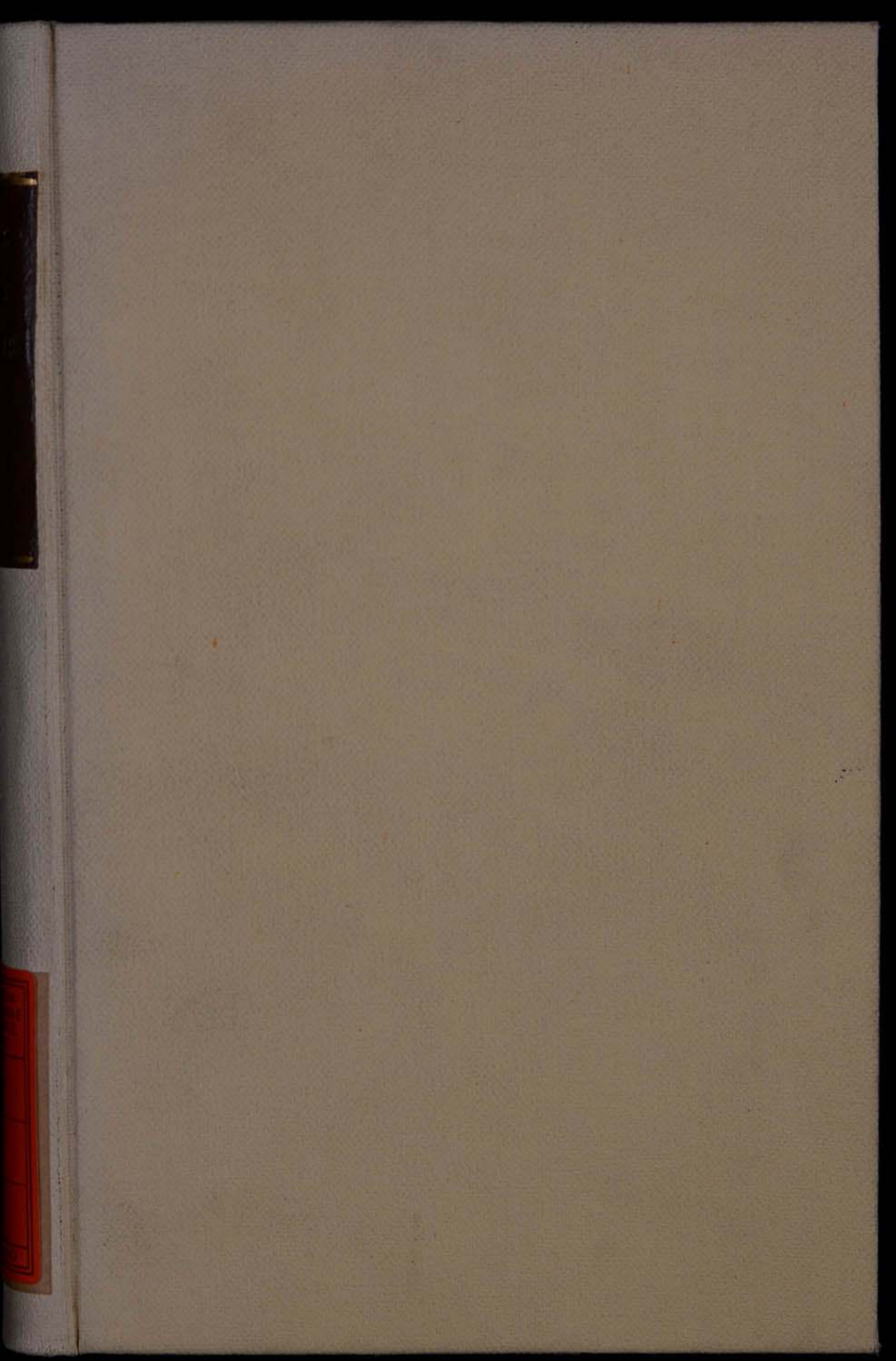



UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico
113
D2
20

Rec 34000 17

CODE

DES

DÉLITS ET DES PEINES.

CODICE

DEI

DELITTI E DELLE PENE.

CODE

DES

DÉLITS ET DES PEINES

POUR L'EMPIRE FRANÇOIS

EDITION

CONFORME A L'EDITION ORIGINALE DU BULLETIN DES LOIS

Avec le Tradution Italienne suivi d'une Table alfabetique et raisonnée des Matèries.

FLORENCE
CHEZ JOACHIM PAGANI
1810.

CODICE
DEI
DELITTI, E DELLE PENE
PER L' IMPERO FRANCESE

EDIZIONE

Conforme all' Edizione originale del Bullettino delle Leggi

Col seguito d' una Tavola alfabetica, e ragionata delle Materie.

FIRENZE
Presso Giovacchino Pagani
1810.

TABLE

Pag.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 2

LIVRE PREMIER

DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONELLE ET DE LEURS EFFETS

(Decrété le 12. Fevrier 1810. Promulgué le 22. du même mois)

CHAP. I. Des peines en matiére criminelle 6
CHAP. II. Des peines en matière correctionelle 14
CHAP. III. Des peines et des autres condannations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits 16
CHAP. IV. Des peines de la récidive pour crimes et délits 22

LIVRE II.

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DELITS

(Decrété le 13. Fevrier 1810. Promulgué le 23. du même mois)

Chapitre unique 24

LIVRE III.

DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION.

(Decreté le 15. Fevrier 1810, Promulgué le 25. du même mois)

TITRE I. Des crimes et des délits contre la chose publique 32
CHAP. I. Des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ibid.
SECT. I. Des crimes et delits contre la sûreté extérieure de l'Etat ibid.
SECT. II. Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat 38
§. I. Des attentats et complots dirigés contre l'Empereur et sa famille ibid.
§. II. Des crimes tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, l'illegal emploi de la

INDICE

Pag.
Disposizioni Preliminari . 3

LIBRO PRIMO

Delle Pene in materia criminale, e correzionale e dei lolo effetti

(Decretato il 12. Febbraio 1810. Promulgato il 22. dello stesso mese)

Cap. I. Delle pene in materia criminale 7
Cap. II. Delle pene in materia correzionale 15
Cap. III. Delle pene ed altre condanne che possono esser pronunziate per misfatti e delitti 17
Cap. IV. Delle pene della recidiva per misfatti e delitti 23

LIBRO II.

Delle Persone punibili, scusabili, e responsabili per misfatti o per delitti

(Decretato il 12. Febbrajo 1810. Promulgato il 23. dello stesso mese)

Capitolo unico 25

LIBRO III.

Dei misfatti, dei delitti e loro pene

(Decretato il 15. Febbrajo 1810. Promulgato il 25. dello stesso mese)

TIT. I. Dei misfatti e delitti contro la sicurezza dello Stato 33
Cap. I. Dei misfatti e delitti contro l' interesse pubblico ivi
Sez. I. Dei misfatti e delitti contro la sicurezza esterna dello Stato ivi
Sez. II. Dei misfatti contro la sicurezza interna dello Stato 39
§. I. Degli attentati e complotti diretti contro l' Imperatore e sua famiglia ivi
§. II. Dei misfatti tendenti a perturbar lo Stato con la guerra civile l' impiego ille-

force armée, la devastation et le pillage publics. 40

Disposition commune aux deux paragraphes de la présente section 46

SECT. *III. De la révélation et de la non revelation des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat* ibid.

CHAP. *II. Des crimes et délits contre les contitutions de l'Empire* 50

SECT. *I. Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques* ibid.

SECT. *II. Attentats à la liberté* 52

SECT. *III. Coalitions des fonctionnaires* 58

SECT. *IV. Empiétemens des autorités administrative et judiciaires* 60

CHAP. *III. Crimes et delits contre la paix publique* 64

SECT. *I. Du faux* ibid.

§. *I. Fausse monnaie* ibid.

§. *II. Coutrefaction des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, timbres et marques* 66

§. *III. Des faux en écritures publiques ou autentiques, et de commerce ou de banque* 70

§. *IV. Du faux en écritures privées* 72

§. *V. Des faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats* ibid.

Dispositions communes 78

SECT. *II. De la forfaiture, et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions* ibid.

§. *I. Des soutractions commises par les dépositaires publics* 80

§. *II. Des concussions commises par des fonctionnaires publics* 82

§. *III. Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité* 84

gale della forza armata la devastazione e pubblico saccheggio 41
Disposizione comune ai due paragafi della precedente Sezione 47
Sez. III. Della rivelazione, e della non rivelazione dei misfatti che compromettono la sicurezza interna o esterna dello Stato ivi
Cap. III. Dei mifatti, e delitti contro le costituzioni dell' Impero 51
Sez. I. misfatti, e delitti relativi all' esercizio dei diritti civici ivi
Sez. II. Attentati alla libertà 53
Sez. III. Coalizione dei funzionarj 59
Sez. IV. Usurpazione delle autorità amministrative e giudiciali 61
Cap. III. Misfatti e delitti contro la pubblica quiete 65
Sez. I. Delle falsità ivi
§. I. Moneta falsa ivi
§. II. Contraffazione dei sigilli dello Stato, biglietti della banca, dei pubblici effetti, e dei punzoni, bolli, e marchj 67
§. III. Delle falsificazioni delle scritture pubbliche o autentiche o di commercio, o della banca 71
§. IV. Delle falsificazioni nelle scritture private 73
§. V. Delle falsità commesse nei passaporti fogli di rotta e certificati ivi
Disposizioni comuni 79
Sez. II. Della prevaricazione, e dei misfatti e delitti dei pubblici funzionarj nell' esercizio delle loro funzioni ivi
§. I. Delle sottrazioni commesse dai depositarj pubblici 81
§. II. Delle concussioni commesse dai funzionari pubblici 83
§. III. Dei delitti dei funzionari che si saranno ingeriti negli affari di commercio incomportabili con la loro qualità 85

§. IV. De la corruption des fonctionnaires publics 86
§. V. Des abus d'autorité 88
I. Classe Des abus d'autorité contre les particuliers ibid.
II. Classe Des abus d'autorité contre la chose publique 90
§. VI. De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil 92
§. VII. De l'exercice de l'autorité publique illégalment anticipé ou prolongé 96
Disposition particuliere 98
Sect. III. Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère 100
§. I. Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes ibid.
§. II. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique, dans un discours pastoral prononcé publiquement ibid.
§. III. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral 102
§. IV. De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangéres sur des matieres de religion 104
Sect. IV. Résistance, désobbéissance et autres manquements envers l'autorité publique ibid.
§. I. Rebellion ibid.
§. II. Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique 110
§. III. Refus d'un service dû légalment 114
§. IV. Evasion de détenus, recelment de criminels ibid.
ibid.
§. V. Bris de scellés, et enlevement de pieces dans les dépots publics 120
§. VI. Dégradations de monuments 124

§. IV. Della subornazione dei funzionari pubblici 87
§. V. Degli abusi d' autorità 89
I. Classe Degli abusi d' autorità contro i particolari ivi
II. Classe Degli abusi d' autorità contro la cosa pubblica 91
§. VI. Di alcuni delitti relativi alla conservazione degli atti dello Stato civile 93
§. VII. Dell' esercizio della pubblica autorità illegalmente anticipata o prolungata 97
Disposizione particolare 99
Sez. III. Dei perturbamenti arrecati all' ordine pubblico dai ministri del culto nell' esercizio del loro ministero 101
§. I. Delle contravvenzioni proprie a compromettere lo Stato civile delle persone ivi
§. II. Delle critiche o censure o eccitamenti diretti contro la pubblica autorità in un discorso pastorale pronunziato pubblicamente ivi
§. III. Delle critiche, o censure, o eccitamenti diretti contro la pubblica autorità in uno scritto partorale 103
§. IV. Corrispondenza dei ministri dei culti con le corti o potenze estere in materia di religione 105
Sez. IV. Resistenza, disobbedienza ed altri mancamenti contro la pubblica autorità ivi
§. I. Ribellione ivi
§. II. Oltraggi, e violenze verso i depositari dell' autorità e della pubblica forza 111
§. III. Rifiuto di un servizio legittimamente dovuto 115
§. IV. Fuga dei detenuti; occultazione dei rei ivi
§. V. Rottura di sigilli, o trafugamento di carte e recapiti nei pubblici depositi 121
§. VI. Degradazioni di monumenti 125

§. VII. Usurpations de titres ou fonctions ibid.
§. VIII. Entraves au libre exercice des cultes ibid.

Sect. V. Associations de malfatteurs, vagabondage et mendicité 128
§. I. Associations de malfatteurs ibid
§. II. Vagabondage ibid.
§. III. Mendicité 130
Dispositions communes aux vagabonds et mediants 132
Sect. VI. Délits commis par la voie d'écrits images ou gravures distribués sans noms d'auteur, imprimeur ou graveur 134
Dispositions particulière 138
Sect. VII. Des associations ou réunions illicites ibid.
TITRE II. Crimes et délits contre des particuliers 140
(Décrété le 17. Fevrier 1810. Promulgué le 27. du même mois)
Chap. I. Crimes et délits contre les personnes ibid.
Sect. I. Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentas contre les personnes ibid.
§. I. Meutre, assassinat, parricide, infanticide, emprisonnement ibid.
§. II. Menaces 144
Sect. II. Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires ibid.
Sect. III. Homicide, blessures et coups involontaires; crimes, et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits 150
§. I. Homicide, blessures et coups involontaires ibid.
§. II. Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés ibid.

§. VII. Usurpazione di titoli o funzioni ivi
§. VIII. Ostacoli posti al libero esercizio dei culti ivi
Sez. V. Associazione, o unione di malfattori, vita del vagabondo, e mendicità 129
§. I. Associazione o unione di malfattori ivi
§. II. Vita del vagabondo ivi
§. III. Mendicità 131
Disposizioni comuni ai vagabondi e accattoni 133
Sez. VI. Delitti commessi per mezzo di scritti, immagini, o stampe distribuite senza il nome dell'autore stampatore o incisore 135
Disposizione particolare 139
Sez. VII. Delle associazioni o unioni illecite ivi

TIT. II. Misfatti e Delitti contro i particolari 141

(Decretato il 17. Febbrajo 1810. Promulgato il 27. dello stesso mese)

Cap. I: Misfatti e delitti contro le persone ivi
Sez. I. Omicidj ed altri misfatti capitali; minaccie ed attentati contro le persone ivi
§. I. Omicidio, assassinio, parricidio, infanticidio, veneficio ivi
§. II. Minaccie 115
Sez. II. Ferite, e percosse volontarie non qualificate di omicidio, ed altri misfatti è delitti volontarj ivi
Sez. III. Omicidio, ferite, e percosse involontarie, misfatti, e delitti scusabili, e casi nei quali non possono essere scusati. Omicidio, Ferite, o percosse che non sono nè misfatti, nè delitti ivi
§. I. Omicidio, Ferite, e percosse involontarie ivi
§. II. Misfatti e delitti scusabili, e casi nei quali non possono essere scusati ivi

§. III. *Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits* 154

Sect. IV. *Attentats aux moeurs* ibid.
Sect. V. *Arrestations illégales et séquestrations de personnes* 160
Sect. VI. *Crimes et délits tendant, ec.* 162
§. I. *Crimes et délits envers l'enfant* ibid.
§. II. *Enlevement de mineurs* 166
§. III. *Infractions aux lois sur les inumations* 168
Sect. VII. *Faux témoignage, calomnies, iniures, révélation de secrets* 170
§. I. *Faux témoignage* ibid.
§. II. *Calomnies, iniures, révélation de secrets* 172
Chap. II. *Crimes et délits contre les propriétés* 178

Sect. I. *Vols* ibid.
Sect. II. *Banqueroutes, escroqueries, et autres espéces de fraude* 190
§. I. *Banqueroutes et escroqueries* ibid.
§. II. *Abus de confiance* 192
§. III. *Contravention aux réglements sur les maisons de jeu ec.* 194
§. IV. *Entraves apportées à la liberté des enchéres* 196
§ V. *Violation des réglements relatifs aux manifactures ec.* 198
§. VI. *Délits des fournisseurs* 206
Sect. III. *Destructions, dégradations, dommages* 208
Disposition générale 222

§. III. Omicidio, ferite, e percosse, non qualificate nè come misfatti nè come delitti 155
Sez. IV. Attentato ai costumi ivi
Sez. V. Arresti illegali e sequestri di persone 161
Sez. VI. Misfatti e delitti tendenti ec. 163
§. I. Misfatti e delitti verso un fanciullo ivi
§. II. Ratto dei minori 167
§. III. Infrazioni alle leggi sulle inumazioni 169

Sez. VII. Testimonianze false, calunnie, ingiurie, rivelazione dei segreti 171
§. I. Testimonianze false ivi
§. II. Calunnie, ingiurie, rivelazione di segreti 173
Cap. II. Misfatti e delitti contro le proprietà 179
Sez. I. Furti ivi
Sez. II. Fallimenti dolosi, scroccherie ed altre specie di frodi 191
§. I. Fallimento doloso, e scroccherie ivi
§. II. Abuso di fiducia 193
§. III. Contravvenzioni ai regolamenti sopra le case di gioco ec. 195
§. IV. Ostacoli interposti alla libertà degli incanti 197
§. V. Violazione dei Regolamenti relativi alle manifatture ec. 199
§. VI. Delitti dei fornitori 207
Sez. III. Distruzioni, degradazioni, danni 209

Disposizione generale 223

LIVRE IV.

CONTDAVENTIONS DE POLICE ET PEINES

(*Décreté le 20. Février 1810. Promulgué le 2. Mars*)

CHAP. I. Des peines 222
CHAP. II. Contraventions et peines 224
SECT. I. Première classe ibid.
SECT. II. Deuxième classe 230
SECT. III. Troisieme classe 236
Dispositions communes aux trois sections ci-dessus 238
Disposition génerale ibid.

LIBRO IV.

Contravvenzioni di Polizia e Pene

(Decretato li 20. Febbraio 1810. Promulgato il 2. Marzo)

Cap. I. Delle pene	223
Cap. II. Contravvenzioni e pene	225
Sez. I. Prima Classe	ivi
Sez. II. Seconda Classe	231
Sez. III. Terza classe	237
Disposizioni comuni alle tre precedenti sezioni	239
Disposizione generale	ivi

CODE

DES DÉLITS ET DES PEINES.

CODE

DES DÉLITS ET DES PEINES.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 1. *L'infraction que les lois punissent des peines de police est une* contravention.

L'infraction que les lois punisent de peines correctionnelles est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime.

2. *Toute tentative de* crime *qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue on n'a manque son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le* crime *même.*

3. *Les tentatives de* délits *ne sont considérées comme* délits, *que dans les cas déterminés par une disposition spécial de la loi.*

4. *Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.*

5. *Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes* militaires.

CODICE

DEI DELITTI E DELLE PENE.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1. L' infrazione punita dalle Leggi con le pene di polizia è una *contravvenzione*.

L' infrazione punita dalle Leggi con le pene correzionali è un *delitto*.

L' infrazione punita dalle Leggi con una pena afflittiva o infamante è un *misfatto*.

2. Qualunque tentativo di misfatto, che sarà stato manifestato con atti esteriori è seguito da un principio di esecuzione, se non è rimasto sospeso o non ha prodotto il suo effetto solo a motivo di circostanze fortuite o indipendenti dalla volontà dell' autore, vien considerato come *misfatto*.

3. I tentativi dei *delitti* non sono considerati come *delitti*, che nei casi determinati da una disposizione speciale della Legge.

4. Nessuna contravvenzione, nessun delitto, nessun misfatto possono esser puniti con pene, che non fossero pronunziate dalla Legge innanzi che fossero commessi.

5. Le disposizioni del presente Codice non si applicano alle contravvenzioni, delitti, e misfatti *militari*.

LIVRE PREMIER.

Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets.

6. *Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.*

7. *Les peines afflictives et infamantes sont;*
   1.° *La mort;*
   2.° *Les travaux forcés à perpétuité;*
   3.° *La déportation;*
   4.° *Les travaux forcés à tems;*
   5.° *La réclusion;*

La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurrement avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi.

8. *Les peines infamantes, sont,*
   1.° *Le carcan:*
   2.° *Le bannissement:*
   3.° *La dégradation civique;*

9. *Les peines en matière correctionnelle sont,*
   1.°. *L'emprisonnement à tems dans un lieu de correction:*
   2.° *L'interdiction à tems de certains droits civiques, civils ou de famille;*
   3.° *L'amende;*

10. *La condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties.*

11. *Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soi du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle.*

LIBRO PRIMO.

Delle pene in materia criminale e correzionale e dei loro effetti.

6. Le pene in materia criminale sono o afflittive e infamanti, o solamente infamanti.

7. Le pene afflittive ed infamanti sono,

1.° La morte;

2.° I lavori forzati a vita;

3.° La deportazione;

4.° I lavori forzati per un dato tempo;

5. La carcere;

Il bollo e la confiscazione generale esser possono pronunziati concorrentemente con una pena afflittiva nei casi determinati dalla Legge.

8. Le pene infamanti sono,

1.° L' esposizione;

2.° L' esilio;

3.° La civica degradazione;

9. Le pene in materia correzionale sono,

1.° La prigionia per un dato tempo in un luogo di correzione;

2.° L' interdizione per un dato tempo di alcuni diritti civici, civili o di famiglia;

3.° L' ammenda;

10. La condanna alle pene stabilite dalla Legge, è sempre pronunziata senza pregiudizio delle restituzioni, danni, ed interessi, che possono esser dovuti alle parti.

11. L' esser posto sotto la special vigilanza dell' alta polizia, l' ammenda e la confiscazione speciale, tanto del corpo del delitto, quando la proprietà appartiene al condannato, quanto delle cose prodotte dal delitto, come pure di quelle che hanno servito, o che sono destinate a commetterlo, sono pene comuni alle materie criminali, e correzionali.

CHAPITRE I.

Des peines en matière criminelle.

12. *Tout condamné à mort aura la tête tranchée.*

13. *Le coupable condamné à mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nus pieds, et la tête couverte d'un voile noir.*

Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation ; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

14. *Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.*

15. *Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles : ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.*

16. *Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.*

17. *La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le Gouvernement, hors du territoire continental de l'Empire.*

Si le déporté rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l'Empire, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.

Capitolo Primo.

Delle pene in materia criminale.

12. Qualunque condannato alla morte subirà il taglio della testa.

13. Il reo condannato alla morte per parricidio, sarà condotto sul luogo dell'esecuzione in camicia, co' piedi nudi e la testa coperta con un velo nero.

Verrà esposto sopra il palco durante il tempo, che un usciere leggerà al popolo la sentenza della sua condanna. Gli sarà in seguito tagliata la mano destra, e verrà immediatamente fatta l'esecuzione di morte.

14. I corpi de' giustiziati, saranno consegnati alle loro famiglie se esse gli reclamano a condizione per loro di farli dar sepoltura senza verun apparato.

15. Gli uomini condannati a' pubblici lavori forzati saranno impiegati ai lavori i più penosi; strascineranno co' loro piedi una palla di ferro a cui saranno a due a due attaccati con una catena, qualora la natura del lavoro al quale verranno destinati, lo permetterà.

16. Le donne e le ragazze condannate a' lavori forzati, non vi saranno impiegate, che nell' interno di una casa di forza.

17. La pena di deportazione consisterà nell' esser trasportati e restare in perpetuo in un luogo determinato dal Governo fuori del territorio continentale dell' Impero.

Se il deportato rientra sul territorio dell'Impero, sarà sopra la sola prova della sua identità condannato, sua vita durante a'pubblici lavori forzati.

Il deportato, che non sarà rientrato sul territorio dell' Impero, ma che sarà preso nei paesi occupati dalle armate Francesi, sarà ricondotto nel luogo di sua deportazione.

18. *Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, emporteront mort civile.*

Néanmoins le Gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits.

19. *La condamnation à la peine des travaux forcés à tems sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus.*

20. *Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant, sur l'épaule droite.*

Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée.

Cette empreinte sera des lettre T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité; de la lettre T., pour les coupables condamnés aux travaux forcés à tems, lorsqu'ils devront être flétris.

La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire.

21. *Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement.*

La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

22. *Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à tems, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attachée au carcan sur la place publique, il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure : au dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros,*

18. Le condanne ai lavori forzati a vita, e alla deportazione si trarranno seco la morte civile.

Non ostante il Governo potrà accordare al deportato nel luogo della sua deportazione l'esercizio dei diritti civili, o di qualcheduno di questi diritti.

19. La condanna alla pena dei lavori forzati ad un dato tempo, verrà pronunziata per cinque anni almeno o venti anni al più.

20. Chiunque sarà stato condannato alla pena de' lavori forzati in perpetuo verrà infamato sulla pubblica piazza con l'applicazione di un bollo con un ferro ardente sulla spalla destra.

I condannati ad altre pene non subiranno l'infamia, se non nel caso in cui la legge l'avesse annessa alla pena proferita contro di essi.

Questo bollo conterrà le lettere T. P. per i rei condannati ai lavori forzati loro vita durante, e la lettera T. per i rei condannati ai lavori forzati per un determinato tempo allorchè dovranno essere denigrati.

La lettera F. sarà aggiunta nel bollo se il reo è un falsario.

21. Qualunque individuo dell'uno o dell'altro sesso condannato alla carcerazione sarà rinchiuso in una casa di forza ed impiegato a dei lavori, il cui prodotto potrà essere in parte erogato a suo profitto a norma di ciò che verrà regolato dal Governo.

La durata di questa pena sarà per lo meno di cinque anni e di anni dieci al più.

22. Chiunque sarà stato condannato a una delle pene de' lavori forzati a vita, de' lavori forzati per un dato tempo, o della carcerazione innanzi di subire la sua pena, sarà legato sopra un palco sulla pubblica piazza e vi resterà esposto agli sguardi del popolo per un ora; sopra alla sua testa sarà posto un cartello denotante in ca-

et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

23. *La durée de la peine des travaux forcés à tems, et de la peine de la réclusion, se comptera du jour de l'exposition.*

24. *La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'article 22.*

25. *Aucune condamnation ne pourra être exécutée lers jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.*

26. *L'exécution se fera sur l'une des places publique du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.*

27. *Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle n subira la peine qu'après sa délivrance.*

28. *Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à tems, du bannissement, de la reclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les acces, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens.*

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis seulement de la famille.

Il sera déchu du droit de port d'armes et du droit de servir dans les armées de l'Empire.

29. *Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à tems ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des curateurs aux interdits.*

30. *Les biens du condamné lui seront remis*

ratteri grossi e leggibili il di lui nome e cognome, professione, domicilio, la pena e la cagione di sua condanna.

23. La durata della pena de' lavori forzati per un dato tempo e della pena della carcerazione, si conterà dal giorno dell' esposizione.

24. La condanna della pena dell' esposizione verrà eseguita nella maniera prescritta dall' articolo 22.

25. Nessuna condanna potrà essere eseguita nei giorni di feste nazionali e religiose, nè le domeniche.

26. L' esecuzione si farà sopra una delle pubbliche piazze del luogo che verrà indicato nella sentenza di condanna.

27. Se una donna condannata a morte si dichiara o resta verificato, che è incinta, non subirà la pena se non dopo che si sarà sgravata.

28. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati per un dato tempo, dell' esilio, della carcerazione o dell' esposizione, non potrà mai divenir giurato (*Juré*), perito, nè essere impiegato, come testimone negli atti, nè per deporre in giudizio, fuori che per dare dei semplici schiarimenti.

Sarà incapace di tutela e di cureria, se ciò non è per i proprj figli, e in virtù del parere solamente di sua famiglia;

Sarà decaduto e privo della facoltà di portare Armi, e del diritto di servire nelle armate dell' Impero.

29. Chiunque sarà stato condannato alla pena de' lavori forzati per un dato tempo o della carcerazione, sarà in oltre durante la di lui pena, in stato d' interdizione legale; gli sarà nominato un curatore per agire ed amministrare i suoi beni nelle forme prescritte per la nomina dei curatori agl' interdetti.

30. I beni del condannato gli saranno re-

apres qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration.

31. *Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.*

32. *Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de l'Empire.*

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33. *Si le banni, durant le tems de son bannissement, rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné a la peine de la déportation.*

34. *La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28.*

35. *La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable.*

36. *Tout arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés a perpétuité ou a temps, la deportation, la reclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait.*

Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle aù l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamnè.

37. *La confiscation générale est l'attribution des biens d'un condamné au domaine de l'État.*

Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation; elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément.

38. *La confiscation générale demeure grevée de toutes les déttes légitimes, jusqu'à concurrence*

stituiti, subito che avrà subita la sua pena ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione.

31. Durante la sudetta pena non potrà essergli rimessa veruna somma, veruna provvisone, nè veruna porzione delle sue rendite.

32. Chiunque sarà stato condannato all' esilio, verrà trasportato per ordine del Governo fuori del territorio dell' Impero.

La durata dell' esilio sarà almeno di cinque anni o dieci anni al più.

33. Se l' esiliato durante il tempo del suo esilio, rientra sul territorio dell' Impero, verrà sulla sola prova della sua identità condannato alla pena della deportazione.

34. La degradazione civica consiste nella destituzione ed esclusione del condannato da tutte le funzioni o pubblici impieghi, e nella privazine di tutti i diritti enunciati nell' articolo 28.

35. La durata dell' esilio si conterà dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta irrevocabile.

36. Tutte le sentenze pronunzianti la pena di morte dei lavori forzati a vita o per un dato tempo, la deportazione, la carcerazione la pena dell' esposizione, l' esilio e la civica degradazione, saranno stampate sulla respettiva copia.

Saranno affisse nella città centrale di un dipartimento, in quella in cui sarà stata emanata la sentenza, nella comune del luogo in cui sarà stato commesso il delitto, in quella dove avrà luogo l' esecuzione, ed in quella del domicilio del condannato.

37. La confiscazione generale è l' attribuzione de' beni di un condannato al dominio dello Stato.

Non sarà la conseguenza necessaria di veruna condanna; e non avrà luogo che nei casi in cui la legge la pronunzia espressamente.

38. La confiscazione generale resta aggravata di tutti i debiti legittimi fino alla concor-

de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfans ou autres descendans une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver.

De plus, la confiscation générale demeure grevée de la prestation des alimens à qui il en est dû de droit.

39. *L'Empereur pourra disposer des biens confisqués, en faveur, soit des père, mère ou autres ascendans, soit de la veuve, soit des enfans, ou autres descendans legitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parens du condamné.*

CHAPITRE II.

Des peines en matière correctionnelle.

40. *Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction : il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.*

La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus : sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures;

Celle à un mois est de trente jours.

41. *Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel, seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissemens, s'il les mérite, partie à former pour lui, au tems de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglemens d'administration publique.*

42. *Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans :*

renza del valore dei beni confiscati, e dell' obbligo di somministrare ai figli o altri discendenti una metà della porzione della quale i padri non avrebbe potuto privarli.

Inoltre la confiscazione generale resta gravata della prestazione degli alimenti a quelli a cui è dovuta per diritto.

39. L' Imperatore potrà disporre dei beni confiscati in favore del padre, della madre o altri ascendenti, della vedova, de' figli o altri legittimi discendenti naturali o adottivi, o altri parenti del condannato.

Capitolo Secondo

Delle pene in materia correzionale.

40. Chiunque sarà stato condannato alla pena di prigionia o detenzione verrà chiuso in una casa di correzione dove verrà impiegato in uno de' lavori stabiliti in detta casa a sua elezione.

La durata di questa pena non sarà minore di sei giorni nè maggiore di cinque anni, salvi i casi di recidiva o altri ne' quali la legge avrà determinati altri limiti.

La pena di un giorno di prigionia è di ventiquattro ore.

Quella di un mese è di giorni trenta.

41. I prodotti del lavoro di ciaschedun detenuto per delitto correzionale saranno applicati parte alle spese comuni della casa, parte a procurarli alcuni comodi se lo merita, parte a formar per esso per quando esce un fondo di riserva, il tutto a norma di quanto sarà ordinato in virtù dei regolamenti di pubblica amministrazione.

42. I tribunali, che giudicano correzionalmente potranno in certi casi interdire in tutto o in parte l' esercizio dei seguenti diritti civici, civili e di famiglia:

1. De vote et d'élection ;

2. D'éligibilité ;

3. D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

4. De port d'armes ;

5. De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

6. D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de la famille ;

7. D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

8. De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III.

Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.

44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat, sera de donner au Gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou jugement : toute personne pourra être admise à fournir cette caution.

Faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du Gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de

1.° Di voto e di elezione;

2.° Di eligibilità;

3.° Di esser chiamati o nominati alle funzioni di *giurato* o altre pubbliche funzioni, o agl'impieghi dell'amministrazione, o di esercitare le predette funzioni o impieghi;

4.° Di portare le armi;

5.° Del voto e di suffragio nelle deliberazioni di famiglia;

6.° Di essere tutore o curatore, se non si tratta dei suoi proprj figli, e sul parere solamente della famiglia;

7.° Di essere perito o impiegato come testimone negli atti;

8.° Di far testimonianza in giustizia fuori che per farvi delle semplici dichiarazioni;

43. I tribunali non pronunzieranno l'interdizione mentovata nel precedente articolo, se non qualora sia stata autorizzata o ordinata da una disposizione particolare della legge.

Capitolo Terzo

Delle pene ed altre condanne, che possono essere pronunziate per misfatti o delitti.

44. L'effetto dell'esser posti sotto la vigilanza dell'alta polizìa dello Stato, sarà di dare al Governo non meno che alla parte interessata il diritto di esigere tanto dall'individuo posto in tale situazione, dopo che avrà subita la sua pena, quanto da suo padre o sua madre, tutore o curatore, se è in età minore una cauzione solvente di buona condotta, fino alla concorrente somma che sarà fissata dalla sentenza o decreto. Qualunque persona potrà essere ammessa a dare questa cauzione.

In mancanza di tal cauzione il condannato resta a disposizione del Governo, che ha il diritto di ordinare l'espulsione di un individuo da un

l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des départemens de l'Empire.

45. *En cas de désobéissance à cet ordre, le Gouvernement aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné, durant un intervalle de temps qui pourra s'étendre jusq'à l'expiration du temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.*

46. *Lorsque la personne mice sous la surveillance spéciale du Gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par corps, au paiement des sommes portées dans cet acte.*

Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.

47. *Les coupables condamnés aux travaux forcés à tems et à la reclusion, seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police de l'Etat.*

48. *Les coupables condamnés au bannissement, seront, de plein droit, sous la même surveillance pendant un tems égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.*

49. *Devront être renvoyés sous la même surveillance, ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.*

50. *Hors les cas déterminés par les articles précédens, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat, que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.*

dato luogo, o la permanenza in un luogo determinato in uno dei dipartimenti dell' Impero.

45. Nel caso di disobbedienza a quest'ordine, il Governo avrà diritto di fare arrestare e ritenere il condannato durante uno spazio di tempo, che potrà estendersi fino alla scadenza del termine fissato per lo stato di special vigilanza.

46. Allorchè la persona posta sotto la special vigilanza del Governo e che avrà ottenuta la sua libertà mediante la cauzione, sarà stata condannata in vigore di sentenza o decreto divenuto irrevocabile per uno o diversi misfatti, o per uno o diversi delitti commessi nello spazio di tempo determinato a procedere all' atto di cauzione, i mallevadori saranno costretti anche con l'arresto personale al pagamento delle somme specificate in tale atto.

Le somme ricuperate saranno affette con prelazione alle restituzioni, danni, interessi e spese aggiudicate alle parti offese stante questi misfatti o questi delitti.

47. I delinquenti condannati ai lavori forzati per un dato tempo o alla carcere, saranno di pien diritto dopo che avranno subita la loro pena, e loro vita durante sotto la vigilanza dell'alta polizìa dello Stato.

48. I delinquenti condannati all'esilio saranno di pien diritto sotto la medesima vigilanza per un tempo uguale alla durata della pena che avranno subita.

49. Dovranno esser posti sotto la vigilanza medesima quelli, che saranno stati condannati per misfatti o delitti interessanti la sicurezza interna o esterna dello Stato.

50. Fuori dei casi determinati dai precedenti articoli, i condannati non saranno posti sotto la vigilanza dell'alta polizìa dello stato, se non nel caso in cui una particolare disposizione della legge lo avrà permessa.

51. *Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles puissent jamais être au dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.*

52. *L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.*

53. *Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de cet condamnations pécuniaires, a duré une année complete, il pourra, sur la preuve acquise, par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.*

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre le contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

54. *En cas de concurrence de l'ammende ou de la confiscation avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisans du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.*

55. *Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.*

51. Quando vi sarà luogo alla restituzione, il reo sarà inoltre condannato a favore della parte, a delle indennizzazioni la determinazione delle quali vien rimessa alla giustizia della corte o del tribunale, quando la legge non le avrà regolate, senza che possano mai essere inferiori al quarto delle restituzioni; e senza che la corte o il tribunale, anche di consenso della parte possa pronunziarne l'applicazione a un opera qualunque.

52. Potranno eseguirsi le condanne, di ammenda colle restituzioni, danni e interessi; e spese per via di esecuzione personale.

53. Allorchè saranno pronunziate condanne di ammende e di spese in profitto dello Stato, se dopo terminata la pena afflittiva o infamante, l'imprigionamento del condannato per il pagamento di queste condanne pecuniarie è durato per un anno completo, egli potrà ottenere la sua libertà provvisionale mediante le prove poste in essere nei modi che sono di ragione dell'assoluta sua insolvenza di pagare.

La durata della prigionia sarà ridotta a sei mesi se si tratta di un delitto, salvo in tutti i casi il riprendere l'esecuzione personale, se sopraggiunge, al condannato qualche mezzo che lo renda capace a pagare.

54. Nel caso di concorrenza dell'ammenda o della confiscazione con le restituzioni e i danni e interessi sui beni insufficienti del condannato, quest'ultime condanne otterranno la preferenza.

55. Tutti gl' individui condannati per un istesso misfatto o per un medesimo delitto, sono tenuti solidalmente per le ammende, restituzioni, danni, interessi e spese.

CHAPITRE QUATRIEME.

Des peines de la récidive, pour crimes et délits.

56. *Quiconque ayant été condamné pour crime aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan.*

Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamné à la peine de la reclusion.

Si le second crime entraine la peine de la reclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à tems et à la marque:

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à tems, ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort.

57. *Quiconque ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au* maximum *de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.*

58. *Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au* maximum *de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement, pendant au moins cinq années, et dix ans au plus.*

Capitolo Quarto

Delle pene della recidiva, per i misfatti o delitti.

56. Chiunque essendo stato condannato per un misfatto ne avrà commesso un secondo meritevole la degradazione civica, sarà condannato alla pena dell' esposizione;

Se il secondo misfatto merita la pena dell'esposizione o dell' esilio, sarà condannato alla pena della carcere;

Se il secondo misfatto merita la pena della carcere, sarà condannato alla pena dei lavori forzati per un dato tempo ed al bollo;

Se il secondo misfatto merita la pena dei lavori forzati per un dato tempo, o della deportazione, sarà condannato alla pena dei lavori forzati vita durante;

Se il secondo misfatto merita la pena dei lavori forzati vita durante, sarà condannato alla pena di morte.

57. Chiunque essendo stato condannato per un misfatto, avrà commesso un delitto di natura tale da esser punito correzionalmente sarà condannato al *maximum* della pena pronunziata dalla legge, e questa pena potrà estendersi sino al doppio.

58. I delinquenti condannati correzionalmente a una prigionia maggiore di un anno, saranno parimente in caso di nuovo delitto condannati al *maximum* della pena pronunziata dalla legge e questa pena potrà estendersi sino al doppio: saranno inoltre posti sotto la vigilanza speciale del Governo per anni cinque almeno, o dieci anni al più.

LIVRE SECOND

Des Personnes punissables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour délits.

Capitre Unique

59. *Les complices d'un crime ou d'an délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, seuf les cas où la loi en aurait disposé autrement.*

60. *Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre;*

Ceux qui auront procuré des armes, des instrument, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis.

61. *Ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exercant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leurs fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunions, seront punis comme leurs complices.*

62. *Ceux qui sciemment auront recélé, en tout*

LIBRO SECONDO

Delle persone meritevoli di pene, scusabili, o responsabili per misfatti o per delitti.

Capitolo Unico.

69. I complici di un misfatto o di un delitto, saranno puniti con l'istessa pena degli autori istessi di tal misfatto o delitto; salvo il caso in cui la legge avesse disposto altrimenti.

60. Saranno puniti come complici d'un azione qualificata per misfatto o delitto, quelli che per via di regali, promesse, minaccie, abuso d'autorità, o di potere, macchinazioni o colpevoli artifizj avranno provocata quest'azione, o date delle istruzioni per commetterla;

Quelli, che avranno procurate delle armi, degl'instrumenti, o qualunque altro mezzo, che avrà servito all'azione, sapendo che dovevano esservi impiegati;

Quelli, che avranno, con cognizione ajutato o assistito l'autore o gli autorj dell'azione nei fatti che l'avranno preparata o facilitata, o in quelli che l'avranno consumata, senza pregiudizio delle pene, che verranno specialmente pronunziate dal presente Codice contro gli autori dei complotti, eccitamenti attentatorj all'interna o esterna sicurezza dello Stato, anche nel caso in cui il misfatto che era l'oggetto dei cospiratori o dei promotori non fosse stato commesso.

61. Quelli ai qual è nota la colpevole condotta dei malfattori che esercitano degli assassinj, ladroneggi o delle violenze contro la sicurezza dello Stato, la pubblica quiete, le persone, o loro proprietà, somministrano loro abitualmente l'alloggio, il luogo da rifugiarsi o per riunirsi, saranno puniti come loro complici.

62. Quelli che scientemente avranno nascoste

ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

63. *Néanmoins, et à l'égard des recéleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la deportation, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au tems du recélé, connaissance des circonstances aux-quelles la loi attache les peines de ces trois genres: sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à tems.*

64. *Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.*

65. *Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.*

66. *Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi* sans dicernement, *il sera acquité; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'epoque où il aura accompli sa vingtième année.*

67. *S'il est décidé qu'il a agi* avec discernement, *les peines seront prononcées ainsi qu'il suit:*

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction;

in tutto o in parte delle cose derubate, trafugate, o ottenute mediante un misfatto o un delitto, verranno puniti come complici di questo misfatto o delitto.

63. Nonostante relativamente agli occultatori indicati nel precedente articolo, la pena di morte, de' lavori forzati vita durante, o della deportazione, qualora abbia luogo, non verrà loro applicata se non quando resteranno convinti, di avere avuta cognizione nel tempo dell' occultamento delle circostanze, a cui la legge applica i suddetti tre generi di pene; altrimenti non subiranno che la pena dei lavori forzati per un dato tempo.

64. Non vi sarà nè misfatto nè delitto allorchè l' incolpato era in stato di demenza nel tempo dell' azione, o quando vi sarà stato costretto da una forza a cui non ha potuto resistere.

65. Nessun misfatto o delitto non può essere scusato, nè mitigata la pena, che nei casi e nelle circostanze in cui la legge dichiara il fatto scusabile, o permette che gli venga applicata una pena meno rigorosa.

66. Allorchè l' accusato avrà meno di anni sedici, se è deciso, che abbia agito *senza discernimento*, verrà liberato; ma sarà secondo le circostanze consegnato a suoi parenti, o condotto in una casa di correzione, per esservi educato, e detenuto per quel numero d' anni che verrà determinato dalla sentenza, e che però non potrà oltrepassare l' epoca in cui avrà compito il suo ventesimo anno.

67. Se resta deciso, che abbia agito *con discernimento*, le pene saranno pronunziate come segue:

Se ha incorsa la pena di morte, de' lavori forzati a vita o della deportazione, sarà condannato alla pena di dieci in venti anni di carcere in una casa di correzione;

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq, dans une maison de correction.

68- *Dans aucun des cas prévus dans l'article précédent, le condamné ne subira l'exposition publique.*

69. *Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans.*

70. *Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.*

71. *Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à tems, et selon la durée de la peine qu'elle remplacera.*

72. *Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dés qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le tems à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.*

73. *Les aubergistes et hôteliers convaincus*

Se ha incorsa la pena de' lavori forzati per un dato tempo o della carcere, sarà condannato ad esser rinchiuso in una casa di correzione per un tempo uguale a un terzo almeno o alla metà al più di quello a cui avrebbe potuto esser condannato ad una di queste pene;

In tutti questi casi, potrà esser messo in forza della sentenza o Decreto sotto la vigilanza dell'alta polizia per anni cinque almeno, ed anni dieci al più.

Se ha incorso la pena dell'esposizione o dell'esilio, sarà condannato ad esser rinchiuso, da un anno a cinque anni, in una casa di correzione.

68. In niuno de' casi preveduti nel precedente articolo, il condannato subirà la pena della pubblica esposizione.

69. Se il delinquente non ha incorsa che una pena correzionale, potrà esser condannato a quella pena correzionale che sarà giudicata convenevole, purchè sia inferiore della metà a quella che avrebbe subita se avesse avuti sedici anni.

70. Le pene de lavori forzati a vita, della deportazione, e de' lavori forzati per un dato tempo, non verranno pronunziate contro alcun individuo in età di 70. anni compiti nell'istante della sentenza.

71. Farà le veci delle suddette pene per tali individui, quella della carcere, o a vita o per un dato tempo, secondo la durata della pena a cui verrà sostituita.

72. Qualunque condannato alla pena de' lavori forzati a vita o per un dato tempo, appena avrà completa l' età di settanta interi anni, ne sarà alleggerito, e verrà chiuso nella casa di forza per tutto il tempo che manca al termine della sua pena, come se non fosse stato condannato che alla carcere.

73. Gli albergatori ed osti convinti di aver

d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité, dans le cas des articles 1952. et 1953. du Code Napoléon. (1)

74. *Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du Code Napoléon, livre III. titre IV. chap. II. (2)*

---

(1) Cod. Nap. Art. 1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

1953. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou pas des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.

(2) Cod. Nap Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.

1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou por son imprudence.

1384. On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et le mère après le défaut du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux;

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposes dans les fonctions aux quelles ils les ont employés; les instituteurs et les artisans, du dom-

dato alloggio per più di ventiquattr' ore a qualchedano, che durante la sua dimora avesse commesso qualchè misfatto o delitto, saranno civilmente responsabili delle restituzioni, indennizzazioni, e spese aggiudicate a quelli, a' quali un tal misfatto o delitto avesse cagionato qualche danno, se hanno essi mancato di avere scritto sul loro registro il nome, la professione, e il domicilio del colpevole; senza pregiudizio della loro responsabilità ne' casi degli articoli 1952. e 1953. del Codice Napoleone. (1)

74. Negli altri casi di responsabilità civile, che potranno presentarsi ne' casi criminali, correzionali, o di polizia, le Corti e tribunali davanti a cui saranno portati tali affari, si conformeranno alle disposizioni del Codice Napoleone lib. III. tit. IV. cap. II. (2)

---

(1) Cod. Nap. *Art.* 1952. *Gli Albergatori, e Locandieri sono obbligati in qualità di depositarj per le cose che portano seco i forestieri che alloggiano presso di loro. Il deposito di simil natura si considera come deposito necessario.*

1953. *Sono tenuti per i furti, o altri danni recati alle cose dei forestieri, tanto se il furto è commesso, o il danno è recato dai servitori, che vengono nell' Albergo.*

(2) Cod. Nap. *Art.* 1382. *Un fatto qualunque dell' uomo, che è cagione di danno altrui, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto il danno.*

1383. *Ciascuno è tenuto del danno, che ha cagionato non solo col fatto proprio, ma ancora colla sua negligenza, e imprudenza.*

1384. *Ciascuno è tenuto non solo del danno cagionato col fatto proprio, ma ancora di quello avvenuto per il fatto delle persone delle quali deve rispondere, o delle quali ha la custodia.*

Il Padre, e dopo la morte del marito, la Madre sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori, dimoranti con loro.

I Padroni, e i committenti del danno cagionato dai loro servi, e commessi nell' esercizio delle ingerenze che hanno loro affidate; I precettori, e gli artisti del danno cagionato

LIVRE III.

Des crimes, des délits, et de leur punition.

CHAPITRE PREMIER.

Des crimes et des délits contre la chose publique.

TITRE PREMIER.

Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat.

SECTION PREMIER.

Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

75. Tout Français qui aura porté les armes contre la France, sera puni de mort.

Ses biens seront confisqués.

76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligenées avec les puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités on entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les

---

mage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêchar le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

LIBRO TERZO

Dei misfatti, dei delitti, e loro pene.

Capitolo Primo.

De' misfatti e dei delitti contro la cosa pubblica.

Titolo Primo

Dei misfatti e delitti contro la sicurezza dello Stato.

Sezione Prima

Dei misfatti e delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.

75. Qualunque Francese, che avrà portate le armi contro la Francia sarà punito con la morte.

I suoi beni saranno confiscati.

76. Chiunque avrà ordite delle trame, o mantenute delle intelligenze con le Potenze estere o loro agenti per indurle a commettere delle ostilità, o muover la guerra contro la Francia, o

---

dai loro allievi, ed apprendisti per il tempo in cui rimangono sotto la loro vigilanza.

La responsabilità che sopra ha luogo, quando il padre, e la madre, precettori, e artisti non provino, che non hanno potuto impedire il fatto per cui erano responsabili.

1385. *Il padrone di un animale, o quello che se ne serve, nel tempo che ne ha l'uso, è tenuto per il danno che l'animale ha cagionato, ossia che l'animale fosse in sua custodia, o fosse smarrito, o fuggito.*

1386. *Il padrone di una fabbrica è tenuto per il danno cagionato dalla rovina della medesima, avvenuta in conseguenza della negligenza in mantenerla, o per vizio di costruzione.*

moyens, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités.

77. *Sera également puni de mort et de la confiscation de ses biens, quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de l'Empire français, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtimens appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers l'Empereur et l'Etat, soit de toute autre manière.*

78. *Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du bannissement, sans préjudice de plus fortes peines, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.*

79. *Les peines exprimées aux articles 76. et 77. seront les mêmes, soit que les machinations ou manœuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun.*

80. *Sera puni des peines exprimées en l'article 76. tout foncionnaire public, tout agent du*

ne avrà loro procurati i mezzi sarà punito con la morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

Questa disposizione avrà luogo nei casi ancora nei quali le trame o intelligenze non saranno state seguite dalle ostilità.

77. Sarà ugualmente punito con la morte, e confiscazione dei beni, chiunque avrà praticati dei maneggj o mantenute delle intelligenze coi nemici dello Stato affine di facilitare il loro ingresso sul territorio, o dipendenze dell' Impero Francese, consegnar loro delle città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, vascelli e bastimenti appartenenti alla Francia, o somministrare ai nemici dei soccorsi in soldati, uomini, denaro, armi, viveri o munizioni, o secondare i progressi delle loro armi sopra i possessi, o contro le forze francesi di terra o di mare, tanto indebolendo la fedeltà degli ufiziali, soldati, marinari o altri verso l' Imperatore quanto in qualunque altra maniera.

78. Se la corrispondenza con i sudditi di una Potenza nemica senza avere per oggetto uno dei misfatti enunciati nel precedente articolo, avesse avuto non ostante per risultato il somministrare ai nemici delle istruzioni nocive alla situazione militare, o politica della Francia, o dei suoi alleati, quelli che tenuta avessero una tal corrispondenza saranno puniti con l' esilio senza pregiudizio di più rilevanti pene, nel caso in cui queste istruzioni fossero state la conseguenza di un concerto comprovante un fatto di spionaggio.

79. Le pene espresse negli articoli 76. e 77. saranno le medesime, tanto che le trame o maneggj enunciati in detti articoli fossero stati orditi contro la Francia quanto verso gli alleati della Francia che agiscono contro il nemico comune.

80. Sarà punito con le pene espresse nell' artic. 76. qualunque pubblico funzionario, agente del Governo, o qualunque altra persona, la

Gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.

81. *Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du Gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.*

Il sera puni du bannissement, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère, neutre ou alliée.

82. *Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agens d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.*

Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article 81. *la déportation;*

Et au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans.

83. *Quiconque aura recélé, ou aura fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, séra condamné à la peine de mort.*

84. *Quiconque aura par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, exposé l'Etat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est suivie, de la déportation.*

quale incaricata o instruita officialmente o a cagione della sua situazione, del segreto di una negoziazione, o di una spedizione, l'avrà partecipato agli agenti di un estera potenza, o del nemico.

81. Qualunque pubblico funzionario, agente, o impiegato dal Governo incaricato, per causa delle sue funzioni, del deposito dei piani delle fortificazioni, arsenali, porti, o rade, che avrà passati questi piani, o uno di questi piani in mano del nemico, o degli agenti del nemico, sarà punito con la morte, e i di lui beni saranno confiscati.

Sarà punito con l'esilio se avrà dati questi piani agli agenti di una potenza estera, neutrale, o alleata.

82. Qualunque altra persona che essendo pervenuta per via di corruzione, frode, o violenza, a trafugare i predetti piani, gli avrà dati o al nemico, o agli agenti di una potenza estera, sarà punito come il funzionario o agente mentovato nel precedente articolo, e secondo le distinzioni, che vi sono stabilite.

Se detti piani si trovassero senza avere avanti impiegati cattivi mezzi, in mano della persona che gli ha consegnati, la pena nel primo caso accennato nell' artic. 81. sarà la deportazione.

E nel secondo caso dello stesso articolo, sarà una prigionìa dai due, fino ai cinque anni.

83. Chiunque avrà nascosti o fatti nascondere gli spioni, o i soldati nemici inviati a fare delle scoperte, e che li avrà conosciuti per tali, sarà condannato alla pena di morte.

84. Chiunque avrà con azioni ostili non approvate dal Governo esposto lo Stato a una dichiarazione di guerra, verrà punito con l'esilio; e, se la guerra ha luogo, con la deportazione.

85. *Quiconque aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.*

SECTION II.

Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat.

§. I.

Des attentats et complots dirigés contre l'Empereur et sa Famille.

86. *L'attentat ou complot contre la vie ou contre la personne de l'Empereur, est crime de lèse-majesté; ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation des biens.*

87. *L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille impériale,*

L'attentat ou le complot dont le but sera,

Soit de détruire ou de changer le Gouvernement, ou l'ordre de sucessibilité au trône;

Soit d'exciter les citoyens ou les habitans à s'armer contre l'autorité impériale,

Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.

88. *Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.*

89. *Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat.*

90. *S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agrée d'en former un pour arriver au crime mentionné dans l'article 86,*

85. Chiunque avrà con atti non approvati dal Governo, esposti i Francesi a soffrire delle rappresaglie, sarà punito con l'esilio.

Sezione Seconda

Dei misfatti contro la sicurezza interna dello Stato.

§. I.

Degli attentati e complotti diretti contro l'Imperatore e sua famiglia.

86. L'attentato o complotto contro la vita o contro la persona dell'Imperatore, è misfatto di lesa maestà: questo misfatto è punito come un parricidio, e trae seco di più la confiscazione dei beni.

87. L'attentato o complotto contro la vita o la persona dei membri della famiglia Imperiale.

L'attentato o complotto il di cui scopo sarà,

O di distruggere o di cangiare il Governo, o l'ordine della successione al trono; o di eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l'autorità Imperiale;

Saranno puniti con la pena di morte, e la confiscazione dei beni.

88. Vi è attentato quando un atto è stato commesso, o incominciato per giungere all'esecuzione di tali misfatti, quantunque non sieno stati consumati.

89. Vi è complotto quando la risoluzione di agire è concertata e determinata tra due o un maggior numero di cospiratori, sebbene non abbia avuto luogo l'attentato.

90. Se non vi è stato un complotto determinato, ma una proposizione fatta e non accettata di formarne uno per giungere al misfatto accen-

celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion.

L'auteur de toute proposition non agréée tendante à l'un des crimes énoncés dans l'article 87. sera puni du bannissement.

§. II.

Des crimes tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, l'ilégale emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics.

91. *L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres.*

Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes,

Seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués.

92. *Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrolé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.*

93. *Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville.*

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque.

Les commandans qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnées,

Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués.

nato nell' artic. 86., quello che avrà fatta una simil proposizione, sarà punito con la carcere.

L'autore di qualunque proposizione non accettata tendente a uno dei misfatti enunciati nell' artic. 87. sarà punito con l' esilio.

§. II.

Dei misfatti tendenti a perturbare lo Stato con la guerra civile, l' impiego illegale della forza armata, la devastazione ed il pubblico saccheggio.

91. L' attentato o il complotto che avrà per scopo di eccitare la guerra civile armando, o eccitando i cittadini o gli abitanti ad armarsi gli uni contro gli altri;

O di portare la devastazione, la strage, e il saccheggio in una o diverse comuni;

Saranno puniti con la pena di morte, ed i beni dei rei saranno confiscati.

92. Saranno puniti con la morte e la confisca dei loro beni, quelli che avranno fatta leva o fatta far leva di truppe armate, ingaggiati o arrolati, fatti ingaggiare o arrolare dei soldati, o avranno loro somministrate o procurate delle armi o munizioni senz' ordine o autorizzazione della legittima potestà.

93. Quelli che senza diritto o legittimo motivo, avranno assunto il comando di un corpo d' armata, di una truppa, di una flotta, di una squadra, di un bastimento da guerra, di una piazza forte, di un posto, di un porto di una città;

Quelli, che avranno ritenuto contro gli ordini del Governo un comodo militare qualunque;

I Comandanti, che avranno tenuta la loro armata o truppa riunita, dopo che ne sarà stato ordinato il congedo, e la separazione;

Saranno puniti con la pena di morte, e confiscazione dei loro beni.

94. *Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi, contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation.*

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort et ses biens seront confisqués.

95. *Tout individu qui aura incendié ou détruit par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.*

96. *Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, areenaux, ports, vaisseaux ou bétimens appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.*

Les mêmes peines seront appliquées à ceux auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instrumens du crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandans des bandes.

97. *Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86. 87. et 91. auront été exécutée ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée sans distinction de grades, à tous les*

94. Ogni persona che potendo disporre della pubblica forza, e ne avrà richiesto, o ordinato fatta richiedere o ordinare l' azione o l' impiego contro la leva delle genti da guerra legalmente stabilita, sarà punito con la deportazione.

Se una tal requisizione o quest' ordine avranno avuto il loro effetto il reo sarà punito con la morte e i suoi beni saranno confiscati.

95. Qualunque individuo, che avrà abbruciati o distrutti mediante l' esplosione di una mina degli edifizi, magazzini, arsenali, vascelli ed altre proprietà appartenenti allo Stato, sarà punito con la morte e la confisca dei beni.

96. Chiunque sia, affine d'invadere dei dominj, proprietà o pubblici denari, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, vascelli, o bastimenti appartenenti allo Stato, o sia per saccheggiare e partecipare delle pubbliche o nazionali proprietà o di quelle di una generalità di cittadini, o sia finalmente per fare un attacco o resistenza contro la pubblica forza che agisce contro gli autori di questi misfatti, si sarà messo alla testa di bande armate o in esse avrà esercitata una funzione o comando qualunque sarà punito con la morte e confisca dei beni.

Le medesime pene saranno applicate a quelli, che avranno diretta l'unione, fatta, o fatta fare leva, o organizzate o fatte organizzare le bande, o loro avranno scientemente e volontariamente somministrate o procurate delle armi, munizioni, ed instrumenti del misfatto, o loro trasmessi dei convogli di sussistenze, o avranno in qualunque altra maniera tenute delle intelligenze con i direttori, e comandanti delle bande.

97. Nel caso in cui uno o più dei misfatti enunciati negli articoli 86. 87. e 91. saranno stati eseguiti o semplicemente tentati da una banda, la pena di morte con la confiscazione dei beni, sarà applicata senza distinzione di grado a tutti

individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sedition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

98. *Hors le cas où la réunion séditiense aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles* 86. 87. *et* 91. *les individus faisant partie des bandes, dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.*

99. *Ceux qui: connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemens, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.*

100. *Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sedition, contre ceux qui ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucunu commandement, et sans y remplir aucunu emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.*

Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.

101. *Sont compris dans le mot* armes, *toutes machines, tous instrumens ou ustensiles tranchans, perçans ou contondans.*

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes

gl' individui componenti la banda, e che saranno stati presi sulla faccia del luogo dell' unione sediziosa.

Sarà punito con le istesse pene, chiunque, sebbene non arrestato sulla faccia del luogo, avrà diretta la sedizione, o avrà esercitato nelle bande un impiego, o comando qualunque.

98. Fuori del caso in cui la sediziosa riunione avesse avuto per oggetto o risultato uno o diversi misfatti enunciati negli articoli 86. 87. e 91. gl' individui facienti parte delle bande di cui si è parlato di sopra senza esercitarvi verun comando nè impiego, e che saranno stati presi sulla faccia del luogo, saranno puniti con la deportazione.

99. Quelli, che conoscendo lo scopo ed il carattere delle predette bande, avranno, senza aver sofferta violenza, somministrati loro degli alloggi o dei luoghi di ritirata o di riunione, saranno condannati alla pena dei lavori forzati per un dato tempo.

100. Non sarà pronunziata alcuna pena per fatto di sedizione contro quelli che avendo fatta parte di queste bande senza esercitarvi comando alcuno nè coperto verun impiego nè funzione, si saranno ritirati al primo avviso delle autorità civili e militari, o anche dopo, allorchè saranno stati presi fuori dei luoghi dell' unione sediziosa, senza opporre resistenza, e senz' armi.

Non saranno puniti in questo caso, che dei misfatti particolari, che avessero personalmente commessi; e non ostante potranno esser posti per cinque anni, o al più fino a dieci, sotto la vigilanza speciale dell' alta polizìa.

101. Sono comprese sotto la parola di *armi* tutte le macchine, istrumenti, ed utensili taglienti, penetranti, o contundenti.

I coltelli, cesoje da tasca, e le semplici maz-

simples ne seront réputées armes, qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Disposition commune aux deux paragraphes de la présente Section.

102. *Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par plaçards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitans à les commettre.*

Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement.

Section III.

De la révélation et de la non révélation des crimes qui compromettent la sûreté interieure ou extérieure de l'Etat.

103. *Toutes personnes qui ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au Gouvernement, ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans le vingt-quatre heures qui auront suivi la dite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non révélation, de la manière et selon les distinctions qui suivent.*

104. *S'il s'agit du crime de lèse-majessé, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'au-*

ze non saranno reputate armi, se non in quanto ne sarà stato fatto uso per uccidere, percuotere, o ferire.

Disposizione comune ai due paragrafi della precedente sezione.

102. Saranno puniti come colpevoli dei misfatti e complotti enunciati nella presente sezione, tutti quelli, che con discorsi tenuti nei luoghi o riunioni pubbliche, o con cartelli affissi, o degli scritti stampati, avranno eccitati direttamente i cittadini o gli abitanti a commetterli.

Nondimeno, nel caso in cui i predetti eccitamenti non avessero prodotto alcuno effetto, i loro autori saranno semplicemente puniti con l' esilio.

Sezione Terza

Della rivelazione e non rivelazione dei misfatti, che compromettono la sicurezza interna o esterna dello Stato.

103. Tutte le persone, che avendo avuta notizia dei complotti formati o dei misfatti progettati contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; non avranno fatta la dichiarazione di tali complotti o misfatti, e non avranno rivelate al Governo, ed alle autorità amministrative o di polizia giudiciaria le circostanze, che possono esser pervenute a lor cognizione, il tutto dentro ventiquattr' ore dopo l' avuta notizia, verranno, benchè sieno riconosciute esenti da qualunque complicità, punite per la sola mancanza di rivelazione nei modi, e secondo le seguenti distinzioni.

104. Se si tratta di delitto di lesa maestà, qualunque individuo che nel caso del precedente

ra point fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la réclusion.

105. *A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite, n'aura pas fait les déclarations prescrites par l'art.* 103. *sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de* 500. *à* 2,000. *francs.*

106. *Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés, ne sera point admis à excuse sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés, ou même qu'il s'y serait opposé et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs.*

107. *Néanmoins, si l'auteur du complot ou crime est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés, de la personne prévenue de réticence, celle-ci ne sera point sujète aux peines portées par les articles précédens, mais elle pourra être mise, par l'arrêt ou jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police, pendant un tems qui n'excédera point dix ans.*

108. *Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes porsuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l'article* 103. *connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices.*

Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute police.

articolo non avrà fatte le dichiarazioni in esse prescritte sarà punito con la carcere.

105. Relativamente a tutti gli altri misfatti o complotti enunciati nel presente Capitolo, qualunque persona, che essendone instruita non avrà fatte le dichiarazioni prescritte dall'art. 103., sarà punita con la prigionia di due ai cinque anni, ed un ammenda di 500. fino ai 2000. franchi.

106. Quello che avesse avuta notizia dei predetti misfatti o complotti non rivelati, non sarà in modo alcuno ammesso a scusa sul fondamento che non gli avrebbe approvati, o anche che vi si sarebbe opposto, ed avrebbe cercato di dissuadere i loro autori.

107. Non ostante se l'autore del misfatto o complotto fosse conjuge, anche divorziato, ascendente o discendente, fratello o sorella, o affine ne' medesimi gradi della persona imputata di taciturnità, questa non sarà soggetta alle pene pronunciate nei precedenti articoli; ma potrà esser messa in virtù della sentenza, o Decreto sotto la special vigilanza dell'alta polizia per uno spazio di tempo non eccedente i dieci anni.

108. Saranno esenti dalle pene pronunziate contro gli autori dei complotti o altri misfatti attentatorj alla sicurezza interna o esterna dello Stato, quelli tra i colpevoli, che innanzi qualunque esecuzione o tentativo di tali complotti o misfatti, e innanzi alle procedure incominciate, avranno i primi data notizia alle autorità nominate nell' artic. 103. di tali complotti o delitti, e de' loro complici o autori, o che parimente dopo il principio delle procedure, provocato avranno l'arresto de' detti complici o autori.

I colpevoli che avranno somministrate le suddette notizie o provocati questi arresti, potranno nondimeno essere condannati a restare durante la loro vita, o per un dato tempo, sotto la vigilanza speciale dell' alta polizia.

CHAPITRE II.

Des crimes et délits contre les constitutions de l'Empire.

SECTION I.

Crimes et délits relatifs à l'exercice des Droits civiques.

109. *Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.*

110. *Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans tout l'Empire, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondissemens communaux, la peine sera le bannissement.*

111. *Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votans non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.*

112. *Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.*

113. *Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix*

Capitolo Secondo.

De' misfatti, e delitti contro le costituzioni Impero.

Sezione Prima

Misfatti e delitti relativi all' esercizio dei diritti civici.

109. Allorchè con degli attruppamenti, vie di fatto, o minaccie, si sarà impedito a uno o diversi cittadini di esercitare i loro diritti civici, ciascheduno dei colpevoli sarà punito con la prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e con l' interdizione del diritto di voto, e di essere eligibile almeno per anni cinque, ed al più per dieci.

110. Se un tal misfatto è stato commesso in sequela di un piano concertato per essere eseguito in tutto l' Impero, o in uno o varj Dipartimenti, oppure in uno o varj circondarj comunali, la pena sarà dell' esilio.

111. Qualunque cittadino, che essendo incaricato in uno scrutinio dello spoglio dei biglietti contenenti i suffragj de' cittadini, resterà sorpreso falsificandoli o trafugandoli dalla massa o aggiungendovene, o scrivendo sui biglietti de' votanti che non sanno scrivere, dei nomi diversi da quelli che gli saranno stati dichiarati, sarà punito con la pena dell' esposizione.

112. Tutte le altre persone colpevoli dei fatti enunciati nel precedente articolo saranno punite con la prigionìa di sei mesi almeno, e di due anni al più, e con l' interdizione del diritto di voto, e di essere eligibili per anni cinque almeno e al più per anni dieci.

113. Qualunque cittadino, che avrà nell' elezioni comprato o venduto un suffragio a qualun-

quelconque, sera puni d'interdicsion des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Seront en outre le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

Section II.

Attentats à la liberté.

114. *Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux Constitutions de l'Empire, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.*

Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était du obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

115. *Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnes en l'article précédent, et si après les invitations mentionnées dans les articles 63. et 67. du sénatus-consulte du 23. floréal an XII. il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délait fixés par le dit sénatus-consulte, il sera puni du bannissement.* (1)

---

(1) Senatus-consulte du 28. floréal an XII. Art. 63. Si après trois invitations cousécutives, renouvelées dans l'espace du mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou ren-

que prezzo, sarà punito con l'interdizione dei diritti di cittadino, e da qualunque funzione o pubblico impiego per cinque anni almeno e dieci anni al più.

Saranno inoltre il venditore ed il compratore del suffragio condannati ciascheduno ad una doppia ammenda del valore delle cose ricevute o promesse.

Sezione Seconda

Attentati alla libertà.

114. Allorchè un pubblico funzionario, un agente, o un impiegato nel Governo avrà ordinato o fatto qualche atto arbitrario o attentatorio tanto alla libertà individuale quanto ai diritti civici di uno o diversi cittadini come pure alle costituzioni dell' Impero, verrà condannato alla pena della civica degradazione.

Se nondimeno giustifica di avere agito per ordine de' suoi superiori per oggetti della giurisdizione di questi, ai quali doveva egli la gerarchica obbedienza, rimarrà esente dalla pena, la quale verrà in tal caso solamente applicata ai superiori, che avranno dato l'ordine.

115. Se è un ministro che abbia fatti gli atti, o uno degli atti enunciati nel precedente articolo, e se dopo le istanze di cui vien fatta menzione negli articoli 63. e 67. del Senatus Consulto del 28. fiorile anno XII. ha ricusato o trascurato di far rettificare i predetti atti nei termini fissati nel prefato Senatus Consulto, sarà punito con l'esilio (1).

---

(1) Senatus-consulto *del 28. fiorile an XII. Art. 63. Se dopo tre inviti consecutivi rinnovati nello spazio di un mese, la persona detenuta non è posta in libertà, o rimessa da-*

116. *Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire aux Constitutions, prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, il seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise; sinon ils seront poursuivis personnellement.*

117. *Les dommages-intérêts qui pourraient êt,e prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article* 114. *seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, en égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lése, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de* 25. *francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.*

118. *Si l'acte contraire aux Constitutions a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis des travaux forcés à*

---

voyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande un assemblée du sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

,, Il y a fortes présonctions que N. est détenu arbitrairement. ,,

On procéde ensuite conformemeut aux dispositions de l'article 112. titre 13. de l'haute-cour impériale.

67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande un assemblée du Sénat, qui est convoquée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

,, Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. ,,

On procéde ensuite conformément à la disposition de l'article 112. titre 13. de la haute-cour impériale.

116. Se i ministri incolpati di avere ordinato o autorizzato l'atto contrario alle costituzioni, pretendono, che la firma ad essi imputata sia stata loro carpita, saranno obbligati, facendo cessar l'atto, a denunziare quello che dichiareranno autore della sorpresa, altrimenti verrà proceduto contro di loro personalmente.

117. I danni ed interessi, che potrebbero essere pronunziati, a motivo degli attentati espressi nell'articolo 114 saranno domandati tanto con la procedura criminale quanto con la via civile, e verranno regolati riguardo alle persone, alle circostanze, ed al sofferto pregiudizio, senza che in verun caso e qualunque sia l'individuo leso, i predetti danni e interessi possano essere inferiori a 25. franchi per ogni giornata di detenzione illegale, ed arbitraria, e per ciaschedun' individuo.

118. Se l'atto contrario alle costituzioni è stato fatto in sequela di una sottoscrizione falsificata dal nome di un ministro o di un pubblico funzionario, gli autori della falsificazione, e quelli, che ne avranno scientemente fatt' uso,

---

vanti i Tribunali ordinari, la commissione domanda un assemblea del Senato, che è convocato dal Presidente, e che pronunzia se vi è luogo la seguente dichiarazione.

„ Vi sono delle forti presunzioni, che N. è detenuto arbitrariamente. „

Si procede in seguito alle disposizioni dell' Artic. 112, tit. 13, dell' alta Corte Imperiale.

67. Se dopo tre consecutivi inviti rinnovati nello spazio di un mese, gl' impedimenti sussistono ancora, la commissione domanda un assemblea del Senato, che è convocata dal Presidente, e che pronunzia se vi è luogo la seguente dichiarazione.

„ Vi sono delle forti presunzioni, che la libertà della „ stampa sia stata violata. „

Si procede in seguito alla disposizione dell' Artic. 112, tit. 13, dell' alta Corte Imperiale.

temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

119. *Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit par tout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avois dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article* 117.

120. *Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l officier de police ou au porteur de ses ordre, sans justifier de la défense du procureur impérial ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de seize à deux cents francs.*

121. *Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou impériaux, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du sénat, du conseil d'état ou du corps législatif, sans les autorisations prescrites par les constitutions; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'or-*

saranno puniti coi lavori forzati per un dato tempo, il di cui *maximum* verrà sempre applicato in questo caso.

119. I pubblici funzionarj incaricati della polizia amministrativa o giudiciaria, che avranno ricusato o trascurato di prestarsi ad un reclamo legale tendente a verificare le detenzioni illegali o arbitrarie tanto delle case destinate alla custodia dei detenuti, quanto altrove, e che non giustificheranno di averli denunziati alla superiore autorità, saranno puniti con la civica degradazione, e tenuti alla refezione dei danni ed interessi, i quali verranno regolati, come si è detto nell' articolo 117.

120. I soprastanti e carcerieri delle case di deposito, di arresto, di giustizia, o di pena, che avranno ricevuto un prigioniero, senza mandato o decreto, o senza un ordine provvisionale del Governo: quelli che l' avranno ritenuto, o avranno ricusato di presentarlo all' ufiziale di polizia o al latore de' suoi ordini, senza giustificare la proibizione del Procuratore Imperiale o del Giudice; quelli che avranno ricusato di mostrare i loro registri all' ufiziale di polizia, saranno come colpevoli di detenzione arbitraria, puniti dai sei mesi ai due anni di prigionia, e ad una ammenda dai sedici ai dugento franchi.

121. Saranno come rei di prevaricazione puniti con la degradazione civica tutti li uffiziali di polizia giudiciaria, tutti i procuratori generali o Imperiali, tutti i sostituti, tutti i Giudici, che avranno promosso, pronunziato, o firmato un decreto, un ordinanza, o un mandato tendente alla procedura personale o accusa tanto di un ministro quanto di un membro del Senato, del Consiglio di Stato o del Corpo legislativo, senza le autorizzazioni prescritte dalle costituzioni, o che fuori del caso di flagrante delitto o del clamore pubblico avranno senza le istesse autorizzazio-

sre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres du sénat, du conseil d'état ou du corps législatif.

122. *Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou impériaux, leurs substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique; ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises ou une cour spéciale, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.*

Section III.

Coalition des Fonctionnaires.

123. *Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus.*

124. *Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement.*

Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis.

125. *Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à*

ni ; dato o firmato l' ordine o il mandato di prendere o arrestare uno o più ministri o membri del Senato, del Consiglio di Stato o del Corpo legislativo.

122. Saranno ugualmente puniti con civica degradazione i Procuratori generali o Imperiali, i loro sostituti, i giudici, o i pubblici uffiziali, che avranno ritenuto o fatto ritenere un individuo fuori dei luoghi determinati dal Governo o dalla pubblica amministrazione, o che avranno tradotto un cittadino davanti una Corte di sedute straordinarie o una Corte speciale senza che preventivamente sia stato messo legalmente in stato di accusa.

Sezione Terza

Coalizione dei funzionarj.

123. Qualunque concertato di misure contrarie alle leggi praticato tanto da un' unione d' individui o di corpi depositarj di qualche porzione della pubblica autorità, sia per mezzo di deputazione o corrispondenza tra loro, sarà punito con la prigionia almeno di due mesi, e di sei al più, contro qualunque colpevole, che potrà inoltre esser condannato all' interdizione dei diritti civici, e di qualunque pubblico impiego per anni dieci al più.

124. Se con uno dei mezzi espressi di sopra, sono state concertate delle misure contro l' esecuzione delle leggi o contro gli ordini del Governo la pena sarà l' esilio.

Se un tal corcertato ha avuto luogo tra le autorità civili ed i corpi militari o loro capi, quelli che ne saranno gli autori istigatori saranno puniti con la deportazione, e gli altri colpevoli saranno esiliati.

125. Nel caso in cui questo concertato avesse avuto per oggetto o risultato un complotto atten-

la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués.

126. *Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique,*

Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.

SECTION IV.

Empiétemens des autorités administratives et judiciaires.

127. *Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique,*

1.° *Les juges, les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des réglemens contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;*

2.° *Les juges, les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir en s'immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des réglemens sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugemens ou ordonnances, non obstant l'annullation qui en aurait été prononcée, ou le conflit qui leur aurait été notifié.*

tatorio alla sicurezza interna dello Stato, o colpevoli saranno puniti con la morte, e la confisca dei beni.

126. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la civica degradazione;

I pubblici funzionarj che avranno deliberatamente determinato di chiedere la respettiva loro dimissione, il di cui oggetto o l' effetto fosse d' impedire o sospendere sì l'amministrazione della giustizia, che l' adempimento di qualunque servigio.

Sezione Quarta

Usurpazione delle autorità amministrative e giudiciarie.

127. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la civica degradazione,

1.° I giudici, i procuratori generali o Imperiali o i loro sostituti, gli uffiziali di polizia, i quali si saranno mischiati nell' esercizio del potere legislativo, tanto per mezzo di regolamenti contenenti delle disposizioni legislative, tanto fermando o sospendendo l' esecuzione di una o più leggi, oppure deliberando sul punto di sapere se le leggi saranno pubblicate o eseguite;

2.° I giudici, procuratori generali o Imperiali o loro sostituti, gli uffiziali di polizia giudiciaria, che avranno oltrepassato il loro potere, mischiandosi nelle materie attribuite alle autorità amministrative, o facendo de' regolamenti su tali materie, o proibendo, che sieno seguiti gli ordini emanati dall' amministrazione; o che avendo permesso o ordinato, che vengano citati degli amministratori a motivo dell' esercizio delle loro funzioni avessero persistito nell' esercizio de' loro decreti o ordinanze, non ostante la nullità, che ne fosse stata pronunziata, o il contrasto delle autorità, che fosse loro stato notificato.

128. *Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, serons punis chacun d'une amende de 16. francs au moins et de 150. francs au plus.*

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine.

129 *La peine sera d'une amende de 100. francs au moins et de 500. francs au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agens ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.*

La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police, qui auront requis lesdites ordonnance, ou mandats.

130. *Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au num.* 1.° *de l'art.* 127. *ou qui se seront ingérés à prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.*

131. *Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant à connaître de droits et intérêts privés, du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire, avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de 16. francs au moins et de 150. francs au plus.*

128. I giudici, che sulla rivendicazione formalmente fatta dall' autorità amministrativa di un affare portato davanti a loro, avranno non ostante proceduto alla sentenza innanzi alla decisione della superiore autorità, saranno puniti ciascheduno di un ammenda di 16. franchi almeno, e al più di fr. 150.

Gli uffiziali del pubblico ministero, che avranno fatte delle requisizioni o date delle conclusioni per la suddetta sentenza, saranno puniti con l' istessa pena.

129. La pena sarà di un ammenda di 100. franchi almeno e 500. franchi al più contro ciascheduno de' giudici, che dopo un reclamo legale delle parti interessate o dell' autorità amministrativa, avranno pronunziate, senza l' autorizzazione del Governo delle ordinanze, o ordinati dei mandati contro i suoi agenti o impiegati imputati di misfatti o delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni.

La pena medesima sarà applicata agli uffiziali del pubblico ministero o di polizia, che richieste avranno le predette ordinanze o mandati.

130. I Prefetti sotto Prefetti, Maires, od altri amministratori, che si saranno mescolati nell' esercizio del potere legislativo, come è stato detto al primo numero dell' artic. 127. o che si saranno ingeriti nel prendere dei Decreti generali tendenti a intimare degli ordini o proibizioni qualunque a delle Corti o tribunali, saranno puniti con la degradazione civica.

131. Allorchè questi amministratori, usurperanno le funzioni giudiciarie, ingerendosi a conoscere dei diritti ed interessi privati, della giurisdizione de' tribunali, o che dopo il reclamo delle parti o di una di esse, avranno non ostante deciso l' affare, innanzi che l' autorità superiore abbia pronunziato, saranno puniti con un ammenda di 16. franchi almeno, e di 150. franchi al più.

Chapitre III.

Crimes et délits contre la paix publique.

Section I.

Du faux.

§. I.

Fausse monnaie.

132. *Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.*

133. *Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpetuité.*

134. *Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangéres, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.*

135. *La participation énoncée aux précédens articles ne s'applique point à ceux qui ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation.*

Toutefois celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par

Capitolo Terzo

Misfatti e delitti contro la pubblica quiete.

Sezione Prima

Delle falsità.

§. I.

Moneta falsa.

132. Chiunque avrà contraffatto o alterato le monete d'oro o d'argento, che hanno un corso legale in Francia, o partecipato all' emissione o esposizione delle dette monete false o alterate, o alla loro introduzione sul territorio francese, sarà punito con la morte e la confiscazione de' beni.

133. Chiunque avrà contraffatte o alterate delle monete plateali o di rame, che hanno corso legale in Francia o partecipato all' emissione o esposizione delle predette monete contraffatte o alterate, o alla loro introduzione sul territorio francese sarà punito con i lavori forzati a vita.

134. Qualunque individuo che avrà in Francia contraffatte o alterate delle monete estere, o partecipato all' emissione, esposizione o introduzione in Francia di monete estere contraffatte o alterate, sarà punito con i lavori forzati per un dato tempo.

135. La partecipazione enunciata ne' precedenti articoli, non si applica in verun modo a quelli, che avendo ricevute per buone della specie di monete contraffatte o alterate, le hanno rimesse in circolazione.

Nondimeno però chi avrà fatto uso delle predette specie, dopo averne verificata o fatta verificare l'alterazione, sarà punito con un ammenda triplice almeno, sestupla al più, della

les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize francs.

136. *Ceux qui auront en connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent, billon ou cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaires, seront, pour le seul fait de non révélation, et lors même qu'ils seraient reconus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.*

137. *Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendans et descendans, époux même divorcés, et les frères et sœurs des coupables, ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés.*

138. *Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 132. et 133. seront exempts de peines, si avant la consommation de ces crimes et avant toutes porsuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les porsuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.*

Elles pourront néanmoins être mises pour la vie, ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police.

§. II.

Contrefaction des Sceaux de l'Etat, des billets de banque, des Effets publics, et des Poinçons, Timbres et Marques.

139. *Ceux qui auront contrefait le Sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.*

somma rappresentata dalle monete, che avrà rimesse in circolazione, senza, che questa, ammenda possa in verun caso essere inferiore a' sedici franchi.

136. Quelli che avranno avuta notizia di una fabbrica o deposito di monete d'oro, d'argento, plateali, o di rame, che hanno corso legale in Francia, contraffatte o alterate, e che non avranno dentro ventiquattr' ore rivelato ciò che ne sanno alle autorità amministrative o di polizia giudiciaria, saranno per il solo fatto di mancanza di rivelazione, anche qualora fossero riconosciuti esenti da qualunque complicità, puniti con una prigionia da un mese fino a' due anni.

137. Sono non ostante eccettuati dalla precedente disposizione; gli ascendenti e discendenti, i coniugi anche divorziati, i fratelli o sorelle dei colpevoli, o i loro affini negl' istessi gradi.

138. Le persone colpevoli dei misfatti enunciati negli articoli 132. e 133., saranno esenti dalle pene, se prima della consumazione di tali misfatti, ed innanzi di qualunque procedura, avranno data notizia e rivelati gli autori alle autorità costituite, o se anche dopo le incominciate procedure, hanno procurato l'arresto degli altri colpevoli.

Potranno malgrado ciò esser messi o per tutta la loro vita, o per un dato tempo, sotto la vigilanza speciale dell' alta polizia.

§. II.

Contraffazione dei sigilli dello Stato, biglietti della banca, dei pubblici effetti e dei punzoni, bolli, e marchi.

129. Quelli che avranno contraffatto il sigillo dello Stato o fatt' uso del sigillo contraffatto;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor pubblic avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français seront punis de mort et leurs biens seront confisqués.

140. *Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat, servant aux marques forestières, soit le poinçons ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falſiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le* maximum *sera toujours appliquè dans ce cas.*

141. *Sera puni de la réclusion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article* 140. *en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.*

142. *Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques.*

Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis de réclusion.

143. *Sera puni du carcan, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimé s'en l'article* 142. *en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat,*

Quelli, che avranno contraffatti o falsificati o degli effetti dati fuori dal pubblico tesoro col suo bollo, o dei biglietti di banche autorizzate dalla legge, o che avranno fatto uso di tali effetti e biglietti contraffatti o falsificati, o che gli avranno introdotti nel territorio francese, saranno puniti con la morte e confisca dei beni.

140. Quelli, che avranno contraffatti o falsificati uno o diversi bolli nazionali, cioè i martelli dello Stato inservienti al contrabbollo dei marchj forestieri, oppure il punzone o punzoni inservienti ad apporre il marchio alle materie d'oro o d'argento, o che avranno fatt' uso delle carte, effetti, bolli, martelli o punzoni falsificati o contraffatti, saranno puniti coi lavori forzati per un dato tempo il di cui *maximum* sarà sempre applicato in questo caso.

141. Sarà punito con la carcere chiunque essendosi indebitamente procurati dei veri bolli, martelli, o punzoni aventi il sopra espresso destino nell' articolo 140., ne avrà fatta un applicazione o un uso dannoso ai diritti ed interessi dello Stato.

142. Quelli che avranno contràffatti i marchj destinati ad essere apposti a nome del Governo sopra diverse specie di derrate o mercanzie, o che avranno fatto uso di questi marchj falsi;

Quelli che avranno contraffatto il sigillo, bollo o marchio di un autorità qualunque, o di uno stabilimento particolare di una banca o di commercio, o che avranno fatt' uso dei sigilli, bolli o marchj contraffatti saranno puniti con la carcere.

143. Sarà punito con l' esposizione, chiunque essendosi indebitamente procurati i veri sigilli, bolli, o marchj aventi una delle destinazioni espresse nell' articolo 142. ne avrà fatta un applicazione o un' uso pregiudicevole ai diritti o in-

d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.

144. *Les dispositions des articles* 136. 137. et 138. *sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article* 139.

§. III.

Des faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de banque.

145. *Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux.*

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par la supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur dee registres ou d'autres actes publics depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

146. *Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.*

147. *Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque.*

Soit par contrefacon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,

teressi dello Stato, di un autorità qualunque, ed eziandio di uno stabilimento particolare.

144. Le disposizioni degli articoli 136. 137. 138. sono applicabili ai misfatti enunciati nell' articolo 139.

§. III.

Delle falsificazioni delle scritture pubbliche o autentiche, o di commercio o della banca.

145. Qualunque funzionario o pubblico uffiziale, che nell' esercizio delle sue funzioni avrà commessa una falsificazione;

O con firme false;

O con l' alterazione degli atti, scritture o firme;

O con la supposizione di persone,

O per mezzo di scritti fatti o aggiunti sui registri o altri pubblici atti dopo che sono stati del tutto terminati e chiusi; sarà punito con i lavori forzati a vita.

146. Sarà parimente punito con i lavori forzati a vita qualunque funzionario o pubblico uffiziale, che stendendo degli atti del suo ministero, ne avrà fraudolentemente snaturata la sostanza o le circostanze, tanto scrivendo delle convenzioni diverse da quelle, che fossero state indicate o dettate dalle parti, quanto notando come veri de' fatti falsi, oppure come confessati dei fatti, che non lo fossero.

147. Saranno punite con i lavori forzati per un dato tempo, tutte le altre persone, che avranno commessa una falsificazione in una scrittura autentica e pubblica o in una scrittura di commercio o di banca;

O mediante una contraffazione o alterazione delle scritture o delle firme;

O con la fabbricazione di convenzioni, disposizioni, obbligazioni o quietanze, o con la loro inserzione in questi atti, dopo che sono perfezionati;

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

148. *Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.*

149. *Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passeports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après:*

§. IV.

Du Faux en écriture privée.

150. *Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147. commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.*

151. *Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.*

152. *Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'expèce dont il sera ci-après parlé.*

§. V.

Des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats.

153. *Quiconque fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passeport originairement véritable, ou fera usage d'un passeport fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année, au moins, et de cinq ans, au plus.*

154. *Quiconque prendra, dans un passeport, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.*

O con aggiunte o alterazione di clausole, di dichiarazione, o di fatti, che tali atti aveano per oggetto di ricevere e di verificare.

148. In tutti i casi espressi nel presente paragrafo; quello che avrà fatt' uso degli atti falsi, sarà punito con i lavori forzati per un dato tempo.

149. Sono eccettuati dalle surriferite disposizioni le falsificazioni commesse sui passaporti e *fogli di rotta*, sui quali sarà particolarmete stabilito in appesso.

§. IV.

Delle falsificazioni nelle scritture private.

150. Qualunque individuo, che avrà in una delle maniere espresse nell' articolo 147., commessa una falsificazione in una scrittura privata, sarà punito con la carcere.

151. Sarà punito con l' istessa pena quello che avrà fatto uso del recapito falsificato.

152. Sono eccettuati dalle predette disposizioni i falsi certificati dalla specie di cui si parlerà in appresso.

§. V.

Delle falsità commesse nei Passaporti, fogli di rotta, e certificati.

153. Chiunque fabbricherà un falso passaporto, o falsificherà un passaporto originariamente veridico, o farà uso di un passaporto fabbricato, o falsificato, verrà punito con una prigionia di un anno almeno, e al più di anni cinque.

154. Chiunque prenderà in un passaporto un nome supposto, o avrà cooperato come testimone a far rilasciare il passaporto sotto un nome supposto; sarà punito con la prigionia dai tre mesi a un anno.

Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leuer registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.

155. *Les officiers publics qui délivreront un passeport à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.*

Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passeport sous le nom supposé, il sera puni du bannissement.

156. *Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :*

D'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;

Du bannissement, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au dessous de cent francs ;

Et de la réclusion, si les sommes indûment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à cent francs ou au delà.

157. *Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé.*

158. *Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir :*

I locandieri e albergatori che scriveranno sui loro registri con dei nomi falsi e supposti le persone alloggiate nelle loro case, saranno puniti con una prigionia di sei giorni almeno, e di un mese al più.

155. I pubblici uffiziali, che rilasceranno un passaporto a una persona, che non conosceranno personalmente, senza aver fatte attestare le sue qualità, nome e cognome da due cittadini ad essi ben noti, saranno puniti di una prigionia da un mese a sei mesi.

Se il pubblico uffiziale instruito della supposizione del nome, ha nondimeno rilasciato il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito con l'esilio.

156. Chiunque fabbricherà un foglio di *rotta* falso, o falsificherà un foglio di *rotta* originariamente veridico, o farà uso di un foglio di *rotta* fabbricato o falsificato, sarà punito, cioè:

Con una prigionia al meno di un anno, e di anni cinque al più, se il foglio di *rotta* falso non ha avuto per oggetto, che d'ingannare la vigilanza della pubblica autorità,

Con l'esilio, se il pubblico tesoro ha pagato al latore del falso foglio le spese di *rotta*, che non gli erano dovute, o che sorpassavano quelle a cui avea un diritto, il tutto però sotto i cento franchi;

E con la carcere se le somme indebitamente percette dal latore del foglio ascendono ai cento franchi o al di sopra.

157. Le pene pronunziate nel precedente articolo, verranno applicate secondo le distinzioni ivi espresse, a qualunque persona che si farà rilasciare da un pubblico uffiziale un foglio di *rotta* con un nome supposto.

158. Se il pubblico uffiziale fosse stato instruito della supposizione del nome con cui ha rilasciato il foglio, sarà punito, cioè;

Dans le premier cas posé par l'art. 156. du bannissement ;

Dans le second cas du même article de la réclusion ;

Et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps.

159. *Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien, ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.*

160. *Tout médecin, chirurgien, ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.*

S'il y a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement : les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.

161. *Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.*

La même peine sera appliqués ; 1.° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ; 2.° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

162. *Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers*

Nel primo caso enunciato nell'articolo 156., con l'esilio;

Nel secondo caso dell'istesso articolo con la carcere;

Nel terzo caso co' lavori forzati per un dato tempo.

159. Qualunque persona, che per redimersi ella medesima, o liberarne un altra da un pubplico servizio qualunque, fabbricherà sotto il nome di un medico, chirurgo, o altro uffiziale di sanità, un certificato di malattia e d'infermità, verrà punito con la prigionia dai due ai cinque anni.

100. Ogni medico, chirurgo, o altro ufiziale di sanità che, all'oggetto di favorire qualcuno, farà falsamente un'attestato di malattie, o infermità atto a dispensare da un pubblico servizio, sarà punito di una prigionia di due fino a cinque anni.

Se vi è stato indotto o con regali o promesse sarà punito con l'esilio; ed i corruttori verranno in tal caso puniti con la medesima pena.

161. Chiunque fabbricherà sotto il nome di un funzionario o pubblico uffiziale, un certificato di buona condotta, indigenza, o altre circostanze atte a eccitare la beneficenza del Governo e de' particolari sulla persona ivi indicata, e procurarli impieghi, credito, o soccorsi, sarà punito con una prigionia dai sei mesi ai due anni;

La pena medesima verrà applicata; 1.° a quello che falsificherà un certificato di questa specie originariamente vero, per appropriarlo ad una persona differente da quella a cui è stato da primo rilasciato; 2.° a qualunque individuo che si sarà servito di un certificato in tal guisa fabbricato o falsificato.

162. I certificati falsi di qualunque altra natura, e da' quali nè potrebbero risultare o le-

des tiers, soit préjudice envers le trésor public, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3. et 4. de la présente section.

Dispositions communes.

163. *L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de chose fausse.*

164. *Dans tous les cas où la peine de faux n'est point accompagnée de la confiscation des biens, il sera prononcé contre les coupables une amende dont le* maximum *pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le* minimum *de cette amende ne pourra être inférieur à 100. francs.*

165. *La marque sera infligée à tout faussaire condamné soit aux travaux forcés à temps, soit même à la réclusion.*

Section II.

De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

166. *Tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions, est une forfaiture.*

167. *Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique.*

sione verso i terzi, o pregiudizio del pubblico tesoro, saranno puniti, secondo i casi a norma delle disposizioni dei paragrafi 3. e 4. della presente sezione.

Disposizioni Comuni.

163. L'applicazione delle pene pronunziate contro coloro, che hanno fatto uso delle monete, biglietti, sigilli, martelli, punzoni, marchj, e scritti falsi, contraffatti, fabbricati o falsificati, cesserà ogni volta che la falsità non sarà stata a notizia della persona, che avrà fatto uso della cosa falsa.

164. In tutti i casi nei quali la pena di falsità non è accompagnata dalla confiscazione dei beni, sarà pronunziata contro i colpevoli un ammenda, il *maximum* della quale potrà esser portato fino a un quarto del benefizio illegittimo, che la falsità avrà procurato, o era destinata a procurare agli autori del misfatto, a' loro complici, o a quelli che hanno fatto uso del recapito falsificato. Il *minimum* di quest'ammenda, non potrà essere inferiore ai cento franchi.

165. Il bollo sarà impresso a tutti i falsarj condannati o ai pubblici lavori per un dato tempo, o anche alla carcere.

Sezione Seconda

Della prevaricazione e dei misfatti, e delitti dei pubblici funzionarj nell' esercizio delle loro funzioni.

166. Ogni misfatto commesso da un pubblico funzionario nelle sue funzioni, è una prevaricazione.

167. Ogni prevaricazione, per cui la legge non pronunzia delle pene più gravi, è punita con la civica degradazione.

168. *Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.*

§. *I.*

Des soustractions commises par les dépositaires publics.

169. *Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné, ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs, en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui etaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au dessus de trois mille francs.*

170. *La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valear des derniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale, ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujéte à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujète à cautionnement.*

171. *Si les valeurs détournées ou soustraites sont au dessous de trois mille francs, et en outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins, et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.*

172. *Dans les cas exprimés aux trois articles précédens, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le* maximum *sera le*

168. I semplici delitti non costituiscono i funzionarj in stato di prevaricazione.

§. I.

Dei trafugamenti commessi dai pubblici depositarj.

169. Qualunque percettore o impiegato ad una percezione, depositario, o pubblico cassiere, che avrà deviati o trafugati dei pubblici o privati denari, o effetti attivi che ne facciano le veci, o dei recapiti, titoli, atti, ed effetti mobiliari, che erano in sua mano per causa delle sue funzioni, sarà punito co' lavori forzati per un dato tempo, se le cose deviate o trafugate sono di un valore superiore a' tre mila franchi.

170. La pena dei lavori forzati per un dato tempo, avrà luogo ugualmente, qualunque sia il valore dei denari o effetti deviati o trafugati, se un tal valore è uguale o supera il terzo della riscossione o del deposito, se si tratta di danari una volta ricevuti, o depositati, o della cauzione, se si tratta di un deposito annesso ad un impiego soggetto alla cauzione, o in fine il terzo del prodotto comune della riscossione di un mese, se si tratta della riscossione composta di successive esazioni e non soggetta alla cauzione.

171. Se le valute delle cose deviate o trafugate sono sotto i tre mila franchi, ed inoltre inferiori alle misure espresse nel precedente articolo, la pena sarà della prigionia da' due anni almeno e di anni cinque al più, ed il condannato verrà inoltre dichiarato incapace per sempre di esercitare veruna pubblica funzione.

172. Nei casi espressi nei tre precedenti articoli, verrà pronunziata sempre contro il condannato un ammenda il di cui *maximum* sarà il

§. IV.

De la corruption des fonctionnaires publics.

177. *Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agrée des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agrées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.*

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité cidessus exprimée, qui, par offres ou promesses agrées, dons ou présens reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

178. *Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.*

179. *Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité exprimée en l'art. 177. pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mêmes peines que le fonctionnaire, agent ou préposé corrompu.*

§. IV.

Della subornazione dei funzionarj pubblici.

177. Ogni pubblico funzionario dell' ordine amministrativo o giudiciario, qualunque agente o incaricato di una pubblica amministrazione che avrà accettate delle offerte o promesse, o ricevuti dei donativi o regali per fare un atto della sua funzione o del suo impiego anche giusto, ma non soggetto a salario sarà punito con l' esposizione, e condannato ad una doppia ammenda della somma delle promessse accettate o delle cose ricevute, senza che la predetta ammenda possa essere inferiore a' 200. franchi.

La presente disposizione è applicabile a qualunque funzionario agente o incaricato nella qualità sopra espressa, che con offerte o promesse accettate donativi o regali ricevuti, si sarà astenuto da fare un atto, che fosse nell' ordine de' suoi doveri.

178. Nel caso in cui la subornazione avesse per oggetto un fatto criminale, meritevole di una pena maggiore di quella dell' esposizione, questa pena maggiore sarà applicata ai colpevoli.

179. Chiunque avrà costretto o tentato di costringere con vie di fatto; o minaccie, corrotto, o tentato di corrompere con promesse, offerte, o regali un funzionario, agente o incaricato della qualità espressa nell' articolo 177.; per ottenere o un opinione favorevole, o dei processi verbali, stati, certificati, o stime contrarie alla verità, o dei posti, impieghi, aggiudicazioni, imprese o di altri benefizj qualunque, o finalmente qualunque altro atto del ministero del funzionario agente o incaricato, verrà punito con le pene medesime del funzionario, agente o incaricato subornato.

§. III.

Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.

175. *Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au dessous du douzième.*

Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

176. *Tout commandant des divisions militaires, des départemens ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs au moins, de dix mille francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.*

§. III.

Dei delitti dei funzionarj, che si saranno ingeriti negli affari di commercio incompatibili con la loro qualità.

175. Ogni funzionario, ogni pubblico uffiziale, ogni agente del Governo, che o apertamente, o con atti simulati, o mediante l'interposizione di altre persone, avrà preso o ricevuto qualche interesse comunque sia, negli atti, aggiudicazioni, intraprese o amministrazioni, delle quali ha, o aveva nel tempo dell'atto, in tutto o in parte la direzione o la vigilanza, sarà punito con una prigionia di sei mesi almeno e di due anni al più, e sarà condannato ad un' ammenda, che non potrà oltrepassare il quarto delle restituzioni e indennizzazioni, nè essere inferiore alla duodecima parte.

Verrà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare alcuna pubblica funzione.

La presente disposizione è applicabile ad ogni funzionario o agente del Governo, che avrà preso un interesse qualunque in un affare di cui fosse incaricato di ordinare il pagamento o di fare la liquidazione.

176. Ogni comandante delle divisioni militari dei dipartimenti o delle piazze e città; ogni Prefetto o sotto-Prefetto, che avrà nell'estensione de' luoghi in cui ha diritto di esercitare la sua autorità, fatto apertamente, o con atti simulati, o mediante l'interposizione di altre persone, il commercio di frumento, granaglie, farine, sostanze farinose, vini, bevande o altri generi fuori di quelli provenienti dalle di lui proprietà, sarà punito con un ammenda di cinquecento franchi almeno, ed al più di franchi diecimila, e con la confiscazione delle derrate appartenenti a questo commercio.

quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.

173. *Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps.*

Tous agens, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions seront soumis à la même peine.

§. II.

Des concussions commises par des fonctionnaires publics.

174. *Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou pré, posés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savient n'etre pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaire ou traitemens, seront punis, savoir, les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.*

Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum *sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le* minimum *le douzième.*

quarto delle restituzioni e indennizzazioni, ed il *minimum* la duodecima parte.

173. Qualunque Giudice, amministratore, funzionario, o pubblico uffiziale, che avrà distrutti, o soppressi, trafugati, o deviati gli atti e titoli de' quali era depositario in tal qualità o che gli saranno stati consegnati o comunicati a motivo delle sue funzioni, sarà punito co' lavori forzati per un dato tempo.

Tutti gli agenti, impiegati o commessi sì del Governo che de' pubblici depositarj, i quali si saranno resi colpevoli de' medesimi trafugamenti saranno soggetti all' istessa pena.

§. II.

Delle concussioni commesse dai pubblici funzionarj.

174. Tutti i funzionarj, tutti i pubblici uffiziali, loro commessi o incaricati, tutti i percettori di diritti, tasse, contribuzioni, denari, rendite pubbliche o comunali, e loro commessi o incaricati, che si saranno resi colpevoli di misfatto di concussione, ordinando di percipere, e esigendo e ricevendo ciò che sapevano non esser dovuto, o oltrepassare ciò che era dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, denari, o rendite, o per salarj o provvisioni, saranno puniti, cioè; i funzionarj o pubblici uffiziali con la pena della carcere, ed i loro commessi o incaricati con la prigionia di due anni almeno, e di anni cinque al più.

I colpevoli saranno inoltre condannati ad un ammenda, il di cui *maximum* sarà il quarto delle restituzioni, danni ed interessi, ed il *minimum* la duodecima parte.

Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins, ed de six mois au plus et d'une amende de 100. à 300. francs.

180. *Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur : elles seront confisquées au profit des hospices des lieux ou la corruption aura été commise.*

181. *Si c'est un juge prononcant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au prejudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'art. 177.*

182. *Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.*

183. *Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.*

§. V.

Des abus d'autorité.

PREMIER CLASSE.

Des abus d'autorité contre les particuliers.

184. *Tout juge, tout procureur-général ou impérial, tout substitut, tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize francs au moins, et de deux cents francs au plus.*

Non ostante, se i tentativi della violenza o subornazione non hanno avuto alcun effetto, gli autori di questi tentativi saranno semplicemente puniti con una prigionia dai tre ai sei mesi, ed un ammenda dai 100. a' 300. franchi.

180. Non saranno mai restituite al subornatore le cose da esso date, nè il loro valore; saranno confiscate a favore degli spedali dei luoghi dove sarà stata commessa la subornazione.

181. Se è un Giudice che pronunzia in materie criminali o un *giurato* che, siasi lasciato subornare tanto a favore quanto in pregiudizio dell'accusato, sarà punito colla carcere, oltre l'ammenda ordinata nell' articolo 177.

182. Se per effetto della subornazione, ha avuto luogo una condanna a una pena superiore a quella della carcere, questa pena comunque sia, verrà applicata al Giudice o al *giurato* colpevole di subornazione.

183. Qualunque Giudice o amministratore, che si sarà deciso a prò di una parte, o per inimicizia, contro di essa, sarà colpevole di prevaricazione, e punito con la civica degradazione.

§. V.

Degli abusi di autorità.

Prima Classe.

Degli abusi di autorità contro i particolari.

184. Qualunque Giudice, qualunque procuratore generale o Imperiale, qualunque sostituto, qualunque amministratore, o altro uffiziale di polizia e di giustizia, che si sarà introdotto nel domicilio di un cittadino, fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa prescritte, sarà punito con un ammenda di sedici franchi al meno; e dugento franchi al più

Vedi il seguito qui avanti a Carte 96

193. *Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères, ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six mois au moins, et d'un an au plus.*

194. *L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize à trois cents francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'art. 228. du Code Napoléon, l'acte de mariage d'une femme ayant déja été mariée.* (1)

195. *Les peines portées aux articles précédens contre les officiers de l'état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans prejudice des peines plus fortes, prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V. du livre I. du Code Napoléon..* (2)

---

(1) Cod. Nap. Art. 228. la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

(2) Cod. Nap. Art. 156. les officier de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'age de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aieuls et aieules et celui de la famille, dans le cas ou il sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées, et du procureur impérial au tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébre, condamnés à l'amende portée par l'art. 192. et en outre à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre di six mois.

157. Lorqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.

193. Qualora per la validità di un matrimonio, la legge prescrive il consenso dei padri, madri, o altre persone, e che l' uffiziale dello stato civile, non sarà in niun modo assicurato dell' esistenza di questo consenso, verrà punito con un ammenda da' sedici a' trecento franchi, e con la prigionia da sei mesi almeno ed al più di un anno.

194. L' uffiziale dello stato civile sarà similmente punito con un ammenda da' sedici a' trecento franchi, allorchè avrà ricevuto prima del termine prescritto dall' artic. 228. del Codice Napoleone l' atto del matrimonio di una donna che sia stata di già maritata. (1)

195. Le pene pronunziate nei precedenti articoli contro gli uffiziali dello stato civile, loro verranno applicate, anche quando la nullità dei loro atti non fosse stata domandata o fosse stata sanata, il tutto senza pregiudizio di maggiori pene pronunziate nel caso di collusione, e senza pregiudizio di altre disposizioni penali del tit. V. del Lib. I. del Codice Napoleone (2).

Vedi a f.° 97.

---

(1) Cod. Nap. *Art.* 228. *La Moglie non può contrarre un altro matrimonio, se non dopo esser compiti dieci mesi dopo lo scioglimento del matrimonio precedente.*

(2) Cod. Nap. *Art.* 156. *Gli uffiziali dello stato civile che procederanno alla celebrazione dei matrimonj contratti da figli che non avranno compiti i venticinque anni, o da fanciulle che non hanno compiti i ventun'anno senza, che nell' atto di matrimonio, sia stato enunciato il consenso dei genitori respettivi, quello degl' avi, ed ave, quello della famiglia, ne' casi in cui son prescritti tali consensi, saranno ad istanza delle parti interessate, o del Procuratore Imperiale, nel tribunale di prima istanza del luogo in cui sarà stato celebrato il matrimonio, condannati all' ammenda comminata all' art.* 192. *ed inoltre alla carcere che non potrà esser per un tempo minore di sei mesi.*

157. *Quando non vi saranno stati gli atti rispettosi nei casi nei quali son prescritti, l' uffiziale dello stato civile, che avrà celebrato il matrimonio sarà condannato alla stessa ammenda, ed alla carcere per un tempo non minore di un mese.*

qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion.

189. *Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la déportation.*

190. *Les peines énoncés aux art. 188. et 189. ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hierarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.*

191. *Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188. et 189. ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agens ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres, ou fait lesdites réquisitions.*

§. VI.

De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.

192. *Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et trois mois au plus, et d'une amende de 16. à 200. francs.*

esser possa che avrà richiesta o ordinata, fatta richiedere o ordinare l'azione o l'impiego della forza pubbllica contro l'esecuzione di una legge, o contro la percezione di una contribuzione, legale, o contro l'esecuzione di un ordinanza o mandato di giustizia oppure di ogni altro ordine emanato della legittima autorità, sarà punito con la carcere.

189. Se questa requisizione o quest' ordine hanno avuto il loro effetto, la pena sarà della deportazione.

190. Le pene enunciate negl' articoli 188. e 189., non cesseranno di essere applicabili ai funzionarj o incaricati, che avranno agito per ordine de' loro superiori, se non in quanto che quest' ordine sia stato dato da questi per oggetti di loro giurisdizione, e per i quali sia loro dovuta la gerarchica obbedienza; in questi casi le surriferite pene, non saranno applicabili, che ai superiori, che i primi avranno dato un tal' ordine.

191. Se in seguito dei detti ordini o requisizioni, saranno commessi altri misfatti punibili con pene maggiori di quelle specificate negli articoli 188. e 189. queste maggiori pene saranno applicate ai funzionarj, agenti, o incaricati colpevoli di aver dati i prefati ordini o fatte le predette requisizioni.

§. VI.

Di alcuni delitti relativi alla conservazione degli atti dello stato civile.

192. Gli uffiziali dello stato civile, che avranno inscritti i loro atti su semplici fogli volanti saranno puniti con la prigionia da un mese almeno a' tre mesi, al più con l'ammenda da' 16. a' 200. franchi.

Vedi qui addietro a carte 95.

185. *Tout juge ou tribunal, tout administrateus ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins, et de cinq cents francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusq'à vingt.*

186. *Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugemens, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'art. 198. ci-après.*

187. *Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de de seize francs à trois cents francs; le coupable sera, de plus, intesdit de toute fonction ou emploi public, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.*

SECONDE CLASSE.

Des abus d'autorité contre la chose publique.

188. *Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade*

185. Qualunque Giudice o tribunale, qualunque amministratore o autorità amministrativa, che sotto qualunque pretesto siasi, anche del silenzio o dell' oscurità della legge, avrà ricusato di rendere la giustizia che deve alle parti, dopo esserne stato richiesto, ed avrà persistito nella sua negativa, dopo l' avvertimento ed ingiunzione avutane dai suoi superiori, gli si potrà proceder contro, e sarà punito con un ammenda di dugento franchi al meno e di franchi cinquecento al più, e con l' interdizione dall' esercizio delle pubbliche funzioni, per cinque anni fino ai venti.

186. Allorchè un funzionario, o pubblico uficiale, un amministratore, un agente, un incaricato del Governo o della polizia, un esecutore dei mandati di giustizia o sentenze, un comandante, in capo subalterno della forza pubblica avrà senza legittimo motivo usate o fatte usare delle violenze, verso le persone, nell' esercizio, o in occasione dell' esercizio delle sue funzioni, sarà punito secondo la natura e gravità delle sue violenze, accrescendo la pena secondo le regole espresse nell' appresso articolo 198.

187. Qualunque sospensione o qualunque apertura di lettere affidate alla posta commessa o facilitata da un funzionario, o agente del Governo o dell' amministrazione delle poste, verrà punita con un ammenda di sedici a' trecento franchi; il reo sarà inoltre interdetto da qualunque funzione o pubblico impiego per anni cinque almeno ed anni dieci al più.

Seconda Classe

Degli abusi di autorità contro la cosa pubblica

183. Qualunque pubblico funzionario, agente o incaricato del Governo, di ogni stato e grado

Vedi qui addietro a
Carte 92.

§. VII.

De l'Exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

196. *Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir preté le serment, pourra étre poursuivi, et sera puni d'une amende de 16. a 150. francs.*

197. *Tout fonctionnairs public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées aprés avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix au plus, à*

---

165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.

192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur impérial fera prononcer contre l'officier public un amende qui ne pourra exceder trois cents francs; et contre les portées contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elies ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

193. Les peines prononcées par l'article précedent seront encourues par les personnes qui y sont désignèes, pour toute contravention ne seraient pas faux régles prescrites par l' art. 165. lors même que ces contraventions jugées suffisantes pour faire prononçer la nullité du mariage.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée ou civil contra ses héritiers par le procureur impérial, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

§. VII.

Dell'esercizio della pubblica autorità illegalmente anticipata o prolungata.

196. Qualunque pubblico funzionario, che sarà entrato nell'esercizio delle sue funzioni, senza averne prestato il giuramento, se gli potrà proceder contro, e sarà punito con ammenda dai 16. ai 150. franchi.

197. Ogni pubblico funzionario revocato, destituto, sospeso o interdetto legalmente, che dopo averne avuta la notizia officiale, avrà continuato ad esercitare le sue funzioni, o che essendo elettivo o temporario le avrà esercitate, benchè un altro sia subentrato nel suo posto, sarà punito con una prigionia di sei mesi almeno e di due anni al più, e con un ammenda dai cento ai cinquecento franchi. Sarà interdetto dall'esercizio di qualunque pubblica funzione

---

165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente avanti l'uffiziale civile del domicilio di una delle parti.

192. Se al matrimonio non hanno preceduto le due denunzie prescritte, o se non si sono ottenute le dispense permesse dalla legge, o non sono stati tenuti fermi i termini stabiliti tra le denunzie, e la celebrazione, il Procuratore Imperiale farà sì, che l'uffiziale pubblico sia condannato ad una multa, la quale non potrà eccedere la somma di 300. franchi, e le parti contraenti, o quelli sotto la potestà dei quali esse hanno agito ad una multa proporzionata alle loro sostanze.

193. Nelle pene comminate all'articolo precedente incorreranno le persone ivi indicate per qualunque contravvenzione alle regole prescritte dall'artic. 165. quand'anche tali contravvenzioni, non si giudicassero bastanti per fare dichiarare la nullità del matrimonio.

200. Se il pubblico ufficiale è morto allorchè si è scoperto la frode, l'azione si dirigerà in via civile contro i suoi eredi, dal Procuratore Imperiale con l'intervento delle parti interessate, ed in sequela della loro denunzia.

compter du jour où il aura subi sa peine: le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandans militaires, par l'article 93. du présent Code.

Disposition particulière.

198. *Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encoureus pour crimes ou delits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit:*

S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum *de la peine attachée à l'espèce de délit;*

Et s'il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir:

A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou du carcan;

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion;

Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.

Au delà des cas qui viennent d'etre exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

per anni cinque almeno, e al più di anni dieci, contando dal giorno in cui avrà subita la sua pena; il tutto senza pregiudizio di più forti pene pronunziate contro gli uffiziali o comandanti militari dall' art. 93. del presente Codice.

Disposizione particolare.

198. Fuori del caso in cui la legge regola specialmente le pene incorse per misfatti o delitti commessi dai funzionarj o pubblici uffiziali, quelli tra loro, che avranno partecipato ad altri misfatti o delitti, su'quali erano incaricati ad invigilare o reprimere, saranno puniti come segue:

Se si tratta di un delitto di polizìa correzionale, subiranno sempre il *maximum* della pena annessa alla specie del delitto;

Se si tratta di misfatti meritevoli di pena afflittiva saranno condannati, cioè;

Alla carcere se il delitto pronunzia contro qualunque altro delinquente la pena dell' esilio, o della esposizione.

Ai lavori forzati per un dato tempo, se il misfatto è meritevole contro ogni altro colpevole della pena della carcere;

Ed ai lavori forzati a vita, allorchè il misfatto meriterà contro qualunque altro colpevole la pena della deportazione, o quella dei pubblici lavori per un dato tempo.

Oltre i predetti casi espressi, la pena comune verrà applicata senza maggiormente aggravarla.

Section III.

Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

§. I.

Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes.

199. *Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage preablablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16. à 100. francs.*

200. *En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre de culte qui les aura commises, sera puni, savoir:*

Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans;

Et pour ta seconde, de la déportation.

§. II.

Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

201. *Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.*

202. *Si le discours contient une provocation*

Sezione Terza

Dei perturbamenti arrecati all' ordine pubblico dai ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

§. I.

Delle contravvenzioni proprie a compromettere lo stato civile delle persone.

199. Qualunque ministro di un culto, che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio, senza che gli sia stato giustificato da un atto matrimoniale preventivamente ricevuto dagli uffiziali dello stato civile, sarà per la prima volta punito con un ammenda da' 16. a' 100. fr.

200. Nel caso di nuove contravvenzioni della specie espressa nel precedente articolo, il ministro del culto, che le avrà commesse, sarà punito, cioè:

Per la prima recidiva con una prigionia dai due ai cinque anni;

E per la seconda con la depòrtazione.

§. II.

Delle critiche o censure o eccitamenti diretti contro la pubblica Autorità in un discorso pastorale pronunziato pubblicamente.

201. I ministri dei culti che pronunzieranno nell' esercizio del loro ministero ed in una pubblica adunanza un discorso contenente la censura o la critica del Governo, di una legge, di un Decreto Imperiale, o di qualùnque altro atto della pubblica autorità, saranno puniti con la prigionia dai tre mesi ai due anni.

202. Se il discorso contiene un eccitamento

directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

203. *Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine quelle qu'elle soit sera appliquée au ministre coupable de la provocation.*

§. III.

Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

204. *Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte se sera ingéré à critiquer ou censurer, soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.*

205. *Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.*

206. *Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'un sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte*

diretto alla disobbedienza alle leggi o altri atti della pubblica autorità, o se tende a sollevare o armare una parte de' cittadini contro gli altri il ministro del culto, che l'avrà pronunziato sarà punito con una prigionia da' due a' cinque anni, se l'eccitamento non è stato seguito da verun effetto; e con l'esilio, se ha dato motivo ad una disobbedienza, diversa però da quella che degenerata fosse in sedizione o rivolta.

203. Qualora l'eccitamento sarà stato seguito da una sedizione o rivolta la di cui natura darà luogo contro uno o diversi dei colpevoli ad una maggiore di quella dell'esilio, questa pena qualunque sia, sarà applicata al ministro colpevole dell'eccitamento.

§. III.

Delle critiche, censure, o eccitamenti diretti contro la pubblica Autorità in uno scritto pastorale.

204. Qualunque scritto contenente delle istruzioni pastorali, in qualunque forma sia, o nel quale un ministro del culto si sarà ingerito a criticare e censurare o il Governo, o qualunque altro atto della pubblica Autorità, meriterà la pena dell'esilio contro il ministro che lo avrà pubblicato.

205. Se lo scritto mentovato nel precedente articolo contiene un eccitamento diretto alla disobbedienza alle leggi, o altri atti della pubblica Autorità, o se tende a sollevare o armare una parte de' cittadini contro gli altri, il ministro che lo avrà pubblicato sarà punito con la deportazione.

206. Quando poi l'eccitamento contenuto nello scritto pastorale, sarà stato seguito da una sedizione o rivolta, la di cui natura darà luogo contro uno o maggior numero di colpevoli ad

que celle de la déportation, cette peine quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§. IV.

De la correspondance des ministres des cultes avec de cours ou puissances étrangeres, sur matières de Religion.

207. *Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre de l'Empereur, chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de 100. à 500. francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.*

208. *Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un décret de l'Empereur, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.*

SECTION IV.

Résistance, désobéissance, et autres manquemens envers l'autorité publique.

§. I.

Rebellion.

209. *Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministé-*

una pena più grave della deportazione, questa pena qualunque sia sarà applicata al ministro colpevole dell' eccitamento.

§. IV.

Della corrispondenza dei Ministri de' culti con le Corti o Potenze estere in materia di Religione.

207. Qualunque ministro di un culto che avrà su delle questioni o religiose materie mantenuta una corrispondenza con una Corte o Potenza estera senza averne preventivamente informato il ministro dell' Imperatore incaricato della sorveglianza sui culti, e senza avere ottenuta la sua autorizzazione, sarà per questo solo fatto punito con ammenda da 100. a 500. franchi e di una prigionia da un mese a' due anni.

208. Se la corrispondenza enunciata nel precedente articolo è stata accompagnata o seguita da altri fatti contrarj alle formali disposizioni di una legge o Decreto dell' Imperatore, il delinquente verrà punito con l' esilio, qualora però la pena risultante dalla natura di questi fatti non sia maggiore, nel qual caso questa maggior pena sarà sola applicata.

Sezione IV.

Resistenza, disobbienza ed altri mancamenti contro la pubblica autorità.

§. I.

Ribellione.

209. Qualunque attacco, resistenza con violenza, o vie di fatto verso gli uffiziali ministe-

tiels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perceptions des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les sequestres, les officiers ou agens de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.

210. *Si elle a été commise par plus de vingt pessonnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion.*

211. *Si la rebellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus.*

212. *Si la rebellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.*

213. *En cas de rebellion avec bande ou attroupement, l'article* 100. *du présent Code sera applicable aux rébelle sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rebellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.*

214. *Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit; est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.*

215. *Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une*

riali, guardie campestri o de' boschi la forza pubblica, incaricati della percezione delle tasse e contribuzioni, quei che portano per essi gli atti esecutivi, i preposti nelle dogane, i sequestrarj giudiciali, gli uffiziali o agenti della polizia amministrativa o giudiciaria che operano per l'esecuzione delle leggi, degli ordini o ordinanze della pubblica Autorità, de' mandati di giustizia o sentenze, sono qualificati secondo le circostanze come misfatto o delitto di ribellione.

210. Se questa è stata commessa da più di venti persone armate, i rei saranno puniti con i lavori forzati fino a un dato tempo, e se non portavano armi saranno puniti con la carcere.

211. Se la ribellione è stata commessa da un unione armata di tre persone, o più fino a venti inclusivamente, la pena sarà la carcere, e se non portavano armi, la pena sarà una prigionia di sei mesi almeno o al più di due anni.

212. Se la ribellione non è stata commessa, che da una o due persone con armi, sarà punita con una prigionia da' sei mesi a' due anni, e se ha avuto luogo senz' armi con una prigionia da sei giorni a' sei mesi.

213. Nel caso di ribellione con banda o attruppamento di gente; l' artic. 100. del presente Codice sarà applicabile ai ribelli senza funzioni nè verun impiego nella banda, che si saranno ritirati alla prima ammonizione della pubblica autorità, o anche dopo, se non sono stati presi che fuori dal luogo della ribellione, e senza nuova resistenza e senza armi.

214. Qualunque unione d' individui per un misfatto o un delitto, è riputata unione armata, allorchè più di due persone portano delle armi ostensibili.

215. Le persone, che si troveranno munite di armi nascoste, e che avranno formato parte

troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.

216. *Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rebellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rebellion.*

217. *Sera puni comme coupable de la rebellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.*

Dans le cas où la rebellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins, et d'un au plus.

218. *Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rebellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de seize à deux cents francs.*

219. *Seront punis comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agens de police, ou contre la force publique;*

1.° *Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;*

2.° *Par les individus admis dans les hospices;*

3.° *Par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.*

220. *La peine appliquée pour rebellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir;*

Par ceux qui à raison de crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;

di un unione o di una riunione non riputata armata, saranno individualmente puniti come se avessero fatta parte di una unione armata.

216. Gli autori dei misfatti e delitti commessi durante il corso e l'occasione di una ribellione, verranno puniti con le pene pronunziate contro ciascheduno di questi misfatti, se sono maggiori di quelle della ribellione.

217. Sarà punito come reo di ribellione, chiunque vi avrà cooperato o con discorsi tenuti ne' luoghi o pubbliche riunioni, oppure con cartelli affissi, o scritti stampati.

Nel caso, che la ribellione non avvesse avuto luogo, il promotore verrà punito con una prigionia di sei giorni al meno, e al più di un anno.

218. In tutti i casi ne' quali verrà pronunziata, per motivo di ribellione, una semplice pena di prigionia i colpevoli potranno essere condannati inoltre ad un ammenda di sedici a dugento franchi.

219. Saranno punite come unioni di ribelli, quelle che saranno state formate o con armi o senza, ed accompagnate da violenze o minaccie contro l'autorità amministrativa, uffiziali ed agenti di polizia, o contro la forza pubblica,

1.° Da manifattori o lavoranti a giornata ne' pubblici edificj o manifatture;

2.° Dagl' individui ammessi negli spedali.

3.° Dai prigionieri, incolpati, accusati, o condannati.

220. La pena applicata per ribellione a dei prigionieri incolpati accusati o condannati relativamente ad altri misfattti, o delitti verrà da essi subita; cioè;

Da quelli, che per cagione dei misfatti o delitti che hanno dato luogo alla loro detenzione, sono o sarebbero condannati ad una pena non capitale nè a vita immediatamente dopo che è terminata questa pena;

Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

221. *Les chefs d'une rebellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être coudamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police s pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.*

§. II.

Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique.

222. *Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.*

Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

223. *L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'un cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.*

224. *L'outrage fait par paroles, gestes ou menacés, à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de 16. à 200. francs.*

225. *La peine sera de six jours à un mosi*

E dagli altri immediatamente dopo la sentenza o Decreto inappellabile, che gli avrà liberati o rimessi assoluti dal fatto per il quale erano detenuti.

221. I capi di una ribellione, e quelli che l'avranno promossa potranno esser condannati a rimanere dopo che è terminata la loro pena sotto la vigilanza speciale dell'alta polizìa per cinque anni al meno e dieci anni al più.

§. II.

Oltraggj e violenze verso i depositarj dell'autorità e della pubblica forza.

222. Allorchè uno o diversi magistrati dell'ordine amministrativo o giudiciario avranno ricevuto nell'esercizio delle loro funzioni, o in occasione di quest'esercizio qualche oltraggio con parole tendenti a incolpare il loro onore, o la loro delicatezza, quello che gli avrà in tal guisa oltraggiati sarà punito con una prigionia di un mese ai due anni.

Se l'oltraggio ha avuto luogo nell'udienza di una Corte o di un tribunale, la prigionia sarà dai due ai cinque anni.

223. L'oltraggio fatto con accenni o minacce a un magistrato nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito con un mese e fino ai sei mesi di prigionia, e se l'oltraggio è stato fatto nell'udienza di una corte o di un tribunale, sarà punito con la prigionia da un mese ai due anni.

224. L'oltraggio fatto con parole, accenni o minacce a qualunque ufiziale ministeriale, o agente depositario della pubblica forza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito di un'ammenda dai 16. ai 200. franchi.

225. La pena sarà di sei giorni a un mese

d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique.

226. *Dans le cas des articles 222. 223. et 225. l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit, et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu.*

227. *Dans le cas de l'article 224. l'offenseur pourra de même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé ; et s'il retarde ou refuse, il y sera contraint par corps.*

228. *Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou a l'occasion de cette exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.*

Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni du carcan.

229. *Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra, de plus, être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siége le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres.* (1)

Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement.

230. *Les violences de l'espèce exprimée en*

---

(1) On calcole le miriametre a deux lieves de France ; pour celà deux miriametres sont 12. mille d'Italié.

di prigionia, se l' oltraggio notato nel precedente articolo è stato diretto contro un comandante della forza pubblica.

226. Nei casi degli articoli 222. 223. e 225. l' offensore, oltre la prigionia potrà essere condannato e dare una riparazione, alla prima udienza, o in scritto, e il tempo della prigionia non gli sarà valutato che dal giorno che farà tale riparazione.

227. Nel caso dell' art. 224. l' offensore potrà anche esser condannato oltre l' ammenda, e dare una riparazione all' offeso; e se egli la ritarda o ricusa vi sarà costretto con l' arresto personale.

228. Ogni individuo, anche senza armi e senza che vi siano ferite, il quale avrà percosso un magistrato nell' esercizio delle sue funzioni, o all' occasione di questo esercizio, verrà punito con la prigionia da' due a' cinque anni.

Se questa via di fatto ha luogo nell' udienza di una Corte o di un tribunale il reo sarà punito con l' esposizione.

229. Nell' uno e nell' altro de' casi espressi nel precedente articolo, il colpevole potrà inoltre esser condannato a star lontano per lo spazio da' cinque a' dieci anni dal luogo dove risiede il magistrato alla distanza per ogni verso di due miriametri (1).

Una tal disposizione avrà la sua esecuzione, incominciando dal giorno in cui il condannato avrà subita la suddetta pena.

Se il condannato infrange quest' ordine innanzi che sia spirato il prefissso tempo, sarà punito con l' esilio.

230. Le violenze della specie espresse nell'

---

(1) *A ragione di due leghe per miriametro quattro leghe o circa miglia 12. Italiane.*

l'art. 228. dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprissonnement d'un mois à six mois.

231. *Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens désignés aux art. 228. et 230. ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de mort.*

232. *Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-à-pens.*

233. *Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort.*

§. III.

Refus d'un service dû légalement.

234. *Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'article 11. du présent Code.*

235. *Les lois pénales et réglemens relatifs à la conscription militaire, continueront de recevoir leur exécution.*

236. *Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés,*

art. 228. dirette contro un uffiziale ministeriale o agente della pubblica forza, o un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, se hanno avuto luogo mentre esercitavano il predetto ministero, o in quest' occasione saranno punite di una prigionia da uno a' sei mesi.

231. Se le violenze esercitate contro i funzionarj ed agenti indicati negli articoli 228. e 230. sono state cagione di spargimento di sangue, ferite, o malattie, la pena sarà della carcere; se ne è avvenuta la morte nello spazio di quaranta giorni il reo sarà punito con la morte.

232. Nel caso medesimo in cui queste violenze non fossero state cagione di spargimento di sangue, ferite o malattia, i colpi saranno puniti con la carcere, se sono stati diretti con premeditazione o a tradimento.

233. Se le ferite sono nel numero di quelle che portano il carattere di omicidio, il reo sarà punito con la morte.

§. III.

Rifiuto di un servizio legittimamente dovuto.

234. Qualunque comandante, qualunque ufiziale o secondo ufiziale della pubblica forza, il quale dopo essere stato legalmente richiesto dall' autorità civile, avrà ricusato di fare agire la forza, che è sotto i suoi ordini, sarà punito con una prigionia da uno ai tre mesi, senza pregiudizio delle indennizzazioni civili, che potrebbero esser dovute ai termini dell' artic. 11. del presente Codice.

235. Le leggi penali o regolamenti relativi alla coscrizione militare continueranno a ricever la loro esecuzione.

236. I testimonj e *giurati*, che avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno con-

outre les amendes prononcées pour la non comparation, à un emprisonnement de six jours à deux mois.

§. IV.

Evasions de détenus, Recélemens de criminels.

237. *Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandans en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geoliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit:*

238. *Si l'évadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamans, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.*

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement.

239. *Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois;*

En cas de connivence, la réclusion.

Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

dannati, oltre le ammende pronunziate per la mancanza di comparsa, ad una prigionia da' sei giorni a' due mesi.

§. IV.

Fuga dei detenuti: occultazione dei rei.

237. Ogni volta che avrà luogo una fuga di detenuti, gli uscieri, i comandanti in capite o del secondo ordine tanto della giandarmeria quanto della forza armata, che servono di scorta o guarniscono i posti, i carcerieri, i soprastanti e custodi, e tutti gli altri incaricati alla condotta, trasporto, e custodia dei detenuti saranno puniti nell' appresso maniera.

238. Se il fuggitivo era imputato di delitti di polizia, o di misfatti semplicemente infamanti, o se era prigioniero di guerra, quelli che erano incaricati ad invigilare alla di lui custodia o trasporto, saranno puniti nel caso di negligenza con una prigionia da sei giorni a' due mesi. Nel caso di connivenza con una prigionia da sei mesi a' due anni.

Quelli, che non essendo incaricati del trasporto o custodia avranno procurata o facilitata la sua fuga, saranno puniti con la prigionia da sei giorni a tre mesi.

239. Se i detenuti fuggiti, o uno di essi fossero imputati o accusati di un misfatto di natura tale da meritarsi una pena afflittiva per un dato tempo, o condannati per uno di questi misfatti, la pena per gl' incaricati del suo trasporto o custodia nel caso di negligenza, sarà una prigionia da' due a' sei mesi;

E nel caso di connivenza, la reclusione.

Gl' Individui non incaricati della custodia dei detenuti, che avranno procurata o facilitata la fuga di essi, saranno puniti con un prigionia da' tre mesi a' due anni.

240. *Si les évadés ou l'un d'eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence.*

Les individus non chargés de la conduite ou de la garde qui auront facilité ou procuré l'évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins; et de cinq ans au plus.

241. *Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant les instrumens propres à l'opérer, seront, au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en l'art.* 238. *trois mois à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'art.* 239. *deux à cinq ans d'emprisonnement, et au cas de l'art.* 240. *la réclusion.*

242. *Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion, y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geoliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geoliers.*

243. *Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps.*

244. *Tout ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu, seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenis contre lui.*

245. *A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul*

240. Se i fuggitivi o uno di essi sono incolpati o accusati di delitti di natura tale da meritarsi la pena di morte o pene a vita; se sono condannati ad una di queste pene; i loro conduttori o custodi saranno puniti con un anno fino a' due di prigionia nel caso di negligenza, e de' lavori forzati per un dato tempo nel caso di connivenza.

Gl' individui non incaricati della condotta o della custodia, e che avranno procurata o facilitata la fuga, saranno puniti con una prigionia di un anno almeno ed anni cinque al più.

241. Se la fuga ha avuto luogo con violenza o scasso di prigione, le pene contro quelli, che l' avranno favorita, somministrando gl' instrumenti proprj ad effettuarla, saranno, se il reo fuggito sia nel caso contemplato nell' artic. 238, puniti da' tre mesi fino a' due anni di prigionia; Ne' casi dell' artic. 239. da due a' cinque anni di prigionia, e nel caso dell'art. 240. la reclusione.

242. In tutti i sorriferiti casi, quando i terzi, che avranno procurata o facilitata la fuga, saranno giunti ad ottenerne l' intento corrompendo i carcerieri o soprastanti; o mediante una connivenza seco loro, verranno puniti con le medesime pene dei predetti carcerieri o soprastanti.

243. Se la fuga con scasso o violenza è stata favorita con trasmissione d' armi, i custodi o conduttori, che vi avranno cooperato saranno puniti con i lavori forzati a vita; e le altre persone con i lavori forzati per un dato tempo.

244. Tutti quelli che avranno usata connivenza alla fuga di un carcerato, saranno solidalmente condannati a titolo di danni o interessi a tutto ciò, che la parte civile del detenuto avrebbe avuto diritto di ottenere da lui.

245. Riguardo a' detenuti che saranno fuggiti o che avranno tentato di fuggire mediante lo scasso della prigione o con violenza, verranno

fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences.

246. *Quiconque sera condamné pour avoir favorisé une évasion, ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un intervalle de cinq à dix ans.*

247. *Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.*

248. *Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins, et de deux ans au plus.*

Sont exceptés de la présente disposition les ascendans, ou descendans, époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des criminels recélés, ou leurs alliés au même degré.

§. V.

Bris de scellés et Enlèvement de pièces dans les dépôts publics.

249. *Lorsque des scellés apposés soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordon-*

per questo solo fatto puniti da sei mesi a un anno di prigionia, e subiranno questa pena immediatamente dopo il termine di quella, che avranno incorsa per il misfatto o delitto per causa del quale erano detenuti, o subito dopo la sentenza o Decreto, che gli avrà assoluti o lasciati liberi dal predetto misfatto o delitto, il tutto senza pregiudizio di più gravi pene, che avrebbero potuto incorrere per altri misfatti che potessero aver commessi nelle loro violenze.

246. Chiunque sarà condannato, per aver favorita una fuga, o per tentativi di fuga, ad una prigionia di più di sei mesi, potrà, eziandio esser posto sotto la vigilanza speciale dell' alta polizia per un intervallo da cinque a dieci anni.

247. Le pene di prigionia come sopra stabilite contro i conduttori o custodi nel solo caso di negligenza, cesseranno allorchè i fuggitivi saranno ripresi o presentati, purchè sia quattro mesi dopo la fuga, e non siano stati arrestati per altri misfatti o delitti commessi posteriormente.

248. Quelli che avranno occultate o fatte occultare delle persone che ben sapeano aver commesso dei delitti, portanti pena afflittiva, saranno puniti con tre mesi di prigionia al meno e al più di due anni.

Sono eccettuati dalla presente disposizione gli ascendenti o discendenti il marito e la moglie anche divorziati, il fratello o la sorella dei rei nascosti, o i loro affini nel medesimo grado.

§. V.

Rottura di sigilli e trafugamento di carte e recapiti nei pubblici depositi.

249. Allorchè i sigilli apposti o per ordine del Governo o in sequela di un ordinanza giu-

nance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jour a six mois d'emprisonnement.

250. Si le bris de scellés s'applique à des papiers et effets d'un individus prévenu, ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuite, ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement.

251. Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article 248. et 250. ou participé au bris des scelles, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

252. A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.

253. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commise à l'aide d'effraction.

254. Quant aux soustractions, destructions et enlévemens de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, régistres, actes et effets, contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligens, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs a trois cents francs.

255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlévemens ou destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion.

diciaria emanata in qual si voglia maniera, saranno stati rotti, i custodi saranno puniti per la semplice negligenza da' sei giorni a' sei mesi di prigionia.

250. Se la rottura de' sigilli viene eseguita su delle carte o effetti di un individuo imputato o accusato di un misfatto che merita la pena di morte, de' lavori forzati a vita, o della deportazione, o che sia condannato a una di queste pene, il custode negligente sarà punito da' sei mesi a due anni di prigionia.

251. Chiunque avrà con premeditato disegno rotti i sigilli apposti sulle carte o effetti della qualità enunciata nell' artic. 288. o partecipato alla rottura dei detti sigilli, sarà punito con la reclusione; e se è l' istesso custode sarà punito con i lavori forzati per un dato tempo.

252. Riguardo a tutte le altre rotture di sigilli, i colpevoli saranno puniti da' sei mesi ai due anni di prigionia, e se è l' istesso custode verrà punito con la medesima pena dai due ai cinque anni.

253. Ogni furto commesso mediante una rottura di sigilli, sarà punito, come un furto con scasso.

254. In quanto alla sottrazione, distruzione, e trafugamento di carte o procedure criminali, o altri fogli, registri, atti ed effetti contenuti negli archivj, cancellerie, o pubblici depositi, o rimessi in mano di un pubblico depositario in tal qualità, le pene saranno contro i cancellieri archivisti, notari o altri depositari negligenti dai tre mesi a un anno di prigionia, ed un' ammenda dai cento ai trecento franchi.

255. Chiunque si sarà reso colpevole della sottrazione, rapimento, trafugamento, o distruzioni mentovate nell' articolo precedente sarà punito con la carcere.

Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

256. *Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvemens ou destructions de pièces ont été commis avec violence envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.*

§. VI.

Dégradations de monumens.

257. *Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monumens, statues et autres objets destinés à l'utilité ou a la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans, et d'une amende de 100. francs a 500. francs.*

§. VII.

Usurpation de titres ou fonctions.

258. *Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.*

259. *Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenaient pas, ou qui se sera attribué des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera punie d'un emprisonnement de six mois a deux ans.*

Se il misfatto è opera dell' istesso depositario, sarà punito co' lavori forzati per un dato tempo,

256. Se la rottura dei sigilli, sottrazione, trafugamento, o distruzione sono state commesse con violenza verso le persone, la pena sarà per ogni persona quella de' lavori forzati per un dato tempo, senza pregiudizio di più gravi pene, se vi è luogo, secondo la natura delle violenze ed altri misfatti, che vi fossero uniti.

§. VI.

Degradazioni di monumenti.

257. Chiunque avrà distrutti, abbattuti, mutilati, o degradati dei monumenti, statue e altri oggetti destinati all' utilità o alla pubblica decorazione, ed inalzati in virtù della pubbli a autorità o con la sua autorizzazione, sarà punito con la prigionia da un mese a' due anni, ed un ammenda da 100. a 500. franchi.

§. VII.

Usurpazione dei titoli o funzioni.

258. Chiunque senza titolo si sarà mischiato nelle pubbliche funzioni civili o militari, o avrà fatti gli atti di una di queste funzioni, sarà punito con una prigionia e da' due ai cinque anni, senza pregiudizio della pena di falsità, se l' atto ha il carattere di un tal misfatto.

259. Ogni persona che avrà pubblicamente portato un abito distintivo, un uniforme o una decorazione che non se gli compete, o che si sarà attribuita de' Titoli Imperiali, che non le saranno stati regolarmente conferiti, sarà punita con una prigionia dai sei mesi a' due anni.

§. VIII.

Entraves au libre exercice des cultes.

260. *Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.*

261. *Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de seize à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.*

262. *Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 à 500 francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.*

263. *Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni du carcan.*

264. *Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstance ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code.*

§. VIII.

Ostacoli posti al libero esercizio de' Culti.

260. Qualunque particolare, il quale con vie di fatto o minaccie, avrà costretto o impedito una o più persone ad esercitare uno de' culti autorizzati, assistere all'esercizio di questo culto, di celebrare certe feste, di osservare certi giorni di riposo, ed in conseguenza aprire o chiudere i loro edificj, botteghe o magazzini, e di fare o sospendere alcuni lavori, sarà punito, per questo solo fatto, con un ammenda da' sedici ai dugento franchi, e con una prigionia da sei giorni a' due mesi.

261. Quelli che avranno impediti ritardati o interrotti gl' esercizj di un culto con turbolenze o disordini cagionati nel tempio o altro luogo destinato, o inserviente attualmente a questi esercizj saranno puniti con un ammenda dai sedici a' trecento franchi, e con la prigionia da sei giorni a' tre mesi.

262. Ogni persona che avrà con parole o gesti oltraggiati gli oggetti di un culto nei luoghi destinati o inservienti attualmente al suo esercizio, o i ministri di questo culto nelle loro funzioni, verrà punico con un ammenda da' 16. a 500. franchi, e di una prigionia da' 15. giorni a' 6. mesi.

263. Chiunque avrà percosso il ministro di un culto nelle sue funzioni sarà punito con l'esposizione.

264. Le disposizioni del presente paragrafo, non si applicano, che alle turbolenze, violenze, o vie di fatto, la di cui natura o le circostanze non daranno luogo a più gravi pene, secondo le altre disposizioni del presente Codice.

Section V.

Association de malfaiteurs, Vagabondage et Mendicité.

§. I.

Association de malfaiteurs.

265. *Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique.*

266. *Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandans, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.*

267. *Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandans en chef ou en sous ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à tems.*

268. *Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions, instrumens de crime, logement, rétraite ou lieu de réunion.*

§. II.

Vagabondage.

269. *Le vagabondage est un délit.*

270. *Le vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni metier ni profession.*

Sezione Quinta

Associazione o unione di malfattori, vita del vagabondo, e mendicità.

§. I.

Associazione o unione di malfattorj.

265. Qualunque associazione di malfattori contro le persone o le proprietà è un misfatto contro la pubblica quiete.

266. Questo misfatto esiste mediante il solo fatto di organizzazione di bande o di corrispondenza tra esse, e i loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto o far distribuzione o divisione, del prodotto delle commesse male azioni.

267. Quando un tal misfatto non fosse stato accompagnato ne seguito da alcuno altro, gli autori direttori dell' associazione, ed i comandanti in capite o sotto comandanti di queste bande, saranno puniti co' lavori forzati per un dato tempo.

268. Saranno puniti con la carcere tutti gli altri individui incaricati di un servizio qualunque in queste bande, e quelli che avranno scientemente e volontariamente somministrate alle bande o loro divisioni, delle armi, munizioni instrumenti atti al delitto, alloggio, rifugio, o un sito per la loro unione.

§. II.

Vita del Vagabondo.

269. Il fare il vagabondo è un delitto.

270. I vagabondi o persone senza uno stato, o arte, sono quelli, che non hanno nè domicilio certo nè mezzi di sussistenza, e che non esercitano abitualmente nè mestiero nè professione.

271. *Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été legalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du Gouvernement pendant le tems qu'il déterminera, eu égard à leur conduite.*

272. *Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du Gouvernement, hors du territoire de l'Empire.*

273. *Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement, même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du Conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.*

Si le Gouvernement accueille la reclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.

§. III.

Mendicité.

274. *Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour le quel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine conduite au dépôt de mendicité.*

275. *Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissemens, les mendians d'habitude valides, seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.*

271. I vagabondi o persone senz' arte, che saranno legalmente dichiarati tali, saranno per questo solo fatto, puniti con la prigionia dai tre ai sei mesi, e resteranno dopo aver subita la loro pena a disposizione del Governo per quel tempo, che sarà da esso destinato o a norma della loro condotta.

272. Gl' individui dichiarati per sentenza vagabondi, verranno, se sono forestieri, condotti per ordine del Governo fuori del territorio dell' Impero.

273. I vagabondi nati in Francia potranno in sequela di una sentenza anche passata in forza di cosa giudicata, essere reclamati in vigore di deliberazione del Consiglio municipale della comune in cui sono nati, o sarà permesso, che un cittadino solvente possa prestar cauzione per loro.

Se il Governo accetta il reclamo, o ammette la cauzione, gl' individui in tal guisa reclamati o per i quali è stata prestata cauzione, saranno di suo ordine rimandati o condotti nella comune, che gli avrà reclamati o in quella che loro verrà destinata per dimorarvi a tenore della richiesta fatta dalla cauzione.

§. III.

Mendicità.

274. Qalunque persona che sarà stata trovata ad accattare in un luogo in cui esisterà uno stabilimento pubblico organizzato affine di riparare alla mendicità sarà punita con tre a 6. mesi di prigionia, e verrà, dopo terminata la sua pena, condotta nel deposito di mendicità.

275. Ne' luoghi dove per anche non esistono simili stabilimenti, gli accattoni per abito, che sono forti e sani, verranno puniti da uno a' tre mesi di prigionia.

S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

276. *Tous mendians, même invalides, qui auront usé de menaces, ou seront entrés sans permission du proprietaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,*

Ou qui feindront des plaies ou infirmités,

Ou qui medieront en réunion, à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfans, l'aveugle et son conducteur.

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Dispositions communes aux Vagabonds et Mendians.

277. *Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une maniere quelconque,*

Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé,

Ou muni de limes, crochets ou autre instrumens propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénètrer dans les maisons,

Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.

278. *Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent francs, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'art. 276.*

279. *Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion, sans préjudice de peines plus fortes s'il y a lieu, à raison du genre et des circostances de la violence.*

Se sono stati arrestati fuori del cantone di loro solita dimora, saranno puniti con una prigionia da sei mesi ai due anni.

276. Tutti gli accattoni o mendichi, anche invalidi, che avranno usate minaccie, o saranno entrati senza permissione del proprietario, o della gente di casa entro un abitazione o recinto chiuso che ne dipenda,

O che fingeranno delle piaghe o infermità,

O che accatteranno in unione, se pure non sia il marito e la moglie, il padre o la madre coi piccoli figli, il cieco e il suo conduttore,

Saranno puniti con una prigionia da' sei mesi a' due anni.

Disposizioni comuni ai vagabondi e accattoni.

277. Ogni accattone o vagabondo, che sarà stato preso travestito in una maniera qualunque,

O che abbia delle armi addosso, sebbene non ne abbia usato nè minacciato,

O munito di lime, grimaldelli o altri strumenti proprj o a commettere dei furti, o altri delitti, o a procurargli i mezzi di entrare per le case.

Sarà punito con la prigionia da' due a' cinque anni.

278. Ogni accattone, o vagabondo a cui saranno trovati addosso uno o più effetti del valore di cento franchi e che non ne giustificherà in verun modo la provenienza; sarà punito con la pena enunciata nell' articolo 276.

279. Ogni accattone o vagabondo, che avrà esercitato qualunque siasi atto di violenza verso le persone, sarà punito con la carcere, senza pregiudizio di più gravi pene, se vi è luogo, secondo il genere e le circostanze della violenza.

280. *Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant la peine des travaux forcés à tems, sera en outre marqué.*

281. *Lei peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au* maximum *quand elles seront appliquées à des vagabons ou mendians.*

282. *Les vagabonds ou mendians qui auront subi les peines portées par les articles précédens, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du Gouvernement.*

SECTION VI.

Délits commis par la voie d'Ecrits, Images ou Gravures distribués sans nom d'Auteur, Imprimeur ou Graveur.

283. *Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trovera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution.*

284. *Cette disposition sera réduite à des peines de simple police.*

1.° *A l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connître le personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé;*

2.° *A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur;*

3.° *A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur.*

280. Qualunque vagabondo o accattone, che avrà commesso un misfatto meritevole dei lavori forzati per un dato tempo, sarà inoltre bollato.

281. Le pene stabilite dal presente Codice contro gl' individui muniti di falsi certificati, falsi passaporti, o falsi fogli di *rotta*, verranno sempre nella loro specie pronunziate nel *maximum*, quando saranno applicate ai vagabondi o accattoni.

282. I vagabondi o accattoni i quali avranno subito le pene enunciate nei precedenti articoli, rimarranno, terminate che sieno queste pene, a disposizione del Governo.

Sezione Sesta

Delitti commessi per mezzo di scritti, immagini o stampe distribuite senza il nome dell' autore stampatore o incisore.

283. Qualunque pubblicazione o distribuzione di opere, scritti, avvisi, bullettini, affissi, giornali, fogli periodici o altre carte stampate nelle quali non vi sarà la vera indicazione de' nomi, professione o abitazione dell' autore o dello stampatore, verrà per questo solo fatto punita con una prigionia da' sei giorni a' sei mesi contro qualunque persona, che avrà scientemente contribuito alla distribuzione o pubblicazione.

284. Questa disposizione sarà ridotta a delle pene di semplice polizia;

1.° A riguardo de' vociferatori, affissori, venditori e distributori, che avranno fatta conoscere la persona dalla quale ricevuto avranno lo scritto stampato;

2.° A riguardo di chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore;

2.° A riguardo eziandio dello stampatore, che avrà fatto conoscere l' autore.

285. *Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation.*

En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois, et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et à l'imprimeur, s'il est connu.

286. *Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis.*

287. *Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, figures ou autres objets du délit.*

288. *La peine d'emprisonnement et l'amende prononcée par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police :*

1.° *A l'égard de crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit ;*

2.° *A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur ;*

3.° *A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.*

289. *Dans tous les cas exprimés en la présente section, et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.*

285. Se lo scritto stampato contiene degli eccitamenti a dei misfatti o delitti, i vociferatori, affissori, venditori e distributori saranno puniti come complici dei promotori a meno che non abbiano fatti conoscere quelli da' quali hanno ricevuto lo scritto contenente un tal' eccitamento.

Nel caso di rivelazione essi non incorrono che in una prigionia da sei giorni a' tre mesi, e la pena di complicità non sarà applicabile che a quelli che non avranno fatte conoscere le persone, dalle quali ricevuto avranno lo scritto stampato, o allo stampatore se è noto.

286. In tutti i surriferiti casi vi sarà la confiscazione degli esemplari arrestati.

287. Qualunque esposizione o distribuzione di canzonette, strofe, figure o immagini cotrarie a' buoni costumi, sarà punita con un' ammenda da' sedici a' cinquecento franchi, con una prigionia da un mese a un anno, e la confiscazione delle stampe ed esemplari impressi o incisi, di canzonette, figure, o altri oggetti del delitto.

288. Le pene della prigionia o dell' ammenda pronunziata dal precedente articolo, saranno ridotte a pene di semplice polizia,

1.° Riguardo a' vociferatori, venditori, o distributori, che avranno fatta conoscere la persona che loro ha consegnato l' oggetto del delitto;

2.° Riguardo a chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore o l' incisore;

3.° A riguardo similmente dello stampatore, o incisore, che avranno fatto conoscere l' autore o la persona che gli avrà ordinata la stampa o l' incisione.

289. In tutti i casi espressi nella presente sezione, e dove è noto l' autore, questi subirà il *maximum* della pena annessa alla specie del delitto.

Dispositions particulières.

290. *Tout individus qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieurs ou afficheurs d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteurs, imprimeurs, dessinateurs ou graveurs, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois.*

SECTION VII.

Des Associations ou Réunions illicites.

291. *Nul association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.*

Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celle domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

292. *Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.*

Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs.

293. *Si, par discours, exhortation, invocations ou prieres, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiché, publication ou distributions d'écrits queleonques, il a été fait, dans ces assemblées, quelques provocations à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent fr. à trois cents fr.*

Disposizioni particolari.

290. Tutti quegl' individui che senza essere autorizzati dalla polizìa faranno il mestiere di vociferatori o affissori di scritti stampati, disegni o stampe incise, anche munite dei nomi degli autori, stampatori, disegnatori, o incisori, verranno puniti con la prigionia da' sei giorni a' due mesi.

Sezione Settima

Delle Associazioni o unioni illecite.

291. Veruna associazione o adunanza di più di venti persone il di cui oggetto, sarà di unirsi insieme tutti i giorni, o in certi prefissi giorni, per occuparsi in cose religiose, letterarie, politiche, o altre, non potrà formarsi senza il beneplacito del Governo, e sotto le condizioni che piacerà alla pubblica autorità d' imporre alla società.

Nel numero delle persone indicate nel presente articolo non sono comprese quelle domiciliate nella casa dove si unisce la suddetta società.

292. Qualunque associazione o adunanza della sovrindicata natura, che si sarà formata senza l' autorizzazione, o che dopo averla ottenuta, avrà violate le condizioni ad essa imposte, resterà sciolta.

I capi, direttori, o amministratori della medesima adunanza, saranno in oltre puniti con un ammenda dai sedici ai dugento franchi.

293. Se per mezzo di discorsi, esortazioni, invocazioni o preghiere in qualunque lingua siasi, o stante la lettura, affissione, pubblicazione o distribuzione di scritti qualunque, sono stati dati in tali adunanze degli eccitamenti a dei misfatti o delitti, la pena sarà da cento a' tre-

d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation : lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.

294. *Tout individu qui sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.*

TITRE II.

Crimes et délits contre des particuliers.

CHAPITRE I.er

Crimes et Délits contre les Personnes.

SECTION I.er

Meurtre et autres Crimes capitaux, Menaces d'attentats contre les personnes.

§ *I.er*

Meurtre, Assassinat, Parricide, Infanticide, Empoisonnement.

295. *L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.*

296. *Toute meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens, est qualifié assassinat.*

cento franchi di ammenda, e dai tre mesi ai due anni di prigionia contro i capi, direttori ed amministratori di dette adunanze senza pregiudizio di maggiori pene, che pronunziate fossero dalla legge contro gl' individui personalmente colpevoli degli eccitamenti, i quali in verun caso non potranno esser puniti con una pena minore di quella data ai capi direttori, ed amministratori dell' associazione.

294. Qualunque individuo che senza la permissione dell' autorità municipale avrà accordato o acconsentito all' uso della sua casa o di un suo appartamento in tutto o in parte, per l' unione de' membri di una società anche autorizzata, o per l' esercizio di un culto, verrà punito con un ammenda da' sedici a dugento franchi.

Titolo Secondo.

Misfatti e delitti contro i particolari.

Capitolo Primo.

Misfatti e delitti contro le persone.

Sezione Prima.

Omicidj ed altri misfatti capitali; minaccie ed attentati contro le persone.

§. I.

Omicidio, assassinio, parricidio, infanticidio, veneficio.

295. L' omicidio commesso volontariamente, è un uccisione qualificata.

296. Ogni omicidio commesso con premeditazione, o atto proditorio, è qualificato per un assassinio.

297. *La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.*

298. *Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de tems, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.*

299. *Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.*

300. *Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né.*

301. *Est qualifié emprisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de sustances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.*

302. *Tout coupable d'assasinat, de parricide, d'infanticide et d'emprisonnement; sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 13, relativement au parricide.*

303. *Seront punis comme coupables d'assasinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, employent des tortures ou commettent des actes de barbarie.*

304. *Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.*

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

297. La premeditazione consiste nel disegno formato innanzi l'azione, di attentare contro la persona di un determinato individuo, o anche di quelllo che fosse trovato o incontrato, quando eziandio un tal disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

298. L'atto proditorio consiste nell'aspettare un maggiore o minore tempo in uno o diversi luoghi un dato individuo, o per dargli la morte o per esercitare sopra di lui delle azioni di violenza.

299. E' qualificato come parricidio, l'omicidio del padre, o della madre, legittimi, naturali o adottivi, o di qualunque altro legittimo ascendente.

300. E' qualificato come infanticidio l'omicidio di un fanciullo nato di fresco.

301. È qualificato di veneficio qualunque attentato alla vita di una persona per mezzo di sostanze capaci di dar la morte più o meno prontamente, in qualunque maniera che queste sostanze sieno state impiegate o amministrate, e qualunque ne sieno state le conseguenze.

302. Ogni colpevole di assassinio, di parricidio, d'infanticidio e veneficio, sarà punito con la pena di morte, senza pregiudizio della disposizione particolare contenuta nell'artic. 13. relativamente al parricidio.

303. Saranno puniti come colpevoli di assassinio tutti i malfattori qualunque sia la loro denominazione, che per l'esecuzione dei loro misfatti, hanno fatt'uso delle torture, o hanno commesso degli atti di barbarie.

304. Per l'omicidio vien prescritta la pena di morte, allorchè sarà stato preceduto, accompagnato, o seguito da un altro misfatto o delitto.

In qualunque altro caso il reo d'omicidio sarà punito con la pena de' lavori forzati a vita.

§. II.

Menaces.

305. *Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou singné, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à tems, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir tout autre condition.*

306. *Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins, et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs.*

307. *Si la menace fait avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.*

308. *Dans les cas prévus par les deux précédens articles, le coupable pourra de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pour cinq ans au moins et dix ans au plus.*

SECTION II.

Blessures et Coups volontaires non qualifiés Meurtre, et autres Crimes et Délits volontaires.

309. *Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.*

§. II.

Minaccie.

305. Chiunque avrà minacciato con uno scritto anonimo o firmato, di assassinio, veneficio o qualunque altro attentato contro la persona, che fosse meritevole della pena di morte, de' lavori forzati a vita, o della deportazione, verrà punito con la pena de' lavori forzati per un dato tempo, nel caso in cui la minaccia fosse stata fatta con l' ordine di deporre una somma di denaro in un dato luogo o di adempire qualunque altra condizione.

306. Se questa minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà di una prigionia di due anni almeno, e al più di cinque anni, e di una ammenda dai cento ai sei cento franchi.

307. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione è stata verbale, il reo verrà punito con la prigionia dai sei mesi ai due anni, ed un ammenda dai venticinque ai trecento franchi.

308. Nei casi preveduti da i due precedenti articoli, il reo potrà inoltre, in virtù della sentenza o decreto esser messo sotto la vigilanza dell' alta polizìa per anni cinque almeno ed anni dieci al più.

Sezione Seconda.

Ferite e percosse volontarie non qualificate di omicidio ed altri misfatti e delitti volontarj.

309. Sarà punito con la pena di carcere qualunque individuo che avrà cagionate delle ferite o date delle percosse, se ne risulta da questi atti di violenza una malattia o un incapacità personale di poter accudire al lavoro per più di venti giorni.

310. *Si le crime mentionné au précédent article a été commis avec préméditation ou guet-apens, la peine sera celle des travaux forcés à tems.*

311. *Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article* 309, *le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.*

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amend de cinquante francs à cinq cents francs.

312. *Dans les cas prévus par les art.* 309, 310 *et* 311, *si le coupable a commis le crime envers ses père ou mère légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit:*

Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupables subira la peine de la réclusion;

Si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira celle des travaux forcés à tems;

Si l'article prononce la peine des travaux forcés à tems, il subira celle des travaux forcés à perpetuité.

313. *Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.*

314. *Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stilets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des régle-*

310. Se il misfatto enunciato nel precedente articolo è stato commesso con premeditazione o proditoriamente, la pena sarà de' lavori forzati per un dato tempo.

311. Quando le ferite o i colpi e percosse non avranno cagionata alcuna malattia o incapacità di lavoro personale della specie accennata nell' articolo 309, il reo sarà punito con una prigionia da un mese ai due anni, e un ammenda dai sedici ai dugento franchi.

Se vi è premeditazione o atto proditorio la prigionia sarà dai due ai cinque anni, e l' ammenda dai cinquanta ai cinquecento franchi.

312. Ne' casi preveduti dall' articolo 309. 310. e 311. se il reo ha commesso il misfatto verso suo padre o sua madre legittimi naturali o adottivi, o altri legittimi ascendenti, verrà punito nella seguente maniera.

Se l' articolo al quale si referirà il caso pronunzia la prigionia e l' ammenda, il reo subirà la pena della carcere;

Se l' articolo pronunzia la pena della carcere, subirà quella dei lavori forzati per un dato tempo;

Se l' articolo pronunzia la pena dei lavori forzati per un dato tempo, subirà quella dei lavori forzati a vita.

313. I misfatti e delitti preveduti nella presente sezione e nella sezione precedente, se sono stati commessi in una riunione sediziosa con ribellione e saccheggio, sono imputabili ai capi, autori, istigatori e promotori di queste riunioni, ribellioni, o saccheggj, ed essi saranno puniti come rei di tali misfatti o delitti, e condannati alle pene medesime di quelli, che gli avranno personalmente commessi.

314. Qualunque individuo che avrà fabbricati, spacciati e venduti degli stiletti, tromboni o qualunque altra specie di armi proibite dalla

mens d'admininistration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Celui qui sera porteur des dits armes sera puni d'une amende de seize francs à deux cent francs.

Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées.

Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

315. *Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédens, les tribunaux pourront prononçer le renvoi sous la surveillance de la haute police, depuis deux ans jusqu'à dix ans.*

316. *Toute personne coupable du crime de castration, subira la peine des travaux forcés à perpétuité.*

Si le mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.

317. *Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la reclusion.*

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est ensuivi.

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcès à tems, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.

318. *Quiconque aura vendu ou débité de boissons falsifiées, contenant de mixtions nuisibles à*

legge o dai regolamenti di amministrazione pubblica sarà punito con una prigionia dai sei giorni ai sei mesi.

Quello, che porterà le suddette armi, sarà punito con una ammenda dai sedici ai dugento franchi.

Nell' uno e nell' altro caso le armi saranno confiscate.

Il tutto senza pregiudizio della maggior pena se vi è luogo nel caso di complicità di misfatto.

315. Oltre le pene correzionali surriferite nei precedenti articoli, i tribunali potranno pronunziare la remissione sotto la vigilanza dell' alta polizia dai due fino a' dieci anni.

316. Ogni persona colpevole di misfatto di castrazione subirà la pena de' lavori forzati a vita.

Se ne è risultata la morte, prima che sieno passati quaranta giorni dopo il commesso misfatto, il reo subirà la pena di morte.

317. Chiunque con alimenti, bevande, medicamenti, violenze o con qualunque altro mezzo avrà procurato l' aborto di una donna incinta, sia che ella vi abbia acconsentito o no, sarà punito con la carcere.

L' istessa pena verrà pronunziata contro la donna, che si sarà procurata l' aborto da se medesima, o che avrà acconsentito a fare uso dei mezzi ad essa indicati o amministrati a tal' effetto, se ne è derivato l' aborto.

I medici, chirurghi ed altri uffiziali di sanità, ugualmente che gli speziali, che indicati avranno o amministrati questi mezzi, saranno condannati alla pena de' lavori forzati per un dato tempo, nel caso in cui abbia avuto luogo l' aborto.

318. Chiunque avrà vendute o spacciate delle bevande falsificate contenenti delle mistioni

la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant.

SECTION III.

Homicide, Blessures et Coups involontaires; Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés; Homicide, Blessure et Coups qui ne sont ni crimes ni délits.

§. I.er

Homicide, Blessures et Coups involontaires.

319. *Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglemens, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.*

320. *S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs.*

§. II.

Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés.

321. *Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.*

nocive alla salute, verrà punito con una prigionia da' sei giorni a' due anni e con un ammenda da' sedici a' cinquecento franchi.

Saranno prese e confiscate tutte le bevande falsificate trovate appartenere a chi le vende o le spaccia.

Sezione Terza.

Omicidio, ferite e percosse involontarie: misfatti e delitti scusabili, e casi ne' quali non possono essere scusati. Omicidio, ferite o percosse, che non sono nè misfatti nè delitti.

§. I.

Omicidio, ferite e percosse involontarie.

319. Chiunque per poca avvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza dei regolamenti, avrà commesso un omicidio o ne sarà stato involontariamente la causa, sarà punito con una prigionia da' tre mesi a' due anni, e un ammenda dai cinquanta a' seicento franchi.

320. Se nè risultato per mala avvertenza o mancanza di precauzione soltanto delle ferite o percosse, la prigionia sarà da' sei giorni a' due mesi, e l'ammenda da' sedici a cento franchi.

§. II.

Misfatti e delitti scusabili, e casi ne' quali non possono essere scusati.

321. L'omicidio come pure le ferite e percosse, sono scusabili se sono state provocate con percosse o violenze gravi verso le persone.

322. *Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'una maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.*

Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329.

323. *Le parricide n'est jamais excusable.*

324. *Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.*

Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.

325. *Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera consideré comme meurtre ou blessures excusables.*

326. *Lorsque le fait d'excuse sera preuvé,*

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forces à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans;

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans;

Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S'il s'agit d'un délit, elle sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.

322. I misfatti e delitti enunciati nel precedente articolo sono ugualmente scusabili se sono stati commessi di giorno respingendo una scalata o rottura di porte chiuse, muri o ingresso di una casa o appartamento abitati o delle sue dipendenze.

Se il fatto è accaduto in tempo di notte, questo caso è regolato dall' articolo 329.

323. Il parricidio non è mai scusabile.

324. L' omicidio commesso dal marito sulla moglie e da questa sul marito non è punto scusabile, se la vita del marito o della moglie, che ha commesso l' omicidio, non è stata messa in pericolo nell' istante medesimo in cui l' omicidio ha avuto luogo.

Non ostante nel caso di adulterio preveduto dall' artic. 336. L' omicidio commesso dal marito sulla moglie come pure sul suo complice nell' istante che gli sorprende in flagrante delitto nella casa conjugale è scusabile.

325. Il misfatto di castrazione, se è stato immediatamente provocato da un oltraggio violento al pudore, sarà considerato come un omicidio o ferite scusabili.

326. Qualora però il fatto inducente la scusa sarà provato;

Se si tratta di un misfatto meritevole della pena di morte o quella de' lavori forzati a vita, o della deportazione, la pena sarà ridotta a una prigionia da uno a' cinque anni;

Se si tratta di qualunque altro delitto, sarà ridotta a una prigionia da' sei mesi a' due anni;

In questi due primi casi, i rei potranno inoltre esser messi in virtù della sentenza o Decreto sotto la vigilanza dell' alta polizia per anni cinque almeno ed anni dieci al più;

Se si tratta di un delitto sarà ridotto a una prigionia da' sei giorni a' sei mesi.

§. III.

Homicide, Blessures et Coups non qualifiés crimes ni délits.

327. *Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.*

328. *Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.*

329. *Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans :*

1.° *Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ;*

2.° *Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.*

Section IV.

Attentats aux Mœurs.

330. *Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.*

331. *Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.*

332. *Si le crime a été commis sur la personne*

§. III.

Omicidio, ferite e percosse non qualificati nè come misfatti, nè come delitti.

327. Non vi è nè misfatto nè delitto allorchè l'omicidio, le ferite e le percosse, erano ordinate dalla legge e comandate dalla legittima autorità.

328. Non vi è nè misfatto nè delitto quando l'omicidio, le ferite e le percosse erano indotte dall'attuale necessità della difesa legittima di se medesimo o di altri.

329. Sono compresi nel caso di attuale difesa i due seguenti casi:

1.° Se l'omicidio è stato commesso, fatte le ferite, o le percosse date respingendo in tempo di notte una scalata o rottura di porte chiuse, mura, o ingresso di una casa o appartamento abitato, o sue dipendenze;

2.° Se il fatto ha avuto luogo difendendosi contro gli autori de' furti o saccheggj eseguiti con violenza.

Sezione Quarta.

Attentato ai costumi.

330. Qualunque persona, che avrà commesso un pubblico oltraggio al pudore, sarà punita con una prigionia da' tre mesi a un anno ed un ammenda da' sedici a' dugento franchi.

331. Chiunque avrà commesso il misfatto di violazione, o sarà reo di qualunque altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza contro gl'individui dell'uno o dell'altro sesso, verrà punito con la carcere.

332. Se il misfatto è stato commesso su di

d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à tems.

333. La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs, ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime, par une ou plusieurs personnes.

334. Quiconque aura attenté au mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche, ou la corruption de la jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cent francs.

Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée, ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnnement, et de trois cents francs à mille frans d'amende.

335. Les coupables du délit mentionné au précédent article, seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseil de famille; savoir, les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code Napoléon, Livre I.er, titre IX. de la puissance paternelle.

Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous

una giovane persona sotto all' età di quindici anni completi, il reo subirà la pena de' lavori forzati per un dato tempo.

333. La pena sarà dei lavori forzati a vita, se i rei sono della classe di quelli che hanno una autorità sulla persona verso la quale hanno commesso l' attentato, se sono suoi istitutori o servitori salariati, se sono o pubblici funzionarj, o ministri di un culto, o se il reo qualunque sia stato ajutato nel suo misfatto da una o più persone.

334. Chiunque avrà attentato ai costumi, favorendo o facilitando abitualmente il libertinaggio o la corruzione della gioventù dell' uno o dell' altro sesso, sotto all' età di anni ventuno, sarà punito con una prigionia da' sei mesi a' due anni, ed un ammenda dai cinquanta ai cinquecento franchi.

Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata, favorita o facilitata dai padri o dalle madri, tutori o altre persone incaricate della vigilanza sopra di loro, la pena sarà dai due ai cinque anni di prigionia, e da' trecento a' mille franchi di ammenda.

335. I rei del delitto enunciato nel precedente articolo, saranno interdetti da ogni tutela e cureria e da qualunque partecipazione ai consigli di famiglia; cioè gl' individui a' quali si applica il primo paragrafo di quest' articolo per due anni almeno ed anni cinque al più; e quelli di cui è parlato nel secondo paragrafo, da' dieci anni almeno e al più per anni venti.

Se il delitto è stato commesso dal padre o dalla madre, il reo sarà inoltre privato dei diritti e vantaggj ad esso accordati sulla persona e beni del figlio del Codice Napoleone Lib. I. Tit. IX. *della potestà paterna*.

In tutti i casi i rei, potranno eziandio esser posti, in virtù della sentenza o Decreto, sot-

la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance; ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article.

436. *L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari : cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'art.* 339.

337. *La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, et deux ans au plus.*

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

338. *Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de tems, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs.*

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles resultant de lettres ou autres pieces écrites par le prévenu.

339. *Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu, sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs.*

340. *Quiconque étant engagé dans les lieus du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à tems.*

L'officier public qui aura prêté son ministere à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine.

to la vigilanza dell' alta polizia, osservando per la durata di tal vigilanza, ciò che è stato stabilito per la durata dell' interdizione accennata nel presente articolo.

336. L'adulterio della moglie, non potrà essere denunziato che dal marito. Questa facoltà eziandio cesserà, se è nel caso preveduto dall' artic. 339.

337. La donna convinta di adulterio subirà la pena della prigionia di tre mesi almeno e di di due anni al più.

Il marito sarà padrone di sospendere l' effetto di una tal condanna acconsentendo a riprender seco la sua moglie.

338. Il complice della donna adultera sarà punito con la prigionia per il medesimo spazio di tempo, ed inoltre con l' ammenda da' cento a' due mila franchi.

Le sole prove, che potranno essere ammesse contro l' imputato di complicità, saranno oltre il flagrante delitto quelle risultanti da lettere o altre carte da esso scritte.

339. Il marito che avrà mantenuta una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto in sequela del reclamo della moglie, sarà punito con un ammenda da' cento sino ai due mila franchi.

340. Chiunque impegnato nei vincoli matrimoniali, avrà contratto un nuovo matrimonio prima che sia sciolto il precedente verrà punito con la pena de' lavori forzati per un dato tempo.

Il pubblico ufiziale che avrà prestato il suo ministero a questo matrimonio, conoscendo l' esistenza del precedente, sarà condannato alla medesima pena.

SECTION V.

Arrestations illégales et Séquestrations de personnes.

341. *Seront punis de la peine des travaux forcés à tems, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques;*

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.

342. *Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.*

343. *La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'article 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, sequestrée ou détenue, avant le dixieme jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou sequestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans.*

344. *Dans chacun des trois cas suivans,*

1.° *Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique;*

2.° *Si l'individu arrêté, détenu ou sequestré, a été menacé de la mort;*

3.° *S'il a été soumis à des tortures corporelles.*

Les coupables seront punis de mort.

Sezione Quinta.

Arresti illegali e sequestri di persone.

341. Saranno puniti con la pena de' lavori forzati per un dato tempo, quelli che senza l'ordine delle autorità costituite, e fuori del caso in cui la legge ordina di arrestare gl'incolpati, avranno arrestate, detenute, o sequestrate delle persone qualunque.

Chiunque avrà prestato il luogo per eseguire la detenzione o sequestro subirà l'istessa pena.

342. Se la detenzione o sequestro, è durata più di un mese, la pena sarà de' lavori forzati a vita.

343. La pena sarà ridotta alla prigionia dai due a' cinque anni, se i rei dei delitti mentovati nell'artic. 341. contro i quali non è stato effettivamente proceduto, hanno restituita la libertà alla persona arrestata, sequestrata o detenuta prima del decimo giorno compito dopo quello dell'arresto detenzione o sequestro. Potranno non ostante esser posti sotto la vigilanza dell'alta polizìa da' cinque a' dieci anni.

344. In ciascheduno de' tre seguenti casi,

1.° Se l'arresto è stato eseguito con abiti ed uniformi finti, sotto un falso nome o con un ordine falso di pubblica autorità;

2.° Se l'individuo arrestato detenuto o sequestrato è stato minacciato di morte;

3.° Se è stato sottoposto a delle torture corporali;

I rei saranno puniti con la morte.

SECTION VI.

Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence. Enlevement de mineurs. Infraction aux lois sur les inhumations.

§ I.er

Crimes et délits envers l'enfant.

345. *Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de soppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.*

La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le reclamer.

346. *Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code Napoléon, et dans le délai fixé par l'article 55 du même Code, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs.* (1)

347. *Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau né, ne l'aura pas remis à l'afficier*

---

(1) COD. NAP. Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu ou l'enfant lui sera présenté.

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père ou, à défaut du père, par le docteurs en médicine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez laquelle alla sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé du suite, en présence de deux témoins.

Sezione Sesta

Misfatti e delitti tendenti a impedire o distruggere la prova dello stato civile di un fanciullo o compromettere la sua esistenza. Ratto dei minori. Infrazione alle leggi sull' inumazione.

§. I.

Misfatti e delitti verso un fanciullo.

345. I rei di ratto o di occultamento o soppressione di un fanciullo, sostituzione di un fanciullo ad un altro, supposizione di un figlio fatta da una donna, che non l'avrà partorito, saranno puniti con la carcere.

L'istessa pena avrà luogo contro quelli, che essendo incaricati della cura di un fanciullo non lo presenteranno alle persone, che hanno un diritto di reclamarlo.

346. Qualunque persona, che avendo assistito a un puerperio, non avrà fatta la dichiarazione prescritta dall' articolo 56. del Codice Napoleone e dentro il termine fissato dall' articolo 55. del Codice medesimo, sarà punito con la prigionia da' sei giorni a' sei mesi, ed un ammenda da' sedici franchi a' trecento (1).

347. Qualunque persona che avendo trovato un fanciullo nato di fresco non l'avrà conse-

(1) Cod. Nap. *Art. 55. Nei tre giorni consecutivi al parto si faranno le dichiarazioni di nascita all' ufficiale dello Stato Civile, a cui sarà presentato il bambino.*

56. La nascita di esso sarà dichiarata dal padre, o in di lui mancanza dai dottori di medicina, dai chirurghi, levatrici, ufficiali di sanità, o altre persone che avranno assistito al parto, e quando la madre partorirà fuori del suo domicilio, dalla persona in casa della quale si sarà sgravata. L'atto di nascita sarà steso nel momento alla presenza di due testimonj.

de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code Napoléon, sera punie des peines portées au précédent article.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé. (1)

348. *Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines a six mois, et d'une amende de seize francs à cinquante francs.*

Toutefois aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

349. *Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au dessous de l'âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois a deux ans, et à une amende de seize à deux cents francs.*

---

(1) Cod. Nap. Art. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau né sera ténue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procés-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera rémis: ce procés-verbal sera inscrit sur les registres.

gnato all' uffiziale dello stato civile come vien prescritto dall' articolo 58. del Codice Napoleone, verrà punito con le pene pronunciate nel precedente articolo.

La presente disposizione non è in verun modo applicabile a quello che avesse acconsentito a incaricarsi del fanciullo, e fatta avesse la sua dichiarazione su tal proposito davanti alla municipalità del luogo dove il fanciullo è stato trovato (1).

348. Quelli che avranno portato a uno spedale un fanciullo sotto l' età di anni sette completi, che loro fosse stato affidato affinchè ne prendessero cura, o per qualunque altra causa, saranno puniti con una prigionia dalle sei settimane a sei mesi ed un ammenda da' sedici ai cinquanta franchi.

Non ostante veruna pena non sarà pronunziata, se essi non fossero obbligati a provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento del fanciullo, e se persona alcuna non vi avesse provveduto.

349. Quelli che avranno esposto o abbandonato in un luogo solitario, un fanciullo sotto all' età di sette anni compiti, quelli che avranno dato l' ordine di esporlo in tal guisa, se un tal' ordine fosse stato eseguito, saranno per questo solo fatto condannati ad una prigionia dai sei mesi ai due anni, e ad un ammenda da' 16. a' 200. franchi.

---

(1) 58. *Chiunque troverà un neonato sarà in obbligo di consegnarlo all' ufficiale dello stato civile, colle vesti, ed altre cose trovate presso il bambino, e di dichiarare le circostanze del tempo, e del luogo in cui sarà stato trovato. Ne sarà fatto un circostanziato processo verbale, che di più indicherà l'età che mostrerà il bambino, il di lui sesso, i nomi che gli saranno imposti, e l'autorità civile a cui sarà stato consegnato. Questo processo verbale sarà trascritto nei registri.*

350. *La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante à quatre cents francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.*

351. *Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les articles 349. et 350. l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est ensuivie, l'action sera considérée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et, au second cas, celle du meurtre.*

352. *Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au dessous de l'âge de sept ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à cent francs.*

353. *Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.*

§. II.

Enlévement de mineurs.

354. *Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînes, détournes ou déplaces ou les aura fait entrainer, détourner, ou deplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.*

355. *Si la personne ainsi enlevée ou détour-*

350. La pena enunciata nel precedente articolo, sarà dai due a' cinque anni; e l'ammenda dai cinquanta ai quattrocento franchi per i tutori o tutrici, institutori e institutrici del fanciullo esposto o abbandonato da loro o per loro ordine.

351. Se in seguito dell'esposizione e dell'abbandono preveduto dagli articoli 149. e 356, il fanciullo sarà rimasto mutilato o stroppiato, l'azione verrà considerata come una ferita volontaria a lui fatta dalla persona, che lo ha esposto ed abbandonato, e se ne è avvenuta la morte, l'azione verrà considerata come un omicidio. Nel primo caso i rei subiranno la pena applicata alle ferite volontarie, e nel secondo caso quella dell'omicidio.

352. Quelli che avranno esposto o abbandonato in luogo non solitario un fanciullo sotto all'età di sette anni completi, verranno puniti con una prigionia dai tre mesi a un anno, ed un ammenda da' sedici a' cento franchi.

353. Il delitto preveduto dal precedente articolo, sarà punito con una prigionia da' sei mesi a' due anni, ed un ammenda da' venticinque a' dugento franchi, se è stato commesso dai tutori o tutrici, institutori o instrutrici del fanciullo.

§. II.

Ratto dei minori.

354. Chiunque avrà per violenza o frode rapiti o fatti rapire dei minori, o gli avrà strascinati, deviati, condotti via o gli avrà fatti strascinare, deviare o condurre via da' luoghi dove erano stati posti o da quelli all'autorità o direzione de' quali erano soggetti o affidati subirà la pena della carcere.

355. Se la persona in tal guisa rapita e con-

née est une fille au dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

356. *Quand la fille au dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.*

Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-un ans il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

357. *Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le Code Napoléon, ont le droit de demander la nullité du mariage; ni condamné, qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.*

§. III.

Infractions aux lois sur les inhumations.

358. *Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize à cinquante francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.*

La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux réglemens relatifs aux inhumations précipitées.

359. *Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une a-*

dotta via, è una ragazza sotto a' sedici anni completi, la pena sarà de' lavori forzati per un dato tempo.

356. Quando la ragazza sotto all' età di sedici anni, avesse acconsentito al suo ratto o seguito volontariamente il suo rapitore, se questi è maggior di anni ventuno ed anche di più, verrà condannato a' lavori forzati per un dato tempo.

Se il rapitore non avesse ancora ventun' anno, sarà punito con una prigionia dai due a' cinque anni.

357. Nel caso in cui il rapitore avesse sposata la ragazza da lui rapita, non potrà essere molestato, se non in seguito della querela dalle persone, che a norma del Codice Napoleone hanno il diritto di chiedere la nullità del matrimonio; nè condannato, se non dopo che sarà stata pronunziata la nullità del matrimonio.

§. III.

Infrazioni alle leggi sulle inumazioni.

358. Quelli, che senza la preventiva autorizzazione del pubblico uffiziale nei casi ne' quali è prescritta dalla legge, avranno fatto seppellire un inviduo defunto saranno puniti con una prigionia da' sei giorni a' due mesi, ed una ammenda da' sedici a' cinquanta franchi, senza pregiudizio de' misfatti di cui gli autori di un tal delitto potrebbero essere incolpati in tal circostanza.

La pena medesima, avrà luogo contro quelli, che avranno contravvenuto in qualunque maniera siasi alla legge, ed ai regolamenti relativi alle inumazioni precipitose.

359. Chiunque avrà trafugato o nascosto il cadavere di una persona uccisa o morta per conseguenza di percosse o ferite, verrà punito con una prigionìa da' sei mesi ai due anni, ed un

mende de cinquante francs à quatre cents francs ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.

360. *Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.*

SECTION VII.

Faux témoignage, calomnie, injures, révélation de secrets.

§. I.

Faux témoignage.

361. *Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.*

Si néanmoins l'accusé a été condamné a une peine plus forte que celle des travaux forcés a temps, le faux témoin qui a déposé contre lui, subira la même peine.

362. *Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.*

363. *Le coupable de faux témoignage en matière civile, sera puni de la peine portée au précédent article.*

364. *Le faux témoin en matière correctionnelle, de police ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés a temps.*

ammenda dai cinquanta ai 400. franchi, senza pregiudizio di più gravi pene se ha partecipato al delitto.

360. Sarà punito con la prigionia dai tre mesi a un anno e da' sedici a' dugento franchi di ammenda, chiunque si sarà reso colpevole di violazione di tombe o sepolture, senza pregiudizio delle pene contro i misfatti o delitti, che vi fossero uniti.

Sezione Settima

Testimonianze false, calunnie, ingiurie, rivelazione dei segreti.

§. I.

Testimonianze false.

361. Chiunque sarà reo di falsa testimonianza in materia criminale, tanto contro l' accusato quanto in suo favore, verrà punito con la pena de' lavori forzati per un dato tempo.

Se non ostante l' accusato fosse stato condannato ad una maggior pena di quella de' lavori forzati per un dato tempo, il falso testimone, che ha deposto contro di lui subirà la pena medesima.

362. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale, o di polizìa, tanto contro l' incolpato quanto in suo favore, sarà punito con la carcere.

363. Il reo di falsa testimonianza in materia civile, verrà punito con la pena pronunciata nel precedente articolo.

364. Il falso testimone in materia correzionale di polizìa o civile che avrà ricevuto del denaro, una ricompensa qualunque o delle promesse, sarà punito coi lavori forzati per un dato tempo.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

365. *Le coupable de subornation de témoins sera condamné a la peine des travaux forcés a temps, si le faux témoignage qui en a été l'objet emporte la peine de la réclusion; aux travaux forcés a perpétuité, lorsque le faux témoignage emportera la peine des travaux forcés a temps, ou celle de la déportation; et a la peine de mort, lorsqu'il emportera celle des travaux forcés a perpétuité, ou la peine capitale.*

366. *Celui a qui le serment aura été déferé ou référé en matiere civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.*

Calomnies, injures, révélation de secrets.

367. *Sera coupable du délit de calomnie, celui qui, soit dans des lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu ou distribuè, aura imputé a un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre le quel ils sont articulés, a des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même l'exposeraient seulement au mépris ou a la haine des citoyens.*

La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorisé la publicité, ni a ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.

368. *Est réputée fausse, toute imputation a l'appui de laquelle la preuve legale n'est point rapportée. En conséquence, l'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, a demander que la preuve en soit faite: il ne pourra*

In tutti i casi tutto ciò, che questo falso testimone avrà ricevuto sarà confiscato.

365. Il reo di subarnazione di testimonj verrà condannato alla pena dei lavori forzati per un dato tempo se la falsa testimonianza che ne è stata l' oggetto merita la pena della carcere; ai lavori forzati a vita, allorchè la falsa testimonianza meriterà la pena de' lavori forzati per un dato tempo o quella della deportazione; e la pena di morte, allorchè si meriterà quella dei lavori forzati a vita o la pena capitale.

366. Quello al quale il giuramento sarà stato deferito o riferito in materia civile, e che avrà prestato un falso giuramento sarà punito con la civica degradazione.

Calunnie, ingiurie, rivelazione di segreti.

367. Sarà colpevole di delitto di calunnia quello che in pubblici luoghi o pubbliche adunanze o in un atto autentico e pubblico, o in un foglio stampato o non stampato, che sarà stato affisso venduto o distribuito, avrà imputati a un individuo qualunque de' fatti, i quali se esistessero, esporrebbero quello, contro il quale sono articolati, a delle procedure criminali o correzionali, oppure l' esporrebbero solo al disprezzo o all' odio de' ittadini.

La presente disposizione non è punto applicabile ai fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli, che l' autore dell' imputazione, stante la natura delle sue funzioni o dei suoi doveri, fosse obbligato a rivelare o reprimere.

368. E' riputata falsa qualunque imputazione all' appoggio della quale non vien data la prova legale. In conseguenza, l' autore dell' imputazione non verrà ammesso a domandare per la propria difesa, che sia fatta la prova; egli

pas non plus alléguer comme moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés.

369. *Les calomnies mises au jour par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en France.*

370. *Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé vrai, l'auteur de l'imputation sera à l'abri de toute peine.*

Ne sera considérée comme preuve légale, que celle qui résultera d'un jugement, ou de tout autre acte authentique.

371. *Lorsque la preuve légale ne sera pas rapportée, le calomniateur sera puni des peines suivantes.*

Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 200. francs à 5000. francs.

Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera d'un mois à six, et l'amende de 50. francs à 2000. francs.

372. *Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie.*

373. *Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100. francs à 3000. francs.*

non potrà neppure allegare come un mezzo di scusa, che le carte ed i fatti sono notorj o che le imputazioni che danno luogo alla procedura sono copiate o estratte da esteri fogli, o da altri scritti stampati.

369. Le calunnie messe alla luce del giorno per mezzo dei fogli esteri, potranno dare adito ad una procedura contro quelli che hanno trasmessi gli articoli, o dato l' ordine d'inserirli, e contribuito all'introduzione e distribuzione di tali fogli in Francia.

370. Allorchè il fatto imputato, sarà legalmente provato come vero, l' autore dell' imputazione sarà al coperto da ogni pena.

Non sarà considerata come una prova legale se non quella, che risulterà da una sentenza o da qualunque atto autentico.

371. Allorchè la prova legale non sarà prodotta, il calunniatore sarà punito con le seguenti pene:

Se il fatto imputato è di natura da meritare la pena di morte, i lavori forzati a vita, o la deportazione, il reo sarà punito con una prigionia dai due ai cinque anni e un ammenda da' 200. a' 5000. franchi.

In tutti gli altri casi la prigionia sarà di un mese ai sei mesi, e l'ammenda da' 50. ai 2000. franchi.

372. Allorchè i fatti imputati saranno punibili secondo la legge, e che l' autore dell' imputazione gli avrà denunziati, durante l' instruzione su questi fatti, verrà sospesa la procedura e la sentenza sul delitto di calunnia.

373. Chiunque avrà fatta in scritto una denunzia calunniosa contro uno o diversi individui agli uffiziali di giustizia o di polizia amministrativa o giudiciaria, verrà punito con una prigionia di un mese a un anno, e un ammenda dai 100. a' tremila franchi.

374. *Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés en l'article 42. du présent Code.*

375. *Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proferées dans des lieux ou réunions publiques, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera une amende de 16. à 500. francs.*

376. *Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractére de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.*

377. *A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages intérêts.*

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois : en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions, et les renverrent, pour le jugement du délit, devant les juges compétens.

378. *Les médecins, chirurgiens et autres offi-*

374. In tutti i casi il calunniatore sarà, contando dal giorno in cui avrà subita la sua pena, interdetto per anni cinque almeno, ed anni dieci al più dai diritti mentovati nell' articolo 42. del presente Codice.

375. In quanto all' ingiurie o alle espressioni oltraggianti, che non contengono imputazione di alcun fatto preciso, ma quella di un determinato vizio, se sono state proferite nei luoghi di pubbliche adunanze o inserite in iscritti stampati o non stampati, che fossero stati sparsi o distribuiti, la pena sarà di un ammenda da' 16. a' 500. franchi.

376. Qualunque altra specie d' ingiurie o di espressioni oltraggiose, che avrà avuto luogo nel suddetto doppio carattere di gravità e di pubblicità, non darà luogo, che a pene di semplice polizia.

377. Riguardo alle imputazioni ed ingiurie, che fossero contenute negli scritti relativi alla difesa delle parti o nelle discussioni, i Giudici informati della contestazione, potranno giudicando la causa, o pronunziare la soppressione dell' ingiure o degli scritti ingiuriosi, o fare delle ammonizioni agli autori del delitto, o sospenderli dalle loro funzioni e stabilire sui danni ed interessi.

La durata di questa sospensione non potrà oltrepassare i sei mesi; e nel caso di recidiva sarà di un anno almeno e al più di cinque anni.

Se le ingiurie o scritti ingiuriosi, hanno il carattere di grave calunnia, e che i Giudici informati della contestazione, non possano conoscere del delitto, non potranno pronunziare contro gl' incolpati, che una sospensione provvisionale dalle loro funzioni, e li rimetteranno per la decisione sul delitto davanti i Giudici competenti.

373. I medici, chirurghi, ed altri uffiziali

ciers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100. francs à 500. francs.

TITRE II.

Crimes et délits contre des particuliers,

CHAPITRE II.

Crimes et délits contre les propriétés,

SECTION I.

Vols.

379. *Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol*

380. *Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfans ou autres descendans, au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendans, par des pères et mères ou autres ascendans au préjudice de leurs enfans ou autres descendans, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.*

A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol.

381. *Seront punis de la peine de mort, les*

di sanità, e similmente gli speziali, le levatrici, e tutte le altre persone depositarie per il loro stato o professione de' segreti ad essi affidati, che fuori de' casi in cui la legge le obbliga ad essere denunzianti, che avranno propalati questi segreti verranno punite con la prigionia da un mese a' sei mesi, ed un ammenda da' 100. a cinquecento franchi.

Titolo Secondo.

Misfatti e delitti contro i particolari.

Capitolo Secondo.

Misfatti e delitti contro le proprietà.

Sezione Prima.

Furti.

379. Chiunque avrà sottratta fraudolentemente una cosa che non gli appartiene è colpevole di furto.

380. Le sottrazioni commesse dai mariti in pregiudizio delle loro mogli e dalle mogli in pregiudizio de' loro mariti, da un vedovo o una vedova in quanto alle cose già appartenenti al conjuge defunto, dai figli o altri discendenti in pregiudizio de' loro padri o madri o altri ascendenti, dai padri e dalle madri o altri ascendenti in pregiudizio de' loro figli o altri discendenti o affini ne' medesimi gradi, non potranno dar luogo che a delle civili riparazioni.

Riguardo a tutti gli altri individui che avesssero occultato o applicato a loro profitto tutti o parte degli oggetti derubati saranno puniti come rei di furto.

381. Saranno puniti con la pena di morte

individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1.° Si le vol a été commis la nuit ;

2.° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;

3.° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées.

4.° S'ils ont commis le crime soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire;

5.° S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

382. *Sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article.*

Si même la violence à l'aide de la quelle le vol a été commis, a laissé des traces de blessures ou de contusion, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

383. *Les vols commis dans les chemins publics, emporteront également la peine des travaux forcés à perpétuité.*

384. *Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vols commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n.° 4. de l'article 381. même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendans des maisons ha-*

gl' individui colpevoli de' furti commessi con l' unione delle cinque seguenti circostanze :

1.° Se il furto è stato commesso in tempo di notte ;

2.° Se è stato commesso da due o maggior numero di persone ;

3.° Se i rei o alcuno di essi avevano addosso delle armi apparenti o nascoste ;

4.° Se hanno commesso il misfatto, mediante una rottura esterna o scalata o con chiavi false in una casa , appartamento , camera o stanze abitate o inservienti all' abitazione o loro dipendenze , tanto prendendo il titolo di pubblico funzionario o di un uffiziale civile o militare o dopo essersi vestiti dell' uniforme o abito di funzionario o di uffiziale , allegando un ordine falso dell' autorità civile o militare ;

5.° Se hanno commesso il delitto con violenza o minaccia di fare uso delle loro armi .

382. Sarà punito con la pena de' lavori forzati a vita qualunque individuo reo di furto commesso con violenza , ed inoltre con due delle quattro prime circostanze prevedute dal precedente articolo .

Se anche la violenza mediante la quale è stato commesso il furto , ha lasciate delle traccie di ferite o di contusioni , questa sola circostanza basterà perchè venga pronunziata la pena dei lavori forzati a vita .

383. I furti commessi sulle pubbliche strade , saranno similmente puniti con la pena dei lavori forzati a vita .

384. Sarà punito con la pena de' lavori forzati per un dato tempo qualunque individuo reo di furti commessi mediante uno de' modi enunciati nel num. 4. dell' articolo 381. anche quando la rottura , la scalata e l' uso delle chiavi false , abbiano avuto luogo negli edifizj , parchi , o recinti chiusi non inservienti all' abitazione , nè

bitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure.

385. *Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vols commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion, et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes :*

1.° *Si le vol a été commis la nuit ;*

2.° *S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes.*

3.° *Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.*

386. *Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vols commis dans l'un des cas ci-après :*

1.° *Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à habitation ;*

2.° *Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à habitation ; et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ;*

3.° *Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait ; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître ; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ;*

4.° *Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un*

dipendenti dalle case abitate, ed eziandio quando la rottura non fosse stata che interna.

385. Sarà ugualmente punito con la pena de' lavori forzati per un dato tempo, qualunque individuo reo di furti commessi, tanto con violenza allorchè non avrà lasciata alcuna traccia di ferita o di contusione e non sarà accompagnata da verun altra circostanza, quanto senza violenza, ma coll' unione delle tre seguenti circostanze:

1.° Se il furto è stato commesso di notte;

2.° Se è stato commesso da due o maggior numero di persone;

3.° Se il reo o uno dei rei, avesse addosso delle armi apparenti o nascoste.

386. Sarà punito con la pena della carcere qualunque individuo reo de' furti commessi in uno de' quì appresso casi:

1.° Se il furto è stato commesso di notte e da due o maggior numero di persone, o se è stato commesso con una di queste due circostanze solamente, ma nel medesimo tempo in un luogo abitato o inserviente all' abitazione;

2.° Se il reo o uno dei rei avea addosso armi apparenti o nascoste, anche quando il luogo dove è stato commesso il furto non fosse nè abitato nè inserviente all' abitazione, ed anche qualora il furto sia stato commesso di giorno e da una sola persona;

3.° Se il ladro è un domestico o una persona salariata, anche quando avrà commesso il furto verso degl' individui da essa non serviti, ma che si trovavano o nella casa del suo padrone, o in quella dove lo accompagnava; o se è un manifattore socio, o garzone nella casa, bottega o magazzino del suo padrone; o un individuo lavorante abitualmente nell' abitazione dove avrà rubato;

4.° Se il furto è stato commesso da un locandiere, un oste, un vetturale, un barcaruolo,

de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre; ou enfin, si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.

387. *Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins, ou tout autre espèce de liquide ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article.*

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs.

388. *Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instrumens d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni de la réclusion.*

Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.

389. *La même peine aura lieu, si pour commettre un vol il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparations aux propriétés.*

390. *Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane même mobile qui, sans être actuellement habitée, est destinée à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.*

391. *Est réputé parc ou enclos, tout terrain*

o uno de' loro sottoposti, qualora avranno derubate tutte o in parte le cose ad essi affidate sotto questo titolo; o infine se il reo ha commesso il furto nell' albergo o osteria in cui è stato ricevuto.

387. I vetturali barcaruoli o loro sottoposti, che avranno alterati i vini o qualunque altra specie di liquidi o di mercanzie il di cui trasporto loro è stato affidato, ed avranno commessa una tale alterazione mischiandovi delle sostanze malefiche, verranno puniti con la pena pronunziata nel precedente articolo.

Se non vi è stata mescolanza di sostanze malefiche, la pena sarà una prigionia da un mese a un anno, ed un ammenda da sedici a cento franchi.

388. Chiunque avrà rubati nei campi, o bestie da soma, da vettura o da cavalcare, grosso e minuto bestiame, strumenti di agricoltura, raccolte o mucchj di grano facienti parte delle raccolte, sarà punito con la carcere.

Sarà l' istessa cosa per i furti di legname nelle vendite e di pietrami nelle cave, come pure riguardo al furto di pesce, negli stagni, vivaj o serbatoj.

389. L' istessa pena avrà luogo se per commettere il furto sono stati levati o traslocati i limiti destinati di separazione alle proprietà.

390. È considerata casa abitata, qualunque fabbricato, quartiere, loggia e capanna anche mobile, che senza essere attualmente abitata è destinata all' abitazione, e tutto ciò che ne dipende, come cortili, corti interiori, granaj, scuderie, edifizj che vi sono rinchiusi qualunque ne sia l' uso, ed anche qualora fossero chiusi in un modo particolare entro il luogo rinchiuso o recinto generale.

391. E' considerato come *parco o recinto chiu-*

environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la parte serait à claire-voie et ouverte habituellement.

392. *Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendans de la maison habitée.*

393. *Est qualifié* effraction, *tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instrumens servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.*

394. *Les effractions sont extérieures ou intérieures.*

395. *Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basse-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartemens ou logemens particuliers.*

396. *Les effractions intérieures sont celles qui après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.*

Est compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

397. *Est qualifiée* esqualade, *toute entrée dans les maisons, bâtimens, cours, basse cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécu-*

so, qualunque terreno circondato di fosse, pali, palizzate, siepi verdi o fresche o mura di qualunque specie di materiali essi sieno, qualunque ne sia l'altezza, la profondità, la vecchiezza, e la degradazione di questi diversi recinti, e quando non vi fossero porte chiuse a chiave, o quando la porta fosse spalancata o aperta abitualmente.

392. I parchi mobili destinati a contenere il bestiame nelle campagne, di qualunque materia sieno formati, si reputano luoghi chiusi; ed allorchè dipendono dalle capanne mobili o altri siti coperti destinati a' custodi, si considerano come dipendenti dalla casa abitata.

393. E qualificato scasso qualunque sforzatura, rottura, degradazione, demolizione, rovina di muri, tetti, solaj, porte, finestre, serrature, chiavistelli o altri utensili o instrumenti inservienti a chiudere o impedire il passaggio, e qualunque siasi specie di serratura.

394. Li scassi sono esterni o interni.

395. Li scassi esterni sono quelli mediante i quali, si può introdursi entro le case, cortili, corti, siti chiusi o loro dipendenze o negli appartamenti e stanze particolari.

396. Li scassi interni sono quelli, che dopo l'introduzione nei luoghi enunciati nel precedente articolo, sono fatti alle porte o serrature dalla parte di dentro, come pure agli armadj o altri mobili chiusi.

E' compreso nella classe degl' interni scassi, il semplice furto delle casse, cassette, balle di tela e di corda, ed altri mobili chiusi contenenti degli effetti qualunque, benchè lo scasso non sia stato fatto sulla faccia del luogo.

397. Vien qualificato come *scalata* ogn' ingresso nelle case, fabbricati, corti ed altri edifizj qualunque, orti, giardini e parchi chiusi,

tée par dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.

398. *Sont qualifiés* fausses clefs, *tous crochets, rossignols, passe-partouts, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermatures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.*

399. *Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de vingt-cinq francs à cent cinquante francs.*

Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la réclusion;

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

400. *Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.*

401. *Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.*

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'article 42. du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

eseguito traversando i muri, porte, tetti, o qualunque altro recinto.

L' introduzione per una sotterranea apertura, fuori di quella stabilita per servire d' ingresso, è una circostanza aggravante come la scalata.

398. Sono qualificate come *chiavi false*, tutti gli oncinetti, grimaldelli, succhielli, (passe-partout), chiavi imitate, contraffatte o alterate, o che non sono state destinate dal proprietario, locatario, locandiere o albergatore alle serrature, stanghette, e chiavistelli qualunque, sulle quali il reo ne avrà fatto uso.

399. Chiunque avrà contrafatte o alterate le chiavi sarà condannato a una prigionia dai tre mesi ai due anni, e ad un ammenda da venticinque a cento e cinquanta franchi.

Se il reo è un magnano di professione, sarà punito con la carcere.

Il tutto senza pregiudizio di più gravi pene, se vi è luogo, nel caso di complicità di delitto.

400. Chiunque avrà estorta per forza o violenza la firma o la consegna di una scrittura, atto o titolo o di una carta qualunque contenente o operante un obbligazione, disposizione, o quietanza, sarà punito con la pena de' lavori forzati per un dato tempo.

401. Gli altri furti non specificati nella presente sezione, latrocinj e truffe non meno che i tentativi di quest' istessi delitti, sono puniti con la prigionia da un anno almeno, e di cinque anni al più, e potranno esserlo con un ammenda da' sedici almeno a' cinquecento franchi al più.

I rei potranno inoltre essere interdetti dai diritti accennati nell' articolo 42. del presente Codice per anni cinque almeno ed anni dieci al più, contando dal giorno in cui avranno subita la loro pena.

Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

SECTION II.

Banqueroutes, Escroqueries, et autres espèces de fraude.

§. I.

Banqueroute et escroquerie.

402. *Ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :*

Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps.

Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.

403. *Ceux qui, conformément au code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.*

404. *Les agens de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpetuité.*

405. *Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances*

Potranno anche esser messi in vigore di sentenza o decreto sotto la vigilanza dell' alta polizìa per l' istesso numero d' anni.

Sezione Seconda

Fallimenti dolosi, scroccherie ed altre specie di frodi.

§. I.

Fallimento doloso e scroccheria.

402. Quelli, che nei casi preveduti dal Codice di commercio saranno dichiarati rei di fallimento doloso verranno puniti come segue:

I falliti dolosi saranno puniti con la pena dei lavori forzati per un dato tempo.

I falliti semplici saranno puniti con la prigionia di un mese almeno, e al più di due anni.

403. Quelli, che conforme al Codice di commercio saranno dichiarati complici di fallimento doloso, saranno puniti con la pena medesima dei falliti dolosi.

404. Gli agenti di cambio e sensali, che avranno fatto un fallimento, saranno puniti con la pena dei lavori forzati per un dato tempo; se sono convinti di fallimento doloso la pena sarà dei lavori forzati a vita.

405. Qualunque individuo o facendo uso di nomi falsi o di false qualità, o impiegando dei maneggiati fraudolenti per persuadere l' esistenza di false intraprese, di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza o il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro chimerico avvenimento, si sarà fatti dare o rilasciare dei fondi, dei mobili, o delle obbligazioni, disposizioni, bigliet-

ou décharges : et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus.

Le coupable pourra être, en outre à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42. du présent code : le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux.

§. II.

Abus de confiance.

406. *Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilieres, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs.*

La disposition portée au second paragraphe du précédent article, pourra de plus être appliquée.

407. *Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405.*

ti, promesse, ricevute e quietanze, o avrà con uno dei suddetti mezzi truffate o tentato di truffare l'altrui denaro e sostanze, sarà punito con la prigionia di un anno almeno, e di anni cinque al più, ed un ammenda dai cinquanta almeno, a' tremila franchi al più.

Il reo potrà essere inoltre, contando dal giorno in cui avrà subita la sua pena, esssere interdetto per anni cinque almeno ed anni dieci al più, dai diritti enunciati nell'articolo 42. del presente Codice; il tutto salvo le pene più gravi, se vi è misfatto di falsità.

§. II.

Abuso di fiducia.

406. Chiunque avrà abusato dei bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere in suo pregiudizio delle obbligazioni, quietanze o ricevute, per prendere denaro in prestito, o delle cose mobiliari o effetti di commercio o altri effetti obbligatorj, sotto qualunque forma, che questa negoziazione sia stata fatta o mascherata, verrà punito con una prigionia da due mesi almeno a' due anni al più, ed un ammenda che non potrà oltrepassare il quarto delle restituzioni e dei danni ed interessi dovuti alle parti lese nè essere minore di franchi venticinque.

La disposizione pronunziata nel secondo paragrafo del precedente articolo potrà inoltre essere applicata.

407. Chiunque abusando di una firma in bianco, che gli sarà stata affidata, vi avrà dolosamente scritta sopra o un obbligazione o una ricevuta, o qualunque altro atto, che possa compromettere la persona o le sostanze di chi l'ha sottoscritta, sarà punito con le pene enunciate nell'articolo 405.

Dans le cas ou le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

408. *Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui aurait été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, au d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées par l'article 406.*

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254. 255. et 256. relativement aux soustractions et enlévemens de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépots publics.

409. *Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq à trois cents francs.*

Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

§. III.

Contravention aux réglemens sur les maisons de jeu, les loteries, et les maisons de prêt sur gages.

410. *Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agens de ces établissemens, seront punis d'un mprisonnement de deux mois au moins et de six*

Nel caso in cui la firma in bianco non gli fossse stata affidata, verrà proceduto contro di lui come falsario e punito come tale.

408. Chiunque avrà deviati o dissipati in pregiudizio del proprietario, possessore o ritentore, degli effetti, denari, mercanzie, obblighi, ricevute, o altri scritti contenenti o operanti un obbligazione o una quietanza, che non gli fossero state consegnate, che a titolo di deposito, o per un lavoro salariato, col patto di renderlo o presentarlo o farne un uso o un determinato impiego, sarà punito con le pene enunciate con l' articolo 406.

Il tutto senza pregiudizio di ciò che è stato detto negli articoli 254. 255. 256. relativamente ai trafugamenti o sottrazioni dei denari effetti o carte consegnate ne' pubblici depositi.

409. Chiunque dopo aver prodotto in una contestazione giudiciaria qualche titolo, recapito o memoria, l'avrà involata in qualunque siasi maniera, sarà punito con un ammenda da' venticinque a' trecento franchi.

Questa pena sarà pronunziata dal tribunale davanti a cui pende la contestazione.

§. III.

Contravvenzioni ai regolamenti sulle case di gioco, lotterie e case dove si presta denaro sui pegni.

410. Quelli che avranno tenuta una casa di giochi di azzardo, ed avranno ammesso il pubblico o liberamente o con presentazione degli interessati o associati, i banchieri di detta casa, e tutti quelli che avranno stabilite o tenute delle lotterie non autorizzate dalla legge, tutti gli amministratori preposti o agenti di simili stabilimenti verranno puniti con una prigionia

mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille francs.

Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42. *du présent Code.*

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries; les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

411. *Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux réglemens, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs à deux mille francs.*

§. IV.

Entravers apportées à la liberté des enchères.

412. *Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location de choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchèree ou les soumissions, seront*

di mesi due almeno, e al più sei mesi, ed un ammenda da' cento a' 6. mila franchi.

I rei potranno essere inoltre, contando dal giorno in cui avranno subita la loro pena, esser interdetti per anni cinque almeno ed anni dieci al più dai diritti enunciati nell'articolo 42. del presente Codice.

In tutti i casi, saranno confiscati tutti i fondi ed effetti, che saranno trovati esposti nel gioco o messi alla lotteria, i mobili, strumenti, utensili destinati o impiegati al servizio dei giochi o lotterie; i mobili, e gli effetti mobiliari di cui i luoghi saranno guarniti o decorati.

411. Quelli, che avranno stabilite o tenute delle case d'imprestito sui pegni, senza legale autorizzazione, o che avendo un autorizzazione, non avranno tenuto un registro conforme ai regolamenti, contenente di seguito, senza alcuno spazio in bianco, o interlineazione le somme o gli oggetti prestati, nomi, domicilj, e professione degl' imprestatori, natura, qualità e valore degli oggetti messi in pegno, saranno puniti con una prigionia dai quindici giorni almeno ai tre mesi al più, ed un ammenda da' cento a' 2. mila franchi.

§. IV.

Ostacoli interposti alla libertà degl' incanti.

412. Quelli che nelle aggiudicazioni della proprietà, dell' uso frutto, o della locazione delle cose mobiliari o immobiliarj, di un impresa, di una coltivazione, fornitura o altro servizio qualunque, avranno posti degli ostacoli o turbata la libertà degl' incanti o offerte, con vie di fatto, violenze o minaccie, tanto avanti quanto durante gl' incanti, o le offerte, saranno puniti

punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus.

La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.

§. V.

Violation des réglemens relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.

413. *Toute violation des réglemens d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.*

414. *Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à au moins, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.*

415. *Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus.*

con una prigionia, da' quindici giorni almeno e al più di tre mesi, ed un ammenda da' cento almeno fino a' cinque mila franchi al più.

L'istessa pena avrà luogo contro di quelli, che per mezzo di regali o promesse avranno allontanati gli offerenti.

§. V.

Violazione dei regolamenti relativi alle manifatture, al commercio, ed alle arti.

413. Ogni violazione di regolamenti di pubblica amministrazione, relativi a' prodotti delle manifatture francesi che si esportano negli esteri Stati, e che hanno per oggetto di garantire la buona qualità, le dimensioni, e la natura della fabbricazione, sarà punita con un ammenda di dugento franchi almeno e al più di tre mila franchi, e la confiscazione delle mercanzie. Queste due pene, potranno essere pronunziate comulativamente o separatamente, secondo le circostanze:

414. Ogni coalizione tra quelli che fanno lavorare degli artigiani, tendente a forzare ingiustamente, ed abusivamente la minorazione dei salarj, seguita da un tentativo o da un principio di esecuzione, sarà punita con una prigionia da' sei giorni a un mese, ed un ammenda da' dugento a' tremila franchi.

415. Qualunque coalizione o lega per parte degli artigiani, per fare cessare nel medesimo tempo il lavorio, interdire il lavoro in un opificio, impedire di rendervisi e restarvi prima, o dopo di certe ore, ed in generale per sospendere, impedire, rincarare i lavori, se vi fosse stato tentativo o principio di esecuzione, sarà punita con una prigionia da un mese almeno, e al più di tre mesi.

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

416. *Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'aprés les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres.*

Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus.

417. *Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cent francs.*

418. *Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des français résidant en pays étrangers, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.*

Si ces secrets ont été communiqués à des francais résidant en france, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

419. *Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalitions entre les principaux detenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne le pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui,*

I capi o promotori, saranno puniti con una prigionia dai due a' cinque anni.

416. Saranno similmente puniti con la pena comminata dal precedente articolo, e secondo le distinzioni medesime, gli artigiani che avessero pronunziate dell' ammende, proibizioni, ed interdizioni a qualunque altra specie di proscrizioni sotto il nome di condanne, e sotto qualunque altra qualificazione esser possa tanto contro i direttori di fabbriche ed impresarj di manifatture, quanto gli uni contro gli altri.

Nel caso del presente articolo ed in quello del precedente, i capi o promotori del delitto, potranno terminata che sia la loro pena, esser messi sotto la vigilanza dell' alta polizìa per due anni almeno ed anni cinque al più.

417. Chiunque con l'idea di nuocere all' industria francese, avrà fatti passare in paese estero dei direttori, commissionati o lavoranti di uno stabilimento, sarà punito con una prigionia da' sei mesi a' due anni ed un ammenda da' cinquanta a' trecento franchi.

418. Ogni direttore, commissionato o lavorante di fabbrica, che avrà comunicati a dei forestieri o Francesi residenti in esteri paesi, dei segreti della fabbrica in cui è impiegato sarà punito con la carcere ed un ammenda da' cinquecento fino a' ventimila franchi.

Se questi segreti sono stati comunicati a dei Francesi dimoranti in Francia, la pena sarà di una prigionia da' tre mesi a' due anni, ed un ammenda da' sedici fino a' dugento franchi.

419. Tutti quelli, che con dei fatti falsi o calunnie seminate con premeditato disegno nel pubblico, con delle maggiori offerte al prezzo che domandavano i venditori medesimi, con delle unioni e *coalizioni* tra i principali possessori di una mercanzia istessa o derrata, tendenti a non la vendere o venderla solo a un dato prez-

par des voies ou moyens frauduleux quelconques auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au dessus ou au dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

420. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille fancs à vingt mille francs; si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson.

La mise en surveillavce qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins, et dix ans au plus.

421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, seront punis des peines portées par l'article 419.

422. Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison.

423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui

zo, o che con qualunque via o mezzo fraudolento, avranno operato il rincaro o il rinvilio delle derrate o mercanzie, o de' fogli, ed effetti pubblici, al di sopra o al di sotto del prezzo, che sarebbe stato determinato dalla libera e naturale concorrenza del commercio, saranno puniti con una prigionia di un mese almeno e al più di un anno e con un ammenda da cinquecento a' dieci mila franchi. I rei potranno inoltre esser messi in virtù della sentenza o Decreto sotto la vigilanza dell' alta polizia per due anni almeno e al più di anni cinque.

420. La pena sarà di una prigionia da' due mesi almeno e due anni al più, e un ammenda da' mille a' venti mila franchi, se questi maneggiati sono stati praticati su grani, granaglie, farine, sostanze farinacee, pane, vino, e qualunque altra bevanda.

La sottoposizione alla vigilanza che potrà esser pronunziata, sarà almeno di cinque anni o al più di anni dieci.

421. Le scommesse, che saranno state fatte sull' inalzamento o abbassamento nel valore dei pubblici effetti, saranno punite con le pene pronunziate nell' articolo 419.

422. Sarà riputata scommessa di questo genere, qualunque convenzione di vendita o consegna di pubblici effetti, che non sarà provato dal venditore, che siano esistiti a sua disposizione nel tempo della convenzione, o che vi dovessero essere nel tempo della consegna.

423. Chiunque avrà ingannato il compratore sulla bontà delle materie d' oro, o d' argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per buona, sulla natura di tutte le mercanzie; chiunque con l' uso di pesi falsi, o false misure, avrà ingannato sulla quantità delle cose vendute, sarà punito con una prigionia da' tre mesi al meno e un anno al più, e un ammenda che

ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au dessous de cinquante francs.

Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués: les faux poids et les fauses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés.

424. *Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.*

La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.

La peine, pour l'emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par le livre IV. du présent Code, contenant les peines de simple police.

425. *Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.*

426. *Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.*

427. *La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cent cents francs au plus.*

non potrà oltrepassare il quarto delle restituzioni e danni ed interessi, nè essere al di sotto di cinquanta franchi.

Gli oggetti del delitto o il loro valore, se appartengono ancora al venditore, saranno confiscati; i pesi falsi e false misure, saranno similmente confiscate ed inoltre spezzate.

424. Se il venditore e il compratore, si sono serviti ne' loro mercati di altri pesi o di altre misure fuori di quelle stabilite dalle leggi dello Stato, il compratore sarà privato di qualunque azione contro il venditore, che lo avrà ingannato con uso dei pesi o misure proibite; senza pregiudizio della pubblica azione per la pena tanto di una tal frode, che dell' impiego istesso del peso e delle misure proibite.

La pena nel caso di frode, sarà quella pronunziata dal precedente articolo.

La pena per l' uso fatto delle misure e pesi proibiti, sarà determinata dal IV. libro del presente Codice, contenente le pene di semplice polizìa.

425. Tutte le edizioni di scritti, di composizioni musicali, di disegno, di pittura, o qualunque altra produzione stampata o incisa interamente o in parte in disprezzo delle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori, è una contraffazione, e qualunque contraffazione è un delitto.

426. Lo spaccio di opere contraffatte, l' introduzione sul territorio francese d' opere che dopo essere stampate in Francia, sono state contraffatte in esteri paesi, sono un delitto della medesima specie.

427. La pena contro il contraffattore, o contro l' introduttore sarà di cento franchi al meno e due mila franchi al più, e contro chi le spaccia un ammenda da' venticinque franchi al meno e al più di cinquecento franchi.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

428. *Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle; toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes.*

429. *Dans les cas prévus par les quatre articles précédens, le produit des confiscations ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.*

§. VI.

Délits des Fournisseurs.

430. *Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au dessous de cinq cents francs; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.*

431. *Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agens des fournisseurs, les agens seront condamnés aux peines portées par le précédent article.*

La confiscazione della contraffatta edizione, sarà pronunziata tanto contro il contraffattore, quanto contro l' introduttore e chi la spaccia.

Le stampe, torchj, e matrici degli oggetti contraffatti, saranno similmente confiscate.

428. Qualunque direttore o impresario di spettacoli; qualunque società di attori, che avrà fatte rappresentare sul suo teatro delle opere drammatiche, in disprezzo delle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori, sarà punito con un ammenda di cinquanta franchi almeno e cinquecento franchi al più, e con la confisca dell' introito.

429. Nei casi preveduti dai quattro precedenti articoli, il prodotto delle confische ed introito confiscato, verrà consegnato al proprietario per indennizzarlo del pregiudizio che avrà sofferto; il rimanente della sua indennizzazione, se non vi è stata nè vendita di oggetti confiscati, nè confiscazione dell' introito, sarà regolata nei consueti modi.

§. VI.

Delitti dei fornitori.

430. Tutti gl' individui incaricati come membri di compagnie o individualmente, delle forniture, imprese o appalti per conto delle armate di terra o di mare, che senza essere stati costretti da una forza maggiore, avranno fatto mancare il servizio di cui sono incaricati, saranno puniti con la carcere ed un ammenda, che non potrà oltrepassare il quarto dei danni o interessi, nè essere inferiore a' cinquecento franchi; il tutto senza pregiudizio di maggiori pene nel caso d' intelligenza col nemico.

431. Allorchè la mancanza del servizio proverrà per colpa degli agenti, verranno condannati alle pene pronunziate dal precedente articolo.

Les fournisseurs et leurs agens seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime.

432. *Si des fonctionnaires publics ou des agens, préposés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes, en cas d'intelligences avec l'ennemi.*

433. *Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvres ou des choses fournies, les coupables seront punis d'emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de cent francs.*

Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.

SECTION III.

Destructions, dégradations, dommages.

434. *Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles, sera puni de la peine de mort.*

435. *La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires ou bateaux.*

I fornitori e loro agenti saranno ugualmente condannati, qualora e gli uni e gli altri avranno partecipato al delitto.

432. Se i pubblici funzionarj o agenti incaricati o salariati dal Governo hanno data mano a' colpevoli a far mancare il servizio, verranno puniti con la pena dei lavori forzati per un dato tempo; senza pregiudizio di più gravi pene nel caso d' intelligenza col nemico.

433. Quantunque il servizio non sia mancato, se per negligenza le consegne ed i lavori sono stati ritardati, o se vi è stata frode sulla natura, quantità, e qualità dei lavori o mano d' opera o cose somministrate, i rei saranno puniti con la prigionia di mesi sei almeno ed anni cinque al più, ed un ammenda, che non potrà oltrepassare il quarto dei danni ed interessi nè esser minore di 100. franchi.

Nei diversi casi preveduti dagli articoli componenti il presente paragrafo, la procedura non potrà essere fatta, che dietro la denunzia del Governo.

Sezione Terza

Distruzioni, degradazioni, danni.

434. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a dei casamenti, navi, barche, magazzini, cantieri, boscaglie, paline o raccolte sia sul fusto, sia già atterrate, come pure le legne affastellate o legate con le corde e le raccolte ammassate o abbicate, o a delle materie combustibili, messe in maniera da comunicare il fuoco a queste cose o a una di esse, sarà punito con la pena di morte.

435. La pena sarà l' istessa contro quelli che avranno distrutti con l' effetto di una mina, degli edifizj, bastimenti o barche.

436. *La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles* 305. 306. *et* 307.

437. *Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres construntions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au dessous de cent francs.*

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.

438. *Quiconque par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au dessous de seize francs.*

Les moteurs subiront le maximum *de la peine.*

439. *Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit:*

Si les pieces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion.

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

440. *Tout pillage, tout dégât de denrées ou*

436. La minaccia di abbruciare una casa, e qualunque altra proprietà, sarà punita con la pena pronunziata contro la minaccia di assassinio, e secondo le distinzioni stabilite dagli articoli 305. 306. 307.

437. Chiunque avrà volontariamente distrutti o demoliti con qualunque mezzo siasi in tutto o in parte, degli edifizj, porti, dighe o argini, o altre costruzioni, che sapeva appartenere ad altri, sarà punito con la carcere, ed un ammenda, che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni ed indennizzazioni, nè esser minore di cento franchi.

Se vi è stato luogo a un omicidio o a delle ferite, il reo sarà nel primo caso punito con la morte, e nel secondo punito con la pena de' lavori forzati per un dato tempo.

438. Chiunque con vie di fatto, si sarà opposto al compimento dei lavori ordinati dal Governo, sarà punito con una prigionia da tre mesi a due anni, ed un ammenda, che non potrà oltrepassare il quarto dei danni o interessi, nè esser minore di sedici franchi.

I promotori subiranno il *maximum* della pena.

439. Chiunque avrà volontariamente abbruciati o distrutti in una maniera qualunque dei registri, minute o atti originali della pubblica autorità, documenti, biglietti di credito, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, contenenti o operanti un obbligazione, disposizione, o quietanza, sarà punito come segue:

Se le carte distrutte sono atti di pubblica autorità o effetti di commercio o di banca, la pena sarà la carcere.

Se si tratta di qualunque altro documento, il reo sarà punito con una prigionia da' due a' cinque anni, ed un ammenda da' cento a' trecento franchi.

440. Ogni saccheggio, guasto di derrate o

marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

441. *Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la réclusion.*

442. *Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs; instigateurs ou provocateurs seulement, sera le* maximum *des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'art. 440.*

443. *Quiconque à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de seize francs.*

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende ainsi qu'il vient d'être dit.

444. *Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plans venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, et de cinq ans au plus.*

Les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt, ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

mercanzie, effetti, proprietà mobiliari commessi in unione di persone o bande o a forza aperta, sarà punito co' lavori forzati per un dato tempo; e ciascheduno dei rei verrà inoltre condannato ad un ammenda da' dugento a' cinque mila franchi:

441. Non ostante quelli, che proveranno essere stati indotti con eccitamento o sollecitazioni a prender parte in tali violenze potranno non esser puniti che con la carcere.

442. Se le derrate saccheggiate o distrutte, sono grani, granaglie, o farine, sostanze farinacee, pane e vino, e qualunque altra bevanda, la pena, che subiranno i capi, istigatori o promotori solamente, sarà il *maximum* de' lavori forzati per un dato tempo, e quella dell' ammenda pronunziata dall' articolo 440.

443. Chiunque mediante un liquore corrosivo o qualunque altro mezzo, avrà volontariamante danneggiate delle mercanzie o materie inservienti alla fabbricazione, sarà punito con una prigionia di un mese a due anni, e un ammenda che non potrà oltrepassare il quarto dei danni ed interessi, nè esser minore di sedici franchi.

Se il delitto è stato commesso da un lavorante della fabbrica, o da un commesso della casa di commercio, la prigionia sarà da' due a' cinque anni, senza pregiudizio dell' ammenda come si è detto.

444. Chiunque avrà devastate delle raccolte non recise, o de' piani cresciuti naturalmente o fatti crescere con arte, verrà punito con una prigionia da' due anni almeno, ed al più cinque anni.

I rei potranno inoltre esser messi in virtù della sentenza o Decreto sotto la vigilanza dell' alta polizia per anni cinque almeno e al più per anni dieci.

445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres, qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au dessous de six jours, ni au dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.

446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé, ou écorcé de manière à le faire périr.

447. S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

448. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 445. et 446. et de dix jours dans les cas prévu par l'article 447. si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voyes publiques ou vicinales, ou de traverse.

449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au dessous de six jours, ni au dessus de deux mois.

450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus s'il a été coupé du grain en vert.

Dans les cas prévus par le présent article et les six précédens, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article au quel le cas se référera.

Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.

451. Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agricolture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus.

445. Chiunque avrà tagliato o gettato a terra uno o più alberi, che sapeva essere di altrui pertinenza, verrà punito con una prigionia non minore di sei giorni nè sopra a sei mesi a ragione di ciaschedun albero, senza che la totalità possa oltrepassare i cinque anni.

446. Le pene saranno l' istesse a ragione di ciaschedun albero mutilato o scorzato in guisa da farlo perire.

447. Se sono stati distrutti uno o più piantoni, la prigionia sarà dai sei giorni a' due mesi a ragione di ciascheduti piantone senza, che la totalità possa oltrepassare i due anni.

448. Il *minimum* della pena sarà di venti giorni nei casi preveduti dagli articoli 445., e 446, e di giorni dieci ne' casi preveduti dall' articolo 447., e se gli alberi erano stati piantati sulle piazze, strade pubbliche, strade traverse o vicinali.

449. Chiunque avrà tagliati de' grani o de' foraggj, che sapeva appartenere altrui, sarà punito con una prigionia che non sarà minore di sei giorni nè maggiore di due mesi.

450. La prigionia sarà di venti giorni almeno e di quattro mesi al più se sono stati tagliati de' grani in erba.

Ne' casi preveduti dal presente articolo e nei sei precedenti, se il fatto è stato commesso in odio di un pubblico funzionario ed a ragione delle sue funzioni, il colpevole sarà punito col *maximum* della pena stabilita dall' articolo al quale si referirà.

Sarà l' istessa cosa quantunque una tal circostanza non esista, se il fatto e stato commesso in tempo di notte.

451. Qualunque scasso e qualunque distruzione di strumenti di agricoltura, parchi di bestiami, o capanne dei custodi, sarà punito con una prigionia di un mese al meno e il più di un anno.

452. *Quiconque aura emprisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront etre mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.*

453. *Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit :*

Si le délit a été commis dans les bâtimens, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux à six mois.

S'il a été commis dans des lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois.

S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.

Le maximum *de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.*

454. *Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.*

S'il y a eu violation de clôture, le maximum *de la peine sera prononcé.*

455. *Dans les cas prévus par les articles 444 et suivans, jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions, et*

452. Chiunque avrà avvelenati de' cavalli, o altre bestie da soma, da cavalcare o da vettura, bestiami a corno, pecore, capre, e porci, o dei pesci nelle pescherie, vivaj, o serbatoj, sarà punito con una prigionia da uno a cinque anni, ed un ammenda da' sedici ai trecento franchi. I rei potranno esser messi in vigore della sentenza o Decreto, sotto la vigilanza dell' alta polizia per anni due almeno, o anni cinque al più.

453. Quelli che senza necessità avranno ucciso uno de' summentovati animali nel precedente articolo, saranno puniti come segue:

Se il delitto è stato commesso negli edificj, recinti chiusi o dipendenze, o sui terreni dei quali il padrone dell' animale ucciso era il proprietario, locatario, contadino o affittuario, la pena sarà una prigionia di due a sei mesi.

Se è stato commesso ne' luoghi de' quali il reo fosse proprietario, contadino o affittuario, la prigionia sarà da sei giorni a un mese.

Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la prigionia sarà da' giorni quindici alle sei settimane.

Il *Maximum* della pena sarà sempre pronunziato nel caso di violazione di un recinto chiuso.

454. Chiunque avrà senza necessità ucciso un animale domestico in un luogo dove quello a cui detto animale appartiene è proprietario, locatario, contadino o affittuario, sarà punito con una prigionia da' sei giorni almeno e al più di sei mesi.

Se vi è stata violazione di recinto chiuso, il *maximum* della pena verrà pronunziato.

455. Ne' casi preveduti dagli articoli, 444, e seguenti fino al precedente articolo inclusivamente, sarà pronunziata un ammenda, che non potrà oltrepassare il quarto delle restituzioni,

dommages-intérêts, ni être au dessous de seize francs.

456. *Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra pas être au dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être audessous de cinquante francs.*

457. *Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages intérêts, ni être au dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute autre personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du deversoir de leurs eaux au dessus de la hauteur déterminé par l'autorité compétente, auront innondé les chemins ou les propriétés d'autrui.*

S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.

458. *L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumès dans les champs à moins de cent mètres (1) des maisons, édifices, forêts, bruyeres, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pail-*

---

(1) 170 Bras et un tiers de l'ancienne mesure de Florence.

danni, ed interessi, nè essere minore di 16. franchi.

456. Chiunque avrà in tutto o in parte colmate delle fosse, distrutti de' recinti chiusi, di qualunque materiale sieno formati, tagliate o strappate delle siepi verdi o secche; chiunque avrà deviati o distrutti de' confini o gli alberi per segno delle tagliate nei boschi o altri alberi piantati o riconosciuti per stabilire i confini tra i differenti poderi e possessioni, sarà punito con una prigionia, che non potrà esser minore di un mese o maggiore di un anno, e di un ammenda uguale al quarto delle restituzioni, danni, ed interessi, che in verun caso non potrà esser minore di cinquanta franchi.

457. Saranno puniti con un ammenda che non potrà oltrepassare il quarto delle restituzioni e de' danni ed interessi, ne quest' ammenda potrà esser minore di cinquanta franchi, i proprietarj o affittuarj o qualunque altra persona possidente di molini, o conserve d' acqua che con l' elevazione del rifiuto delle loro acque superiori all' altezza determinata dall' autorità competente, avranno inondate le strade o le altrui proprietà.

Se dal fatto ne risultano delle degradazioni o guasti, la pena sarà oltre l' ammenda una prigionia da sei giorni a un mese.

458. L' incendio delle altrui proprietà mobiliari e immobiliari che sarà stato cagionato dalla vecchiezza o mancanza di risarcimenti, o per non tener politi i forni, cammini, fornaci, case o prossime officine, o mediante de' fuochi accesi nei campi a meno di cento metri (*) lungi dagl' edifizj, boscaglie, macchine, legna, orti, piantazioni, siepi, cataste, e mucchi di gra-

---

(*) 170 *Braccia e un terzo circa dell' antica misura fiorentina.*

les, foins, fourrages, ou de tout autre dépot de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus.

459. *Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur le champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.*

460. *Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.*

461. *Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et réglemens relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.*

462. *Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine*

ni, paglie, fieni e foraggi o qualunque altro deposito di materie combustibili, o per mezzo dei fuochi e lumi accesi portati o lasciati senza una bastante precauzione, o per mezzo di fuochi d'artifizio accesi, o tirati con negligenza, e imprudenza, sarà punito con un ammenda di cinquanta franchi almeno, e cinquecento franchi al più.

459. Ogni possessore o custode di animali o bestiami sospetti di essere infetti da una malattia contagiosa, che non avrà immediatamente avvisato il Maire della comune, dove si trovano, e che inoltre prima che il Maire abbia risposto all'avviso datogli, non gli avrà tenuti chiusi, sarà punito con una prigionia da' sei giorni a' due mesi, ed un ammenda da' sedici a' dugento franchi.

460. Saranno parimente puniti con una prigionia da due mesi a' sei mesi, e un ammenda da' cento a' cinquecento franchi quelli che ad onta delle proibizioni dell'amministrazione avranno lasciati i loro animali o bestiami infetti comunicare con gli altri.

461. Se dalla comunicazione enunciata nel precedente articolo, ne è derivato un contagio tra gli altri animali quelli che avranno contravvenuto all'inibizioni dell'autorità amministrativa, saranno puniti con una prigionia da' due a' cinque anni ed un ammenda da' cento a' mille franchi; il tutto senza pregiudizio dell'esecuzione delle leggi e regolamenti relativi alle malattie di epizootia e dell'applicazione delle pene ivi enunciate.

462. Se i delitti di polizìa correzionale di cui vien parlato nel presente capitolo, sono stati commessi da guardie campestri o de' boschi, o dagli uffiziali di polizia sotto qualunque titolo siasi, la pena della prigionia sarà di un mese al meno, e di un terzo al più, sopra la

la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

Disposition générale.

463. *Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement, même au dessous de six jours, et l'amende, même au dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans, qu'en aucun cas, elle puisse être au dessous des peines de simple police.*

LIVRE IV.

Contraventions de Police et Peines.

CHAPITRE I.

Des peines.

464. *Les peines de police sont,*
L'emprisonnement,
L'amende,
Et la confiscation de certains objets saisis.

465. *L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni en excéder cinq, selon les classes, distinctions, et cas ci-après spécifiés.*

Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

466. *Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au*

pena la più grave da applicarsi ad un altro reo del medesimo delitto.

Disposizione generale.

463. In tutti i casi in cui la pena della prigionia è pronunziata dal presente Codice, se il pregiudizio cagionato non oltrepassa i venticinque franchi, e se sgravanti sembrino le circostanze, i tribunali sono autorizzati a ridurre questa prigionia eziandio sotto a sei giorni, e l'ammenda pure sotto a' sedici franchi. Potranno anche pronunziare separatamente l'una o l'altra di queste pene, senza che in verun caso possa esser minore delle pene di semplice polizìa.

LIBRO IV.

Contravvenzioni di polizìa e pene.

CAPITOLO I.

Delle pene.

464. Le pene di polizìa sono;
La prigionìa;
L'ammenda;
E la confiscazione di alcuni oggetti sequestrati.

465. La prigionia per contravvenzione di polizìa, non potrà essere minore di un giorno nè maggiore di cinque, secondo le classi distinzioni e casi quì sotto specificati.

I giorni della prigionia sono giorni completi di ventiquattr' ore.

446. Le ammende per contravvenzione, potranno essere pronunciate da un franco fino a quindici franchi inclusivamente, secondo le distinzioni e classi quì sotto specificate, e verran-

profit de la commune où la contravention aura été commise.

467. *La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.*

Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifié de son insolvabilité.

468. *En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.*

469. *Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps; et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins si ces condannations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467. dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.*

470. *Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des matières ou des instrumens qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.*

CHAPITRE II.

Contraventions et peines.

SECTION I.

Première Classe.

471. *Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement,*

1.° *Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu;*

2.° *Ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux, des pièces d'artifice;*

no applicate a favore della Comune in cui la contravvenzione è stata commessa.

467. L'arresto personale ha luogo per il pagamento dell'ammenda.

Non ostante il condannato non potrà essere per tal'oggetto ritenuto più di quindici giorni, se giustifica la sua impotenza a pagare.

468. Nel caso d'insufficienza di beni, le restituzioni ed indennizzazioni dovute alla parte lesa, sono preferite all'ammenda.

469. Le restituzioni, indennizzazioni, e le spese daranno luogo all'arresto personale, e il condannato starà in prigione fino all'intero pagamento; nondimeno se queste condanne sono pronunziate in favore dello Stato, i condannati potranno godere della facoltà accordata dall'articolo 467. nel caso d'impotenza a pagare preveduto dal suddetto articolo.

470. I tribunali di polizia, potranno anche ne' casi determinati della legge, pronunziare la confiscazione tanto della cose sequestrate per contravvenzione, quanto delle materie o istrumenti, che erano destinati a commetterle.

CAPITOLO II.

Contravvenzioni e pene.

SEZIONE PRIMA

Prima Classe.

471. Saranno puniti con l'ammenda da un franco sino a' cinque franchi inclusivamente;

1.° Quelli, che avranno trascurato di risarcire e nettare i forni, cammini con la gola o officine ove si fa uso del fuoco;

2.° Quelli che avranno trasgredita la proibizione di fare in certi luoghi de' fuochi di artifizio.

3.° *Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitans;*

4.° *Ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et réglemens, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les escavations par eux faites dans les rues et places.*

5.° *Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglemens ou arrêts concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanee de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine;*

6.° *Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;*

7.° *Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coûtres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instrumens ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs.*

8.° *Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou lee règlemens.*

9.° *Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;*

10.° *Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs*

3.° Gli albergatori ed altri che sono obbligati a tenere un lume fuori della loro casa e l'avranno trascurato; quelli che avranno trascurato di spazzare le strade o i passeggj, in quelle comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti;

4.° Quelli, che avranno imbarazzata la pubblica strada deponendovi o lasciandovi senza necessità de' materiali o delle cose qualunque, che impediscono o diminuiscono la libertà o la sicurezza del passo; quelli, che in contravvenzione alle leggi o regolamenti avranno trascurato di apporre un lume sopra i materiali da essi ammassati sulla strada, e sugli scavi da essi fatti nelle strade e piazze;

5.° Quelli che avranno trascurato o ricusato di eseguire i regolamenti concernenti i pubblici letamaj, cloache ec. o di obbedire all' intimazione emanata dall' autorità amministrativa di riparare o demolire gli edifizj, che minacciano rovina;

6.° Quelli che avranno gettate o poste davanti i loro casamenti delle cose di natura capace a nuocere con la loro caduta o a motivo di esalazioni insalubri;

7.° Quelli, che avranno lasciate sulle strade, sentieri, piazze, luoghi pubblici o ne' campi il vomere o ferro dell' aratro, pali di ferro, stanghe, mazze di ferro o altre macchine o instrumenti o armi di cui possano abusare i ladri o altri malfattori.

8.° Quelli, che avranno trascurato di distruggere i bruci nei campi o giardini nei quali una tal cura è prescritta dalla legge o dai regolamenti;

9. Quelli, che senza altra circostanza preveduta dalle leggi avranno colti e mangiati sulla faccia del luogo dei frutti appartenenti ad altri;

10. Quelli, che senz' altra circostanza avranno spigolato, raccolto col rastrello, o sgrappolato

non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil;

11.° *Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'art.* 368. *jusques et compris l'art.* 379.

12.° *Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne;*

13.° *Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers; ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agens ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé;*

14.° *Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autri, avant l'enlèvement de la récolte.*

472. *Seront, en outre, confisquèes les pièces d'artifice saisies dans le cas du paragraphe II. de l'article* 471. *les coûtres, les instrumens et les armes mentionnés dans le septième numèro du même article.*

473. *La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus, pourra, de plus, être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice; contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au num.* 10. *de l'article* 471.

474. *La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article* 471. *aura toujours lieu en cas de récidive, pendant trois jours au plus.*

nei campi non per anche interamente spogliati e vacui delle loro raccolte e innanzi il momento del levare o del tramontare del sole ;

11.° Quelli, che senza essere stati provocati avranno proferite contro qualcheduno delle ingiurie, fuori di quelle prevedute dall' articolo 368. fino all' articolo 379. inclusivamente.

12.° Quelli, che avranno imprudentemente gettate delle immondizie addosso a qualche persona.

13.° Quelli, che non essendo nè proprietarj, nè usufruttarj nè locatarj nè affittuarj, nè godendo di un terreno o di un diritto di passaggio, o che non essendo nè agenti nè incaricati da alcuna delle suddette persone, saranno entrati e passati su questo terreno, o su di una porzione di esso, se è lavorato o sementato;

14.° Quelli che avranno lasciati passare i loro bestiami o le loro bestie da soma, da carico; o da cavalcare, sull' altrui terreno, prima che siano state levate le raccolte.

472. Saranno inoltre confiscati i fuochi di artifizio presi nel caso del paragrafo 2.° dell' articolo 471. e i vomeri ed altri strumenti ed armi summentovate nel settimo numero dell' istesso articolo.

473. La pena della prigionia per tre giorni al più, potrà inoltre esser pronunziata secondo le circostanze contro quelli che avranno fatti de' fuochi d' artifizio; contro quelli che avranno spigolato, rastrellato o sgrappolato in contravvenzione del suddetto articolo 471.

474 La pena della prigionia contro tutte le persone mentovate nell' articolo 471. avrà sempre luogo nel caso di recidiva per tre giorni al più.

Deuxième classe.

475. *Seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement.*

1.° *Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les réglemens;*

2.° *Les aubergistes, hôtelliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement; les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les réglemens, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet; le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73. du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits;*

3.° *Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux réglements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire, d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;*

4.° *Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de montu-*

Sezione Seconda

Seconda Classe.

475. Saranno puniti con un ammenda da' sei fino a' dieci franchi inclusivamente:

1.° Quelli, che avranno contravvenuto ai bandi delle vendemmie, o altri bandi autorizzati dai regolamenti;

2.° I locandieri, osti, albergatori, e locatori di camere con i mobili che avranno trascurato di scrivere di seguito e senza alcuno spazio in bianco sopra un registro tenuto regolarmente i nomi, qualità, e domicilio consueto, date d' arrivo e partenza di qualunque persona, che avesse dormito o passata una notte nelle loro case; quelli tra loro, che mancato avessero di presentare un tal registro nell' epoche determinate dai regolamenti, ed allorchè ne fossero stati richiesti ai Maires, aggiunti, uffiziali o commissarj di polizìa, o ai cittadini a tal' effetto commissionati; il tutto senza pregiudizio dei casi di responsabilità accennati nell' artic. 73. del presente Codice, relativamente a misfatti o delitti di coloro, che avranno alloggiato o dimorato nelle loro case e che non sono stati scritti a libro regolarmente;

3.° I barocciaj, carrettieri e conduttori di vetture qualunque o di bestie da soma che avessero contravvenuto ai regolamenti per cui sono obbligati a tenersi costantemente vicini ai loro cavalli, bestie da traino o da soma e delle loro vetture, ed in stato di guidarli e condurli di occupare un sol lato delle vie, sentieri o pubbliche strade tirandosi da un canto e dando luogo ad ogni altra specie di vetture e lasciando libere al loro approssimarsi la metà delle vie, argini, strade e sentieri;

4.° Quelli che avranno fatto o lasciati correre i cavalli, le bestie da traino o da soma o

re, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les réglemens contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures;

5.° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard;

6.° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé;

7.° Ceux qui auraient laissé divaguer des foux ou des furieux étant sous lour garde, ou des animaux malfaisans ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passans, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;

8.° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou immondices sur quelqu'un;

9.° Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité;

10.° Ceux qui auraient fait ou laisse passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui;

11.° Ceux qui auraient refusé de recevoie les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour la quelle elles ont cours;

da cavalcare nell' interno di un luogo abitato, o violati i regolamenti contro i carichi, la rapidità o cattiva direzione delle vetture e le legni particolari;

5.° Quelli, che avranno stabiliti o tenuti nelle strade sentieri, piazze, e pubblici luoghi dei giochi di lotteria o altri giochi di azzardo;

6.° Quelli che avranno vendute o spacciate delle bevande falsificate senza pregiudizio di pene più severe, che saranno pronunziate dai tribunali di polizìa correzionale nei casi in cui esse contenessero delle mistioni nocive alla salute;

7.° Quelli, che avranno lasciati divagare in quà e là dei pazzi o de' furiosi, che sono sotto alla loro custodia, o degli animali malefici o feroci; quelli che avranno istigati o non ritenuti i loro cani allorchè molestano o inseguono i passeggieri, quando eziandio non ne fosse risultato nè danno nè male alcuno;

8.° Quelli, che avranno gettate delle pietre o altri corpi duri o immondizie contro le case, edifizj e recinti chiusi degli altri, o nei giardini e luoghi chiusi, e quelli ancora che avessero gettati volontariamente de' corpi duri o immondizie addosso a qualcheduno;

9.° Quelli, che non essendo proprietarj, nè usufruttuarj godendo di un terreno, o di un diritto di passaggio, vi sono entrati e passati nel tempo in cui questo terreno era carico di grani in spighe, di uve o altri frutti maturi o vicini alla maturità;

10.° Quelli che avessero fatti o lasciati passare de' bestiami, animali da traino da soma o da cavalcare sull' altrui terreno sementato o carico della raccolta, in qualunque stagione, o in bosco a paline di altrui proprietà;

11.° Quelli, che avranno ricusato di ricevere le specie o monete nazionali non false nè alterate, per il valore per cui hanno corso;

12.° *Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidens, tumultes, naufrages, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire;*

13. *Les personnes désignées aux articles 284. et 288. du présent Code.*

476. *Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention, contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.*

477. *Seront saisis et confisqués, 1.° les tables, instrumens, appareils des jeuo ou des loteries établies dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 476. 2.° les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues, 3. les écrits ou gravures contraires aux mœurs, ces objets seront mis sous le pilon.*

478. *La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475.*

12.° Quelli, che potendo farlo avranno ricusato o trascurato di fare i lavori o il servizio o di prestare i soccorsi de' quali saranno stati richiesti nelle circostanze di accidenti, tumulti, naufragj, inondazionj, incendj o altre calamità, come pure nel caso di scorrerìe di ladri da strada, saccheggj, flagrante delitto, pubblico clamore, o esecuzione giudiciaria.

13.° Le persone indicate negli articoli 284. e 288. del presente Codice.

476. Potrà, secondo le circostanze esser pronunziata, oltre l'ammenda prescritta nel precedente articolo, la prigionia per tre giorni al più contro i barocciaj, carrettieri, vetturali, e conduttori in contravvenzione, contro quelli, che avranno trasgredita la legge, contro la rapidità, cattiva direzione o carico delle vetture e legni particolari, o degli animali, contro i venditori e quelli che spacciano le bevande falsificate contro quelli che scagliati avessero dei corpi duri o delle immondizie.

477. Saranno sequestrate, e confiscate; 1.° le tavole, istrumenti apparecchi da gioco o di lotterie stabiliti per le strade sentieri e pubbliche vie, non meno che i denari esposti al gioco, fondi, derrate, oggetti o lotti proposti ai giocatori, nel caso dell' articolo 476; 2.° le bevande falsificate trovate appartenere al venditore e che le spaccia; e queste bevande saranno gettate via, 3.° gli scritti o stampe contrarie a' buoni costumi, oggetti che saranno stracciati.

478. La pena della prigionia per cinque giorni al più sarà sempre pronunziata nel caso di recidiva contro tutte le persone enunciate nell' articolo 475.

Troisième classe.

479. *Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement.*

1.° *Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article* 434. *jusques et compris l'article* 462. *auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilieres d'autrui.*

2.° *Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des foux ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture.*

3.° *Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs.*

4.° *Ceux qui auront causé les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;*

5.° *Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures;*

6.° *Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différentes de celles qui sont établies par les lois en vigueur;*

7.° *Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes;*

Sezione Terza

Terza classe.

479. Saranno puniti con un ammenda dagli undici a' quindici franchi inclusivamente;

1.° Quelli che in seguito dei casi preveduti dall' articolo 434. fino all' articolo 462. inclusivamente, avranno volontariamente cagionati dei danni alle altrui proprietà mobiliari;

2.° Quelli che avranno cagionata la morte o le ferite di animali e bestiami ad altri appartenenti per effetto di aver lasciati vagare dei pazzi o furiosi, o animali malefici o feroci o per la rapidità, la cattiva direzione o carico eccessivo delle vetture e legni particolari cavalli, bestie da traino, da soma, o da cavalcare;

3.° Quelli che avranno cagionati i medesimi danni con l' impiego o uso di armi senza precauzione o in cattiva maniera, o scagliando delle pietre e altri corpi duri;

4.° Quelli, che avranno cagionati gli accidenti medesimi con la vecchiezza, guasti, mancanza di risarcimenti o di mantenimento delle case o edifizi, o ingombro di materie scavate, o altre simili opere nelle vie sentieri piazze o pubbliche strade o presso tali luoghi, senza le precauzioni o segnali prescritti dall' uso;

5.° Quelli che avranno de' pesi falsi o false misure ne' loro magazzini, botteghe, fabbriche, o case di commercio, o nei luoghi esposti di vendita, fiere, o mercati, senza pregiudizio delle pene, che verranno pronunziate dai tribunali di polizìa correzionale contro coloro, che avessero fatt' uso di questi pesi falsi o false misure;

6.° Quelli che adopreranno dei pesi e misure diverse da quelle stabilite dalle leggi veglianti;

7.° Le persone, che fanno da indovini o che prognosticano e spiegano i sogni;

8.° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitans.

480. *Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus :*

1.° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le §. III. du précédent art. 2.° contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; 3.° contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différentes de celles que la loi en vigueur a établies ; 4.° contre les interprètes de songes ; 5.° contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou noctornes.

481. *Seront, de plus, saisis et confisqués, 1.° les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures differens de ceux que la loi à établis ; 2.° les instrumens, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.*

482. *La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479.*

Dispositions communes aux trois sections cidessus.

483. *Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un premier jugement pour contravention de police, commise dans le ressort du même tribunal.*

DISPOSITION GENERALE

484. *Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et des réglements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.*

8.° Gli autori o complici di rumori o strepiti ingiuriosi o notturni turbando la tranquillità degli abitanti.

480. Potrà secondo le circostanze esser pronunziata la pena della prigionia per cinque giorni al più;

1.° Contro quelli che avvranno cagionata la morte o ferita di animali o bestiami appartenenti altrui nei casi preveduti dal §. 3. del precedente articolo; 2. contro i possessori di pesi e false misure; 3. contro quelli, che impiegano pesi e misure differenti da quelle che la legge in vigore ha stabilite; 4.° contro gl' interpetri de' sogni; 5. contro gli autori o complici di strepiti o rumori ingiuoriosi o notturni.

481. Verranno inoltre sequestrati e confiscati 1.° i pesi falsi, le false misure come pure i pesi e misure differenti da quelle stabilite dalla legge; 2.° gli strumenti, utensili ed abbigliamenti inservienti o destinati all' esercizio del mestiere d'indovino, prognosticatore, o interpetre di sogni.

482. La pena della prigionia per cinque giorni, avrà sempre luogo per la recidiva contro le persone e ne' casi mentovati nell' articolo 479.

Disposizioni comuni alle tre precedenti sezioni.

483. Vi è recidiva in tutti i casi preveduti nel presente libro, allorchè è stata pronunziata contro il contravveniente nei dodici precedenti mesi una sentenza di contravvenzione di polizìa commessa nella giurisdizione del medesimo tribunale.

Disposizione Generale

484. In tutte le materie, che non sono state regolate dal presente Codice, e che sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti particolari, le corti e i tribunali continueranno ad osservare le suddette disposizioni.

TAVOLA ALFABETICA E RAGIONATA

Delle Materie contenute in questo Codice

I numeri arabi, indicano il numero degli Articoli.

Abbandono. Ved. *Esposizione di fanciulli.*
Abbassare. Vedi *Effetti pubblici.*
Abito, o Uniforme. Pene contro tutti quelli che avranno portato un Abito, un Uniforme, o una decorazione che non gli appartiene, 259. — Pene per un arresto illegale fatto con falsi uniformi, 344. — Per furto commesso con l'uniforme o abito di funzionario pubblico, o di un ufficiale civile o militare, 381. e 384.
Aborto. Pene contro quelli che con alimenti, bevande, medicamenti, violenze, ec., avranno procurato l'aborto di una donna incinta, 317. — La stessa pena contro la donna, *ivi*. — Pene contro i Medici, Chirurghi, Speziali, ed altri Uffiziali di Sanità, che avranno indicati o amministrati questi mezzi, *ivi*.
Abuso di Autorita'. Pene per abuso di autorità contro i particolari, *Articolo* 184. e seguenti; e contro la cosa pubblica 182. e seguenti.
Abuso di Confidenza. Pena contro quello che avrà abusato in qualunque maniera, dei bisogni, delle debolezze, o delle passioni di un minore, 406. — Pena per chi avrà abusato di una firma in bianco, 407.; per sottrazione di effetti e mercanzie rilasciateli a titolo di deposito, 408.; per sottrazione di titoli, documenti o memorie prodotte in una contesa giudiciaria, 409. Vedi *Interdizione*.
Abuso di Potere. Vedi *Doni*.
Accidenti. Vedi *Soccorsi*.

Accompagnatura fuori di Stato. Vedi *Trasportazione*.

Accusa. Pena contro i Procuratori generali ec. che avranno tradotto un cittadino davanti una Corte di sedute straordinarie, o speciale senza che sia stato messo legalmente in stato di accusa, 122.

Accusato. Quando l'accusato ha meno di sedici anni, se è deciso che abbia agito senza discernimento, e assoluto; ma è rimesso ai suoi parenti o condotto in una casa di correzione, per esservi detenuto durante un tempo che non può eccedere l'epoca in cui avrà compiti i venti anni, 66. — Maniera con la quale le pene devono essere pronunziate allorchè e deciso che l'accusato che aveva meno di sedici anni, a agito con discernimento, 67.

Adulterio. Caso nel quale la morte commessa dal marito sulla moglie adultera, e sul suo complice, è scusabile, 324. — L'adulterio della donna non puol esser denunziato che dal marito, che non ha nemmeno questa facoltà s'egli mantiene una concubina nella casa coningale, 336. e 339. — Pena della donna convinta d'adulterio, e del suo complice 337. e 338. — Sola prova ammissibile contro il prevenuto di complicità, 338.

Affissi. Luoghi nei quali sono affisse le sentenze pronunzianti la pena di morte, dei lavori forzati, della deportazione, l'esposizione, la carcerazione, e la degradazione civica, 36. — Ved. *Scritti*.

Affissori. Ved. *Vociferatori*.

Agenti dell' Amministrazione delle Poste. Ved. *Lettere*.

Agenti del Governo. Pene contro tutti i funzionari pubblici, tutti gli agenti del Governo, e tutte le altre persone che avranno rivelato il segreto di una negoziazione o di una spe-

dizione agli agenti del nemico, o avranno dato dei piani di fortificazioni ec., 80. e 81. — Pene contro i giudici o ufficiali del ministero pubblico o di polizia, che avranno pronunziate, senza l'autorizzazione del Governo delle ordinanze, o ordinati dei mandati contro i suoi agenti o impiegati, imputati di misfatti o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, 129. — Vedi *Funzionari pubblici, Forza pubblica, Lettere, Agenti del Governo, Trafugamento, Violenze.*
Agenti della Polizia. Ved. *Ribellione, Violenze.*
Aggiudicazioni. Vedi *Incanti.*
Aggiunti de' Maires. Vedi *Albergatori, Registri.*
Alberi. Pene per avere abbattuto, mutilato, tagliato o scorzato degli alberi appartenenti, ad altri, 445. e 446. — Per aver distrutti degl'innesti, 447. — Pena più grande se gli alberi erano piantati sulle piazze, strade pubbliche, strade traverse o vicinali, 448. — Pena che si applica nei casi, quì sopra nominati che sono stati commessi in odio di un funzionario pubblico, o se il fatto è stato commesso in tempo di notte, 450. Ved. *Confini.*
Albero per segnale nei boschi. Ved. *Confini.*
Albergatori e Osti. Loro responsabilità, nel caso che alloggino, senza averlo inscritto sui loro registri, il colpevole di un misfatto, o delitto commesso durante la sua dimora, 73. — Pene per inscrizione sopra i loro registri, con cognizione di causa, dei nomi falsi e supposti, 154. per furto di cose a loro confidate per il suo impiego, o per furto commesso nell'albergo o osteria, ove il colpevole era stato ricevuto, 386. — Ammenda contro gl'albergatori, locandieri, osti, e locatori di camere con mobili, per mancanza d'inscrizione sopra dei loro registri delle persone che avranno dormito, o passata una notte nella loro ca-

sa, ovvero per la mancanza di presentare questi registri al Maire, aggiunti, ufficiali o commissari di polizia, senza pregiudizio della responsabilità per i delitti commessi dalle persone che avranno soggiornato presso di loro, 471. 475.; per progiudizi cagionati alle proprietà mobiliari di quelli a cui danno alloggio 479. — Prigionìa che puol' esser pronunziata per quest'ultima contravvenzione, 478.

Alimenti. La confisca generale dei beni di un condannato, e gravata della prestazione degli alimenti a quelli a cui è dovuta per diritto, 33.

Alloggi. Vedi *Albergatori, Stato*.

Alloggiatori. Vedi *Albergatori, Locandieri*.

Alloggio di Malfattori. Ved. *Associazione di Malfattori*.

Allontanamento. Caso nel quale un colpevole di vie di fatto verso un magistrato è tenuto ad allontanarsi dal luogo ove abita, 229.

Alta Polizia. Vedi *Vigilanza*.

Alterazione di Moneta. Ved. *Contraffazione, Falsa moneta*.

Alterazione di Scritture. Pene incorse da un Ufficiale pubblico per l'alterazione, di atti, scritture, o firme 143. — Vedi *Chiavi false*.

Ammende in materia correzionale, 9. — Comuni alle materie correzionali, e criminali, 11. — Modo di procurare l'esecuzione delle condanne all'ammenda, 52. — Durata della prigionìa per il pagamento dell'ammenda a profitto dello Stato, dopo la quale il condannato insolvente ottiene la sua libertà provvisoria, 53. — Ammenda pronunziata contro quelli che non fanno la dichiarazione dei misfatti o complotti, che fossero a loro cognizione, 105. — Ammenda contro il venditore, o compratore di un voto, 113. — Contro il carceriere di una casa d'arresto ec., per detenzione arbitraria, 120.; contro i giudici che avranno giudicato un af-

fare portato davanti a loro, o rilasciati dei mandati contro gli agenti del Governo avanti la decisione dell' autorità superiore, 128. e 129.; e contro gli amministratori che usurperanno funzioni giudiciarie, 131. — Ammende contro quelli che con cognizione di causa, fanno uso di monete contraffatte o alterate, 135.; contro i depositari pubblici condannati per trafugamenti da loro commessi, 172; contro i funzionari pubblici che si saranno ingeriti in un commercio incompatibile con la loro qualità, 175. — Ammende pronunziate per fatto di corruzione, 171., 179. e 181.; per abuso di autorità, denegazione di giustizia, sospensione o apertura di lettere confidate alla posta, 184., 185. e 187.; contro i funzionari pubblici entrati nell' esercizio delle loro funzioni senza aver prestato il giuramento, 196.; contro quello che avrà illegalmente continovato questo esercizio dopo la sua revocazione, sospensione ec., 197.; contro il ministro di un culto che avrà proceduto alle ceremonie di un matrimonio, senza essersi fatto prima esibire l' atto ricevuto dall' uffiziale dello stato civile, 199. Caso nel quale a luogo l' ammenda per oltraggi verso i depositari dell' autorità e della forza pubblica, 124. e 127. — Ammenda per la mancanza di comparsa dei testimoni, e dei giurati, 236.; e per la sottrazione, e trafugamento di carte o registri affidati alla custodia de' depositari negligenti, 254.; per degradazione di monumenti, 257.; per ostacoli al libero esercizio dei culti, 260. e seg.; per esposizione o distribuzione di canzoni, o figure contrarie ai buoni costumi, 287.; per riunione illecita di società letterarie ec., 292. e 294.; per minaccie scritte o verbali, 306. e 307.; per ferite o colpi volontari, 311. e seg.; per porto d' armi proibite, 314.; per vendita o esito di bevande

falsificate, 318.; per omicidio o ferite involontarie, 319. e 320.; per attentati ai costumi, 330. e seg.; per misfatti e delitti tendenti a impedire o distruggere la prova dello stato civile di un fanciullo, o a compromettere la sua esistenza, 346. e seg.; per infrazione alle leggi sulle inumazioni, 358. e seg.; per calunnie ingiurie, e rivelazione di segreti, 373. e seg.; per contraffazione o alterazione di chiavi, 399.; per ladronecci e truffe, 401.; per scroccherie, 405.; per abuso di confidenza, 406. e seg., per contravvenzioni ai regolamenti sulle case di giochi e d'imprestiti, 410. e 411.; per ostacoli messi alla libertà degl'incanti, 412.; per violazione dei regolamenti relativi alle manifatture, al commercio, e alle arti, 413. e seg.; per i delitti dei fornitori, 430. e seg.; per distruzioni, degradazioni e danni di differenti sorte, 437. e seg.; — circostanze nelle quali i tribunali sono autorizzati a ridurre le quantità dell'ammenda, 463. — Le ammende per contravvenzioni possono essere pronunziate da un franco fino a 15. franchi, 466. — Comune a profitto della quale se ne fa l'applicazione, *ivi* — Come si procuri il pagamento dell'ammenda, 467. — Termine nel quale il condannato ottiene la sua libertà giustificando la sua insolvenza, ivi. — In caso d'insufficienza di beni, le restituzioni ed indennità dovute alla parte lesa, son proferite all'ammenda, 468. — Contravvenzioni che sono punite con l'ammenda: prima classe, 471. e seg.; seconda classe, 475. e seg.; terza classe, 479. e seg. — Ved. *Condanna, Indennità, Restituzione, Solidalità*.

Amministratori. Pene contro quelli che usurperanno funzioni giudiciarie, o che decideranno l'affare malgrado il reclamo delle parti, 131. — Pene contro tutti gli Amministra-

tori, funzionari o ufficiali pubblici, per distruzione, soppressione, o trafugamento, di atti o titoli, dei quali fossero depositari in tal qualità, 173.; per violazione di un domicilio, 174. — Vedi *Prefetti, Denegata giustizia, Violenze*.

AMMINISTRAZIONE. Casi nei quali i tribunali possono interdire l'esercizio del diritto d'esser nominati agl'impieghi dell'Amministrazione, 42. e 43.

ANIMALI DOMESTICI. Pene per averli ammazzati nei luoghi appartenenti ai proprietarj di questi animali, 455.

ANIMALI MALEFICI O FEROCI. Ammende contro quelli che gli avranno lasciati vagare, 179. — Pene contro quelli che avranno data la causa della morte, o di ferite di bestiami, per causa della divagazione, di animali malefici o furiosi, 479. — Imprigionamento secondo le circostanze, 480.

APERTURE SOTTERRANEE. L'ingresso per una simile apertura fuori di quella che è stata stabilita per servire d'ingresso, è una circostanza nel furto, della stessa gravità che la scalata, 397.

ARATRO (ferro dell') Ved. *Istrumenti*.

ARCHIVISTI. Vedi *Sigilli*.

ARGENTO. Vedi *Materie d'oro, e d'argento, Ricompense*.

ARGINI. Vedi *Distruzioni*.

ARMI. Ogni francese che à portate le armi, contro la Francia è punito di morte, 75. — I suoi beni sono confiscati, *ivi*. — Pene contro quelli che avranno praticati dei maneggi che avranno avuto per oggetto il secondare i progressi dell'armate dei nemici, sulle possessioni, o contro le forze francesi di terra, e di mare, 77.; contro l'attentato che avrà per scopo di armare i cittadini, gli uni contro gli

altri, 91. — Pene per aver fornite, e procurate armi a bande illegalmente formate, 96. — Sono comprese sotto la parola *armi* tutte le macchine, instrumenti, ed utensili taglienti, penetranti, o contundenti, 101.; I coltelli, cesoje da tasca, e le semplici mazze non saranno reputate *armi*, se non in quanto ne sarà stato fatto uso per uccidere, percuotere, o ferire, *ivi*. — Pene per forniture d' armi destinate a favorire l'evasione dei detenuti, o i delitti dei malfattori, 243. e 268. — Per fabbricazione o vendita di stiletti, tromboni o altre armi proibite dalla legge o dai regolamenti d' amministrazione pubblica, 314.; e contro quelli che portano queste armi, *ivi*. — Pene contro i ladri muniti di armi scoperte o nascoste, 381. 382. e 385. Ammenda contro quelli che avranno lasciato nelle strade, vie, piazze e luoghi pubblici, delle armi o istrumenti, di cui i ladri e malfattori potessero abusare, 471. — Confisca di queste armi, 472. — Pene contro quelli che avranno cagionata la morte o le ferite dei bestiami con l' uso d' armi senza precauzione o in cattiva maniera, 479. — Ved. *Instrumenti*, *Porto d' armi*, *Riunioni armate*, *Vagabondi*.

ARRESTO ARBITRARIO. Pene contro gl' individui che senza ordine legale, e fuori dei casi preveduti ove la legge ordina di sequestrare gli incolpati, avranno arrestate delle persone qualunque, 341. — Diminuzione di detta pena nel caso del rilascio degl' individui arrestati, 343. — Circostanze che danno luogo contro i colpevoli alla pena di morte, 344.

ARRESTO PERSONALE. Si eseguisce contro i mallevadori di un individuo posto sotto la vigilanza speciale del Governo, e condannato per misfatti o delitti, 46. — Arresto personale

per l' esecuzione delle condanne per ammende, restituzione, danni e interessi, e spese, 52., 467. e 469.

ARROLAMENTO. Pena di morte con confiscazione di beni per ingaggiare, o arrolare dei soldati senza ordine del potere legittimo, 92.

ARSENALI. Ved. *Bande armate*, *Incendi*, *Mine*, *Piazze*, *Piani*.

ARTI. Vedi *Manifatture*.

ARTEFICI. Vedi *Doni*.

ASILO DI MALFATTORI. Ved. *Associazione di Malfattori*.

ASSASSINIO. In qual caso l' omicidio è qualificato per assassinio, 296. — Da quali pene l' assassino e punito, 302. — I malfattori che impiegano delle torture o commettono degli atti di barbarie, sono puniti come colpevoli d' assassinio, 305.

ASSOCIAZIONE O UNIONE DI MALFATTORI. Questa sorte di unioni o associazioni verso le persone e le proprietà è un misfatto contro la pace pubblica; 265. — Pene contro i direttori, e comandanti di queste bande, 267.; e contro quelli che avranno loro fornite delle armi, munizioni, instrumenti, alloggio, ritiro o luogo di riunione 268. Vedi *Società*.

ASSOLUZIONE. Ha luogo a riguardo di un accusato che abbia meno di sedici anni, se è deciso che ha agito senza discernimento, 66.

ATTACCO. Vedi *Ribellione*.

ATTENTATO. L' attentato o complotto contro la vita o contro la persona dell' Imperatore è misfatto di lesa maestà, 86. — Di qual pena questo misfatto è punito, *ivi*. — Pene incorse per attentato o complotto contro i membri della famiglia imperiale, o il di cui scopo sarà di distruggere il Governo, di cambiar l'ordine della successione al trono, o di eccitare i cittadini ad armarsi contro l' esercizio

dell' autorità imperiale, 87. — Circostanze nelle quali vi è attentato, 88. — Attentato alla libertà 114. e seg. — Ved. *Minaccie, Costumi*.

Atti. Pene contro quello, che senza titolo, avrà fatti gli atti di un offizio civile, o militare, 258.

Atti Arbitrari. Pena della degradazione civica per ragione di atti arbitrari ed attentatori alla libertà individuale o ai diritti civici, 114. — Eccezione *ivi*. — Pena dell' esilio per gli atti arbitrarj ordinati, o fatti da un ministro, che a negligentato o ricusato di far riparare questi atti, 115. — Gli autori di una firma falsa, per un atto contrario alle costituzioni, sono puniti della pena dei lavori forzati a tempo, 118. — Ved. *Costituzione, Libertà, Ministri*.

Atti di Barbarie. Vedi *Assassinio*.

Atti dello Stato Civile. Delitti relativi all' inscrizione degli atti dello stato civile, 192. e seguenti.

Atto Proditorio. Pene incorse per violenze verso i magistrati allorchè vi è un atto proditorio, 232. — In che consiste l' atto proditorio 298. Vedi *Assassinio*.

Attruppamenti. Pene contro quelli, che con attruppamenti, vie di fatto o minaccie, avranno impedito i cittadini di esercitare i loro diritti civici, 109.

Aumento. Vedi *Effetti pubblici*.

Autori. Essi incorrono il *maximum* della pena annessa ai delitti commessi per via di scritti, o figure anonime, 288. — *Ved. Scritti, Contraffazioni, Teatri, Indennità*.

Autorita'. Vedi *Abuso d' Autorità*.

Autorita' Amministrativa. Pene contro i giudici, i procuratori generali o imperiali, loro sostituiti o gli officiali di polizia giudiciaria che si saranno mescolati negli affari attribuiti

alle autorità amministrative, 127. Ved. *Negazione di Giustizia*.

Autorità' pubblica. Pene per l'esercizio dell'autorità pubblica illegalmente anticipata, o prolungata, 196. e 197. per resistenza, disobbedienza ed altri mancamenti contro l'autorità pubblica, 209. e seg.; per oltraggi e violenze contro i depositarj dell'autorità e della forza pubblica, 222. e seg. Vedi *Esilio*, *Censura dell' Autorità pubblica*, *Deportazione*.

Autorizzazione. Quella del Governo è necessaria per la riunione delle società letterarie, ec., 290. e 294.

Azione Pubblica. Questa quì a luogo per punire l'uso dei pesi e misure, fuori di quelle stabilite per legge dello stato, e la frode che ne sarà risultata, 424.

B

Bancherotte, o Fallimenti dolosi. Pene dei falliti dolosamente, 402.; dei fallimenti semplici *ivi*; dei complici di fallimenti dolosi, 403.; degli agenti di cambio e sensali che avranno fatto un fallimento doloso, 404.

Bande armate. Pena di morte, con la confisca dei beni, contro quelli, che affine d'invadere dei dominj, proprietà o pubblici denari, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, vascelli, o bastimenti appartenenti allo stato, o sia per saccheggiare o partecipare delle pubbliche o nazionali proprietà, si saranno messi alla testa di bande armate, o avranno contribuito alla lor leva ed al loro mantenimento, 96. — Altri misfatti per i quali ciascuno degli individui che fanno parte di una banda armata incorre la stessa pena, 97. — Pene contro quelli che conoscendo lo scopo ed il carattere della banda, avranno loro somministrato volontariamente un luogo di ritirata, 99. — Pena per ogni saccheggio, guasto di der-

rate o mercanzie, effetti proprietà mobiliari, commessi in riunione di persone o banda, o a forza aperta, 440. a 442.
BANDI. Ammenda contro quelli che avranno contravvenuto ai bandi sulla vendemmia, o altri bandi autorizzati dai regolamenti, 475.
BASTIMENTO DA GUERRA. Vedi *Bande armate*, *Comandi militari*.
BATTELLI, O BARCHE. Furti commessi dai barcaruoli, 386. — Vedi *Incendio*, *Mine*.
BENI. Vedi *Confisca*, *Curatore*, *Interdizione*, *Provvisione*.
BESTIAMI. Pene contro quelli che avranno ammazzati senza necessità dei bestiami a corno; dei montoni, cavalli o porci, 452. — Vedi *Animali malefici*, *Campi*, *Avvelenamento*, *Epizotia*, *Falso*, *Vetturali*.
BESTIE DA SOMA, E DA CAVALCARE. Vedi *Campi*.
BEVANDA. Vedi *Aborto*, *Bevande falsificate*.
BEVANDE FALSIFICATE. Pene per la vendita o spaccio di bevande contenenti delle mistioni nocive alla salute. 318. e 476.; contro i vetturali; barcaruoli e altri che hanno alterate quelle, il di cui trasporto era loro confidato, 387. — Pena della carcere in cui incorrono i venditori o spacciatori di bevande falsificate, 475. — Queste bevande saranno sequestrate, e confiscate, 477.
BIGLIETTI. Vedi *Distruzione*.
BIGLIETTI DI BANCA. Ved. *Effetti pubblici*.
BOLLI DEL GOVERNO. Pene per contraffazione dei bolli destinati a essere apposti a nome del Governo sulle derrate o mercanzie, 141. — Vedi *Martelli dello Stato*.
BOLLI NAZIONALI. Pena dei lavori forzati a tempo per contraffazione o falsificazione di bolli nazionali, 140. 141. 142., e 143.
BOLLI PARTICOLARI. Vedi *Sigilli particolari*.
BOLLO. Può esser pronunziato concorrentemente

a una pena affittiva, 7. — Misfatto la recidiva del quale porta la condanna del bollo, 56. — Falsità alle quali la pena del bollo è applicata, 165. — Ella si da egualmente ai vagabondi o mendicanti che avranno commesso un misfatto che porta la pena dei lavori forzati a tempo, 280. — Vedi *Infamia*.

BOSCHI. Vedi *Campi*, *Incendio*, *Terreno*.

BOTTEGHE. Pene contro quelli che avranno impedito d'aprire o di chiudere durante certi giorni, gli opifici, botteghe, o magazzini e di far sospendere i lavori, 260.

BULLETTINI. Vedi *Scritti*.

C

CADUTA. Ammenda contro quelli che avranno esposte sulle loro finestre delle cose che cadendo possono nuocere, 471.

CALUNNIE. Caso nel quale questo delitto a luogo, 367. — Eccezioni, *ivi* — È riputata falsa qualunque imputazione all' appoggio della quale non vien data prova legale, 368. — Come possono dar luogo ad una procedura le calunnie messe alla luce del giorno, col mezzo di fogli esteri, 369. — Come si fa la prova legale dell'imputazione, 370. Pene dei Calunniatori in mancanza di prove, 371. — Fatti imputati che danno luogo a sospendere, la procedura e la condanna del delitto di calunnia, 372. — Pene per le denunzie calunniose fatte in scritto agli uffiziali di giustizia, o di polizia, 373. — Diritti dai quali il calunniatore è temporariamente interdetto dopo aver subita la sua pena, 374.

CAMMINI. Vedi *Incendio*.

CAMPI. Pene per chi avrà rubati nei campi, o bestie da soma, da vettura o da cavalcare, grosso o minuto bestiame, strumenti di agricoltura, raccolta o mucchi di grani, di legnami nelle vendite, di pietre nelle cave, è

di pesce negli stagni, vivaj, o serbatoj, 388. — Pene per rottura o distruzione d'instrumenti d'agricoltura, parchi di bestiami, e di capanne di guardiani, 451.

Cancellieri. Vedi *Sigilli*.

Cani. (pene contro quelli che avranno eccitato i loro) contro i passeggieri, 475.

Cantieri. Vedi *Incendio*.

Canzoni. Vedi *Incisioni*.

Capanne dei guardiani. Vedi *Campi*.

Capre. Vedi *Avvelenamento*

Carcere. Questa pena è afflittiva e infamante, 7. — Casa di forza nella quale sono rinchiusi gl' individui condannati alla carcere, e lavori ai quali sono impiegati, 21. — Durata della pena della carcere, *ivi*. — Da qual giorno si conta la durata della carcere, 23. — I colpevoli condannati alla carcere, sono durante la loro vita sotto la vigilanza dell' alta polizia dello Stato, 47. — Quello che è stato condannato per un misfatto ne a commesso un secondo meritevole della pena della carcere deve esser condannato ai lavori forzati a tempo ed al bollo, 56. — Tempo che deve star rinchiuso in una casa di correzione un individuo che aveva meno di sedici anni, che agendo con discernimento ha incorsa la pena della carcere, 67. La pena della carcere deve esser sostituita alla pena dei lavori forzati, o della deportazione riguardo agl' individui in età di anni settanta, 71. — Qualunque condannato alla pena dei lavori forzati a vita o per un dato tempo, appena avrà completa l' età di settanta interi anni, verrà chiuso in una casa di forza, per tutto il tempo che manca al termine della sua pena, 72. — Caso nel quale la mancanza di rivelazione di un misfatto di lesa maestà, fa incorrere la pena della carcere, 104. — Questa pena è in-

corsa per falso con scritture private, o per uso di carte false, 148. e 149.; per concussione commessa da dei funzionarj pubblici, 174. — La pena della carcere è incorsa dai giudici pronunzianti in materie criminali o i giurati che si saranno lasciati corrompere, 181.; dai funzionarj pubblici, agenti o incaricati del governo, per aver requisito o ordinato l'impiego della forza pubblica contro l'esecuzione di una legge, la percezione di una contribuzione legale, ec. 187. — Caso di ribellione che da luogo a questa pena, 209. e 210. — Caso nel quale la pena della carcere a luogo per ragione di violenze esercitate verso dei magistrati, 230. e 231. — Caso nel quale l'evasione dei detenuti da luogo alla pena della carcere contro gl' incaricati della loro guardia o trasporto, 237. e 239. — Applicazione di questa pena agli individui colpevoli di sottrazione, distruzione e trafugamento di carte in un processo criminale, 254.; agl'individui incaricati di un servizio qualunque per un unione di malfattori, 268.; a mendicanti e vagabondi che avranno esercitato qualche atto di violenza, 279.; agli individui che hanno dati dei colpi o fatte delle ferite volontarie, 309. e 312.; agl' individui che hanno procurato l'aborto ed alla donna incinta che vi ha acconsentito, 317.; ai colpevoli di misfatto di violazione e di tutti gli altri attentati ai costumi, 331.; ai colpevoli di ratto, di occultazione o di supposizione di un fanciullo, 345.; ratto dei minori, 354., e seg.; dei falsi testimoni in materia civile, correzionale o di polizia, 361. e seg.; di furti commessi in diverse circostanze e da certi individui, 386. e 388.; di contraffazione o alterazione di chiavi da un magnano di professione, 399.; di comunicazione dei segreti di una fabbrica, 418. — La medesima pena contro i for-

nitori, che senza essere stati costretti da una forza maggiore, avranno fatto mancare il servizio delle armate di terra e di mare, 460. — Pena di carcere per aver distrutto o demolito degli edifizj, dei porti, ec., aver distrutto degli atti dell'autorità pubblica, o commessi dei saccheggi, 437., 439. e 441. — Vedi *Esilio*, *Esposizione*, *Condanna*.

Carcerieri. Caso nel quale i guardiani e carcerieri delle case di deposito, e d'arresto, di giustizia, o di pena, sono colpevoli di detenzione arbitraria, 120. — Pene loro applicate *ivi*. Vedi *Detenuto*.

Carrettieri. Vedi *Vetturali*.

Carte Vedi *Sigilli*.

Carte Pubbliche. Vedi *Effetti pubblici*. *Giornali*.

Cartello. Ciò che deve essere scritto, in quello attaccato sopra la testa di quelli che sono condannati all'esposizione nella piazza pubblica, 22.

Case. Quali fabbriche sono reputate case abitate, 390. — Pene contro quelli che avranno cagionata la morte d'animali, o di bestiami, per causa di mancanza di riparazione, o ritenendoli in case cadenti e rovinose, è per negligenza di porre i segni che sono in uso per avvertire del pericolo 479. — Vedi *Distruzione*, *Incendio*, *Mina*.

Case di Correzione. Vi si rinchiudono gl'individui condannati alla pena della prigionia, 40.; e quelli che avendo meno di sedici anni hanno commesso con discernimento dei misfatti o delitti che meritono delle pene afflittive o infamanti, 67.

Case di Deposito. Vedi *Carcerieri*.

Case di forza. Vedi *Carcere*. *Lavori forzati*.

Case di Giuoco. Pene contro quelli che avranno stabilita o tenuta una casa pubblica di giuochi d'azzardo, 410.

Case guarnite. Vedi *Albergatori*.
Case d'Imprestito. Pene contro quelli che avranno stabilite o tenute case d'imprestito, sui pegni senza autorizzazione legale, 411.
Castrazione. Pene incorse dai colpevoli di questo misfatto, 316. — Caso nel quale il misfatto di castrazione puol esser considerato come omicidio o ferita scusabile, 325.
Catena. Con la quale sono attaccati a due a due gl'individui condannati ai lavori forzati, 15.
Cauzione. Per un condannato posto sotto la vigilanza dell'alta polizia dello Stato, 44. e 45. le persone che hanno sottoscritto un atto di cauzione di un individuo posto sotto la vigilanza speciale dello Stato sono costretti anco con l'arresto personale, al pagamento delle somme specificate in tale atto, allorchè l'individuo cauzionato è stato condannato per un misfatto o delitto commesso nell'intervallo determinato, 46. — Pagamenti ai quali le somme ricuperate sono obbligate in preferenza ivi, Ved. *Vigilanza*, *Vagabondi*.
Cavalli. Pene contro quelli che gli avranno ammazzati senza necessità, 454. — Ved. *Campi*, *Avvelenamento*.
Censure dell' Autorita' Pubblica. Pene per critiche censure o provocazioni dirette contro l'autorità pubbliche in un discorso pastorale pronunziato pubblicamente, 201. e seg.
Certificati. Pene incorse per falsi certificati dai quali può risultare lesione verso i terzi o pregiudizio contro il tesoro pubblico, 162. — Le pene per falsi certificati sono portate al *maximum* quando sono applicate ai mendicanti o vagabondi, 281.
Certificati di bona condotta. Ved. *Certificato d'indigenza*.
Certificato d'Indigenza. Pena per fabbricazio-

ne, sotto il nome di un funzionario o Uficiale pubblico di un certificato di buona condotta o indigenza, ec. 159. — La stessa pena per falsificazione di un certificato di questa specie originariamente vero *ivi*.

Certificato di Malattia. Pene incorse da quelli che rilasciano un certificato di malattia o d'infermità, sotto il nome di un Uffiziale di Sanità, 159; e da uffiziali di Sanità che rilasciano dei falsi certificati, 160.

Cesoie. Ved. *Armi*.

Chiavi. Ved. *Chiavi false*.

Chiavi false. Pene contro gl' individui colpevoli di furto commesso con il mezzo di chiavi false in una casa abitata, 381. e 384. — Sono qualificate per chiavi false, tutti gli oncinetti, grimaldelli, chiavi maestre, chiavi imitate, o che non sono state destinate alle serrature ec., 398. — Pena per chiunque a alterate o contraffatte delle chiavi, 399.

Chiavi maestre Ved. *Chiavi false*.

Chirurghi. Ved. *Aborto*, *Certificati*, *e Segreti*.

Clamore Pubblico. Ved. *Prevaricamento*, *Mandato*, *Soccorso*.

Coalizione. Pene alle quali possono dar luogo le coalizioni formate da' funzionari pubblici, 123. e seg. — Pene per coalizione contro quelli, che fanno lavorare gli operai, per abbassamento ingiusto dei loro salari, 414. e per coalizione dalla parte degli artigiani per far cessare nel medesimo tempo il lavorio, per ammende, proibizioni ed interdizioni ec. 415. e 416.

Collusione. Ved. *Officiali dello Stato Civile*.

Colpi. Ved. *Ferite*.

Colpevoli. Ved. *Scusati*.

Comando Militare. Pena di morte, con confisca di beni, contro quello, che senza diritto o motivo legittimo, avrà preso un comando mi-

litare, o tenuta riunita una truppa armata dopo l'ordine di licenziarla o di separarla, 93.

Comandante Militare. Ved. *Commercio*, *Detenuti*, *forza pubblica*.

Commercio. Ammenda e confisca incorsa da tutti i comandanti delle divisioni militari, dei dipartimenti o di piazze, e città, tutti i prefetti o sotto prefetti, che nell'estensione dei luoghi sottoposti alla sua autorità, avranno fatto apertamente, o con interposizione di persone, il commercio dei grani, farine, o bevande, 176. — Ved. *Manifatture*.

Commesso. Ved. *Sottrazione*.

Commissari di Polizia. Ved. *Albergatori*, *Registri*.

Compagnoni. Ved. *Operai*.

Complici. Quelli di un misfatto o delitto sono puniti con l'istessa pena degli Autori, 59. — Circostanze che stabiliscono la complicità, 60. a 62. — Ved. *Adulterio*.

Complotto. Circostanze nelle quali vi è complotto, 89. — Pene allorquando vi è proposizione di complotto fatto è non accettato, per giungere al misfatto di lesa Maestà, 90. — Pene contro quelli che con discorsi tenuti in luoghi pubblici, con dei cartelli, affissi, o degli scritti stampati, avranno eccitato i cittadini a commettere dei misfatti e complotti contro la sicurezza dello Stato, 102. — Pene per non rivelazione dei complotti formati contro la sicurezza dello Stato, 103. e 125. Ved. *Attentati*.

Comuni. Ved. *Devastazioni*.

Concubinato. Pena contro il marito, che in sequela del reclamo di sua moglie, è stato convinto di mantenere una concubina nella casa conjugale, 339.

Concussione. Pene incorse dai funzionari, ufficiali pubblici, loro commessi o incaricati, i percettori dei diritti, tasse, contribuzioni ec.

che si saranno resi colpevoli del misfatto di concussione, 174. — Ammende, restituzioni, danni e interessi, ai quali sono condannati i colpevoli, *ivi*.

Condanna. La condanna alle pene stabilite dalla Legge, è sempre pronunziata senza pregiudizio delle restituzioni, danni, e interessi, che possono esser dovuti alle parti, 10. — Le condanne a lavori forzati a vita, e la deportazione si traggono seco la morte civile, 18. — Alcuna condanna non puol essere eseguita nei giorni di feste nazionali, o religiose nè le Domeniche, 25. — Condanne che possono esser pronunziate per i misfatti o delitti, 44. e seg. — L'esecuzione delle condanne di ammenda, di restituzioni, danni è interessi, è spese, per via d'esecuzione personale, 52. — Condanne che si pronunziano per misfatti o delitti per recidiva, 56. a 58. — Diminuzione di pene per misfatti, o delitti commessi da individui che avevano meno di tredici anni di età, 66. Ved. *Decreto*, *Restituzione*, *Solidalità*.

Condannati. Diritti dai quali sono decaduti gl' individui condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, dell' esilio, della carcere, e dell' esposizione, 28. e 29. — Epoca nella quale i beni sono rimessi ai condannati, che durante la loro pena erano stati in stato d' interdizione legale, 30. — Conto che gli deve esser reso dai loro curatori, *ivi*. — Durante la loro pena non potrà essergli rimessa alcuna somma, nè provvisione, nè porzione di rendita, 31.

Conduttori di prigionieri. Ved. *Detenuti*.

Confidenza. Ved. *Abuso di confidenza*.

Confini. Pene per furto accompagnato da traslocamento di confini che separano le proprietà, 389. — Pene per aver rimosso o soppres-

sò dei limiti o termini, alberi per segno, o altri alberi piantati o riconosciuti per stabilire i confini tra differenti possessori, 456.

Confiscazione. Si può in certi casi pronunziare la confisca generale concorrentemente, con una pena afflittiva, 7. — La confisca speciale del corpo del delitto, delle cose prodotte dal delitto, o di quelle che hanno servito a commetterlo, è una pena comune alle materie criminali, e correzionali, 11. — In che consiste la confisca generale, 37. — Essa non ha luogo che nei casi ove la Legge la pronunzia espressamente, *ivi*, — Pesi dei quali la confisca generale è gravata, 38. — Persone in favore delle quali l' Imperatore puol disporre dei beni confiscati, 39. — I beni di tutti i francesi che hanno portate le armi contro la Francia sono confiscati, 75. — Eguale confisca per l' intelligenza con le potenze straniere e nemiche dello Stato, 76. e 77. — Confisca dei beni per misfatto di lesa Maestà, 86. — Per complotto contro i membri della famiglia Imperiale, o contro il Governo, 87. — Per misfatto tendente a turbar lo Stato con la guerra civile, 91. e seg. — Per misfatto di falsa moneta, 132. — Per contraffazione dei sigilli dello Stato, dei biglietti di banca e di effetti pubblici, 139. — Confisca delle derrate appartenenti a un commercio interdetto ai funzionari pubblici, 176. — Gli esemplari di scritti stampati e distribuiti senza nome di autore, ne di stampatore sono confiscati in caso di arresto, 286. — È l' istesso delle immagini, o stampe oscene, 287.; delle armi proibite, 314.; delle bevande falsificate, 318. del denaro ricevuto da un falso testimonio, 364.; dei fondi o effetti che saranno trovati esposti ai giuochi di azzardo, o messi a delle lotterie non autorizzate, e dei mobili, ed effetti mobilia-

ri, con cui questi luoghi saranno guarniti, 410.; delle mercanzie in riguardo delle quali sono stati violati i regolamenti d'amministrazione destinati a garantire la loro buona qualità, 413.; di quelle che sono state vendute con falsi pesi o false misure, 423.; dell'edizioni contraffatte e degli arnesi che hanno servito alla contraffazione, 427.; dell'introito delle rappresentazioni teatrali fatte in disprezzo delle leggi relative alla proprietà degli autori, 428. — Consegna ai proprietari del prodotto della confisca, e degl'incassi confiscati, per indennizzarli dei pregiudizi che avranno sofferti, 429. — Casi nei quali i tribunali di polizia possono pronunziare la confisca delle cose arrestate in contravvenzione, delle cose prodotte dalla contravvenzione, o delle materie e istrumenti che hanno servito per eseguirla, 470. — Contravvenzioni di polizia nelle quali ha luogo la confiscazione, 477. — Diversi casi di confisca, 481. — Ved. *Restituzioni*.

Conflitto. Pene contro i giudici ec. che malgrado la notificazione di un conflitto, avranno persistito nell'esecuzione delle sentenze o ordinanze emanate contro degli amministratori per ragione dell'esercizio delle loro funzioni, 127. — Ved. *Rivendicazione*.

Congedo. Ved. *Comando militare*.

Connivenza. Pene contro quelli incaricati della guardia o condotta dei detenuti la di cui evasione avrà avuto luogo in caso di connivenza, 238. e seg. — Danni e interessi per la parte civile contro quelli che avranno con connivenza cooperato all'evasione di un detenuto, 244.

Conserve d'acqua. Pene contro i proprietarj o affittuarj, o qualunque altra persona possidente di mulini o conserve d'acqua, che con l'elevazione del rifiuto delle loro acque supe-

riori all' altezza determinata dall'autorità competente, avranno inondate le strade o le altrui proprietà, 457. — Ved. *Forni*, *Incendio*.

Consigli di Famiglia. Ved. *Tutore*.

Consiglio di Famiglia. Attentati ai costumi che fanno interdire ai colpevoli tutte le partecipazioni ai consigli di Famiglia, 235.

Consiglio di Stato. Ved. *Prevaricazione*, *Mandato*.

Contraffazioni. Pene per contraffazione o alterazione di monete, 132. e seg. — Per contraffazione dei sigilli dello stato, dei biglietti di banca, di effetti pubblici, e dei punzoni, bolli e marchi, 139. e seg. — Tutte l'edizioni di opere, composizioni musicali, di disegno, di pittura e tutte le altre produzioni stampate o incise, in disprezzo della Legge o contro la proprietà degli autori, è una contraffazione, 425. — La vendita di opere contraffatte è l'introduzione di esse ristampate in paesi esteri, è un delitto della stessa specie, 426. — Pene contro i contraffattori, introduttori, o venditori, 427. — Confisca dell'edizioni contraffatte, stampe, forme, o matrici, *ivi*. — Ved. *Monete false*, *Chiavi false*.

Contravvenzione. Si chiama così l' infrazione delle Leggi di polizia, 1. — Le disposizioni del Codice non sono applicabili alle contravvenzioni militari, 5. — Contravvenzioni di polizia, 464. e seg. — Ved. *Pene*.

Contribuzioni. Ved. *Forza pubblica*.

Corrispondenza criminale con i nemici dello Stato, 77. e seg.; nell' interno, 123. — Ved. *Ministri dei culti*.

Corruzione. Pene che sono pronunziate contro gl' individui convinti d'aver sottratto, per corruzione, frode, o violenza, dei piani di fortificazioni ec., e di averli comunicati al nemico, 82. — Pene contro tutti i funzionarj

pubblici, tutti gli agenti o incaricati di un amministrazione pubblica, che avranno accettate offerte o promesse, o ricevuti donativi o regali per fare un atto della sua funzione o del suo impiego non soggetto a salario, o che si fossero astenuti da farne uno che fosse nell' ordine dei suoi doveri, 177. e 178. — Quello che avrà costretto, sedotto, corrotto, o tentato di costringere o corrompere un funzionario o incaricato di un' amministrazione pubblica, sarà punito delle stesse pene, 179. — Caso nel quale la pena di questi tentativi sarà minore, *ivi*. — Confisca delle cose ad essi date a profitto degli Spedali del luogo, 180. — Pena contro il giudice pronunziante in materie criminali, o il *giurato*, che si sarà lasciato sedurre, 181. e 182. — Ved. *Costumi*.

Corpo Legislativo. Vedi *Prevaricamento*, *Mandato*.

Coscrizione Militare. Mantenimento delle Leggi penali e dei regolamenti che la riguardano, 235.

Costituzioni. (Misfatti e delitti contro le) dell' Impero, 109. e seg.

Costruzioni pubbliche e particolari, (distruzione di) 437.

Costumi. Pene contro qualunque persona, che avrà commesso un pubblico oltraggio al pudore, 330. — Pene contro chiunque si sarà reso colpevole di violazione o d' altri attentati al pudore, 331. — Pene contro quelli che avranno attentato ai costumi favorendo il libertinaggio e la corruzione della gioventù al di sotto dell' età di venti anni, 334. — Accrescimento di pena allorchè la prostituzione o la corruzione della gioventù, è stata facilitata dai loro padri, tutori ed altre persone incaricate della loro vigilanza, *ivi*. — Interdizione temporaria di tutela, cureria e di tutte

le altre partecipazioni ai consigli di famiglia per le persone qui sotto descritte, 335. — Privazione particolare dei diritti e vantaggi accordati dal Codice Napoleone ai padri, e madri, sopra le persone e i beni dei fanciulli, *ivi*. — Vedi *Incisioni*, *Vigilanza dell' alta Polizia*.

Critiche. Vedi *Censure dell' Autorità pubblica*.

Curati, e Vicari. Ved. *Ministri dei Culti*.

Curatore. Ne è nominato uno per amministrare i beni di quello che è in stato d'interdizione durante il tempo di una condanna ai lavori forzati a tempo, o alla prigionia, 29. — Conto che deve rendersi dal curatore dopo finita la pena, 30. — Vedi *Tutela*.

Cure. Vedi *Tutela*.

Cultelli. Vedi *Armi*.

Culti. Pene per perturbamenti apportati dai ministri dei culti nell' esercizio del loro ministero, 199. e seg. — Pene per ostacoli posti al libero esercizio dei culti, 260. e 261. — Per oltraggi fatti con parole o gesti, agli oggetti di un culto nel luogo che serve al suo esercizio, o ai ministri di questo culto nelle loro funzioni, 262. e 263. — Pene incorse da tutti gl' individui, che senza l'autorizzazione del Governo, avranno accordate le sue case per l'esercizio di un culto, 294. — Ved. *Botteghe*, *Feste Religiose*.

Custodi dei Sigilli. Ved. *Sigilli*.

D

Danni. Ammende contro quelli che avranno volontariamente causati dei danni alle proprietà mobiliari di altri, 479. Ved. *Distruzione*.

Danni, e Interessi. Le somme provenienti dai pagamenti fatti per le cauzioni di un individuo condannato per misfatti o delitti, saranno affette in preferenza ai danni e interessi verso la parte lesa, 46. — Modo di domanda e

regolamento dei danni e interessi pronunziati a motivo degli attentati contro la libertà, 117. — Danni e interessi a cui sono tenuti i funzionarj pubblici che non avranno verificato le detenzioni illegali ed arbitrarie, e non le avranno denunziate alle autorità superiori, 119 — Danni, e interessi nel caso d'abuso di confidenza, 406. — Quando il servizio delle armate è mancato per la negligenza dei fornitori, o è stato posto in pericolo per la frode sopra la qualità delle cose fornite, 430, e 433. — Ved. *Condanna, e Ingiunzione, Restituzione, Solidalità*.

Debiti. La confisca generale dei beni di un condannato è gravata di tutti i debiti legittimi fino alla concorrenza del valore dei beni, 38.

Decorazioni, Ved. *Abiti, o Uniformi*.

Degradazione. Ved. *Distruzione, Monumenti*.

Degradazione Civica. Questa pena è infamante, art. 8. — in che consiste, 34. — Quello che essendo stato condannato per un misfatto, ne a commesso un secondo portante la pena della degradazione civica, dovrà esser condannato all' esposizione, 56. — Pena della degradazione civica contro i funzionarj, pubblici che avranno trascurato di prestarsi a una richiesta tendente a avverare le dette detenzioni illegali o arbitrarie, 119. — Altri casi nei quali incorrono la stessa pena, 121, 122, 127. e 130. — Caso nel quale la degradazione civica è la pena infissa ai funzionarj pubblici per prevaricamento, 167. — Questa pena è pronunziata contro il giudice o l' amministratore che si sarà deciso per favore, o per inimicizia per una parte, 183; contro quello a cui sarà stato deferito il giuramento in materia civile, e che si sarà reso falsario, 366. — Ved. *Decreto, Prevaricamento*.

Deliberazioni di Famiglia. Caso nel quale i tri-

bunali possono interdire temporaneamente l'esercizio del diritto di voto e di suffragio in queste deliberazioni, 42. e 43.

Delinquenti. (Occultazione di) Ved. *Nascondere*.

Delitti. Qual sorte d'infrazione alle leggi è così qualificata, 1. — Caso nel quale il tentativo di delitti è considerato come un delitto stesso, 3. — Le disposizioni del Codice non sono punto applicabili ai delitti militari, 5. — Pene incorse da quello, che condannato per un misfatto, à commesso un delitto di natura da esser punito correzionalmente, 57.; e dal colpevole condannato ad una prigionìa di più di un anno che commetterà un nuovo delitto, 58. — Ved. *Complici*, *Misfatti*, *Demenza*, *Scuse*, *Pene*, *Nasconditori*.

Demenza. Non vi è nè misfatto nè delitto allorchè il prevenuto era in stato di demenza nel tempo dell'azione, 64.

Denari pubblici. Ved. *Bande armate*.

Denunzie. Ved. *Calunnie*, *Detenzioni arbitrarie*, *Forniture*.

Deportazione. Essa è nel numero delle pene afflittive e infamanti, 7. — In che consiste, 17. — A cosa è condannato e sopra la sola prova d'identità il deportato che rientra sul territorio dell'Impero, *ivi*; e quello che è arrestato nei paesi occupati dalle armate francesi, *ivi*. — Il governo può accordare ai deportati, nel luogo della deportazione, l'esercizio dei diritti civili, 18. — Quello che è stato condannato per un misfatto, e ne a commesso un secondo importante la pena della deportazione, deve essere condannato a morte, 56. — L'accusato che a meno di venti anni, che ha agito con discernimento, e ha incorsa la pena della deportazione, non deve essere condannato che a quella di dieci a venti anni di prigionìa in

una casa di correzione, 67. — Pena della deportazione contro quelli che con azioni ostili avranno data occasione a una guerra, 85.; contro le persone che facendo parte di bande armate saranno state arrestate nel luogo della loro riunione, 98.; contro i membri d'autorità civili o militari che avranno provocato le misure proprie a impedire l'esecuzione delle leggi o degl'ordini del Governo, 124.; contro i funzionarj che avranno requisito o ordinato l'impiego della forza pubblica per impedire l'esecuzione di una legge, ec.; allorchè la requisizione o l'ordine sono stati seguiti dal loro effetto, 189.; contro i ministri dei culti, che per la terza volta avranno proceduto alle ceremonie religiose di un matrimonio senza giustificazione dell'atto preventivamente ricevuto dagli offiziali dello stato civile, 198.; e contro quelli, che in uno scritto pastorale, avranno provocata la disobbedienza alle leggi o altri atti dell'autorità pubblica, 204. e 206. — I forestieri dichiarati vagabondi con sentenza possono esser condotti fuori del territorio dell'Impero, 272. — Ved. *Età*, *Decreto*, *Esilio*, *Condanna*.

Depositari dell' autorita' e della forza pubblica. Ved. *Autorità pubblica*, *Forza pubblica*, *Oltraggi*, *Violenze*.

Depositari pubblici. Ved. *Sigilli*, *Sottrazione*.

Deposito di mendicita' Ved. *Mendicità*.

Derrate. Ved. *Mercanzie*.

Destituzioni. Ved. *Funzionari pubblici*.

Detenuti. I detenuti nelle case di correzione vi sono impiegati a lavori il di cui prodotto è in parte applicato al loro profitto, 41. — Pene incorse secondo le circostanze che hanno accompagnato un'evasione di detenuti dagli uscieri, i comandanti in capo, o del secondo ordine, tanto della giandarmeria, quanto della

forza armata, che servono di scorta o guarniscono i posti, i carcerieri, i soprastanti e custodi, e tutti gli altri incaricati alla condotta trasporto, e custodia dei detenuti, 237.

DETENZIONI ARBITRARIE. Pene incorse dai funzionarj pubblici incaricati della polizìa amministrativa o giudiciaria che avranno ricusato o trascurato di prestarsi ad un reclamo legale tendente a verificare le detenzioni illegali o arbitrarie, 119.

DEVASTAZIONE. Pene contro i complotti che hanno per oggetto di portare la devastazione, il massacro, o il saccheggio in una o più comuni, 91.

DICHIARAZIONI, Quelle che devono fare le persone che hanno cognizione di complotti formati, o di misfatti progettati contro la sicurezza dello Stato, 103. e seg. — delle persone che hanno assistito a un parto, 346. — o che hanno acconsentito d' incaricarsi di un fanciullo trovato, 347.

DIGHE. Ved. *Distruzione*.

DIRITTI. Ved. *Interdizione*.

DIRITTI CIVICI. Si puol pronunziare l'interdizione temporaria dall'esercizio dei diritti di voto, d'elezione è d'eligibilità, 42. — Misfatti e delitti relativi all' esercizio dei diritti civici, 109. a 113. — L'interdizione dei diritti civici, è una delle pene in cui incorrono i funzionarj che concertano misure non autorizzate dalla Legge, 123. Ved. — *Interdizione*.

DIRITTI CIVILI. Quelli di cui sono privati gl' individui condannati ai lavori forzati a tempo, all'esilio, alla prigionìa, all'esposizione, o alla degradazione civica, 28., e 84. — I tribunali possono in certi casi interdire temporariamente l' esercizio dei diritti civili, 42. e 43. — Ved. *Deportazione*.

DIRITTI DI FAMIGLIA. Ved. *Interdizione*.

Discernimento. Ciò che è pronunziato in riguardo agl' individui che avendo meno di sedici anni hanno commesso dei misfatti o delitti con discernimento, o senza, 66. e 67.

Discorsi. Sono colpevoli di ribellione quelli che gli hanno provocati con discorsi tenuti nelle riunioni o luoghi pubblici, oppure con cartelli affissi, o scritti stampati, 217.

Discorsi pastorali. Ved. *Censure dell' autorità pubblica*.

Disegno. Ved. *Contraffazione*.

Disegnatori. Ved. *Vociferatori*, *Incisioni*.

Disordini. Ved. *Culti*.

Distributori. Ved. *Vociferatori*.

Distruzione. Pene di chiunque avrà volontariamente distrutto o demolito fabbriche, case, edifizj, ponti, dighe o argini, o altre cose immobiliari appartenenti ad altri, 437. — Aumento di pena, se vi è omicidio o ferite, *ivi*. — Pene incorse per quelli che avranno volontariamente bruciati o distrutti dei registri, minute o atti originali dell' autorità pubblica, dei titoli, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, contenenti obbligazioni, o quietanze, 439. — Ved. *Monumenti*, *Sigilli*.

Domeniche Ved. *Condanne*.

Domicilio. Pene contro qualunque giudice, procuratore generale, o imperiale, qualunque sostituto, uffiziale di giustizia o di polizia, che si sarà introdotto nel domicilio di un cittadino fuori de' casi preveduti dalla legge, e senza le formalità prescritte, 184.

Domestico. Pena per furto commesso da un domestico o una persona salariata, 386.

Doni. Quelli che con doni promesse, minaccie, abuso d' autorità o di potere, macchinazioni o artifizj colpevoli, hanno provocato un misfatto o delitto sono reputati complici, 60. — Vedi *Corruzione*.

Donna. Allorchè è verificato che una donna condannata a morte è incinta, essa non subisce la pena che dopo che si sarà sgravata, 27.

E

Edifizi. Vedi *Distruzione*, *Incendio*, *Mine*.

Edizioni. Vedi *Contraffazioni*.

Effetti. Differenze di pene pronunziate quando i misfatti o delitti hanno o non hanno avuto effetto, 84. e 94.

Effetti pubblici. Quelli che hanno contraffatto o falsificato effetti emessi dal tesoro pubblico, o biglietti di banche autorizzate dalla legge, o che hanno fatto uso di questi effetti falsificati, sono puniti di morte ed i loro beni confiscati, 139. -- Pene contro quelli che con delle vie o mezzi fraudolenti, avranno operato il rincaro, o il rinvilio degli effetti pubblici, 419. — Le scommesse che saranno state fatte sopra questo rincaro, o rinvilio, sono punite con le istesse pene, 421. — Quale convenzione è reputata pari in questo genere, 422. Vedi *Distruzione*.

Elezione. Vedi *Voto*.

Eligibilita'. Caso nel quale i tribunali possono interdire per un tempo l'esercizio del diritto d'eligibilità, 42. e 43. — Interdizione temporaria del diritto d'eligibilità contro quelli che avranno impedito l'esercizio dei diritti civici, 109.

Epizotia. Pene contro tutti i detentori o guardiani di animali o di bestiami sospetti infetti di malattìe contagiose, che non ne avranno avvertito sul momento il maire della comune ovè si trovano, è non li avranno tenuti provvisoriamente rinchiusi, 459. — La stessa pena contro quelli, che ad onta delle proibizioni dell'amministrazione, avranno lasciati i loro animali o bestiami infetti comunicare con gli altri, 460. — Pena più grave nel caso che ne

sia derivato un contagio tra gli altri animali, 461.
EREDITA'. Vedi *Limiti*.
ESALAZIONI. Ammende contro quelli che avranno gettate o esposte davanti alle loro case o edifizj delle cose di natura tale, da nuocere con le loro esalazioni insalubri, 471.
ESECUTORI DELLE SENTENZE. Vedi *Violenze*.
ESECUZIONE GIUDICIARIA. Ciò che precede l'esecuzione di un colpevole condannato a morte per parricidio, 13. — Ved. *Condanna*, *Piazza pubblica*, *Soccorso*.
ESILIO. E' una pena infamante, 8. — Luogo ove i condannati all'esilio sono trasportati, 32. — Durata dell'esilio *ivi*. — Pena dell'esilio incorsa dall'esiliato rientrato sul territorio dell'Impero, 33. — La durata dell'esilio, si conta dal giorno in cui la sentenza, è divenuta irrevocabile, 35. — Tempo per il quale i colpevoli condannati all'esilio sono di pien diritto sotto la vigilanza dell'alta polizia dello Stato, 48. — Quello che essendo stato condannato per un misfatto, ne ha commesso un secondo che meriti la pena dell'esilio, sarà condannato alla pena della carcere, 56. — L'individuo che ha meno di sedici anni, è che avendo agito senza discernimento, a incorsa la pena dell'esilio, deve esser condannato ad esser rinchiuso da uno a cinque anni, in una casa di correzione, 67. — Vedi *Condannati*, *Sentenza*. — La pena dell'esilio incorsa per aver dati a una potenza neutra, o alleata dei piani di fortificazioni, arsenali, ec., 81.; per avere, con delle azioni ostili non approvate dal governo, esposto lo stato a una dichiarazione di guerra, o dei francesi ha provare rappresaglie, 84. e 85.; per provocazione al saccheggio, 102. — Essa è pronunziata contro quelli che avranno impedito l'esercizio dei di-

ritti civici in seguito di un piano concertato in tutto l'Impero, 110. — Contro i ministri che avranno ordinati degli atti attentatori alla libertà individuale, ai diritti civici o alle costituzioni dell'Impero, ed avranno ricusato, malgrado l'invito legale, di riparare questi atti, 115. — Esilio per misure concertate tra funzionarj contro l'esecuzione delle leggi o contro gli ordini del governo, 124. — La pena dell' esilio si pronunzia contro l' uffizial pubblico, che instruito della supposizione del nome, ha non ostante rilasciato un passaporto sotto un nome supposto, 158. — Caso nel quale il pagamento delle spese di rotta, fatte dal tesoro pubblico sopra un falso foglio, danno luogo all'esilio, o alla prigionìa, 154. — Circostanze che fanno incorrere la pena dell' esilio, della prigionìa o dei lavori forzati a tempo, all'uffiziale pubblico, che ha rilasciato un foglio di rotta, con un nome supposto, 156.; al ministro di un culto, che in un discorso pastorale, avrà dato luogo alla disobbedienza delle leggi, 201. e 203.; al condannato per insulti fatti a un magistrato, che dovrà allontanarsi dal luogo dove risiede il magistrato, 229. — Vedi *Trasportazione*.

Esposizione. È questa una pena infamante, 8. — Durata del tempo nel quale dovranno stare esposti i condannati ai lavori forzati, o alla carcere, 22. — La durata di queste due pene si conta dal giorno dell'esposizione, 23. — Quello che dopo commesso un misfatto, ne a commesso un secondo che meriti la pena dell' esposizione, deve esser condannato alla pena della carcere, 56. — L'individuo che ha meno di sedici anni, e che ha agito senza discernimento, è incorso nella pena dell' esposizione, e condannato a esser rinchiuso da un'anno a cinque anni in una casa di correzione, 67.

— Gl'individui che hanno meno di sedici anni è che sono stati condannati a pene afflittive o infamanti, non subiscono l'esposizione, 68. — Pena dell'esposizione contro tutti quei cittadini che avranno falsificato biglietti contenenti i suffragj dei cittadini, 111.; contro quelli che avranno falsificato contraffatto, ed impiegato i sigilli, bolli, punzoni ec., dello Stato, 143. — La pena dell'esposizione a luogo contro i funzionarj pubblici o agenti di un amministrazione che si saranno lasciati corrompere, 177. — Caso nel quale le vie di fatto contro un magistrato portano la pena dell'esposizione, 228. — La stessa pena per aver percosso un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni, 263. — Vedi *Decreto, Condanna, Degradazione civica*.

Esposizione di fanciulli. Pena contro quelli che avranno esposto e lasciato un fanciullo in un luogo solitario al disotto dell'età di sette anni, o che avranno dato l'ordine di esporlo, 349. e 350. — Aumento di pena contro i tutori o institutori del fanciullo esposto, 350. — Pene incorse nel caso che in seguito dell'esposione e dell'abbandono, il fanciullo sarà rimasto mutilato, o storpiato, 351. — Pena di quelli che avranno esposto o rilasciato un fanciullo al disotto di sette anni in un luogo non solitario, 352. — Caso particolare ai tutori ed institutori, 353.

Espressioni oltraggiose, Vedi *Ingiurie*.

Estorsione, Pena contro quello che avrà estorta per forza, violenza, o arresto, la firma, o la consegna di una scrittura, atto, titolo ec., contenente obbligazione, o quietanza, ec. 400.

Eta', Commutazione di pena a riguardo degl'individui, che non hanno sedici anni di età, e che sono incorsi in pene afflittive o infamanti, o semplicemente correzionali, 66. e 67.

— Gl'individui di settanta anni compiti non potranno esser condannati a lavori forzati, ne alla deportazione, 70. — Con qual pena queste saranno commutate, 71. — Vedi *Accusato*, *Assoluzione*, *Esilio*, *Esposizione*, *Condanna*.

EVASIONE DEI DETENUTI. Pene incorse dagl'individui non incaricati della guardia o condotta dei detenuti che avranno procurata o facilitata la loro evasione, 237. 238. e seg. — Vedi *Detenuto*.

F

FABBRICHE. Pena contro tutti i direttori, commessi, o operaj di fabbrica, che avranno comunicati dei segreti di questa fabbrica agli esteri, 418. — Pene contro quelli, che col mezzo di un corrosivo, o per altri mezzi, avranno volontariamente guastate delle mercanzie, o materie inservienti alla fabbricazione, 443. — Vedi *Manifatture*, *Distruzione*, *Incendio*, *Mina*.

FALLITO Vedi *Bancarotta*.

FALSARJ Tutti i falsarj condannati alla carcere o a lavori forzati per un dato tempo subiscono prima la pena del bollo, 165. — contro chi ha abusato di un foglio firmato in bianco, che gli fosse stato confidato sarà proceduto come falsario, 407.

FALSIFICAZIONE. Vedi *Contraffazione*.

FALSITA'. Pene delle quali sono puniti i funzionarj che avranno commessa una falsità, o con firme false, o con alterazione di atti e scritture, e firme, o con supposizione di persone, o con scritture fatte o intersecate sui registri o altri atti dopo che sono stati terminati e chiusi, 145. — Altro caso di falsità, in scritture pubbliche che da luogo alla stessa pena, 146. — Qual pena incorrono le altre persone per una falsità commessa in scrit-

ture autentiche, di commercio, o di bando, 147. — Pena per aver fatto uso degli atti falsi, 148. — Pena incorsa da tutti gl'individui che hanno commessa una falsità in una scrittura privata o che hanno fatto uso di una scrittura falsa, 150. e 151. — Falsità commesse nei passaporti, 153. e seg. — Circostanze nelle quali la falsità deve esser punita con le leggi di semplice pulizìa, 163. — L'applicazione delle pene pronunziate contro quelli che avranno fatto uso di biglietti, sigilli, bolli, martelli, punzoni, marchi, e scritti falsi, contraffatti o falsificati, cessa allorchè la falsità non è conosciuta dalle persone che hanno fatto uso, della cosa falsa, 164. — Allorchè la pena della falsità non è accompagnata dalla confiscazione de'beni è pronunziata un ammenda contro i colpevoli, *ivi* — Il bollo è applicato a tutti i falsarj condannati alla carcere o ai lavori forzati a tempo, 165.

Famiglia Imperiale Vedi *Attentato*.

Fanciulli. Pene contro i colpevoli di ratto, di occultazione o soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo a un altro, o di supposizione di un figlio fatto da una donna che non lo avrà partorito, 345. — La stessa pena contro quelli ch'essendo incaricati di un fanciullo, non lo avranno presentato alle persone che avevano diritto di reclamarlo, *ivi* — Pene contro tutte quelle persone che avendo trovato un fanciullo nato di fresco, non lo avranno consegnato all'uffiziale dello stato civile, ammeno che abbiano acconsentito e dichiarato d'incaricarsi del fanciullo, 347. — Pene contro quelli che avranno portato a uno spedale un fanciullo al disotto dell'età di sette anni, che loro fosse stato confidato, 348. — Eccezione, *ivi* — Pene contro quelli che lo avrranno esposto o abbandonato, 349. e seg.

Farine. Vedi *Commercio*.
Ferite. Pene per ferite di funzionarj pubblici nel caso in cui segua la morte per effetto delle medesime, ed in quello in cui le ferite porteranno il carattere di mortali, 230. e 232. — Pene per ferite o percosse volontarie che hanno cagionata una malattia o incapacità di lavorare per più di venti giorni, 309. — Aggravazione di pena allorchè questo misfatto è stato commesso verso congiunti ascendenti *ivi*; e con premeditazione o proditoriamente, 310. e 312. — Punizione dei colpevoli allorchè le ferite o percosse non hanno cagionata malattia nè incapacità di lavoro, 311. — Questi delitti imputabili ai capi, autori, instigatori, o provocatori, allorchè vi è riunione sediziosa con ribellione, o saccheggio, 313. — Pene di quelli che avranno causate ferite o percosse per mancanza di precauzione, 320. — Provocazioni o violenze gravi che rendono le ferite scusabili, 321. — Altre circostanze dalle quali resulta una simile scusa, 322. — Casi nei quali le ferite e le percosse non sono qualificate nè misfatti, nè delitti, 327. e seg. — L'esposizione di un fanciullo, che per il suo abbandonamento, è rimasto mutilato, o storpiato, è punita delle pene applicate alle ferite volontarie, 351. Vedi *Distruzione*, *Violenze*.
Feste nazionali. Vedi *Condanne*.
Feste religiose. Pene contro quelli che avranno costretto o impedito di celebrare certe feste, o di osservare certi giorni di riposo, 260. — Vedi *Condanne*.
Figure. Vedi *Incisioni*.
Finestre. (Pene contro quelli che tengono esposte delle cose che possono far danno cadendo dalle) 471.
Firma. Vedi *Estorsione*, *Falso*, *Funzionarj pubblici*, *Ministri*.

Firma in bianco. Vedi *Abuso di confidenza*.
Firme false. Vedi *Falsificazione*.
Flagrante delitto. Vedi *Adulterio, Prevaricamento, Mandati, Soccorsi*.
Fogli periodici. Vedi *Scritti*.
Fogli di rotta. Pene incorse dai falsificatori di fogli di rotta, è da quelli che hanno fatto uso di un foglio di rotta falsificato, 156. — Le stesse pene sono applicabili alle persone che si sono fatte rilasciare dei fogli di rotta sotto un nome supposto, 157. — Pena contro l'officiale pubblico che ha rilasciato il foglio avendo conoscenza della supposizione del nome, 158. — Le pene per gl' individui latori di falsi fogli di rotta sono portate al *maximum* in riguardo dei vagabondi o mendicanti, 281.
Foraggi. Vedi *Granaglie*.
Foreste. Vedi *Incendio*.
Forestieri. Vedi *Trasportazione*.
Forni. Quelli che avranno trascurato di risarcire o nettare i forni, cammini con la gola o officine ove si fa uso del fuoco, sono puniti con l'ammenda da un franco, a cinque franchi, 471. Vedi *Incendio*.
Fornitori. Pene contro tutti gl' individui incaricati come membri di compagnìe, o individualmente, delle forniture, per conto delle armate di terra o di mare, avranno per loro mancanza personale, fatto mancare il servizio, 430. — Pene più grandi in caso d'intelligenza col nemico, *ivi*. Caso nel quale gli agenti dei fornitori incorrono la medesima pena, 431. — Pene incorse quando il servizio non sarà stato che ritardato, e se vi è negligenza o frode sulla natura o la qualità delle cose somministrate, 433. — La procedura ai fornitori non puol' esser fatta, che dietro la denunzia del Governo, *ivi*.

Fortezze. Vedi *Bande armate*, *Piazze*.
Fortificazioni. Vedi *Piani*.
Forza pubblica. Caso nel quale ha luogo la pena di morte con la confisca dei beni, o solamente la deportazione, contro quelli che avranno requisito o ordinato l' impiego della forza armata contro la leva delle genti da guerra legalmente ordinate, 94. — Pena contro tutti i funzionari pubblici agenti o incaricati del governo, per aver requisito o ordinato l' impiego della forza pubblica contro l' esecuzione di una legge, contro la percezione di una contribuzione legale o contro l' esecuzione di una condanna o mandato di giustizia, o altro ordine emanato dall' autorità legittima, 188. — Pena più grande se la requisizione o l' ordine ha avuto il suo effetto, 189. — Caso nel quale queste pene non sono applicabili ai funzionarj o incaricati inferiori, 190. — Circostanze proprie ad aumentare la pena dei funzionarj superiori, 191. — Pene contro tutti i comandanti, ufficiali, o sotto ufficiali della forza pubblica, che dopo essere stati legalmente requisiti dall' autorità civile avranno ricusato di fare agire la forza da loro dipendente, 234. — Vedi *Autorità pubblica*, *Ribellione*.
Fosse. Pene contro chiunque avrà colmate delle fosse, 456.
Francesi. Vedi *Armi*, *Confiscazione*.
Frode. Vedi *Corruzione*, *Mercanzie*.
Funzionarj pubblici. Pene contro gli autori di false firme a nome di un funzionario pubblico, 118.; e contro i funzionarj incaricati della polizia che avranno ricusato, o trascurato di prestarsi ad un reclamo legale tendente a verificare le detensioni illegali ed arbitrarie, 119. — Pene alle quali possono dar luogo tutti i concertati di misure non autorizzate dalle

leggi, praticate da una riunione d'individui, o di corpi depositari di qualche parte dell'autorità pubblica, 123. — Aumento della pena se le misure concertate sono contrarie alle leggi o ordini del governo, 124.; ovvero se avevano per oggetto un complotto attentatorio alla sicurezza interna dello stato, 125. — Pene per i delitti dei funzionarj che si saranno ingeriti in affari o commercio incompatibili con la loro qualità, 176. e seg. — Pene contro i funzionarj pubblici che si saranno lasciati corrompere 177. — Pene incorse dai colpevoli di vie di fatto e di minaccie verso i funzionarj ed agenti pubblici 179. — Pene contro tutti i funzionarj pubblici revocati, sospesi, destituiti, o interdetti legalmente, che avranno continovato l'esercizio delle sue funzioni, o che essendo elettivi o temporarj le avranno esercitate dopo essere stati rimpiazzati, 197. — Pene incorse dai funzionarj o officiali pubblici che avranno partecipato a dei misfatti o delitti che erano incaricati d'invigilare o di reprimere, 198. — Pene incorse dai funzionarj pubblici per violazione, 333.; per connivenza con i fornitori a l'effetto di far mancare il servizio delle armate di terra o di mare, 432. — Vedi *Amministratori*, *Agenti del governo*, *Alberi*, *Concussione*, *Forza pubblica*, *Grani*, *Lettere*, *Giuramento*, *Violenze*.

FUNZIONI PUBBLICHE. Gli individui condannati alla degradazione civica sono destituiti ed esclusi da tutte le funzioni o impieghi pubblici, 34. — Caso nel quale i tribunali possono interdire l'esercizio del diritto d'esser chiamati a funzioni pubbliche, 42. — Pene contro quello che senza titolo avrà esercitate funzioni pubbliche, 258. — Vedi *Interdizione*.

FUOCO. Vedi *Incendio*.

Fuochi artifiziati. Ammenda contro quelli che avranno trasgredita la proibizione di fare in certi luoghi dei fuochi di artifizio, 471. — Pena della prigionìa e della confisca dei fuochi d'artifizio, 472. e 475. — Vedi *Incendj*.

Furiosi. Ammende contro quelli che gli avranno lasciati vagare, 475. — Vedi *Pazzi*.

Furti. Ogni furto commesso mediante una rottura di sigilli, sarà punito come un furto con scasso, 253. — Non vi è nè misfatto nè delitto per omicidio commesso difendendosi contro i furti, e saccheggi eseguiti con violenza, 329. — Definizione del furto, 379. — Furto accompagnato da circostanze che rendono i colpevoli meritevoli di morte, 332. — Furti che sono puniti dei lavori forzati a vita o a tempo, 381. e 383. — Furti puniti con la carcere, 386. a 388. e 401. — Furti puniti con la prigionìa e con l'ammenda, 400. e 401. — Vedi *Campi*.

G

Giandarmeria. Vedi *Detenuti*.

Giochi di azzardo. Ammende contro quelli che avranno stabilito sulle strade, vie, piazze e luoghi pubblici, dei giuochi di lotteria o altri giuochi d'azzardo, 477. — Confisca delle tavole, istrumenti è apparecchio di questi giochi o lotterie, non meno che dei denari esposti al gioco, e lotti proposti ai giocatori, 477. — Vedi *Case di gioco*.

Gioje. Pene contro quelli che avranno ingannato i compratori sulle qualità di una pietra falsa venduta per buona, 423.

Giornali. Vedi *Scritti*.

Giornalieri. Vedi *Operaj*.

Giorni. I giorni di prigionìa sono giorni completi di ventiquattro ore, 465.

Giorni di riposo. Vedi *Feste Religiose*.

Giudici. Pena incorsa dai Giudici che avranno

distrutti, soppressi, o trafugati gli atti e titoli de' quali erano depositari in questà qualità, o che gli saranno stati consegnati o depositati a motivo delle sue funzioni, 173.; che si saranno lasciati corrompere o che si saranno decisi per favore o per inimicizia, 181. e 183. — Ved. *Corruzione*, *Domicilio*, *Negazione di giustizia*, *Legge*, *Accusa*, *Autorità amministrativa*, *Poter legislativo*, *Prevaricazioni*, *Mandato*, *Degradazione civica*, *Rivendicazione*, *Incaricati del Governo*.

GIURATI. Quelli che saranno stati condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, all'esilio, alla prigionìa, o all'esposizione, non possono giammai esser giurati, 28. I tribunali possono in certi casi interdire per un tempo di riempire le funzioni di giurato, 42. e 43. Vedi *Corruzione*, *Scuse*.

GIURAMENTO. Procedure e ammende incorse dai funzionarj pubblici che saranno entrati nell' esercizio delle loro funzioni senza aver prestato giuramento, 196. — Pene contro colui al quale è stato deferito il giuramento in materia civile, e avrà fatto un giuramento falso, 366.

GIUSTIZIATI. I corpi dei giustiziati saranno consegnati alle loro famiglie, se li reclamano per la inumazione, 14.

GOVERNO. Delitti che danno luogo di mettere gli autori alla disposizione del Governo dopo aver subita la loro pena, 271. e 282. — Vedi *Attentati*, *Autorizzazione*, *Forniture*, *Vigilanza*.

GRANAGLIE. Vedi *Grani*.

GRANI. Pene per aver tagliati dei grani o de' foraggi appartenenti altrui, 449. — Pene più grandi quando il misfatto è stato commesso in onta di un funzionario pubblico ed a ragione delle sue funzioni, o di notte, 450. — Vedi *Commercio Granaglie*.

GRAVIDANZA. Vedi *Donne*.
GRIMALDELLI. Vedi *Chiavi false*.
GUARDIE DEI BOSCHI. Vedi *Guardie Campestri*, *Ribellione*.
GUARDIE CAMPESTRI. Delitti di polizia correzionale che danno luogo a maggiori pene allorchè sono commessi da guardie campestri, o dei boschi, o da uffiziali di polizia, 434. a 462. — Vedi *Ribellione*.
GUASTI. Vedi *Predamento*.
GUERRA. Pene contro quelli che con le loro manuvre avranno indotte le potenze estere a intraprendere la guerra contro la Francia, 76. è contro quelli che con le loro azioni ostili non approvate dal Governo, avranno esposto lo stato a una dichiarazione di Guerra, 84.; contro i complotti tendenti a eccitare la guerra civile, 91.

I

IDENTITA'. Sulla sola prova d'identità, il deportato rientrato nell'Impero e condannato ai lavori forzati a vita, 17. — Sulla stessa prova, riguardo all'esiliato è pronunziata la pena della deportazione, 33. — Ved. *Deportazione*.
IMMAGINI. Vedi *Incisioni*.
IMMONDEZZE. Pene contro quelli che avranno negligentato o ricusato di eseguire i regolamenti e decreti sulla polizia delle strade, 471.
IMMONDIZIE. Ammende contro quelli che avranno gettato imprudentemente delle immondizie sopra qualchè persona, 471.; contro quelli che le avranno gettate contro le case d' altri o volontariamente sopra qualcheduno, 474. — Prigionìa per la stessa causa, 476.
IMPERATORE. Vedi *Attentato*, *Lesa Maestà*.
IMPIEGATI PUBBLICI. I funzionarj che concertano tra loro misure non autorizzate dalla Legge incorrono la pena di una interdizione temporaria, da tutti gl' impieghi pubblici, 123. — Vedi *Amministrazione*, *Funzioni pubbliche*.

IMPRUDENZE. Vedi *Omicidio*.
IMPUTAZIONE. Vedi *Calunnia*.
INATTENZIONE. Vedi *Omicidio*.
INCANTI. Pene per incagli apportati alla libertà degli incanti, o delle offerte, 412.
INCARICATI DEL GOVERNO. Pene contro i giudici o ufficiali del ministero pubblico o di polizia che avranno requisito o dati ordini, o rilasciati dei mandati del Governo contro i suoi agenti o incaricati prevenuti di misfatti o delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni, 129. — Vedi *Forza pubblica*, *Sottrazione*, *Violenze*.
INCARICATI DI POLIZIA. Vedi *Violenze*.
INCENDIO. Pena di morte con confisca di beni contro tutti gl' individui che avranno incendiato degli edifizj, dei vascelli, o altre proprietà appartenenti allo Stato, 95. — La stessa pena contro quelli che avranno posto il fuoco a delle case, fabbriche, cantieri, foreste, boschi a palina, raccolte ec. 434. — Pene per incendio causato da vecchiezza, difetto di reparazione o ripulimento di forni, cammini, fornaci, case o prossime officine, o mediante fuochi accesi nei campi a meno di cento metri lungi dagli edifizj, boscaglie, macchie, mucchi di grano ec. o con dei fuochi o lumi portati o lasciati senza precauzione, e con dei fuochi d' artifizio bruciati o tirati con negligenza, o imprudenza, 458. — Vedi *Minaccie*, *Distruzione*, *Soccorsi*.
INCISIONI. Pena incorsa per esposizione o distribuzione di canzoni, strofe, figure o immagini contrarie ai buoni costnmi, 287. e seg. — Confisca degli scritti e incisioni contrarie ai buoni costumi, le quali saranno stritolate, 477. — Vedi *Contraffazioni*, *Vociferatori*.
INDENNITA'. Quelle alle quali i colpevoli dovranno esser condannati verso la parte quando vi è luogo alla restituzione, 51. — La corte o il

tribunale non puole senza il consenso della parte pronunziare l'applicazione a un opera qualunque, *ivi*. — Modo di regolare le indennità dovute agli autori d'opere contraffatte, di opere drammatiche rappresentate in disprezzo dei regolamenti, sulle proprietà degli autori, 429. — Vedi *Albergatori*, *Responsabilità civile*, *Restituzione*.

Indovini. Vedi *Sogni*.

Industria. Pene contro quelli, che nella veduta di nocere all'industria francese, avranno fatto passare in paese estero dei direttori, commessi o operai d'uno stabilimento, 417. — Vedi *Manifatture*.

Infamia dei condannati ai lavori forzati a vita, o a tempo, 20. dei falsari *ivi*.

Infanticidio. E l'omicidio di un fanciullo nato di fresco, 300. — Questo misfatto è punito di morte, 302.

Infrazione, Distinzione con la quale le leggi puniscono con pene correzionali o afflittive, 1.

Ingaggiamento. Vedi *Arrolamento*.

Ingiunzioni. Ingiurie pubblicate o contenute negli scritti relativi alla difesa delle parti, che danno luogo ai Giudici di pronunziare la soppressione di fare delle ingiunzioni agli autori dei delitti, o di sospendere le loro funzioni, è pronunziare su i danni è interessi, 377.

Ingiurie. Pene per ingiurie o espressioni oltraggiose proferite in luoghi pubblici o in scritti stampati, 375. e per quelle che avranno il doppio carattere di gravità è di pubblicità, 376. — Quello che devono fare i giudici informati della contestazione, a riguardo delle imputazioni e delle ingiurie contenute negli scritti relativi alla difesa delle parti, o nelle arringhe, 377. — Ammenda incorsa da quelli, che avranno proferite delle ingiurie verbali contro qualcuno, 471.

Inimico. Vedi *Intelligenza*.

Innesti. Vedi *Alberi*.

Inondazioni causate dai proprietari di mulini, o conserve d'acque, 457. — Vedi *Omicidio*, *Mine*.

Inserzioni. Vedi *Intersecazione*.

Insolvibilita'. Durata della prigionìa dopo la quale il condannato insolvente può ottenere la sua libertà, 467. — Vedi *Ammende*, *Spese*, *Libertà provvisoria*.

Instigatori. Vedi *Riunioni armate*, *Sedizioni*.

Institutori. Pene da loro incorse per violazione, 333. — Vedi *Esposizione di fanciulli*.

Intelligenze. Pena di morte, con confisca di beni incorsa per aver praticate macchinazioni, o mantenute delle intelligenze con le potenze estere, all'effetto d'impegnarle a commettere ostilità contro la Francia, 76. — Istessa pena per aver praticate manuvre con i nemici dello Stato all'effetto di facilitarli l'ingresso sul territorio dell'Impero, consegnar loro delle piazze, di fornirli dei soccorsi ec. 77. — Pena dell'esilio contro quelli, che senza avere avuto un oggetto criminale avranno procurate al nemico delle istruzioni nocive alla Francia o suoi alleati, 78. — Medesime pene per le manuvre commesse verso gli alleati della Francia che agiscono contro il nemico comune, 79. è per aver partecipato il segreto di una spedizione o rilasciati dei piani di porti e fortificazioni, 80. e 81. — Semplice pena d'esilio se questi piani sono stati comunicati agli agenti di una potenza neutrale, o alleata, 81 — Pena di morte e confisca di beni per intelligenza avuta con delle bande armate illegalmente, 96. — Pene incorse per i fornitori che avranno fatto mancare il servizio delle armate, e per i funzionarj che avranno ajutato i colpevoli in caso d'intelligenza col nemico, 430. e 432.

Intersecazione di Scritture. Vedi *Falsità*.
Interdizione. L'interdizione à tempo da certi diritti civici, civili o di famiglia, è una delle pene che sono pronunziate in materia correzionale, 9. — Quello che è stato condannato alla pena dei lavori forzati a tempo o alla prigionìa, è durante la sua pena in stato d'interdizione legale, 29. — I tribunali giudicando correzionalmente possono in certi casi interdire temporariamente, in tutto o in parte l'esercizio dei diritti civici, civili è di famiglia, 42. 43. e 109. — Interdizione temporaria dell'esercizio delle funzioni pubbliche per denegata giustizia, e soppressione o apertura di lettere, 185. e 187. — Per esercizio prolungato delle sue funzioni da un funzionario pubblico revocato ec. 197. — Interdizione di tutela e cureria per i padri, e madri, ed altre persone incaricate della vigilanza sulla gioventù della quale hanno favorita la prostituzione, 334. — Diritti dei quali potranno esser privati i colpevoli di ruberie, e truffe, 401. — Simile interdizione per i rei di scroccherie, 405. contro i colpevoli per abuso di confidenza, 406. contro quelli che avranno stabilite o mantenute delle case di gioco, 410. — Vedi *Funzionarj pubblici*.
Intraprese. Vedi *Forniture*.
Introduzione. Vedi *Contraffazione*.
Inumazione. La famiglia che reclama il corpo di un giustiziato, deve farlo seppellire senza verun apparato, 14. — Pene contro quelli che avranno fatto inumare un individuo morto, senza la preventiva autorizzazione di un ufficiale pubblico, o che avranno contravvenuto in una maniera qualunque ai regolamenti concernenti le inumazioni precipitose, 358. e 359.
Istrumenti d'Agricoltura. Ammenda contro

quelli che avranno lasciati nei campi il vomere o ferro dell'aratro, pali di ferro, stanghe, mazze di ferro o altre macchine o istrumenti, di cui possono abusare i ladri o altri malfattori, 471. — Confisca di questi istrumenti, 472. — Vedi *Campi*.

Istrumenti di misfatto. Caso nel quale quelli che hanno procurate delle armi, degli istrumenti o tutt'altri mezzi per facilitare l'esecuzione di un misfatto sono reputati complici, 60. — Pena per aver somministrati istrumenti di misfatto a bande armate, 96. — Vedi *Armi, Unione di malfattori, Vagabondi*.

L

Ladroneccio, o Briganti. Vedi *Stato, Soccorso*.

Lavoranti. Vedi *Manifattori*,

Lavori Correzionali. L'individuo rinchiuso in una casa di correzione verrà impiegato in uno dei lavori che vi sono stabiliti, 40. — Applicazione del prodotto del lavoro dei detenuti per delitti correzionali, 41.

Lavori forzati. I lavori forzati a vita o a tempo sono nel numero delle pene afflittive e infamanti, 7. — Lavori ai quali sono impiegati gli individui condannati a questa pena, 15. — Caso nel quale essi devono strascinare una palla di ferro, o essere attaccati a due, a due con una catena, *ivi*. — Le donne e le ragazze condannate ai lavori forzati vi sono impiegate nell'interno di una casa di forza, 16. — Il deportato che rientra sul territorio dell' Impero è condannato ai lavori forzati a vita, 17. — La condanna ai lavori forzati a vita trae seco la morte civile, 18. — Numero di anni pei quali la condanna dei lavori forzati a tempo puol essere pronunziata, 19. — Infamazione dei condannati ai lavori forzati a vita, 20. — Applicazione del prodotto del lavo-

ro dei condannati alla carcere, 21. — Da qual giorno si conta la durata dei lavori forzati a tempo, 23. — Gl' individui condannati alla pena della prigionia hanno la scelta di uno de' lavori stabiliti nella casa di correzione ove sono rinchiusi, 40. — I colpevoli condannati ai lavori forzati a tempo sono durante la loro vita sotto la vigilanza dell' alta polizia dello Stato, 47. — Quello che avendo commesso un misfatto, ne a commesso un secondo meritevole della pena dei lavori forzati a tempo, deve esser condannato ai lavori forzati a vita, 56. — Se il secondo misfatto è meritevole di questa pena, a luogo la condanna di morte, *ivi*. — L' accusato che ha meno di sedici anni, che avendo agito con discernimento ha meritata la pena dei lavori forzati a vita, è condannato alla pena di dieci a' venti anni di prigionia in una casa di correzione, 67. — Durata di questa detensione allorchè non avrà incorsa che la pena dei lavori forzati a tempo, *ivi*. — Pena dei lavori forzati a tempo contro gl' individui che avranno fornito l' alloggio o luogo di ritirata a bande illegalmente armate, 99. — Medesima pena contro gli autori di falso per atti contrari alle costituzioni, 118. — Pena de' lavori forzati a vita per contraffazione o alterazione di moneta francese plateale o di rame 133.; e dei lavori forzati a tempo per contraffazione o alterazione di monete forestiere, 134. — Stessa pena per contraffazione o falsificazione di bolli, martelli o punzoni dello Stato, 140. — Pena dei lavori forzati a vita per falsità commesse dai funzionarj pubblici, 145. — Pena dei lavori forzati a tempo per falsità commesse d' altre persone in scritture autentiche e pubbliche, o in scritture di commercio o di banca, 146. e 147. — Caso nel quale la pena dei lavori forzati a

tempo a luogo per sottrazioni commesse dai depositari pubblici, 168. e 170. — Caso nel quale le violenze commesse verso i magistrati danno luogo alla pena dei lavori forzati a tempo, 231. — Pena dei lavori forzati a tempo o a vita nel caso che l'evasione dei prigionieri sia stata favorita con una trasmissione d'armi, 240. — Pena dei lavori forzati a tempo contro i depositari di carte o atti che gli hanno sottratti o distrutti, 251. — Stessa pena contro le associazioni o unioni di malfattori, 266. — Caso nel quale la pena per semplice omicidio è quella dei lavori forzati a vita, 304. — Minaccie che fanno incorrere la pena dei lavori forzati a tempo, 305. — Ferite e colpi volontari non qualificati omicidio che danno luogo alla pena dei lavori forzati a tempo, o a vita, 310. e seg. — La prima di queste pene è applicata per misfatto di castrazione, è la seconda per aver procurato l'aborto di una donna incinta, 316. e 317. — Pena dei lavori forzati a tempo per misfatto di violazione commesso sulla persona di un fanciullo al disotto di quindici anni, 332. — Pena dei lavori forzati a vita per misfatto di violazione dalla parte di quelli che hanno autorità sulle persone verso le quali l'attentato è stato commesso, 333. — Pena dei lavori forzati a tempo per sequestro di persone, e dei lavori forzati a vita, se questo sequestro a durato più di un mese, 341. e 342. — Lavori forzati per ratto di fanciulle al disotto di sedici anni, 355. e 356.; per diversi casi di false testimonianze, 361. e seg. — La pena dei lavori forzati a tempo o a vita, secondo le circostanze nelle quali son subornati i testimoni, 365. — Furti puniti con l'una e l'altra di queste pene, 383. a 385. — Lavori forzati a tempo per aver estorta la firma o la rimessa di

uno scritto o di una carta qualunque contenente obbligazione, o quietanza, 400. — Stessa pena contro i falliti dolosi, e gli agenti di commercio o di cambio che hanno fatto un fallimento, 402. a 404. — Lavori forzati a vita contro gli agenti di cambio, e sensali convinti di fallimento doloso, 404. — Lavori forzati a tempo contro i funzionarj pubblici e agenti di Governo che avranno dato ajuto ai fornitori a far mancare il servizio delle armate, 432. — Caso nel quale la pena dei lavori forzati a tempo, o a vita e incorsa per minaccie d'incendio, 436. — Pena di chiunque, con vie di fatto si sarà opposto al compimento dei lavori autorizzati dal Governo, 438. — Lavori forzati a tempo per saccheggio o guasto di mercanzie, commesso in riunione o a forza aperta, 440. e 442. — Vedi *Età*, *Decreto*, *Esilio*, *Esposizione*, *Condanna*, *Condannati*, *Bollo*, *Carcere*.

Lavorio. Vedi *Travaglio*.

Legge. Pene contro i giudici, i procuratori generali ec. che avranno fermata o sospesa l'esecuzione delle Leggi, o deliberato sulla loro pubblicazione o esecuzione, 127. — Esecuzione delle disposizioni delle Leggi è dei regolamenti in vigore in tutto ciò che non è regolato dal Codice, 484. — Vedi *Forza pubblica*, *Esilio*, *Deportazione*.

Lesa Maestà. Questo misfatto è punito come parricidio, è trae seco la confisca dei beni, 86. — Pene contro quelli che instruiti dei complotti tendenti a un misfatto di lesa Maestà, non gli hanno rivelati, 104.

Lettere. Pene contro i funzionarj o agenti del Governo o dell'amministrazione delle poste, per aver commessa o facilitata la soppressione o l'apertura delle lettere, 187.

Lettere di Cambio. Vedi *Distruzione*.

Levare i bruci. Pene contro quelli che avranno negligentato di levare i bruci dai campi, o giardini nei quali una tal cura è prescritta dalla Legge, 471.
Levatrici. Vedi *Segreti*.
Libelli. Vedi *Discorsi, Incisioni*.
Liberazione, o quietanza. Vedi *Estorsioni*.
Liberta'. Pene della degradazione civica contro tutti i funzionarj, agenti o incaricati del Governo che avranno ordinato o fatto qualche atto arbitrario ed attentatorio alla libertà individuale o ai diritti civici dei cittadini, 114. Vedi *Insolvibilità, Restituzione*.
Liberta' provvisoria. Durata della prigionia per ammende e spese pronunziate a profitto dello Stato, dopo la quale il condannato insolvente la può ottenere, salvo il riprendere l'esecuzione personale, se sopraggiunge al condannato qualche mezzo che lo rende capace a pagare, 53.
Libertinaggio. Vedi *Costumi*.
Limiti. Vedi *Confini*.
Liquori corrosivi. Vedi *Fabbriche*.
Lotterie. Pene contro quelli che avranno stabilite o tenute lotterie non autorizzate dalla Legge, e contro gli amministratori o agenti di questi stabilimenti, 410. — Vedi *Giuochi d'azzardo*.
Lucchetti. Vedi *Chiavi false*.
Lume. Ammende contro gli albergatori ed altri che essendo obbligati a tenere il lume, l'avranno negligentato, 471.
Luoghi particolari. Vedi *Botteghe*.
Luoghi pubblici. Vedi *Lavori*.

M

Macchine. Ved. *Armi*.
Macchinazioni. Ved. *Doni, Intelligenze*.
Madri. Ved. *Costumi*.
Magnani. Pena contro quello che ha contraffatte

o alterate delle chiavi, 399. — Pena più grande nel caso di complicità con un ladro, *ivi*.
MAGAZZINI. Ved. *Bande armate*, *Botteghe*, *Incendj*, *Mine*, *Piazze*.
MALAZIONE. Ved. *Ferite*, *Omicidio*.
MALFATTORI. Ved. *Assassinio*, *Associazione di malfattori*.
MALATTÌA. Ved. *Violenze*.
MALATTÌE CONTAGIOSE. Ved. *Epizootìa*.
MAIRES. Ved. *Albergatori*, *Epizootìa*, *Prefetti*, *Registri*.
MANDATO. Pene contro i carcerieri che avranno ricevuto un prigioniero senza mandato o sentenza, 120. — Contro quelli che avranno data una sentenza, un' ordinanza o un mandato contro un membro del senato, del consiglio di stato o del corpo legislativo, senza le autorizzazioni prescritte dalle costituzioni, e fuori dei casi di flagrante delitto, o di pubblico clamore, 121. — Pene per mandati rilasciati senza autorizzazione dai giudici contro gl' incaricati del governo, prevenuti di delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni, 129. — Ved. *Forza pubblica*.
MANIFATTORI, O LAVORANTI. La riunione dei manifattori o lavoranti nei pubblici opificj o manifatture sono punite come riunione di ribelli, 219. — Pene per furto commesso da un lavorante, socio, o garzone nella casa, bottega o magazzino del suo padrone, 386. — Ved. *Coalizione*, *Fabbrica*, *Lavoranti*.
MANIFATTURE. Pene per violazione dei regolamenti d' amministrazione pubblica relativi alle manifatture, al commercio, e alle arti, 413. e seg. — Ved. *Operaj*.
MANUVRE. Ved. *Intelligenze*.
MANO. Ai colpevoli condannati a morte per parricidio sarà tagliata la mano destra avanti l' esecuzione, 13.

MARITO. Ved. *Adulterio*, *Omicidio*.

MARTELLI DELLO STATO. Pene per contraffazione o falsificazione dei martelli dello stato che servono a marcare le mercanzìe estere, 141. e 142.

MASSACRO. Ved. *Devastazione*.

MATERIALI. Ved. *Vie pubbliche*.

MATERIALI D'ORO E D'ARGENTO. Pene contro quelli che avranno ingannato i compratori sulla bontà di queste materie, 423.

MATRICI. Ved. *Contraffazione*.

MATRIMONJ. Pene contro quello che avrà contratto un secondo matrimonio, avanti lo scioglimento del primo, 340.; e contro l'ufficiale pubblico che conoscendo l'esistenza del primo matrimonio, avrà prestato il suo ministero al secondo, *ivi*. — Ved. *Ministri dei culti*.

MAZZE. Ved. *Armi*.

MEDICAMENTI. Ved. *Aborto*.

MEDICI. Ved. *Segreti*.

MENDICITA'. Pene da darsi agl' individui trovati a mendicare in un luogo nel quale esiste un deposito di mendicità, 274. — Pene contro gli accattoni per abito che sono forti e sani, trovati nei luoghi ove non esiste ancora questo stabilimento, 275.; e contro gli accattoni invalidi che avranno usate minaccie, o saranno entrati senza permissione in un' abitazione, o fingeranno infermità, o formeranno riunioni, 276.; contro gli accattoni e vagabondi che saranno stati presi travestiti, o muniti d'armi o istrumenti propri a facilitare il furto, 277.; altre disposizioni comuni ai vagabondi è accattoni, 278. e seg.

MERCANZÌE. Pene contro quelli che con dei fatti falsi o calunnie sparse nel pubblico, e per riunione o coalizione tra i principali detentori di una stessa mercanzìa o derrata, avranno operato il rincaro, o rinvilio del prezzo, 419. Pene di quello che avrà ingannato il compra-

tore sulla natura delle mercanzìe, 423. — Ved. *Bande armate, Fabbriche, Marche particolari.*

MINA. Pena di morte con confisca di beni contro tutti gli individui che avranno distrutto con l'esplosione di una mina, arsenali, vascelli, edifizj, magazzini o altre proprietà dello stato, 95. — Pena di morte contro quelli che per l'effetto di una mina avranno distrutte fabbriche, case, edifizi, navi o battelli, 435.

MINACCIE. Caso nel quale le minaccie per via di scritti d'attentare contro le persone, sono punite della pena dei lavori forzati a tempo, o di una prigionia con ammenda, 305. e 306. — Pena per minaccie verbali, 307. — Pene contro quelli che avranno minacciato di morte le persone da loro arrestate, detenute o seguestrate illegalmente, 344. — Pena per minaccie d'incendio, 436. — Ved. *Attruppamento, Doni, Oltraggi, Culti, Violenze.*

MINISTERO PUBBLICO. Ved. *Accusazione, Autorità amministrativa, Conflitto, Degradazione civica, Legge, Mandato, Potere legislativo, Incaricati del governo, Rivendicazione.*

MINISTRI DEI CULTI. Pene contro quelli che procederanno alle ceremonie religiose di un matrimonio senza giustificazione di un atto di matrimonio, preventivamente ricevuto dagli uffiziali dello stato civile, 199. e 200. — Pene incorse dai ministri dei culti per corrispondenza segreta con le corti o potenze straniere in materia di religione, 207. e 208. — Pene incorse dai ministri dei culti per violazione, 333. — Ved. *Culti.*

MINISTRI DELLE DOGANE. Ved. *Ribellione.*

MINISTRO. Pena incorsa dai ministri che avranno ordinato o fatto degli atti arbitrari, e che invitati legalmente avranno ricusato o negligentato di farli riparare, 115. — Ciò che i ministri devono fare allorchè pretendono, che

la firma ad essi imputata sia stata loro carpita, 116. — Punizione delle persone che avranno fatto uso in una firma falsa del nome di un ministro, 118.

MINORE. Pena contro chiunque, con frode o violenze, avrà rapiti o fatti rapire dei minori dal luogo ove erano stati posti da quelli all'autorità dei quali erano confidati, 354. e seg. — Sole molestie che si possono esercitare contro il rapitore che avrà sposata la ragazza da lui rapita, 357. — Ved. *Abuso di confidenza*, *Età*, *Ratto*.

MINUTE. Ved. *Distruzione*.

MISFATTO. Qual sorte d'infrazione alla legge è così qualificata, 1. — In qual caso il tentativo di un misfatto è considerato, come il misfatto medesimo, 2. — Le disposizioni del Codice non sono applicabili ai misfatti militari, 5. — Non vi è nè misfatto nè delitto allorchè il prevenuto è stato costretto da una forza alla quale non ha potuto resistere, 64. — Misfatti, e delitti contro la cosa pubblica, 75. e seg.; contro le persone, 295. e seg.; contro le proprietà, 380. e seg. — Ved. *Complici*, *Complotto*, *Delitto*, *Demenza*, *Scuse*, *Pene*, *Occultazione*, *Recidiva*, *Rivelazione*.

MISURE. Pene contro quelli che con l'uso di falsi pesi o false misure avranno ingannato sulla quantità delle cose vendute, 423. — Confisca delle mercanzie e false misure, *ivi*; le misure saranno spezzate, *ivi.*; ciò che ha luogo se il venditore e il compratore si sono serviti di altre misure, che di quelle stabilite dalle leggi dello stato, 424. — Ammenda per l'uso fatto di false misure, nei magazzini, botteghe, piazze, fiere, o mercati, 479.; e per uso di pesi o misure differenti da quelle stabilite dalle leggi in vigore, *ivi*. — Imprigionamento secondo le circostanze, dei possessori di falsi

pesi, e di false misure, o di quelli che fanno uso di misure differenti da quelle stabilite dalla legge, 480. — Arresto, è confisca di questi differenti pesi e misure, 481. — Ved. *Azione pubblica*.

MODELLI. Ved. *Contraffazione*.

MONETA FALSA. Pena di morte con confisca di beni per contraffazione o alterazione di monete d'oro, o di argento, ed emissione o esposizione di monete contraffatte, 132. — Per contraffazione ec. di monete plateali o di rame, 133. — Per contraffazione di monete forestiere, 134. — Ammende per aver fatto uso di monete alterate dopo averle riconosciute tali, 135. — Pene per non aver rivelata una fabbrica, o deposito di monete false, 136. — Eccezioni, 137. — Esenzioni di pene ai colpevoli che avanti d'aver consumato il misfatto nè avranno rivelati gli autori alle autorità costituite, 138. — Vigilanza alla quale potranno non ostante essere sottoposti, *ivi*. — Ved. *Contraffazione*.

MONETE. Ammenda contro quelli che avranno ricusato di ricevere le specie di monete nazionali non falsificate nè alterate secondo il valore corrente, 475. — Ved. *Moneta falsa*.

MONTONI. Ved. *Prigionia*.

MONUMENTI. Quali pene sono applicate per distruzione, mutilazione o degradazione di monumenti, statue ed altri oggetti destinati all'utilità o alla decorazione pubblica, 257.

MORTE. Questa pena è affiittiva e infamante, 7. — Tutti i condannati a morte devono avere la testa troncata, 12. — I misfatti commessi per recidiva, incorrono la condanna della pena di morte, 56. — L'accusato che ha meno di sedici anni, che ha agito con discernimento, ed ha meritata la pena di morte, è condannato alla pena di dieci a venti anni di pri-

gionia in una casa di correzione, 67. — La pena di morte è pronunziata contro chi avrà nascosto gli spioni, 83.; contro i colpevoli di un attentato che avesse per oggetto di mutare la forma del governo, 87.; o di turbare lo stato con la guerra civile, o il saccheggio pubblico, ec., 91. e 125.; contro i fabbricatori di false monete, 132.; contro i contraffattori di sigilli dello stato, di biglietti di banco, di effetti pubblici, 139. — Caso nel quale le violenze commesse verso i depositari dell' autorità pubblica danno luogo alla pena di morte, 231. e 233. — L' assassinio, il parricidio, l' infanticidio, l' avvelenamento, e l' omicidio, sono puniti di morte, 302. — Caso nel quale il misfatto di castrazione è punito di morte, 316. — Circostanze nelle quali la pena di morte ha luogo per arresti illegali, e seguestri, 344.; contro i colpevoli di subornazione di testimoni, 365. — Caso nel quale i colpevoli di furto sono puniti di morte, 381; — Distruzioni per le quali s' incorre la stessa pena, 434., 435. e 437. Ved. *Armi*, *Decreti*, *Spionaggio*, *Donne*, *Parricidio*,

Morte civile. Ved. *Condanna*.

Motori. Ved. *Lavori pubblici*.

Mucchi di grani. Ved. *Campi*.

Mulini. Ved. *Conserva d' acqua*.

Municipalita'. Dichiarazione che deve fare alla municipalità quello che acconsente d' incaricarsi di un fanciullo trovato, 347.

Munizioni. Pena di morte e confisca di beni contro quelli che avranno fornite o procurate armi o munizioni ai soldati da loro arrolati, senza autorità del potere legittimo, 94.; o di bande armate illegalmente, 96. — Ved. *Associazione di malfattori*, *Soccorsi*.

Muro. Ved. *Scalata*.

Musica. Ved. *Contraffazione*.

Mutilazione. Ved. *Monumenti*.

N

Naufragio. Ved. *Soccorso*.
Nave. Ved. *Incendio*, *Mina*.
Negazione di Giustizia. Pene contro tutti i giudici o tribunali, tutti gli amministratori, o autorità amministrative, che sotto qualunque pretesto siasi, anco del silenzio o dell'oscurità della legge, avranno negato di render giustizia alle parti, 184.
Negligenza. Pene alle quali danno luogo l'evasione dei detenuti, contro quelli alla negligenza dei quali puole essere imputata, 237. e seg. — Cessazione della prigionìa contro i conduttori o guardiani, allorchè i fuggitivi sono ripresi o presentati nello spazio di quattro mesi, 247. — Ved. *Custodi di sigilli*, *Omicidio*, *Ferite*.
Nome. Pena per arresto illegale fatto sotto un nome falso, 344.
Notte. Pene per furti commessi di notte, 382., 385. e 386.

O

Obbligazione. Ved. *Estorsione*.
Occultamento. Pena della prigionìa per occultamento di delinquenti, 248. — Parenti, e affini eccettuati da questa pena. *ivi* — Pena per occultamento del cadavere di una persona uccisa, o morta in seguito di colpi o ferite, 359.
Occultatori. Quelli che hanno scientemente nascoste, o occultate cose derubate trafugate o ottenute mediante un misfatto o un delitto, sono puniti come complici, 62. — Solo caso nel quale può loro essere applicata la pena di morte, dei lavori forzati a vita, o della deportazione, 63. — Pena di morte contro quelli che avranno nascosti gli spioni o soldati nemici inviati a fare delle scoperte, 83. — Vedi *Spionaggio*.
Offerte. Vedi *Corruzione*.

Oltraggi. Pene per oltraggi e parole contro i magistrati dell' ordine amministrativo o giudiciario, 222.; per oltraggi fatti con gesti o minaccie agli istessi magistrati, 223. e 226.; e per oltraggi fatti con parole, gesti o minaccie a tutti gli uffiziali ministeriali o agenti depositari della forza pubblica, 224. a 227. — Vedi *Culti*.
Omicidio Allorchè l' omicidio e commesso volontariamente, e un uccisione qualificata, 295. — Pena di quello che per poca avvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza dei regolamenti ha commesso involontariamente un omicidio o ne è stato involontariamente la causa, 319. — Caso nel quale l' omicidio non è qualificato nè misfatto nè delitto, 327. e seg. — Vedi *Distruzione*.
Opere. Vedi *Contraffazione*, *Scritti*.
Opere Drammatiche. Vedi *Teatro*.
Ordinanze. Pene per un ordinanza pronunziata senza l' autorizzazione del Governo contro i suoi agenti o incaricati prevenuti di delitti commessi nell' esercizio delle sue funzioni, 129. — Vedi *Forza pubblica*.
Ordine. Pena per arresto illegale fatto sotto un falso ordine dell' autorità pubblica, 344. — Pena per furto commesso allegando un falso ordine dell' autorità civile o militare, 381. e 384. — Vedi *Forza pubblica*.
Oro. Vedi *Materie d' oro ed argento*.
Ospizj. Le riunioni d' individui ammessi negli ospizj sono punite come riunione di ribelli, 219. — Vedi *Fanciulli*.
Osti. Vedi *Albergatori*.

P

Pace pubblica. Misfatti e delitti contro la pace pubblica, 132. e seg.
Padri, e Madri Legittimi naturali e adottivi: pene contro i loro figli che gli avranno feri-

ti, 312. — Vedi *Ascendenti*, *Costumi*, *Parricidio*.

PALCO. Il colpevole condannato a morte per parricidio vi è esposto durante la lettura della Sentenza, 13.

PALLA DI FERRO. Gl' individui condannati ai lavori forzati ne trascineranno una incatenata ai loro piedi, 15.

PARCO. Vedi *Campi*, *Recinti*.

PAROLE. Vedi *Oltraggi*.

PARRICIDIO. Come il colpevole condannato a morte per parricidio deve esser condotto al luogo dell' esecuzione, 13. — Sua esposizione sul palco durante la lettura della sentenza della sua condanna, *ivi*. — Gli sarà tagliata la mano diritta avanti l' esecuzione, *ivi*. — Persone delle quali l' omicidio è qualificato parricidio, 302. — Il parricidio non è giammai scusabile, 323. Vedi *Lesa Maestà*, *Uccisione*, *Domicilio*.

PARTO. Pene contro quelli che avranno assistito a un parto, ed hanno mancato di fare la sua dichiarazione, 346.

PASSAPORTI. Le pene stabilite contro i latori di falsi passaporti sono portate al *maximum* a riguardo dei vagabondi e dei mendicanti, 280.

PASSO. Vedi *Strade*.

PAZZI. Ammende contro quelli che gli avranno lasciati vagare, 475.; contro quelli che avranno cagionata la morte, o le ferite d' animali è di bestiami per effetto d' aver lasciati vagare dei pazzi o furiosi, 479. — Prigionìa secondo le circostanze, 480.

PEGNI. Vedi *Case d' imprestito*.

PEGNO. Vedi *Case d' imprestito*.

PENE. Le contravvenzioni, i delitti o misfatti non possono esser puniti con pene che la Legge non avrà pronunziate prima che fussero commessi, 4. — Delle pene e loro effetti, 6. a 11. — Natura delle pene in materie crimi-

nali, 6. — Tre sole pene infamanti 7. — Enumerazione delle pene solamente infamanti, 8. — In che consistono le pene in materia correzionale, 9. — Sorte di pene comuni alle materie criminali e correzionali, 11. — Della pene in materia criminale, 12. a 39. — Delle pene in materia correzionale, 40. a 43. — Delle pene e altre condanne che possono essere pronunziate per misfatti o delitti, 44. a 55. — Delle pene della recidiva, 56. a 58. — Le pene non possono essere mitigate che nel caso che la Legge permette di applicarne delle meno rigorose, 65. — Caso d'aggravazione delle pene incorse dai funzionarj o ufficiali pubblici, 197. — Ingiurie che non danno luogo che a pene di semplice polizia, 377. — Le pene di polizia sono la prigionia, l'ammenda e la confisca di certi oggetti sequestrati, 464. — Vedi *Età*, *Condanna*, *Morte*.
Percettori di Tasse. Vedi *Ribellione*.
Perito. Quello che è stato condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, all'esilio, alla carcere, o all'esposizione, non può giammai esser perito, 28. — I tribunali giudicando correzionalmente possono interdire per un tempo il diritto di esser nominato perito, 42. e 43.
Persone senz' arte, e occupazione. Vedi *Vagabondaggio*.
Pesci. Vedi *Campi*, *Avvelenamento*.
Pesi. Vedi *Misure*.
Piani. Pene contro quelli che avranno comunicato ai nemici dei piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, 81. e 82.
Piante. Vedi *Raccolte*.
Piazza Pubblica. E' sulla piazza pubblica che quelli condannati all'esposizione, sono legati, 22. — Le sentenze di condanna indicano sopra quale delle piazze pubbliche deve aver luogo l'esecuzione, 26.

PIAZZE DI GUERRA. Pene incorse per intelligenze e manuvre tendenti a consegnare ai nemici le città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, vascelli o fabbriche dello Stato, 77. — Vedi *Armi*, *Bande armate*, *Comando militare*.

PIETRE. Ammenda contro quelli che avranno gettate pietre o altri corpi duri contro le case o giardini altrui, 475. — Prigionia di questi individui, 476. — Pene contro quelli che scagliando delle pietre o altri corpi duri, avranno cagionata la morte, o le ferite di animali o bestiami, 479. — Vedi *Campi*.

PITTURA. Vedi *Contraffazione*.

POLIZIA. (alta) Vedi *Vigilanza*.

PONTI. Vedi *Distruzione*.

PORCI. Vedi *Avvelenamento*.

PORTARE ARMI. Quello che è stato condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, all'esilio, alla prigionìa, o all'esposizione, è decaduto dal diritto di portare le armi, e dal diritto di servire nelle armate dell'Impero, 28. — I tribunali correzionali possono interdire l'esercizio del diritto di portare le armi, 42.

PORTATORI DI MANDATI PERSONALI. Vedi *Ribellione*.

PORTI. Vedi *Bande armate*, *Comando militare*.

PORTI DI GUERRA. Vedi *Bande armate*, *Comando militare*.

POSTA DELLE LETTERE. Vedi *Lettere*.

POTERE LEGISLATIVO. Pene contro i giudici, i procuratori generali o imperiali, loro sostituti e gli uffiziali di polizia giudiciaria che si saranno mischiati nell'esercizio del potere legislativo, 127. — Vedi *Prefetti*.

PREFETTI. Pene contro i prefetti, sotto prefetti, maires ed altri amministratori, che vi saranno mischiati nell'esercizio del potere legislativo e che avranno fatti dei decreti generali, o delle proibizioni qualunque alle corti o tribunali, 130. — Vedi *Commercio*.

Premeditazione. Pene contro i colpevoli di violenze esercitate con premeditazione contro i magistrati, 232. — In che consiste la premeditazione, 297. — Allorchè i mezzi impiegati volontariamente per distruggere, o demolire delle case ec.; hanno cagionato un omicidio o delle ferite, i colpevoli sono puniti come se lo avessero commesso con premeditazione, 437. Vedi *Assassinamento*.

Presenti. Vedi *Corruzione*.

Prevaricazione. Caso nel quale gli officiali di polizia giudiciaria, i procuratori generali o imperiali, loro sostituti, è i giudici, sono colpevoli di prevaricazione, e puniti con la civica degradazione, 121. — I funzionari pubblici che avranno deliberatamente determinato di chiedere la respettiva lor dimissione, per impedire o sospendere un servizio qualunque, sono colpevoli di prevaricazione è puniti della degradazione civica, 126. — Diversi casi di prevaricazione per i giudici, i procuratori generali o imperiali; loro sostituti o gli ufficiali di polizia giudiciaria, 127. — Tutti i misfatti commessi da un funzionario pubblico nelle sue funzioni, sono una prevaricazione, 166. — Tutte le prevaricazioni per le quali la legge non pronunzia delle pene più gravi sono puniti con la degradazione civica, 167. — I semplici delitti, non constituiscono i funzionari in stato di prevaricazione, 168. — Saranno incorsi in prevaricazione tutti i giudici o amministratori che si saranno decisi per favore, o per inimicizia contro una parte, 181. e 183.

Prigionia. La prigionia a tempo in un luogo di correzione, è una delle pene che si pronunziano in materie correzionali, 9. — Casa nella quale sono rinchiusi quelli che sono condannati alla pena della prigionia, e lavori ai qua-

li sono impiegati, 40. — Durata della pena della prigionìa, *ivi*. — Prigionìa per saldo di condanne pecuniarie, 53. — Mutazione della pena dei lavori forzati a vita, in una prigionìa di dieci a venti anni, riguardo agl' individui che hanno meno di sedici anni di età, 67. — Pena di prigionìa di più o di meno durata per non rilevazione di misfatti o delitti contro la sicurezza dello Stato, 105. — La stessa pena contro quelli che avranno impedito l'esercizio dei diritti civici, 109.; contro i carcerieri di una casa d'arresto, ec. per detenzione arbitraria, 120. — I funzionarj che si saranno coalizzati per concertare delle misure non autorizzate dalla Legge incorreranno la pena della prigionìa, 123. — Prigionìa per non rivelazione di una fabbrica o di un deposito conosciuto di monete false, 136. — Diversi casi di falsità commessi in un passaporto che daranno luogo a una prigionìa più o meno lunga, 153. e seg.; altri per i fogli di rotta, 106. — Pena della prigionìa per falsi certificati di malattie o d'infermità, 159. e 160. è per certificati di buona condotta, indigenza ec. 161. — Caso nel quale ha luogo la prigionìa di due a cinque anni per trafugamento commesso dai depositarj pubblici, 171. — Commessi, o incaricati di funzionarj pubblici che incorrono nella pena della prigionìa per concussioni da loro commesse, 174. — Imprigionamento per tentativo d'arresto, seduzione o corruzione 179.; per delitti relativi alla tenuta degli atti dello Stato civile, 193. — Durata della prigionìa incorsa dai funzionarj pubblici revocati, sospesi ec. che avranno continovato nell' esercizio delle sue funzioni, 197. — Pena della prigionìa contro tutti i ministri del culto, che per la seconda volta, avranno proceduto alle ceremonie religiose di un ma-

trimonio senza giustificazione dell' atto precedentemente ricevuto dagli officiali dello Stato civile, 200.; è contro quelli che si saranno permessi di censurare, in un discorso pastorale l' autorità pubblica, 201. e 202. — Caso di ribellione per il quale questa pena è pronunziata, 211. 212. 217. e 218. — Caso nel quale gli oltraggi è violenze verso i depositarj dell' autorità e della forza pubblica danno luogo a una prigionìa, 222. e seg. — Potrà aver luogo contro quelli che hanno negato di prestarsi a un servigio legalmente richiesto, 234. e 236. — Diversi casi nei qualì questa pena è pronunziata contro i conduttori, o incaricati del trasporto dei detenuti, che saranno fuggiti, 238. e seg. — Contro le persone che hanno lasciato commettere una rottura di sigilli, o un trafugamento di fogli del deposito pubblico, 249. e seg.; per celamento dei malfattori e degradazione dei monumenti, 248. e 257.; per ostacoli al libero esercizio dei culti, 260. e seg.; per fare il vagabondo e per la mendicità, 271. e seg.; per pubblicazione, distribuzione o affissi di scritti, libelli, e incisioni oscene, pubblicate senza nome d'autore di stampatore, o d'incisore, 283. e seg.; per minaccie scritte o verbali, 306. e 307.; per ferite o colpi volontarj, 311. e seg.; per fabbricazione o vendita d'armi proibite, 314.; per vendita o spaccio di bevande falsificate, 318.; per omicidio o ferite involontarie, 319. e 320. — Durata della prigionìa nei casi in cui gli autori dei misfatti o delitti, che meritano più grosse pene sono riconosciuti scusabili, 326. — Prigionìa per attentato ai costumi, 330. e seg. per misfatti o delitti tendenti a impedire o distruggere le prove dello Stato civile di un fanciullo o a compromettere la sua esistenza; 346. e seg.; per ratto di una figlia minore

quando il rapitore non ha terminato ventun' anno, 356.; per infrazione alle leggi sulle inumazioni, 358. e seg. per calunnie, ingiurie è rivelazione di segreti, 373. e seg.; per alterazione o contraffazione di chiavi, 399.; per ladro e truffe; per fallimenti semplici, 402. per scroccherie, 405. per abuso di confidenza, 406. e seg.; per contravvenzioni ai regolamenti sopra le case di gioco o d' imprestito, 410. e 411. per ostacoli posti alla libertà degl' incanti, 412. per violazioni dei regolamenti relativi alle manifatture al commercio, ed alle arti, 414. per delitti dei fornitori, 433.; per distruzione, degradazione, è danni di differenti specie; 438. e seg. — Circostanze che permettono ai tribunali di ridurre la durata della prigionìa per delitti di polizia, e correzionali, 463. — Durata che non può eccedere la prigionìa per contravvenzioni di polizia, 465. — Come si calcolano i giorni della prigionìa, *ivi*, — Contravvenzioni di polizia per le quali la pena della prigionìa puol' essere pronunziata, 472. — Delitti per i quali essa ha luogo in caso di recidiva, 474. — Circostanze secondo le quali la prigionìa puol' aver luogo per delitti di polizia correzionale, 482. — Caso nel quale questa pena è pronunziata per recidiva, 483. — Vedi *Età*, *Ammende*, *Scuse*.

PRIGIONIERO. Pena al carceriere che senza mandato avrà ricevuto un prigioniero, che l' avrà ritenuto, o ricusato di presentarlo all' ufficiale di polizia, che non avrà esibito il suo registro a questo ufficiale, 120. — Le riunioni di prigionieri, prevenuti, accusati o condannati, sono puniti come riunioni di ribelli, 219.

PRINCIPIANTI. Vedi *Operaj*.

PROCEDURE CRIMINALI. Vedi *Sigilli*.

PROCURATORI GENERALI. Caso nel quale sono colpevoli di prevaricazione, 121. — Vedi *Accu-*

sazione, *Autorità amministrativa*, *Conflitto*, *Degradazione civica*, *Legge*, *Mandato*, *Potere legislativo*, *Incanti del Governo*, *Rivendicazione*.

Procuratori Imperiali. Vedi *Accusazione*, *Autorità amministrativa*, *Conflitto*, *Degradazione civica*, *Domicilio*, *Prevaricazione*, *Legge*, *Mandato*, *Potere legislativo*, *Incanti del Governo*, *Rivendicazione*.

Promesse. Vedi *Corruzioni*, *Doni*, *Ricompense*.

Proprieta'. Misfatti e delitti contro le proprietà, 379. e seg.

Proprieta' Pubbliche. Vedi *Bande armate*.

Prostituzione. Vedi *Costumi*.

Provocazioni. Vedi *Ferite*, *Censura dell' Autorità pubblica*, *Omicidio*, *Riunione armata e sediziosa*.

Provvisione. Durante la pena della prigionìa, o dei lavori forzati a tempo, non può esser rimessa al condannato alcuna provvisione nè alcuna porzione delle sue rendite, 31.

Pubblicazione di Opere. Vedi *Scritti*.

Pudore. Vedi *Costumi*.

Punzoni. Pene contro i contraffattori o falsificatori dei punzoni che servono a marcare le materie d'oro o d'argento, o contro quelli che avranno fatto uso dei punzoni falsificati, 140. 141. 142. e 143.

R

Rade. Vedi *Piani*.

Raccogliere col rastrello. Vedi *Spigolare*.

Raccolte. Pene per devastazione di raccolte non recise, o delle piante venute naturalmente o fatte crescere con arte, 444. Vedi *Campi*, *Incendio*, *Terreni*.

Rapimento. Vedi *Fanciulli*, *Minori*.

Rappresaglie. Pene d'esilio contro quelli che con atti non approvati dal Governo, avranno esposto dei francesi a rappresaglie, 85.

Ratto. Vedi *Minori*.

Recidive. Pene della recidiva per misfatti e

delitti, 56. — Caso nel quale vi è recidiva per contravvenzioni di polizia, 474. — Pena di prigionìa per il caso della recidiva di diverse contravvenzioni di polizia, 478. — Ved. *Prigionìa*.

Recinto. Pene per avere ucciso senza necessità un animale domestico, violando il recinto di un proprietario, 454. e 455.; per aver distrutto dei recinti 456. — Ved. *Rottura, Recinto, Scalata*.

Recinto chiuso. Quale specie di luoghi chiusi costituisce un terreno reputato parco, o recinto chiuso, 391. — I parchi mobili destinati a rinchiudere il bestiame nelle campagne sono pure riputati recinti chiusi, 392. — Allorchè attengono a capanne mobili dei guardiani, sono reputati dipendenti dalla casa abitata, *ivi*.

Reclamazione. Vedi *Vagabondi*.

Registro. Quello sul quale gli albergatori e osti, devono scrivere il nome, la professione, è il domicilio delle persone albergate presso di loro, 73. — Presentazione che devono fare di questo registro a requisizione dei maires, aggiunti, uffiziali o commissarj di polizia, o dei cittadini commessi a questo effetto, 475. — Vedi *Destituzione, Sigilli*.

Regolamenti dell'Amministrazione pubblica. Quelli che devono determinare la maniera d'impiegare il prodotto del lavoro dei detenuti nelle case di correzione, 41. — Vedi *Legge*.

Regolamenti di polizia. Pene contro chiunque, per inosservanza di questi regolamenti, avrà causato un omicidio involontario, 319. — Vedi *Legge*.

Rendite. Vedi *Provvisione*.

Reparazione. Caso nel quale gli oltraggi verso i depositarj dell'autorità è della forza pubblica danno luogo a una riparazione, 226. e 227.

Reparazioni civili. Quelle che possono esser dovute ai depositarj della forza pubblica per aver ricusato di fare agire sulla domanda dell'

autorità civile, 234. — Sottrazioni che non possono dar luogo che a delle reparazioni civili, 380. — Vedi *Danni, e interessi, Restituzione, Sottrazione.*

Requisizione. Vedi *Detenzione arbitraria, Forza pubblica, Reparazioni civili.*

Resistenze. Vedi *Ribellione.*

Responsabilita' Civile. Quella dei locandieri, e albergatori, 73. — Disposizione del Codice Napoleone alla quale le corti e tribunali devono conformarsi in tutti gli altri casi di responsabilità civile che possono presentarsi negli affari criminali, correzionali, è di polizia, 74.

Restituzione. Le somme provenienti dai pagamenti fatti per cauzione di un individuo condannato per misfatti o delitti sono obbligate in preferenza alle restituzioni verso le parti lese, 46. — In caso di concorrenza dell' ammenda o della confisca con le restituzioni e i danni e interessi sopra i beni insufficienti del condannato, quest' ultima sentenza ottiene la preferenza, 54. — Restituzioni ed indennità che sono dovute nel caso di sottrazioni commesse dai depositarj pubblici, 172. — Restituzioni per abuso di confidenza, 406. — Quello che a ingannato il compratore sul titolo, la qualità è il peso delle mercanzie, è tenuto oltre la restituzione danni e interessi, ad un' ammenda che puole ascendere al quarto di queste restituzioni, 423. — Altri casi di restituzione e di danni e interessi su i quali l' ammenda è regolata, 437. 439 443. 455. e 457. — In caso d' insufficienza dei beni di un individuo condannato per contravvenzioni di polizia, le restituzioni e le indennità dovute alla parte lesa sono preferite all' ammenda, 468. — Le restituzioni, i pagamenti, le indennità, e le spese, è generalmente tutte le condanne pro-

nunziate per contravvenzioni di polizia, avranno l'arresto personale, 469. — Allorchè queste condanne sono pronunziate a profitto dello Stato, i condannati possono, dopo quindici giorni ottenere la sua libertà, *ivi*. — Vedi *Albergatori*, *Condanne*, *Indennità*, *Solidalità*, *Responsabilità civile*.

Revocazione. Vedi *Funzionarj pubblici*.

Ribellione: Tutte le aggressioni, tutte le resistenze con violenze e vie di fatto verso gli ufficiali ministeriali, guardie campestri o dei boschi, la forza pubblica, gl' incaricati della percezione delle contribuzioni, quelli che portano le citazioni, i ministri delle Dogane, i sequestranti, gli ufficiali o agenti della polizia amministrativa o giudiciaria ec. costituiscono un misfatto o delitto di ribellione, 209. — Diverse pene incorse secondo le differenti circostanze di ribellione 210. e seg. — I provocatori di una ribellione sono puniti come i colpevoli di ribellione, 217. — Riunioni che sono punite come riunione di ribelli, 219. — Modo con cui si fa subire la pena applicata per ribellione a dei prigionieri prevenuti, accusati o condannati per altri misfatti o delitti, 220. — Vigilanza alla quale sono sottoposti i capi di ribellione, dopo il termine delle loro pene, 221. — Vedi *Riunione armata e sediziosa*.

Ricevitorie. Vedi *Confisca*.

Ricompense. Pene contro i falsi testimoni che in materia correzionale, di polizia, o civile, avranno ricevuto del denaro, o delle promesse in ricompensa, 364.

Rumori notturni. Ammende contro gli autori o complici di rumori, o strepiti ingiuriosi o notturni, che turbano la tranquillità degli abitanti, 479. — Circostanze che possono dar luogo alla loro prigionìa, 480.

Rinvio. Casi nei quali i giudici avanti i quali è indicata una contestazione in cui sono allegate ingiurie che abbino il carattere di una calunnia grave, oltre la sospensione provvisoria devono rimettere i prevenuti avanti i Giudici competenti, 377. — Vedi *Vigilanza*.

Riunione armata e sediziosa. In qual caso è così qualificata una riunione d'individui per un misfatto o un delitto, 213. — Come sono punite le persone munite d'armi nascoste che avranno fatta parte di una truppa o riunione riputata non armata, 214. — Caso nel quale le ferite e i colpi sono imputabili ai capi instigatori e provocatori delle riunioni sediziose ove ha avuto luogo ribellione o saccheggio, 313.

Riunioni Letterarie. Vedi *Società*.

Rivelazione. Disposizioni relative alla rivelazione o non rivelazione di misfatti contro la sicurezza dello Stato, 103. e seg. è di misfatti relativi alla falsa moneta, 138.; e alla contraffazione dei sigilli dello Stato, degli effetti emessi dal tesoro pubblico, e dei biglietti di banca autorizzati dalla Legge, 144.

Rivendicazione. Pene contro i giudici che sulla rivendicazione formale fatta dall'autorità amministrative di un affare portato davanti loro, avranno proceduto alla sentenza avanti la decisione dell'autorità superiore, 128. — Stessa pena contro gli uffiziali del ministero pubblico che avranno fatte requisizioni o date conclusioni per questa sentenza, *ivi*.

Rotta. Vedi *Alberi*, *Fogli di rotta*.

Rottura. Ciò che è qualificato rottura, 392. — Divisione delle rotture in esteriori, o interiori, 393. a 396. — Vedi *Scalata*.

Rottura di Sigilli. Vedi *Sigilli*.

S

Saccheggio. Ved. *Bande armate*, *Devastazione*, *Riunione armata e sediziosa*, *Soccorsi*, *Furti*.

Salari. Ved. *Coalizione*.

SANGUE. Ved. *Violenze*.
SCALATA. I misfatti e delitti sono scusabili se sono stati commessi di giorno, respingendo una scalata o rottura di porte chiuse, ec. 322. — Non vi è misfatto nè delitto, quando l'omicidio è stato commesso, fatte le ferite, o le percosse date respingendo in tempo di notte una scalata o rottura di porte chiuse, 329 — Pene per furto commesso con l' aiuto di rotture esteriori o di scalata in un luogo abitato, 384. e 386. — Ciò che si qualifica per scalata, 397.
SCASSO DI PRIGIONI. Pene contro quelli che avranno favorita una fuga con violenza o scasso dalle prigioni, 241. a 243. e contro i detenuti che saranno fuggiti con questo mezzo, 244.
SCAVAZIONI. Ved. *Strade pubbliche*.
SCHIAMAZZI NOTTURNI. Ved. *Strepiti notturni*.
SCOLARI. Ved. *Studenti*.
SCOMMESSE. Ved. *Effetti pubblici*.
SCRITTI. Delitti commessi per mezzo di scritti, bullettini, affissi, giornali, ec., distribuiti senza nomi di autori o di stampatori, 283. e seg. — Ved. *Contraffazioni*, *Discorsi*, *Estorsioni*, *Minaccie*.
SCRITTURE. Ved. *Falso*.
SCROCCHERIE. Diverse specie di scroccherie, e pene con le quali sono punite, 405. — Ved. *Interdizione*.
SCUOLE. Ved. *Studenti*.
SCUSE. Solo caso nel quale i misfatti, o delitti possono essere scusati, 65. — Prigionìa alla quale devono esser condannati gl' individui dichiarati colpevoli ma scusabili, 69. — Quello che avendo avuta contezza dei misfatti o complotti contro la sicurezza dello Stato, e non li ha rivelati non è ammesso a veruna scusa, 106. — Eccezzioni, 107. — Ammenda e prigionìa per scuse di testimoni è di giurati riconosciuti falsi, 236. — Riduzione di pena per

misfatti o delitti ha riguardo dei quali l'autore è riconosciuto sensabile, 326. — Ved. *Ferite*, *Castrazione*, *Omicidio*, *Parricidio*, *Vigilanza*.

SEDIZIONE. Pene contro quelli che avranno fatta parte di una riunione sediziosa di bande armate, 97. e 98. — Disposizioni relative agl'individui che avendo fatto parte di bande si saranno ritirati senza opporre resistenza, 100. — Ved. *Bande armate*.

SEDUZIONE. Ved. *Corruzione*.

SEGNALI. Ved. *Case*.

SEGRETI. Pene contro gli ufficiali di sanità, medici chirurghi o speziali, levatrici, ec., che fuori del caso che la legge gli obblighi a essere denunziatori, avranno rivelati dei segreti a loro confidati, 378.

SEGRETI DELLE ARTI E MESTIERI. — Pene contro quelli che avranno comunicato dei segreti di una fabbrica nella quale fossero impiegati, 418.

SENATO. Ved. *Prevaricazione*, *Mandato*.

SENTENZA. Un usciere legge al popolo la sentenza di condanna del parricida, mentre egli sarà esposto sul palco, 13. — Le sentenze pronunzianti la pena di morte, dei lavori forzati, la deportazione, la carcerazione, l'esposizione, l'esilio, o la degradazione civica, saranno stampate sulla copia, 36. — Comuni nei quali esse vengono affisse *ivi*. — Ved. *Bando*, *Esilio*, *Esecuzione*, *Mandato*, *Piazza pubblica*.

SEPOLTURE. Pene per violazione di tombe o di sepolture, 360.

SEQUESTRO. Ved. *Confisca*, *Ribellione*.

SEQUESTRAZIONE. Pene contro quelli che senza ordine delle autorità costituite, è fuori dei casi nei quali la legge ordina di arrestare dei prevenuti, avranno detenuto o sequestrato delle persone qualunque, 341. e 342. — Circostanze sgravanti, 343. — Caso nel quale questo delitto è punito di morte, 344.

SERBATOJ. Ved. *Campi, Avvelenamento*.
SERRATURE. Ved. *Chiavi false, Rottura*.
SERVITORI E DOMESTICI. Pene da loro incorse per furto, 333. — Ved. *Domestici*.
SERVIZIO. Pene per aver ricusato un servizio legale, 234. e seg. — Ved. *Soccorsi*.
SERVIZIO MILITARE. Ved. *Porto d'armi*.
SCRAPPOLARE. Ved. *Spigolare*.
SICUREZZA PUBBLICA. Ved. *Stato*.
SIEPI. Pene per aver tagliate o abbattute delle siepi verdi o secche, 456.
SIGILLI. Pena dell'imprigionamento contro i custodi di sigilli rotti per sua negligenza, 249. — Imprigionamento di più lunga durata se la rottura dei sigilli si applica alle carte di un prevenuto di misfatti meritevoli pena afflittiva, 250. — Pene contro quelli che avranno rotti i sigilli, o avranno partecipato alla rottura, 250 e 251.; per furto commesso con rottura di sigilli, 252. — Pene contro i cancellieri, archivisti o altri depositari, nel caso di sottrazione di carte, procedure criminali e registri, 253.; e contro quelli che si saranno resi colpevoli di queste sottrazioni, 254. — Pena più grande nel caso che la rottura di sigilli, le sottrazioni, trafugamento o distruzione di carte, saranno state commesse con violenza, 255.
SIGILLI PARTICOLARI. Pene per contraffazione di sigilli, di bolli o di marchi di un autorità qualunque o di uno stabilimento particolare di banco o di commercio, 141., 142. e 143.
SIGILLO DELLO STATO. Quelli che hanno contraffatto o si sono serviti di un sigillo contraffatto, sono puniti di morte, e confisca di beni, 139.
SOCIETA'. Veruna associazione o adunanza di più di venti persone il di cui oggetto sarà di unirsi insieme per occuparsi di oggetti religiosi, letterari, politici, ec.; non può formarsi che

con l' autorizzazione del governo, sotto pena d'esser disciolta, 291. e seg. — Pene incorse dai membri di queste accademie nel caso che avessero fatte delle provocazioni a misfatti o a delitti, 293. — L' autorizzazione del governo è necessaria a tutti gl' individui per accordare l' uso della sua casa ai membri di una società ancorchè autorizzata, 294.

Soccorsi. Pene contro quelli le manuvre dei quali avranno avuto per oggetto di fornire a nemici dello stato, soccorsi in soldati, uomini, denaro, viveri, armi, e munizioni, 77. — Ammenda contro chi avrà ricusato o trascurato di fare i lavori o il servizio o di prestare i soccorsi dei quali saranno stati richiesti nelle circostanze di accidenti, tumulti, naufragi, inondazioni, incendj, e nel caso di brigandaggio, saccheggio, flagrante delitto, clamor pubblico, o esecuzione giudiciaria, 475.

Sogni. Ammenda contro quelli che fanno il mestiere d'indovini o progniosticano e spiegano i sogni, 479. — Prigionìa che può essere ordinata contro i medesimi, 480. — Arresto e confisca degli istrumenti, utensili, e vesti, 481.

Soldati. Ved. *Arrolamento*.

Solidalita'. Tutti gl' individui condannati per lo stesso misfatto o per lo stesso delitto, sono tenuti solidalmente alle ammende, di restituzione, danni interessi e spese, 55.

Sommissione. Ved. *Incanti*.

Soppressione di fanciulli. Ved. *Fanciulli*.

Soppressione di Scritti. Ved. *Ingiunzione*.

Sorpresa. Denunzia da farsi dai ministri che pretendono che la firma di un atto arbitrario sia loro stata sorpresa, 116.

Sospensione. Ved. *Funzionarj pubblici*, *Ingiunzione*.

Sostituti dei procuratori generali, e imperiali. Ved. *Accusazioni*, *Autorità amministrativa*, *Conflitto*, *Degradazione civica*, *Domicilio*, *Pre-*

varicazione, *Legge*, *Mandato*, *Poter legislativo*, *Incaricati del governo*, *Rivendicazione*.

Sostituzioni. Ved. *Fanciullo*.

Sotto prefetti. Ved. *Commercio*, *Prefetti*.

Sottrazione. Pene per sottrazione commesse da dei percettori, depositari o persone pubbliche soggette a render conto 169. e seg.; dai giudici amministratori funzionarj o officiali pubblici per sottrazione, soppressione, distruzione di atti e di titoli dei quali erano depositari in questa qualità, 173. — Simili pene contro tutti gli agenti, incaricati o commessi del governo, o depositari pubblici che si saranno resi colpevoli delle stesse sottrazioni, *ivi*. Chiunque sottraendo fraudolentemente una cosa che non gli appartiene è colpevole di furto, 379. — Sottrazioni commesse dai mariti in pregiudizio delle loro mogli, e che non possono dar luogo che a reparazioni civili, 380. — Ved. *Abuso di confidenza*, *Sigilli*.

Spese. Le somme provenienti da pagamenti fatti per cauzione di un individuo condannato per misfatti o delitti, sono obbligate in preferenza alle spese aggiudicate alle parti lese, 46. — Durata della prigionìa per pagamento delle spese pronunziate a profitto dello stato riguardo alle quali il condannato insolvente puole ottenere la libertà provvisoria, 53. — Ved. *Albergatori*, *Condanna*, *Resposabilità civile*, *Solidalità*.

Spettacoli. Ved. *Teatri*.

Speziali. Ved. *Aborto*, *Segreti*.

Spigolare. Ammenda contro quelli che avranno spigolato, raccolto col rastrello, o sgrappolato nei campi non per anco interamente spogliati o vacui delle loro raccolte e innanzi il momento del levare o tramontare del sole, 471. — Pena di prigionìa per le stesse contravvenzioni, 473.

Spionaggio. Pena incorsa per aver date istruzio-

ni ai nemici dello stato, che saranno state il seguito di un concerto costituente un fatto di spionaggio, 78. — Pena di morte contro quelli che avranno nascosti gli spioni, o soldati nemici inviati a fare delle scoperte, 83.

Stagni. Ved. *Campi*, *Prigioni*, *Inondazioni*.

Stampa. Decreti suscettibili d'essere stampati in copia, 36. — Ved. *Contraffazioni*.

Stampe. Ved. *Contraffazioni*.

Stato. Quelli che sono condannati per misfatti o delitti che interessano la sicurezza interna o esterna dello Stato, devono esser messi sotto la vigilanza dell'alta polizìa, 49. — Quelli ai quali è nota la colpevole condotta dei malfattori, ch'esercitano assassinj; o violenze contro la sicurezza dello Stato, e la pubblica quiete, e loro somministrano abitualmente l'alloggio, il luogo da rifugiarsi, o riunirsi, saranno puniti come loro complici, 61. — Misfatti contro la sicurezza esterna dello Stato, 86. e seg. — Misfatti tendenti a turbare lo Stato con la guerra civile, l'illegale impiego, il massacro, la devastazione o il saccheggio pubblico, 91. e seg. — Disposizioni relative alla rivelazione o non rivelazione dei misfatti che compromettono la sicurezza interna o esterna dello Stato, 103. e seg. Ved. *Intelligenza*.

Stato civile. Pene per contravvenzioni proprie a compromettere lo stato civile delle persone, 199. e seg. — Misfatti e delitti tendenti a impedire o distruggere le prove dello stato civile di un fanciullo, 345. — Ved. *Atti dello stato civile*.

Statue. Ved. *Monumenti*.

Stiletto. Ved. *Armi*.

Strada pubblica. Ammenda contro quelli che avranno imbarazzata la strada pubblica, depositandovi o lasciandovi dei materiali propri a impedire la libertà del passo, o la sicurezza dei passeggieri, 471. — Ved. *Alberi*.

STRADE. Pene per furto commesso sulle strade maestre 383. — Ammende contro quelli che avranno negligentato di pulir le strade è passeggi, nelle comuni ove questo incarico è lasciato agli abitanti 471. — Ved. *Alberi*, *Giochi d'azzardo*, *Vetturali*.

STREPITI NOTTURNI. Ammenda contro gli autori o complici di strepiti, o schiamazzi ingiuriosi, o notturni, che turbino la tranquillità degli abitanti 479. — Circostanze che possono dar luogo alla prigionia 480.

SUBURNAZIONE. Pene contro il colpevole di suburnazione di testimoni, 366.

SUFFRAGJ. Tutti i cittadini incaricati di ricevere in uno scrutinio lo spoglio di biglietti contenenti i suffragj dei cittadini, che saranno sorpresi falsificando questi biglietti, o levandone dalla massa, saranno condannati alla pena dell' esposizione, 111. — Tutte le altre persone colpevoli in fatti quì sopra enunciati saranno punite dell' interdizione del diritto di voto e d'elezione, 112. — Tutti quelli che avranno venduto i loro suffragj nell' elezioni saranno puniti con un intedizione temporaria dei diritti di cittadino e di tutte le funzioni o impieghi pubblici, 113. — Il venditore e compratore del suffragio saranno inoltre condannati a un ammenda doppia al valore delle cose ricevute o promesse, *ivi*. Ved. *Deliberazioni o consiglio di famiglia*.

SUPPLIZIO. La testa troncata è il supplizio di tutti i condannati a morte, 12.

SUPPOSIZIONE. Ved. *Fanciullo*.

SUPPOSIZIONE DI PERSONE. Ved. *Falso*.

T

TEATRI. Pene contro tutti i direttori, impresari di spettacoli, e associazione d'attori, che avranno fatte rappresentare sul suo teatro delle opere drammatiche, in disprezzo delle

leggi relative alla proprietà degli autori, 428.
TENTATIVI. Ved. *Misfatti*, *Delitti*.
TERRENI. Ammenda per aver passato sui terreni d'altri lavorati o seminati, 471.; e contro quelli che avranno lasciato passare i loro bestiami o le loro bestie da lavoro, da soma o da cavalcare, avanti che sieno levate le raccolte, *ivi*; per essere entrati sul terreno altrui allorchè i grani sono nel loro fusto, e che le uve, e le frutte sono vicine alla loro maturità, 475. — Simile pena contro quelli che avranno fatti passare dei bestiami o animali da tiro o da vettura sui terreni seminati o carichi delle raccolte, o in un bosco a palina, *ivi*.
TESTA TRONCATA. Supplizio comune a tutti i colpevoli condannati a morte, 12.
TESTIMONIO. Quello che è stato condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, all'esilio, alla carcere o all'esposizione, non può essere impiegato come testimone negli atti, ne deporre in giudizio, altro che per dare dei semplici schiarimenti, 28. — I tribunali giudicando correzionalmente possono interdire per un tempo l'esercizio del medesimo diritto, 42. e 43. — Ved. *Scuse*, *Falsi testimoni*, *Subornazione*.
TESTIMONIANZA FALSA. (Pene contro il colpevole di) in materia civile, correzionale, e di polizia, 362. e seg.
TITOLI. Pene contro quelli che si saranno attribuiti dei titoli imperiali, 259.; è contro quelli che avranno commesso un furto prendendo i titoli di un funzionario pubblico, o di un ufficiale civile o militare, 381. e 382. — Ved. *Distruzione*, *Estorsione*.
TOMBE. Ved. *Sepolture*.
TORTURE. Pene contro quelli che avranno fatte sopportare delle torture corporali a persone da loro arrestate, e sequestrate illegalmente, 344. Ved. — *Assassinio*.

Tradimento. Ved. *Intelligenza*.
Trafugamento di procedure criminali. Ved. *Sigilli*.
Trasportazione. Allorchè gl'individui dichiarati vagabondi per sentenza sono forestieri, il governo può farli condur fuori del territorio dell'Impero, 272. Ved. *Accompagnatura fuori di Stato*.
Travaglio. Ved. *Botteghe*, *Lavorio*.
Tribunali di polizìa. Ved. *Confiscazione*.
Tromboni. Ved. *Armi*.
Truffe. Pena dei latrocinj e truffe, 401. — Ved. *Interdizione*, *Ruberìa*, *Vigilanza dell' alta polizia*.
Truppe. Pena di morte con confisca di beni contro quelli che avranno fatta leva di truppe armate senza l'autorizzazione del potere legittimo, 92.
Tumulto. Ved. *Soccorsi*.
Turbolenze. Ved. *Culti*.
Tutela. Quello che è stato condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, all'esilio, alla carcere, o all'esposizione, è incapace di tutela e di cura se ciò non è per i suoi figli, e in virtù del parere solamente di sua famiglia, 28. — La stessa interdizione può in certi casi esser pronunziata dai tribunali, giudicando correzionalmente, 42. e 43. — Attentati ai costumi che fanno interdire i colpevoli da tutte le tutele e cure, 335. — Ved. *Costumi*.
Tutore. Ved. *Esposizione di fanciulli*.

U

Uccisione qualificata. In qual caso l'omicidio è così qualificato, 295. — La semplice uccisione è punita di morte, 304. — Caso nel quale la pena e ridotta ai lavori forzati a vita, *ivi*. — Provocazioni che rendono l'uccisione scusabile, 321. — Altre circostanze che producono lo stesso effetto, 322. — Solo caso nel quale

l'uccisione commessa da un coniuge sull'altro e scusabile, 324. — Allorchè un fanciullo abbandonato è morto in seguito dell'abbandono, il colpevole subisce la pena dell'omicidio, 351. Ved. *Assassinio*.

UNCINETTI. Ved. *Chiavi false*.

UFFIZIALI DI GIUSTIZIA. Ved. *Domicilio*.

UFFIZIALI MINISTERIALI. Pene per oltraggi o violenze verso un uffiziale ministeriale o agente della forza pubblica, 223. e 229. Ved. *Ribellione*.

UFFIZIALI DEL MINISTERO PUBBLICO. Ved. *Accusa*, *Autorità amministrativa*, *Conflitto*, *Legge*, *Mandato*, *Incaricati del governo*, *Potere legislativo*, *Rivendicazione*.

UFFIZIALI DI POLIZÌA. Ved. *Albergatori*, *Ribellione*, *Registri*.

UFFIZIALI DI POLIZÌA GIUDICIAIRIA. I custodi delle prigioni sono tenuti a presentare i detenuti, 120. — Caso nel quale questi uffiziali sono colpevoli di prevaricazione, 121. — Ved. *Accusa*, *Albergatori*, *Degradazione civica*, *Domicilio*, *Guardie campestri*, *Incaricati del governo*, *Ribellione*, *Registri*.

UFFIZIALI PUBBLICI. Ved. *Amministratori*, *Concussione*, *Funzionari pubblici*, *Sottrazzione*, *Violenze*.

UFFIZIALI DI SANITA'. Ved. *Aborto*, *Certificato di malattìe*, *Segreti*.

UFFIZIALI DELLO STATO CIVILE. Pene da loro incorse per diversi delitti relativi alle loro funzioni, 192. e seg.; più gravi pene che si pronunziano in caso di collusione, 195. — Ved. *Inumazioni*, *Matrimonio*.

USCIERI. Ved. *Decreto*, *Detenuti*.

USURPAZIONE DI TITOLI E FUNZIONI. Pene alle quali danno luogo, 253. e 259.

USURPAZIONI. Pene alle quali danno luogo le usurpazioni delle autorità amministrative e giudiciarie, 127. e seg.

UNIFORME. Ved. *Abito*.

V

VAGABONDI. Quali individui sono qualificati per vagabondi, o persone senza uno stato o arte, 269. e 270. — Pene incorse dai vagabondi legalmente dichiarati, tali, 271. e 272. — I vagabondi nati in francia possono esser reclamati in vigore di deliberazione del consiglio municipale della comune in cui sono nati; o se un cittadino solvente presti per essi cauzione, 273. — Disposizioni comuni ai vagabondi e mendicanti, 277. e seg.

VASCELLI. Ved. *Incendio*; *Mine*; *Piazze*.

VELO. Quello col quale è coperta la testa del parricida condotto al supplizio, 13.

VENDEMMIATORI. Ved. *Bando*.

VENDITORI. Ved. *Bevande falsificate*, *Vociferatori*.

VENEFICIO. Quale attentato è così qualificato, 301. — Di qual pena questo misfatto è punito, 302. — Pene contro chiunque avrà avvelenato cavalli, o altre bestie da vettura, da soma, o da cavalcave, bestiami a corno, pecore, capre, o porci, o avvelenati degli stagni, vivai, o serbatoi, 452.

VETTURALI. Ammenda contro i barocciai, carrettieri e conduttori di vetture, o di bestie da soma che avessero contravvenuto ai regolamenti per cui sono obbligati a tenersi costantemente vicini ai loro cavalli e vetture, per non lasciarli occupare che una sola parte della strada, o via pubblica, 475.; e contro quelli che avranno lasciato correre i loro cavalli nell'interno di un luogo abitato, o che avranno violati i regolamenti contro i carichi, la rapidità o cattiva direzione delle vetture, *ivi*. — Prigionia incorsa per le stesse cause, 476. — Pena contro quelli che avranno cagionata la morte o le ferite dei bestiami per la rapidità, la cattiva direzione o il carico eccessivo delle vet-

ture, cavalli, bestie da trasporto, da tiro, o da soma, 479. — Prigionìa secondo le circostanze, 480. — Ved. *Albergatori*.

VETUSTA'. Ved. *Incendio, Città, Bande armate, Comando militare, Piazze*.

VIE DI FATTO. Caso nel quale le vie di fatto contro un magistrato danno luogo contro il colpevole alla pena dell' esposizione, 228. — Ved. *Attruppamenti, Culti, Ribellione, Lavori pubblici, Violenze*.

VIGILANZA DELL' ALTA POLIZÌA. La sottoposizione alla speciale vigilanza, o alla disposizione del governo, è una pena comune alle materie criminali, e correzionali, 11. — Cauzione di buona condotta che l' alta polizìa dello stato ha diritto d' esigere dall' individuo posto sotto la sua vigilanza, s' egli è in età minore 144. — L' istesso diritto appartiene alla parte interessata, *ivi*. — Cosa segue in mancanza di cauzione *ivi*, e 45. — Colpevoli che la natura delle loro condanne pone per tutta la loro vita sotto la vigilanza dell' alta polizìa dello stato 47. a 50. — I colpevoli condannati alla prigionìa di più di un anno, che commettono un nuovo delitto, dovranno oltre le pene da loro incorse, esser posti sotto la vigilanza speciale del governo per cinque a dieci anni, 56. — Numero d' anni durante i quali possono esser posti sotto la vigilanza dell' alta polizìa, gl' individui che hanno meno di sedici anni, e che sono incorsi in pene afflittive e infamanti, 67. — Gl' individui dichiarati colpevoli, ma scusabili, possono esser posti per cinque a dieci anni, sotto la vigilanza dell' alta polizìa, 69. — Quelli che avranno fatto parte di bande armate, e non si saranno ritirati al primo avviso delle autorità civili o militari, non incorrono alcuna pena; ma possono esser posti sotto la vigilanza speciale dell' alta polizìa, 100.

— Simile vigilanza ha riguardo dei coniugi, degli ascendenti, o discendenti, ec.; che non avranno rivelato un complotto contro la sicurezza dello Stato, 107.; e a riguardo dei colpevoli che avanti l'esecuzione di questi complotti ne avranno data cognizione ed avranno procurato l'arresto degli autori, 108. — Vigilanza sopra gli individui, i quali, essendo colpevoli di misfatti relativi alla falsificazione delle monete, avranno fatta rivelazione alle autorità costituite 138. — I capi di ribellione possono dopo terminata la loro pena restare sotto la vigilanza dell'alta polizìa, 221. — E' l'istesso degl'individui convinti d'aver favorita l'evasione dei detenuti, 246.; e di quelli che sono stati condannati per minaccie d'attentato contro le persone, 308.; per ferite ó colpi volontari in riunioni sediziose, e per fabbriche, vendita o porto d'armi proibite, 313. e 314.; per arresti illegali e sequestro di persone, 343.; per truffe e ladronecci, 401.; per violazione di regolamenti relativi alle manifatture al commercio e alle arti, 416. 419. e 420.; per distruzione, degradazione, e danni di differenti sorte, 444. e 452. — Ved. *Cauzione*, *Costumi*.

VIOLAZIONE. Pene contro il colpevole del misfatto di violazione, 331. — Aggravazione di pena, se il misfatto è stato commesso sopra un fanciullo al disotto dell'età di quindici anni, 332. — Differenti sorte di pene secondo la classe dei colpevoli, 333. Ved. *Sepolture*.

VIOLENZE. Pene per violenze esercitate per parte di un funzionario o uffiziale pubblico, d'un amministratore, d'un agente o di un impiegato del governo o della polizìa, d'un esecutore di mandati di giustizia o di sentenza di un comandante in capo o subalterno della forza pubblica, 186. — Pene per violenze esercitate

contro un uffiziale ministeriale o agente della forza pubblica, o un cittadino incaricato del ministero del servizio pubblico, 230. — Pene più grandi in caso d'effusione di sangue, ferite, malattìe o morte, 231. e 233. — Anche nel caso che queste violenze non abbiano avuto un parì successo, 232. — Pene contro i mendicanti o vagabondi che avranno esercitato qualche atto di violenza, 279. — Pene per furto con violenza o minaccie di far uso di armi, 382., 383., e 385. — Ved. *Aborto*, *Ferite*, *Rottura di prigioni*, *Corruzione*, *Stato*, *Omicidio*, *Ribellione*, *Sigilli*, *Furti*.

VIVAJ. Ved. *Campi*, *Avvelenamento*.

VIVERI. Pene per aver fornito dei viveri a bande illegalmente armate, 96.

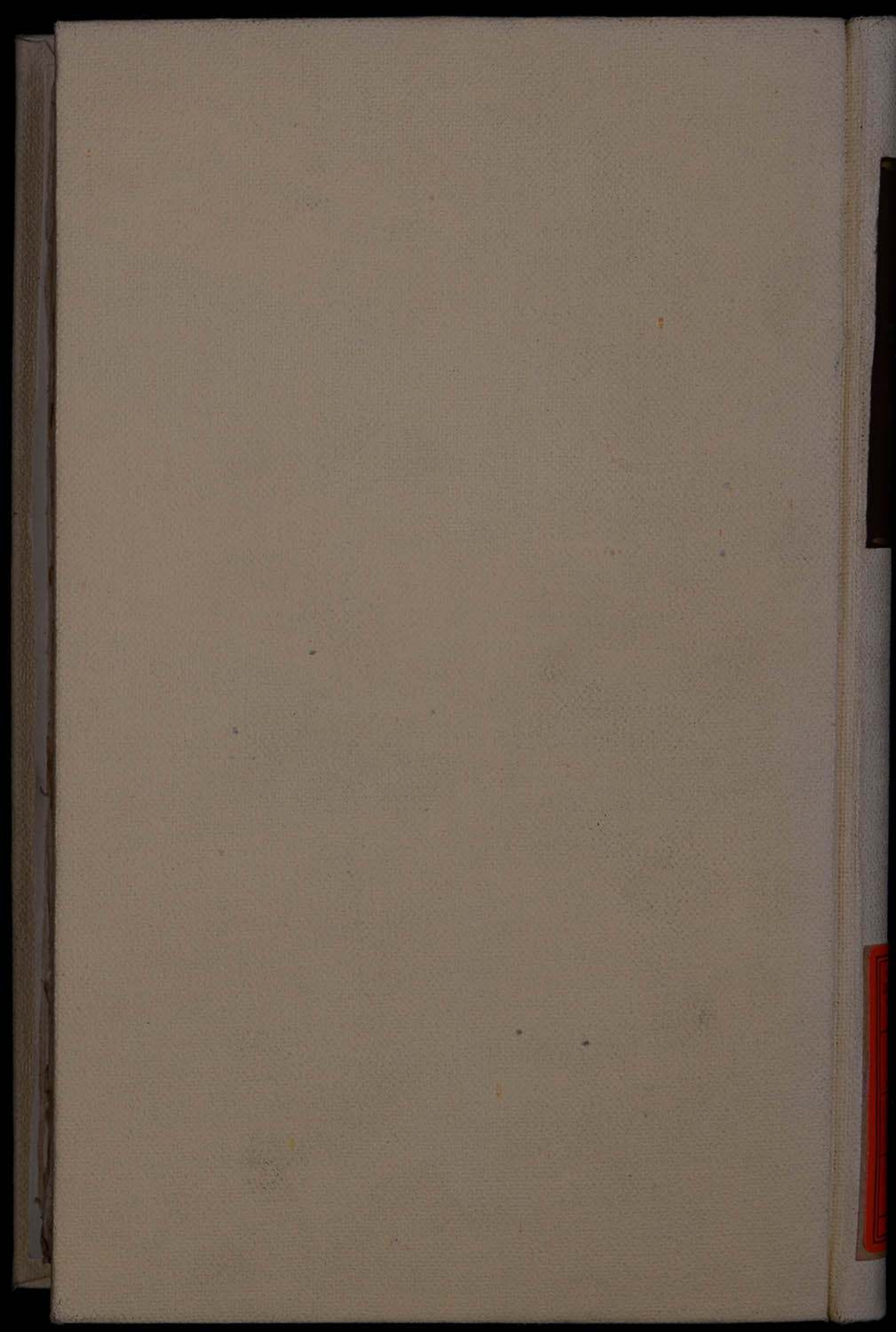
VOMERE O FERRO DELL'ARATRO. Ved. *Istrumenti*.

VOCIFERATORI. Riduzione di pene incorse dai vociferatori, affissori, venditori o distributori di scritti o opere, pubblicati senza il nome d'autore, e di stampatore, allorchè lo avranno fatto conoscere, 184. — In mancanza di rivelazione, allorchè lo scritto contiene qualche provocazione a misfatti, i vociferatori, ec., sono puniti come complici, 285. — La stessa disposizione relativamente alla distribuzione di figure o immagini oscene, 287. — Pene contro tutti gl'individui che faranno il mestiero di vociferatore, o affissore senza l'autorizzazione della polizìa, 290.

VOTO. Caso nel quale i tribunali possono interdire l'esercizio dei diritti di voto e d'elezione, 42.; e di quello di voto e di suffragio nelle deliberazioni di famiglia, *ivi*. — Interdizione temporaria del diritto di voto contro quelli che avranno impedito l'esercizio dei diritti civici, 109.

ERRORI	CORREZIONI
Articolo	
44. espulsione	allontanamento
46. a procedere all'atto	dall' atto
56. meritevole la	meritevole di
108. provocato	procurato
287. strofe	libelli
305. meritevole	da esser punito
381. apparenti	scoperte
388. grano	granaglie
391. fresche	secche
447. piantoni	innesti
451. scasso	rottura

N.B. Gli altri piccoli errori si lasciano alla discretezza del lettore.



CODE DES DELITS ET DES PEINES

285. *Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient* f... *conte*...

empri...
peine...
qui n...
dont...
meur...

conf...

sons...
aux...
seize...
nemen...
des p...
vés de...
délit.

288. ...
prononcé...
à des p...

buteu...
leur...

l'impr...

veur...
sonne...
la gr...

te sec...
le ma...
délit.

285. Se lo scritto stampato contiene degli eccitamenti a dei misfatti o delitti, i vociferatori, affissori, venditori e distributori saranno puniti come complici dei promotori a meno che non ...

